

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	17
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	19
GIUSTIZIA (II)	»	35
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	61
DIFESA (IV)	»	71
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	83
FINANZE (VI)	»	104
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	147
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	158
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	169
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	174

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	196
AFFARI SOCIALI (XII)	»	210
AGRICOLTURA (XIII)	»	220
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	221
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	230
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	231

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	3
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2016, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2016, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti della Corte dei Conti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2016, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti del CNEL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2016, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti dell'ISTAT (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	5
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2016, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	5

AUDIZIONI

Martedì 19 aprile 2016. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati, Francesco BOCCIA, indi del presidente della 5^a Commissione del Senato della Repubblica, Giorgio TONINI.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2016, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco BOCCIA, *presidente*, introduce l'audizione.

Pier Carlo PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Rocco PALESE (Misto-CR), Maino MARCHI (PD), Giulio MARCON (SI-SEL), Francesco CRIELLO (M5S), Gianfranco LIBRANDI (SCpI), Carlo DELL'ARINGA (PD) e Marialuisa GNECCHI (PD) e i senatori Paolo GUERRIERI PALEOTTI (PD) e Giorgio TONINI, *presidente della 5a Commissione del Senato della Repubblica*, cui replica Pier Carlo PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ringrazia Pier Carlo Padoan, *Ministro dell'economia e delle finanze*, per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2016, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti della Corte dei Conti.

(Svolgimento e conclusione).

Giorgio TONINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Raffaele SQUITIERI, *presidente della Corte dei conti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato Mauro GUERRA (PD), la senatrice Magda Angela ZANONI (PD) e il senatore Antonio D'ALÌ (FI-PdL), cui replicano Raffaele SQUITIERI, *presidente della Corte dei conti*, ed Enrico FLACCADORO, *consigliere della Corte dei conti*.

Giorgio TONINI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della Corte dei conti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2016, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti del CNEL.

(Svolgimento e conclusione).

Giorgio TONINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Delio NAPOLEONE, *vice presidente del CNEL e presidente della Commissione istruttoria unica del Consiglio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il senatore Giorgio TONINI, *presidente*, e i deputati Giulio MARCON (SI-SEL) e Carlo DELL'ARINGA (PD), cui replicano Delio NAPOLEONE, *vice presidente del CNEL e presidente della Commissione istruttoria unica del Consiglio*, Stefano BIASIOLI, *consigliere del CNEL* e Giuseppe PENNISI, *consigliere del CNEL*.

Giorgio TONINI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti del CNEL per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2016, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti dell'ISTAT.

(Svolgimento e conclusione).

Giorgio TONINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Giorgio ALLEVA, *presidente dell'ISTAT*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori Antonio D'ALÌ (FI-PdL), Paolo GUERRIERI PALEOTTI (PD) e Giorgio TONINI, *presidente della 5^a Commissione del Senato della Repubblica*, la senatrice Magda Angela ZANONI (PD) e i deputati Carlo DELL'ARINGA (PD) e Giulio MARCON (SI-SEL), cui replicano Giorgio ALLEVA, *presidente dell'ISTAT* e Roberto MONDUCCI, *responsabile del dipartimento per la produzione statistica dell'ISTAT*, Fabio BACCHINI, *dirigente presso il dipartimento per la produzione statistica dell'ISTAT*.

Giorgio TONINI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'ISTAT per l'esauriente

contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2016, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro.

(Svolgimento e conclusione).

Giorgio TONINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Alberto ZANARDI, *consigliere dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, e Chiara GORETTI, *consigliere dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Giorgio TONINI, *presidente*, ringrazia Alberto ZANARDI, *consigliere dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, e Chiara GORETTI, *consigliere dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità e i criteri di utilizzo del Fondo finalizzato a incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti. Atto n. 290 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 6

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 aprile 2016. — Presidenza del presidente della XI Commissione Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità e i criteri di utilizzo del Fondo finalizzato a incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti. Atto n. 290.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Cesare DAMIANO, *presidente*, rileva preliminarmente come le Commissioni riunite VI e XI siano chiamate a esaminare, ai fini dell'espressione di un parere ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto mini-

steriale concernente le modalità e i criteri di utilizzo del Fondo finalizzato a incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti (Atto n. 290).

Nel segnalare che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 26 aprile, ricorda che le Commissioni riunite sono convocate il prossimo giovedì 21 aprile per proseguire e, eventualmente, concludere l'esame del provvedimento.

Francesco RIBAUDO (PD), *relatore per la VI Commissione*, osserva innanzitutto come lo schema di decreto ministeriale, che si compone di cinque articoli, sia stato predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 180, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), il quale ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per l'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti, demandando ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei criteri di utilizzo del Fondo.

Ricorda che tra le forme di partecipazione del lavoratore all'impresa il codice civile annovera la distribuzione di utili attraverso l'assegnazione gratuita di azioni, la partecipazione al capitale, ai sensi degli articoli 2349, 2441 e 2358 del codice civile, nonché l'adesione dei dipendenti a piani di azionariato: l'articolo 2099 del codice civile prevede infatti che la retribuzione possa sostanzarsi anche nella corresponsione di utili, mentre l'articolo 2102 del codice civile individua le regole per la determinazione degli utili stessi.

I piani di azionariato diffuso prevedono l'acquisto a un prezzo vantaggioso rispetto al valore di mercato da parte dei dipendenti di una società delle azioni della società in cui lavorano o di sue controllate. In sostanza si tratta di una forma di retribuzione e incentivazione che le aziende utilizzano come strumento di fidelizzazione per i propri dipendenti, rendendoli partecipi del rischio d'impresa e, contemporaneamente, cercando di stimolarne l'impegno professionale e la produttività in modo da generare valore a beneficio di tutti. Quando i dipendenti ricevono le azioni a titolo gratuito, si parla di piano di *stock grant*.

Per quanto riguarda i profili tributari rammenta che articolo 51, comma 2, lettera g), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 prevede una specifica agevolazione in favore dell'azionariato dei lavoratori, prevedendo che, ai fini delle imposte sui redditi, non concorre alla formazione dell'imponibile il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti, per specifici importi calcolati nel periodo d'imposta, a condizione che dette azioni non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione.

Al riguardo rammenta inoltre che, da ultimo, l'articolo 1, commi da 182 a 189, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), ha introdotto, in via permanente, una disciplina tributaria specifica, con tassazione al 10 per cento ai

fini dell'IRPEF, applicabile ai lavoratori dipendenti del settore privato, per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa (oltre che per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili). Le modalità di attuazione delle disposizioni richiamate sono state individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 marzo 2016. Ritiene pertanto che tale previsione, la quale prevede comunque un prelievo sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell'impresa, vada coordinata con le previsioni dello schema di decreto, che prevede invece un'agevolazione per le assegnazioni di azioni ai dipendenti.

Ricorda altresì che l'articolo 4, commi 62 e 63, della legge n. 92 del 2012 (cosiddetta « legge Fornero ») aveva attribuito una delega al Governo, peraltro, non esercitata, per l'introduzione di una disciplina normativa sulla partecipazione dei lavoratori agli utili dell'impresa e all'attuazione e al risultato di piani industriali, con istituzione di forme di accesso dei rappresentanti sindacali alle informazioni sull'andamento dei piani medesimi.

Passando quindi al contenuto dello schema di decreto ministeriale, illustra l'articolo 1, il quale indica che il Fondo ha lo scopo di incentivare, attraverso l'erogazione di uno specifico beneficio, le iniziative delle società che assegnino azioni ai loro dipendenti a titolo gratuito o a titolo oneroso, ma con condizioni vantaggiose rispetto alle quotazioni di mercato.

La disposizione esplicita che tale meccanismo di incentivazione ha natura temporanea, in attesa di una disciplina organica degli istituti di democrazia partecipativa nelle imprese. A questo proposito sottolinea l'importanza di definire un quadro normativo che affronti in termini stabili tale importante tematica.

Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, il beneficio consiste nel ricono-

scimento di una somma, pari al 30 per cento del valore dell'azione assegnata a titolo gratuito, o di un importo pari al 30 per cento della differenza tra il valore dell'azione e l'importo di sottoscrizione offerto al lavoratore nel caso di assegnazione a titolo oneroso.

L'importo del beneficio, in ogni caso, non può essere superiore a 10 euro per azione. Per la determinazione del valore delle azioni si fa riferimento al proprio valore nominale, ovvero, nel caso di società per azioni quotate in mercati regolamentati italiani o dei Paesi membri dell'Unione europea, al prezzo medio ponderato dell'ultimo semestre di quotazione.

Il comma 2 precisa che, qualora le richieste di accesso al beneficio superino complessivamente l'importo delle risorse disponibili, le quote da erogare siano proporzionalmente ridotte. Pertanto la concessione del beneficio è subordinata all'esame di tutte le domande.

In merito segnala come tale previsione, la quale in sostanza condiziona l'ammontare del beneficio fruibile da parte della singola impresa al numero di imprese che complessivamente hanno diritto ad accedere al Fondo, possa incidere negativamente sull'adesione all'istituto, nella misura in cui la sottoscrizione delle azioni dovrebbe avvenire prima di conoscere quale sia l'ammontare del beneficio applicabile e quale sia pertanto la maggior convenienza, per il lavoratore, rispetto alle quotazioni di mercato, a sottoscrivere le azioni stesse. Tale problematica appare più rilevante in considerazione della dimensione limitata delle risorse finanziarie del Fondo, specialmente per quanto riguarda l'anno 2015.

In ogni caso, ai sensi del comma 3, il beneficio riconosciuto a ciascuna impresa e ai suoi lavoratori non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare del fondo, ovvero il 20 per cento del Fondo per ciascun gruppo di imprese e relativi lavoratori.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, possono accedere ai benefici erogati dal Fondo le società per azioni italiane o le società comunitarie che stabiliscano ai sensi dell'articolo 2508 del codice civile

una o più sedi secondarie in Italia, alla condizione, stabilita dal comma 2, che possiedano un Documento unico di regolarità contributiva (DURC) al momento dell'erogazione del finanziamento.

Ai sensi del comma 3 il beneficio si applica limitatamente alle azioni assegnate ai dipendenti con specifiche qualifiche (operaio, impiegato e quadro) assunti a tempo indeterminato.

In merito a tale disposizione rileva l'opportunità di chiarire se tale limite si applichi solo alle azioni assegnate a titolo gratuito, come sembrerebbe desumersi dal tenore letterale della disposizione, ovvero anche a quelle sottoscritte a titolo oneroso.

In ogni caso, in base al comma 4, la sottoscrizione di azioni a titolo oneroso non può eccedere il 20 per cento della retribuzione netta omnicomprensiva annua del lavoratore.

Il comma 5 specifica che dall'adesione del lavoratore a tali forme di incentivazione, che è libera e non subordinata a qualsiasi obbligo, non devono derivare discriminazioni, e, in ogni caso, la società deve garantire ai lavoratori che aderiscono parità di trattamento in relazione alla categoria, al livello di inquadramento e all'anzianità di servizio.

Ulteriore condizione richiesta dal comma 6 è che i piani di azionariato debbano prevedere, per accedere al finanziamento, una diversificazione dell'investimento e un'adeguata informativa ai lavoratori aderenti, comprendente le caratteristiche dell'operazione e le eventuali esenzioni o agevolazioni esistenti.

Il comma 7 specifica che, in assenza della disciplina sulla democrazia partecipativa, sono escluse dai benefici erogati dal Fondo le iniziative di acquisto mediante quote del TFR.

Specifica quindi come, in base all'articolo 4, la domanda per accedere al beneficio del Fondo debba essere inoltrata alla Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al quale è inoltre assegnato, ai sensi del comma 3, il compito di monitorare l'attuazione della misura. La

domanda deve essere presentata secondo i termini e le modalità indicate sul sito *internet* istituzionale, con specifico avviso, nel quale – ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 – deve essere indicato l'obbligo per le imprese di osservare le disposizioni comunitarie sugli aiuti *de minimis*. In tale ambito il comma 2 specifica che ciascuna impresa può presentare al massimo una sola domanda.

L'articolo 5 stabilisce che agli oneri derivanti dal decreto si provvede nei limiti delle risorse assegnate al Fondo iscritte nel capitolo 2190 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pari a 1.818.872 euro per il 2014 e a 39.245 euro per il 2015.

Al riguardo rileva come l'articolo 1, comma 180, della legge n. 147 del 2013, nell'istituire il Fondo, avesse inizialmente disposto uno stanziamento iniziale di 2 milioni di euro per il 2014 e di 5 milioni di euro per il 2015, il quale è stato successivamente ridotto, fino ad arrivare alle cifre indicate nello schema di decreto ministeriale.

In particolare, a seguito degli interventi di riduzione disposti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto – legge n. 4 del 2014, dell'articolo 16, comma 1, del decreto – legge n. 66 del 2014, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono state apportate riduzioni al Fondo per somme pari, rispettivamente, a 109.671 euro e 71.457 euro, per una riduzione complessiva pari a 181.128 euro, portando così la dotazione del Fondo stesso ad una somma di 1.818.872 euro per il 2014; inoltre l'articolo 1, comma 287, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha disposto una riduzione delle dotazioni del Ministero del lavoro interamente ascritte al Programma 1.7, capitolo 2190, relativo al Fondo, pari, per il 2015, a 4,6 milioni di euro, come risulta dalla prima nota di variazione al bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a fronte di una previsione per il 2015 pari a 4.639.245 euro, restando così a disposizione la somma di 39.245 euro per il 2015.

Segnala, inoltre, come sia la relazione illustrativa, sia la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, indichino che, a causa della mancata emanazione del decreto ministeriale di attuazione, al fine di evitare che le somme stanziante finissero in economia, si è provveduto ad impegnare lo stanziamento con il decreto n. 8854 del 31 dicembre 2014, con cui la somma di 1.818.872 euro è stata interamente impegnata, per il 2014, in favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con oneri gravanti sulla Missione 26 (Politiche del lavoro), Programma 26.6 (Politiche attive e passive del lavoro), capitolo 2190 del Centro di responsabilità « Tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali » dello stato di previsione del Ministero per il 2014.

In merito rileva come, anche alla luce delle riduzioni disposte negli ultimi anni, le risorse finanziarie del Fondo risultino oggettivamente piuttosto ridotte, limitando pertanto l'effettivo impatto del beneficio previsto, specialmente con riferimento all'anno 2015.

Inoltre, sul piano contabile, ritiene opportuno chiarire se le somme ancora disponibili, riferite al 2014 e al 2015, possano essere utilizzate per incentivare assegnazioni o sottoscrizioni di azioni nel corso del 2016.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice per la XI Commissione*, associandosi alle considerazioni svolte dal relatore per la VI Commissione, intende sottolineare, in primo luogo, gli aspetti positivi del provvedimento, riferendosi, in particolare, all'articolo 2, che, da un lato, condiziona alla regolarità del DURC la possibilità per l'azienda di accedere al beneficio e, dall'altro, precisa con chiarezza che esso si applica esclusivamente alle azioni assegnate ai lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, assunti con contratti a tempo indeterminato. Riprendendo le osservazioni del collega Ribaudò, ravvisa la presenza di alcune criticità nel provvedimento, sulle quali reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo. In primo luogo, a suo avviso non

è chiaro, sempre con riferimento all'articolo 2, se il beneficio sia applicabile esclusivamente alle azioni assegnate ai dipendenti a titolo gratuito o anche a quelle sottoscritte a titolo oneroso. In secondo luogo, riallacciandosi alle considerazioni già svolte dal relatore per la VI Commissione, sottolinea l'estrema esiguità dello stanziamento, che mette a rischio l'effettività del beneficio in esame, e si domanda per questo se non sia più opportuno far confluire tali risorse nell'ambito di un provvedimento più generale che disciplini tutti gli aspetti della partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese.

Il Sottosegretario Luigi BOBBA con riferimento alle osservazioni dei relatori,

conferma che le somme stanziare al 31 dicembre 2014, pari a 1,818 milioni di euro, sono state integralmente impegnate ma non ancora utilizzate. Tali risorse, pertanto, risultano ancora disponibili, ma non possono essere destinate a finalità che siano coerenti con quelle originarie. Parimenti, rappresenta che allo stato non risultano disponibili ulteriori risorse da destinare alle finalità di cui al provvedimento in esame.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per giovedì 21 aprile 2016.

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Ulteriore nuovo testo base C. 2039 Governo e abb. (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	11
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati dalle Commissioni</i>)	16

SEDE REFERENTE

Martedì 19 aprile 2016. — Presidenza del presidente della XIII Commissione, Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.05.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.

Ulteriore nuovo testo base C. 2039 Governo e abb. (*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione riprende l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 marzo scorso.

Luca SANI, *presidente della XIII Commissione*, comunica che i gruppi M5S, PD e FI-PDL hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, nella seduta del 31 marzo scorso, le Commissioni avevano esaminato gli emendamenti presentati dai relatori e i relativi subemendamenti. Ricorda, altresì, che le Commissioni erano in attesa del parere della Commissione Bilancio prima di conferire il mandato ai relatori.

Massimo FIORIO (PD), *relatore per la XIII Commissione*, anche a nome della relatrice per la VIII Commissione, presenta e illustra gli emendamenti 3.600, 4.600, 5.600 e 5.601 dei relatori (*vedi allegato*), che sono finalizzati a recepire le condizioni espresse nel parere della V Commissione bilancio volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) manifesta contrarietà sul contenuto dell'emendamento 5.601 dei relatori, volto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 5, che prevede uno strumento indispensabile per intervenire sul patrimonio edilizio esistente in un'ottica di rigenerazione urbana.

Samuele SEGONI (Misto-AL-P) condivide le osservazioni formulate dal collega

De Rosa, auspicando che si possa trovare una soluzione in merito nel corso del prosieguo dell'esame in Assemblea.

Paolo RUSSO (FI-PdL), pur non condividendo il contenuto dell'articolo 5 del provvedimento in esame, ritiene che il comma 3, di cui i relatori richiedono la soppressione, introduca strumenti volti a orientare gli enti locali a mettere in atto opere di rigenerazione urbana.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede ai relatori chiarimenti in relazione alle decisioni dell'ANCI sul provvedimento, ricordando che, al fine di conoscere tali decisioni, le Commissioni avevano richiesto alla Presidente della Camera di rinviare l'inizio dell'esame in Assemblea del provvedimento.

Massimo FIORIO (PD), *relatore per la XIII Commissione*, nel prendere atto dei rilievi formulati dai colleghi, si riserva la facoltà di approfondirli, insieme ad altre questioni, anche previa valutazione degli orientamenti dell'ANCI, presentando eventualmente proposte emendative migliorative del testo del provvedimento in esame nel corso dell'esame in Assemblea. Conferma, comunque, la posizione dei relatori sulla soppressione del comma 3 dell'articolo 5, prevista nell'emendamento 5.601, che recepisce la condizione espressa nel parere della V Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL), nel ritenere indispensabile l'approfondimento di alcune questioni del provvedimento in esame anche al fine di apportare miglioramenti, chiede che venga acquisito il documento dell'ANCI su tale provvedimento.

Massimo FIORIO (PD), *relatore per la XIII Commissione*, fa presente di essere in possesso di un documento dell'ANCI, che può mettere a disposizione dei membri della Commissione.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) giudica necessario che venga acquisito formalmente da parte delle Commissioni il documento ufficiale predisposto dall'ANCI sul provvedimento in esame.

Paolo RUSSO (FI-PdL), nel giudicare necessario che i membri delle Commissioni siano messi in condizione di conoscere le posizioni espresse dall'ANCI, certamente utili al fine di approfondire le criticità presenti nel provvedimento, chiede alla presidenza di valutare l'ipotesi di audire il presidente dell'ANCI in tempi brevissimi in modo da conoscere direttamente la posizione dell'Associazione sul testo in esame, anche al fine di apportare proposte migliorative nel corso dell'esame in Assemblea.

Luca SANI, *presidente*, avverte che sul piano procedurale non è prevista alcuna trasmissione formale del documento dell'ANCI, che verosimilmente sarà pubblico e quindi accessibile a tutti.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) giudica necessario che, qualora i relatori siano a conoscenza delle posizioni dell'ANCI sul provvedimento in esame, venga svolto un approfondimento nel corso dell'esame in sede referente e non nel prosieguo dell'*iter* in Assemblea.

Massimo FIORIO (PD), *relatore per la XIII Commissione*, manifesta contrarietà in ordine alla riapertura della fase emendativa presso le Commissioni riunite, che inevitabilmente conseguirebbe all'acquisizione anche informale della posizione dell'ANCI. Manifesta, pertanto, la volontà dei relatori di proseguire nella votazione degli emendamenti presentati e di procedere alla deliberazione del mandato agli stessi relatori a riferire in Assemblea sul provvedimento in esame, riservando pertanto all'esame in Assemblea l'eventuale presentazione di proposte emendative migliorative, anche alla luce del documento dell'ANCI che si impegna a mettere a disposizione dei membri delle Commissioni.

Luca SANI, *presidente*, invita pertanto i relatori a rendere disponibile ai membri delle Commissioni il documento dell'ANCI di cui sono in possesso.

Adriano ZACCAGNINI (SI-SEL) invita ad una riflessione sull'eventualità di rinviare di qualche giorno la conclusione dell'esame in sede referente delle Commissioni riunite, al fine di approfondire le questioni eventualmente affrontate da parte dell'ANCI.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che il provvedimento in esame è calendarizzato in Assemblea per il prossimo martedì 26 aprile.

Paolo RUSSO (FI-PdL) ribadisce la richiesta di audire il presidente dell'ANCI in tempi comunque congrui ai fini del rispetto della calendarizzazione in Assemblea, in modo da approfondire le criticità presenti nel provvedimento in esame.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL), nel far presente che l'atteggiamento della propria parte politica non sottende ad alcuna volontà ostruzionistica, ma risponde unicamente all'esigenza di migliorare il testo in esame, ritiene opportuno acquisire il documento dell'ANCI, eventualmente rinviando la conclusione dell'esame in sede referente ai prossimi giorni.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, ribadisce la propria disponibilità a inviare per le vie brevi a tutti i commissari il documento dell'ANCI in suo possesso, manifestando comunque perplessità sulla riapertura della fase emendativa che conseguirebbe alla volontà di esaminare dettagliatamente il suddetto documento. Manifesta quindi la volontà dei relatori di proseguire nell'esame degli emendamenti presentati per recepire le condizioni espresse dalla V Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL), nel condividere la richiesta del collega Russo, giudica necessario procedere preliminar-

mente all'audizione del presidente dell'ANCI e successivamente conferire il mandato ai relatori sul provvedimento in esame.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) lamenta la mancata trasmissione formale del documento dell'ANCI.

Luca SANI, *presidente*, ribadito che non è prevista alcuna trasmissione formale del documento dell'ANCI alle Commissioni, fa notare come non sia possibile in tale fase procedere all'audizione del presidente dell'ANCI, se non nell'ottica di una riapertura della fase emendativa la quale non consentirebbe di rispettare i tempi della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea. Chiede pertanto al relatore Fiorio di esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Massimo FIORIO (PD), *relatore per la XIII Commissione*, anche a nome della relatrice Braga, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 3.600, 4.600, 5.600 e 5.601.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme.

Paolo RUSSO (FI-PdL), nel lamentare il mancato accoglimento della sua richiesta di audizione del presidente dell'ANCI, esprime un giudizio critico sull'andamento dei lavori delle Commissioni riunite e dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 3.600.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) lamenta la decisione di procedere nella seduta odierna alla votazione degli emendamenti dei relatori di recepimento delle condizioni recate dal parere della V Commissione, considerato tale parere è stato solo ora acquisito dai membri delle Commissioni.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che si tratta di emendamenti volti a recepire le condizioni espresse nel parere della V Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Massimo FIORIO (PD), *relatore per la XIII Commissione*, ribadisce che gli emendamenti presentati dai relatori sono volti unicamente a recepire le condizioni espresse nel parere della V Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) giudica necessario che la presidenza consenta ai commissari di poter procedere ad un'attenta lettura del parere della V Commissione e delle proposte emendative di recepimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 3.600, 4.600 e 5.600 (*vedi allegato*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S), con riferimento all'emendamento 5.601 dei relatori, stigmatizza la volontà di sopprimere il comma 3 dell'articolo 5, che reca un incentivo alla rigenerazione urbana, sottolineando come tale norma, a suo avviso, non sia affatto suscettibile di determinare minori entrate per i comuni.

Adriano ZACCAGNINI (SI-SEL) chiede l'orientamento della maggioranza nel merito della questione testé illustrata dal collega De Rosa.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL) stigmatizza il contenuto del parere espresso dalla V Commissione, ritenendo che tale Commissione abbia assunto decisioni incidenti sul merito che spetterebbero alle Commissioni competenti. Invita pertanto le presidenze a garantire la tutela delle prerogative proprie delle Commissioni di merito, chiedendo al contempo di poter procedere alla presentazione di subemendamenti agli emendamenti dei relatori.

Luca SANI, *presidente*, precisa che gli emendamenti di recepimento delle condi-

zioni recate dal parere della V Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione non sono subemendabili.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL), nel concordare con il collega Zaratti circa il fatto che la V Commissione abbia assunto decisioni incidenti nel merito, chiede che venga rinviata la conclusione dell'esame in sede referente.

Samuele SEGONI (Misto-AL-P) dichiara il voto contrario sull'emendamento 5.601 dei relatori, concordando con quanto rilevato dai colleghi testé intervenuti circa l'evidente superamento delle competenze della V Commissione.

Enrico BORGHI (PD), nel far presente che in tale sede le Commissioni riunite non possano esimersi dal recepire le condizioni espresse nel parere della V Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fa notare come ulteriori criticità, presente nel testo ed emerse nel dibattito svoltosi, potranno essere oggetto di istruttoria nel corso del prosieguo dell'esame in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano l'emendamento 5.601 dei relatori (*vedi allegato*); deliberano quindi di conferire il mandato ai relatori, onorevole Braga, per la VIII Commissione, e onorevole Fiorio, per la XIII Commissione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sull'ulteriore nuovo testo delle proposte di legge C. 2039 Governo e abb., come modificato nel corso della seduta; deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL), preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza a nome del proprio gruppo sul provvedimento in esame.

Samuele SEGONI (Misto-AL-P), preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza a nome del proprio gruppo sul provvedimento in esame.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza a nome del proprio gruppo sul provvedimento in esame.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che, se non vi sono obiezioni, la Presidenza si

intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

Si riserva, quindi, di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

**Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.
Ulteriore nuovo testo base. C. 2039 Governo e abb.**

EMENDAMENTI APPROVATI DALLE COMMISSIONI

ART. 3.

Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. 600. I relatori.

ART. 4.

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. 600. I relatori.

ART. 5.

Al comma 2, terzo periodo, ovunque ricorra, dopo la parola: decreti *aggiungere la seguente:* legislativi.

5. 600. I relatori.

Sopprimere il comma 3.

5. 601. I relatori.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti <i>online</i> nel mercato interno (COM(2015)627 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita <i>online</i> e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final)	17
Audizione di rappresentanti della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti <i>online</i> nel mercato interno (COM(2015)627 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita <i>online</i> e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final)	18
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 aprile 2016.

Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione

europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel mercato interno (COM(2015)627

final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita *online* e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.15.

Audizione di rappresentanti della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final), della Proposta di regolamento

del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel mercato interno (COM(2015)627 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita *online* e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Atto n. 267 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	19
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	26
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo movimento 5 stelle</i>)	30
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3733 D'Attorre e C. 3732 Toninelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 2839, 3006, 3172, 3663, 3693, 3694, 3731 e 3733</i>)	23
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. Emendamenti C. 2212-A Mariani (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	24
Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima. Emendamenti C. 2892-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	24
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. Emendamenti C. 3540-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	25
AVVERTENZA	25

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 19 aprile 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 aprile 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

— Intervengono la ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Atto n. 267.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 aprile 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che la relatrice ha presentato una proposta di parere (*vedi allegato 1*). Comunica, altresì, che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle, a prima firma del deputato Nuti (*vedi allegato 2*).

Anna ASCANI (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere, soffermandosi, in particolare sulle condizioni e sulle osservazioni poste. Rileva che nella proposta di parere sono state recepite molte delle sollecitazioni emerse sia nel corso del dibattito, sia in sede di audizioni.

Andrea CECCONI (M5S) osserva che, da una prima analisi della proposta di parere della relatrice, emerge che alcune delle osservazioni del suo gruppo sono state recepite. Fa riferimento, in particolare, all'eliminazione della fattispecie del silenzio-diniego e alla soppressione dell'avverbio « chiaramente », che limitava la facoltà di accesso dei cittadini. Rileva, invece, che non sono state recepite le osservazioni finalizzate a una piena trasparenza degli atti delle Autorità portuali e degli ordini professionali. Si tratta di una questione più volte posta nel corso della legislatura, anche mediante la presentazione di emendamenti. Riguardo alle Autorità portuali, sottolinea come sia indispensabile la massima trasparenza, sia perché si tratta di soggetti nominati dal Governo che gestiscono ingenti somme di denaro pubblico, sia alla luce di recenti episodi di rilevanza penale. Per quanto riguarda gli ordini professionali, può comprendere le perplessità legate a dirama-

zioni locali di piccola entità, ma non quelle legate agli organismi nazionali. Osserva, inoltre, che si tratta sì di associazioni, ma con l'obbligo di iscrizione e che, inoltre, i loro organi di vertice sono spesso in posizioni di conflitto d'interesse. Ribadisce, quindi, la necessità di non limitare la trasparenza degli atti delle Autorità portuali e degli ordini professionali.

La ministra Maria Anna MADIA sottolinea lo spirito costruttivo che ha guidato il Governo nell'elaborare un impianto innovativo e rivoluzionario per l'Italia. E in questo spirito il Governo è aperto a tutti gli interventi migliorativi. Rileva come il dibattito in Commissione abbia camminato nella stessa direzione costruttiva. In attesa del parere definitivo che sarà approvato dalla Commissione, si impegna fin da ora a proporre al Consiglio dei ministri il recepimento di alcune condizioni poste dalla proposta di parere della relatrice. Si tratta, in particolare, dell'eliminazione del silenzio-diniego e della previsione di rimedi ulteriori per i cittadini rispetto alla possibilità del ricorso al Tribunale amministrativo regionale. L'obiettivo finale è quello di non avere solo una legislazione sul FOIA, ma di far sì che sia la miglior legislazione possibile.

Andrea CECCONI (M5S) osserva che, a seguito di una lettura più approfondita, la proposta di parere della relatrice desta molte perplessità, a partire dal fatto che, a suo avviso, si è di fronte a una versione molto edulcorata del FOIA. Osserva, inoltre, che non sono state recepite le richieste di tutte le associazioni intervenute in audizione di eliminare le eccezioni all'esercizio del diritto di accesso o di limitarle a pochi casi specifici, come, ad esempio, la tutela della riservatezza dei dati. È una cosa che non comprende, anche alla luce dei rapporti che la relatrice – che ha anche presentato una proposta di legge sulla materia – ha costruito con le suddette associazioni. Un altro elemento di criticità dello schema in esame, non indicato dalla proposta di parere della relatrice, consiste nel difetto dell'esercizio

della delega da parte del Governo. Fa presente, infatti che non sono stati recepiti i criteri di delega indicati dal comma 1, lettera *f*), dell'articolo 7 della legge n. 124 del 2015, relativi ai diritti dei membri del Parlamento di accedere ai documenti amministrativi in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali.

Anna ASCANI (PD), *relatrice*, replicando al collega Cecconi, precisa che l'ultima delle condizioni della sua proposta di parere riguarda proprio la limitazione delle eccezioni al diritto di accesso, in recepimento delle indicazioni provenienti dalle associazioni intervenute in audizione. La condizione prevede che le deroghe siano specificate secondo linee guida vincolanti elaborate dall'Agenzia nazionale anticorruzione e che il pregiudizio oggetto dell'eccezione sia, proprio come indicato dalle Associazioni, concreto. Per quanto riguarda l'altra questione posta dal collega Cecconi, osserva che i parlamentari non sono cittadini privilegiati e lo schema di decreto dà a loro come a tutti gli altri facoltà di accesso, nei limiti delle deroghe previste. Inoltre i parlamentari possono esercitare le loro richieste attraverso gli strumenti di sindacato ispettivo, passibili di miglioramenti attraverso la modifica dei regolamenti parlamentari.

Riccardo NUTI (M5S) fa presente che i deputati dell'Assemblea regionale siciliana possono esercitare un diritto di accesso a tutti gli atti e documenti senza che tale richiesta di accesso possa essere respinta dalla pubblica amministrazione. Fa presente che la legge delega prevedeva espressamente il diritto dei membri del Parlamento all'accesso ai documenti amministrativi.

Maurizio BIANCONI (Misto-CR) fa presente che è cofirmatario di una proposta di legge costituzionale finalizzata ad abolire l'istituto della legge delega, che è un retaggio del periodo monarchico. Ritene si debba scongiurare l'arbitrio del Governo che spesso non dà seguito ai principi e ai

criteri direttivi contenuti nella legge delega, o, comunque, se ne discosta. Ricorda, a tal proposito, che anche in occasione dell'esercizio della delega prevista dalla cosiddetta legge Severino, il Governo ritenne impropriamente che il reato di abuso d'ufficio dovesse rientrare nelle cause di decadenza. Nel rilevare che la legge n. 124 del 2015 prevede, tra i criteri di delega, la definizione del diritto dei membri del Parlamento all'accesso ai documenti amministrativi, segnala che la questione non può essere risolta attraverso il ricorso allo strumento del sindacato ispettivo e invita la maggioranza a mettere fine alla prassi di approvare leggi che delegano il Governo ad esercitare la funzione legislativa.

Anna ASCANI (PD), *relatrice*, interviene per una precisazione rispetto al tema della trasparenza degli atti delle Autorità portuali, sollevato dal collega Cecconi. Ritene che si tratti di una questione meritevole di un ulteriore approfondimento al fine di un'integrazione della proposta di parere.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, desidera esprimere qualche breve riflessione sulla questione emersa dal dibattito. A suo avviso, con l'introduzione dell'accesso civico, con le dovute eccezioni valide per tutti, dovrebbero venir meno le esclusioni attualmente previste, come quelle per i deputati, ai quali restano in ogni caso gli strumenti di sindacato ispettivo.

Andrea CECCONI (M5S) sottolinea come i consiglieri comunali abbiano un accesso senza limiti agli atti del proprio comune, con il solo divieto di divulgazione. E a questa tipologia di accesso va equiparato l'accesso per i parlamentari agli atti dei Ministeri, anche quelli intermedi nella formazione dell'atto. Riguardo al sindacato ispettivo, fa rilevare come alcune sue interrogazioni del giugno del 2013 non abbiano ancora avuto risposta.

Maurizio BIANCONI (Misto-CR) ricorda il disposto dell'articolo 7, comma 1, lettera *f*) della legge delega e ribadisce che,

trattandosi di un criterio di delega approvato dal Parlamento, esso debba essere rispettato mediante l'inserimento di una specifica disposizione nel decreto legislativo.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI desidera puntualizzare alcuni aspetti, al fine di evitare qualsiasi confusione. Fa osservare al deputato Nuti che il quadro da lui delineato si riferisce all'attuale ordinamento e non a quello di domani che lo schema di decreto va a costruire, eliminando distinzioni tra consiglieri comunali, parlamentari e cittadini, con un accesso uguale per tutti, come sono uguali le limitazioni oggettive del medesimo accesso. Se si vuole dare ai parlamentari un accesso maggiore, questa è una scelta politica. Replicando al deputato Bianconi, rileva che il Governo ha esercitato la delega prevista dalla legge di delegazione per l'accesso dei parlamentari. Lo ha fatto sostanzialmente, anche se non letteralmente, nel momento in cui ha equiparato i parlamentari a tutti i cittadini. Ribadisce che si tratta di una scelta politica.

Maurizio BIANCONI (Misto-CR) ritiene che sia una vera e propria « presa in giro » affermare che si tratta di una scelta del Governo. La questione è di rispetto della democrazia. Il Governo non deve scegliere, ma deve esercitare i poteri delegati nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal Parlamento.

Riccardo NUTI (M5S), concordando col collega Bianconi, sottolinea che non possono essere dette « baggianate »: il Governo non deve fare valutazioni, ma semplicemente rispettare la delega. Osserva, infine, che i consiglieri comunali continueranno ad esercitare un accesso senza limiti, come previsto dal Testo unico degli enti locali.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, richiama tutti ad usare espressioni più consone.

Mara MUCCI (Misto) chiede alla relatrice quale sia la sua proposta in merito a quanto emerso dal dibattito.

Anna ASCANI (PD), *relatrice*, osserva come si stia discutendo solo di accesso dei parlamentari e come questa discussione la stia portando avanti un gruppo parlamentare che in campagna elettorale aveva dichiarato di voler aprire il Parlamento « come una scatola di tonno ».

Riccardo NUTI (M5S), osserva che questo non c'entra nulla con la questione oggetto del dibattito.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, precisa di non aver interrotto la relatrice perché ha fatto una valutazione politica, come è successo tante altre volte nei dibattiti in Commissione. La questione è differente nel caso che vengano usati termini non appropriati e poco rispettosi.

Anna ASCANI (PD), *relatrice*, ribadisce che l'accesso previsto dallo schema è uguale per tutti e che i parlamentari non vengono privilegiati rispetto a tutti gli altri cittadini. Ribadisce altresì che i parlamentari hanno a disposizione gli strumenti di sindacato ispettivo, il cui utilizzo è migliorabile con la modifica dei regolamenti parlamentari.

Emanuele COZZOLINO (M5S) desidera riportare il dibattito al merito della delega prevista dal comma 1, lettera *f*), dell'articolo 7 della legge di delegazione. Tale delega delinea infatti una specificità dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali.

Riccardo NUTI (M5S), ribadisce che la sua osservazione rivolta alla collega Ascani era riferita al merito della questione, non al contenuto politico. Sottolinea che il punto è molto semplice ed è quello della mancata attuazione di una norma prevista dalla legge di delegazione.

Emanuele FIANO (PD) osserva che il criterio direttivo della lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 124 del 2015 va letto in comparazione con la lettera *h*)

del medesimo comma 1 che riconosce la libertà di informazione, attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti.

Andrea CECCONI (M5S) osserva che la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 124 del 2015 ricalca quanto previsto per l'accesso dei consiglieri comunali dall'articolo 43, comma 2, del Testo unico degli enti locali. Ribadisce che quello previsto dallo schema di decreto non è assolutamente un vero diritto di accesso.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 aprile 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3733 D'Attorre e C. 3732 Toninelli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 2839, 3006, 3172, 3663, 3693, 3694, 3731 e 3733).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 aprile 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che sono state assegnate alla I Commissione le proposte di legge: C. 3693 Centemero, recante « Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e altre disposizioni per la promozione dell'equilibrio di genere nella rappresentanza politica, nei partiti politici e nell'accesso alla comunicazione politica nei mezzi di informazione »; C. 3694 Carloni, recante « Norme sulla democrazia interna dei partiti, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento »; C. 3731 Mazziotti Di Celso ed altri, recante « Disciplina dei partiti e dei gruppi politici organizzati, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, nonché disposizioni sulla trasparenza della loro gestione finanziaria » e C. 3733 D'Attorre, recante « Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e altre disposizioni in materia di deposito degli statuti dei partiti e movimenti politici e di condizioni per la partecipazione alle elezioni ».

Avverte che, poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia oggetto delle proposte di legge già all'ordine del giorno, ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Fa presente che le proposte di legge C. 3693, C. 3731 e C. 3733 contengono, tra le altre, disposizioni di modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52.

In particolare, la proposta di legge C. 3693 apporta modificazioni alle disposizioni relative al rispetto dell'equilibrio di genere nella formazione delle liste e nelle scelte dei capilista, mentre le proposte C. 3731 e C. 3733 intervengono sulle modalità di deposito, ai fini della presentazione delle liste, dello statuto e del contrassegno. Tali disposizioni incidono sulla legisla-

zione elettorale esclusivamente in relazione ai contenuti specifici delle proposte di legge medesime e in aderenza alla materia trattata dai progetti di legge abbinati all'esame della Commissione.

Resta quindi inteso, come convenuto nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che l'esame della Commissione è circoscritto alla materia dell'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione e ai connessi profili relativi ai requisiti e alle modalità per la presentazione delle liste di candidati anche con riferimento al rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Non rientrano nell'ambito di esame della Commissione ulteriori e diversi profili di modifica della disciplina elettorale. Pertanto saranno dichiarati inammissibili proposte emendative che non rientrino nel perimetro sopra definito.

Ricorda, altresì, che è stato sollecitato l'abbinamento della proposta di legge C. 3663 a firma della deputata Roccella, recante « Disposizioni in materia di elezioni primarie e disciplina dei partiti politici in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione ».

Disposizioni analoghe sono contenute nelle proposte di legge C. 2839 Marco Meloni, recante « Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni politiche, regionali e comunali »; C. 3006 Formisano, recante « Introduzione delle elezioni primarie per la scelta dei candidati a cariche pubbliche elettive » e C. 3172 Palese, recante « Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni politiche, regionali e comunali ». Poiché le suddette proposte di legge contengono disposizioni in materia analoga a quella disciplinata da alcune delle proposte già all'ordine del giorno, propone alla Commissione, a seguito di quanto convenuto nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, di disporre l'abbinamento alle proposte già all'esame della Commissione.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il relatore, deputato Richetti, svolgerà, nella seduta già convocata per domani mercoledì 20 aprile 2016, una relazione integrativa sulle proposte di legge di cui è stato disposto l'abbinamento. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 19 aprile 2016. — Presidenza del vicepresidente Emanuele COZZOLINO.

La seduta comincia alle 15.05.

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque.

Emendamenti C. 2212-A Mariani.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.

Emendamenti C. 2892-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Emanuele COZZOLINO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

Emendamenti C. 3540-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Emanuele COZZOLINO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1

non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

*Documento di economia e finanza 2016.
Doc. LVII, n. 4 e Allegati.*

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza.
Emendamenti C. 3450 Pes.*

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Atto n. 267).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La I Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessi che:

il decreto in esame costituisce attuazione dell'articolo 7 della legge delega n. 124 del 2015 e tra le novità previste introduce anche in Italia il *Freedom of Information Act*, cioè il diritto di accesso alle informazioni presenti nei database e negli archivi delle pubbliche amministrazioni;

la trasposizione normativa del *Freedom of Information Act* riguarda l'introduzione di un sistema generale di pubblicità che, per la prima volta nel nostro Paese, riconosce a tutti i cittadini il « diritto di sapere ». Ciascuno potrà richiedere alla pubblica amministrazione dati e documenti, a prescindere da un interesse diretto. È un'innovazione talmente rilevante nel rapporto tra cittadini e amministrazioni grazie alla quale la trasparenza non è più un adempimento burocratico o una concessione ai cittadini, ma una grande politica pubblica che serve a combattere la zona grigia che va dall'illecito allo spreco, grazie al controllo sociale di 60 milioni di cittadini;

la trasparenza può essere, soprattutto, un importante strumento per riavvicinare i cittadini alle istituzioni consentendo alle persone di conoscere, con semplicità, dati, documenti e modalità di gestione delle risorse pubbliche;

aver accesso ai documenti della pubblica amministrazione significa avere migliori strumenti per capire, giudicare e partecipare alla vita pubblica. È un diritto universale, base della piena partecipazione alla vita democratica e della relazione meno asimmetrica tra amministrazione e cittadino. Inoltre, chiarezza, comprensibilità, e qualità dell'attività amministrativa sono strumenti di contrasto alla corruzione ed al perseguimento di interessi personali e di gruppo a danno del bene comune;

in tal senso, appare evidente la necessità di coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto alla corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale ed internazionale, meglio definendo le funzioni dei soggetti coinvolti in questo ruolo;

analogamente, si ritiene indispensabile un coordinamento normativo con la disciplina in materia di responsabilità dei dirigenti, rispetto all'abrogazione dell'obbligo di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e agli eventuali inadempimenti agli obblighi di pubblicazione previsti, nonché al rifiuto, al differimento e alla limitazione dell'accesso civico;

il progetto riformatore si completa necessariamente con le iniziative di riforma delle amministrazioni pubbliche che interessa l'apparato pubblico nel suo

complesso, in una visione che mette al centro il destinatario del servizio pubblico e non l'apparato che fornisce il servizio medesimo, così come sottolineato anche dal parere del Consiglio di Stato;

il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere (*from need to right to know*, nella definizione inglese F.O.I.A) rappresenta per l'ordinamento nazionale una sorta di rivoluzione copernicana, potendosi davvero evocare la nota immagine, cara a Filippo Turati, della Pubblica Amministrazione trasparente come una « casa di vetro »;

la piena, effettiva, efficace affermazione del valore della trasparenza richiede da un lato semplicità, onde evitare la creazione di una sorta di « burocrazia della trasparenza » e, dall'altro, una proporzionalità dell'uso e nel trattamento dei dati che contempi un limite all'accesso laddove vi sia una posizione giuridicamente tutelata dell'individuo;

nell'ottica di un miglioramento della qualità dei servizi ai cittadini, si ritiene necessario estendere anche ai gestori dei pubblici servizi l'obbligo di pubblicazione di una carta dei servizi o del documento contenente gli *standards* di qualità dei servizi pubblici;

il decreto in esame rappresenta anche un'importante occasione per introdurre misure di semplificazione, tra le quali quella di consentire alle pubbliche amministrazioni di assolvere più agevolmente ai propri obblighi di trasparenza mediante la pubblicazione del *link* ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati;

quanto al portale www.soldipubblici.gov.it, che rende facilmente accessibili ai cittadini i dati dei pagamenti della Pubblica Amministrazione, appare utile farvi riferimento per quel che riguarda l'obbligo di pubblicazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

appare opportuno specificare ulteriormente l'obbligo di collaborazione tra gli uffici delle medesime amministrazioni

qualora la richiesta d'accesso giunga ad un ufficio diverso da quello che detiene atti e informazioni richieste (articolo 6, comma 1, capoverso « Art. 5 (accesso civico a dati e documenti) », comma 3):

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) per quanto riguarda l'attribuzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione del potere di definire i casi in cui la pubblicazione in forma integrale dei dati previsti è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b), si specifichi che tale potere è funzionale soltanto alla riduzione degli oneri ed alla semplificazione;

2) per quanto riguarda l'obbligo, per chi richiede l'accesso ai dati e alle informazioni, di definire « chiaramente » i documenti, così come previsto dall'articolo 6, comma 1, capoverso « articolo 5 (accesso civico a dati e documenti) », comma 3, sopprimere la parola « chiaramente », in quanto facilmente interpretabile quale obbligo per il cittadino richiedente di identificare con precisione assoluta i dati o documenti richiesti. Al medesimo comma, sopprimere la previsione del rimborso a carico del cittadino, rendendo sicuramente gratuito l'accesso ai documenti in modalità digitale, con il solo rimborso, comunque da giustificare, dei costi effettivamente sostenuti per l'eventuale riproduzione su supporti materiali;

3) prevedere la sospensione del termine imposto all'amministrazione competente per provvedere sull'istanza di accesso civico nell'intervallo di tempo dei dieci giorni in cui gli eventuali controinteressati possono avvalersi della facoltà di presentare una motivata opposizione per via telematica di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso « articolo 5 (*Accesso civico a dati e documenti*), comma 5;

4) all'articolo 6, comma 1, capoverso « articolo 5 (Limiti all'accesso civico), comma 5 » che disciplina il caso del rigetto dell'istanza di accesso, decorsi inutilmente 30 giorni dalla presentazione della stessa, eliminare il silenzio-diniego e prevedere che il rifiuto debba essere motivato da parte dell'amministrazione;

5) per quanto attiene la previsione del solo ricorso al Tribunale amministrativo regionale avverso il diniego totale o parziale all'accesso o di mancata risposta da parte della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso « articolo 5 (Accesso civico a dati e documenti), comma 6 », individuare anche un possibile rimedio in via amministrativa, ulteriore rispetto al ricorso al TAR;

6) all'articolo 6, comma 2, capoverso « articolo 5-bis (Limiti all'accesso civico) », per quanto riguarda le deroghe previste, a tutela di interessi pubblici e privati, all'obbligo di *disclosure*, che si aggiungono ai casi di segreto di Stato e agli altri divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, prevedere che il diniego all'accesso sia necessario per evitare un pregiudizio « concreto » alla tutela di degli interessi pubblici e privati ivi elencati. Al medesimo comma, inserire la previsione di apposite linee guida a carattere vincolante appositamente adottate per meglio chiarire le incertezze di siffatta disciplina derogatoria, affidandone la redazione ad organismi *super partes*, quali ad esempio l'ANAC, sentito il Garante della Privacy. Conseguentemente, prevedere una fase di adeguamento alla nuova disciplina, eventualmente differendo l'efficacia delle nuove norme sull'accesso civico e quelle relative alle norme di restringimento degli obblighi di pubblicazione per un congruo periodo, in ogni caso non superiore a sei mesi, che permetta alle amministrazioni di organizzarsi per una piena applicazione del diritto di accesso civico generalizzato;

e con le seguenti osservazioni:

a) tenere conto dei suggerimenti correttivi tecnico-formali indicati nel parere del Consiglio di Stato;

b) anche guardando al modello dei FOIA reports, valutare l'opportunità di prevedere un monitoraggio della fase attuativa della riforma, in grado di verificare con dati statistici *ex post* gli effetti concreti e di registrare le reazioni di cittadini ed operatori economici, anche mediante la possibile creazione di un Osservatorio che veda la partecipazione non soltanto delle strutture ministeriali di volta, in volta coinvolte, ma anche di quelle responsabili per la formazione, comunicazione istituzionale, l'informatizzazione, nonché di tutti gli altri soggetti pubblici, anche indipendenti, coinvolti;

c) valutare l'opportunità di specificare più chiaramente la differenza tra l'accesso previsto dalla legge 07/08/1990, n. 241 e quello previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal decreto in esame;

d) per quanto riguarda la modalità di presentazione della domanda di accesso di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso articolo 5 (accesso civico a dati e documenti), comma 3, valutare l'opportunità di individuare un percorso più semplice, efficiente e lineare che preveda l'inoltro della domanda, « di norma » per via telematica, ad un unico ufficio-sportello per ogni amministrazione, deputato alla ricezione, alla prima gestione delle istanze e alla comunicazione dei dati o delle motivazioni dell'eventuale diniego all'accesso, che sia indicato in modo evidente sul sito istituzionale della relativa amministrazione e che agisca come una sorta di « desk telematico » unico per la trasparenza.

e) valutare l'opportunità di ripristinare l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi alle risorse a disposizione di ciascun ufficio delle pubbliche amministrazioni, soppresso dall'articolo 12, comma 1;

f) valutare l'opportunità, con riferimento all'articolo 41, comma 1, lettera e), di prevedere anche il coinvolgimento di un pool anticorruzione in ambito metropolitano o di area vasta, appositamente formato e che l'eventuale Organismo indipen-

dente di valutazione venga costituito in forma associata tramite convenzione con gli enti di area vasta e le città metropolitane;

g) valutare l'opportunità di chiarire le modalità di nomina del responsabile unico della Prevenzione della corruzione nel caso di gestione associata da parte dei

piccoli comuni di cui all'articolo 41 comma 1, lettera f);

h) valutare l'opportunità di nominare un responsabile unico della Prevenzione della corruzione nel caso di Unioni di comuni cui sono affidate le funzioni fondamentali previste dalla L. n. 56/2014.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Atto n. 267).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La I Commissione,

in sede di esame dello Schema di decreto legislativo recato dall'Atto di Governo n. 267 in attuazione della delega di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché prevenzione della corruzione;

premesso che:

il testo in esame modifica in più punti il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che disciplina l'accesso civico e la legge 6 novembre 2012, n. 190 in relazione ai contenuti e ai procedimenti di adozione del Piano nazionale anticorruzione e dei piani triennali per la prevenzione della corruzione. Mediante l'atto in esame il Governo asserisce di introdurre nell'ordinamento italiano l'equivalente della forma di accesso che nei sistemi anglosassoni è definita *Freedom of information act* (FOIA) ampliando il regime di accesso previsto dalla normativa vigente e consentendo in tal modo di accedere – senza obbligo di motivazione dell'istanza – non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i quali permane, comunque, l'obbligo dell'amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nel caso in cui non fosse già presente sul sito istituzionale), ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione e che l'amministrazione deve quindi for-

nire al richiedente. Diversamente dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosiddetta legge sul procedimento amministrativo, la richiesta di accesso prevista dall'atto del Governo 267 non richiede alcuna qualificazione e motivazione, per cui il richiedente non deve dimostrare di essere titolare di un « interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso »;

nel complesso, accanto al positivo ampliamento della legittimazione ad accedere, l'istituto che si vorrebbe introdurre differisce dal sopra richiamato FOIA per la mancanza di più di un presupposto fondamentale, a cominciare dalla circostanza in base alla quale i casi in cui le amministrazioni possono impedire l'accesso civico risultano paradossalmente più ampi rispetto a quelli indicati dall'articolo 24 della vigente legge n. 241 del 1990. Ciò in virtù della possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di invocare ragioni di interesse più generale, che appaiono, nella loro elencazione, eccessivamente discrezionali. L'articolo 5-bis individua gli interessi a tutela dei quali è necessario rifiutare la richiesta di accesso civico raggruppandoli sommariamente in interessi pubblici (sicurezza pubblica; sicurezza nazionale; difesa e questioni militari; relazioni internazionali; politica e stabilità finanziaria ed

economica dello Stato; conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; regolare svolgimento di attività ispettive) ed interessi privati (protezione dei dati personali; libertà e segretezza della corrispondenza; interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali) del tutto indefiniti. Considerato che è comunque escluso il diritto di accesso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990, (e quindi documenti relativi ai procedimenti tributari; all'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione; ai procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi) e che non sono ammissibili le istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni, si lascerebbe in pratica alle singole amministrazioni il potere di individuare concretamente le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso, senza dover motivare in alcun modo tali scelte;

del tutto non in linea con le premesse di trasparenza e potenziamento dell'accesso civico appare la presenza nel testo del silenzio-diniego rispetto alla richiesta di accesso, che deve essere del tutto eliminata o, in subordine, accompagnata da un obbligo di puntuale motivazione dell'eventuale diniego, prevedendo in ogni caso in luogo della facoltà di tacere sulla richiesta del cittadino – la concessione di un sia pur breve differimento temporale per motivato supplemento di istruttoria;

oltre ad eliminare le generiche eccezioni al principio generale della *full disclosure*, in subordine provvedendo a delimitarle assai più puntualmente, appare imprescindibile introdurre nel testo la pre-

visione di rimedi stragiudiziali contro il diniego e la indicazione di sanzioni incisive, anche in termini disciplinari e di responsabilità amministrativa per la violazione degli obblighi di accesso;

analogamente, deve essere espressamente precisata la non onerosità, ad alcun titolo, della richiesta di accesso. In assenza di tali essenziali correttivi, la sovrapposizione tra le vecchie e nuove forme di accesso nell'ordinamento potrebbe paradossalmente penalizzare e scoraggiare l'accesso civico e rendere contemporaneamente più confuso sul piano applicativo il lavoro interpretativo delle pubbliche amministrazioni, accrescendo fatalmente il contenzioso in un campo in cui la collaborazione tra cittadini ed istituzioni deve essere la chiave di volta per ogni intervento;

puntuali osservazioni su tali essenziali profili sono state avanzate in sede consultiva anche dal Consiglio di Stato, che ha parimenti sollevato condivisibili rilievi su più di una disposizione del testo, proprio al fine di dare efficacia e sostanza al fondamentale e condiviso principio di massima trasparenza che deve informare il decreto in oggetto. Appare inoltre indispensabile dare attuazione alla delega nella parte in cui dispone in materia diritto di accesso dei parlamentari ai documenti amministrativi in relazione allo svolgimento dei loro compiti istituzionali;

considerato che:

non appare condivisibile che, dalla libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, in virtù dell'articolo 3 risultino escluse, in ambito pubblico, le società che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, le società che prima del 31 dicembre 2015 hanno emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e le società partecipate da esse, nonché, in ambito privato, le associazioni, le fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, la cui attività non sia finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni o in cui la totalità

o la maggioranza dei titolari dell'organo d'amministrazione o di indirizzo non sia designata da pubbliche amministrazioni;

non appare condivisibile quanto previsto all'articolo 3 nella parte in cui è eliminato il riferimento «agli obblighi di trasparenza», tenuto conto che ciò si pone in contrasto con i principi e i criteri direttivi della legge 6 novembre 2012, n. 190 secondo i quali la trasparenza è assicurata quale livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;

in particolare, non appare opportuno quanto previsto dall'articolo 3 dello schema di decreto nella parte in cui prevede l'applicazione della disciplina agli enti diversi dalle pubbliche amministrazioni soltanto «in quanto compatibile», dal momento che l'indeterminatezza della clausola di compatibilità genera dubbi applicativi sull'accesso riferito alle associazioni private;

non appare altresì coerente, sempre in riferimento all'articolo 3 e come peraltro opportunamente evidenziato anche dal Consiglio di Stato, inserire l'estensione esplicita della disciplina «in quanto compatibile» per le Autorità portuali e per gli Ordini professionali, atteso che la loro natura di enti pubblici non economici, sufficientemente consolidata, li colloca già nell'ambito delle pubbliche amministrazioni come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed è pertanto evidente che tale formula apparentemente inclusiva ha in realtà il surrettizio scopo di escludere parzialmente le autorità portuali e gli ordini professionali dagli obblighi attualmente vigenti per tutti gli enti pubblici non economici; tale surrettizia esclusione, peraltro non contemplata dalla delega, viola l'articolo 3 della costituzione;

non appare opportuno, in riferimento all'articolo 4 in materia di *privacy*, che, qualora siano coinvolti dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per i dati personali, con propria

delibera, adottata previa consultazione pubblica, possa identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, configurandosi in tal modo, in assenza di linee guida sulle quali il Parlamento possa esprimersi, una sorta di potere di delegificazione in bianco. I medesimi rilievi possono essere avanzati per l'articolo 8, comma 1, lettera *b*), che andrebbe quindi espunta o riformulata;

occorre, in riferimento all'articolo 4, al fine di garantire a tutti i cittadini il medesimo livello delle prestazioni concernenti la trasparenza e la conoscibilità delle informazioni della pubblica amministrazione, che le modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per gli ordini professionali siano possibili solo dopo aver verificato l'impossibilità, comprovata da valide ragioni, di ricorrere all'istituto dell'accordo tra amministrazioni, come previsto dall'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, accordo che si prefigura, come più volte chiarito dall'Autorità nazionale anticorruzione, come «un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione, in maniera gratuita e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività»;

occorre assumere informazioni precise in ordine alla fattibilità tecnica delle numerose modifiche alla disciplina sull'accesso alle informazioni pubblicate sui siti *internet* delle amministrazioni per evitare duplicazioni sostituite dal collegamento ipertestuale alle stesse banche dati, come stabilito, in via generale dal nuovo articolo 9-*bis* del decreto legislativo n. 33 del 2013. Analogamente occorre procedere ad un chiarimento circa l'eshaustività dei dati che residuano accessibili prima che vengano abrogati alcuni commi vigenti relativi agli incarichi dirigenziali ai sensi

dell'articolo 14 dello schema proposto, nonché con riferimento all'articolo 19, che elimina un obbligo di pubblicazione per le pubbliche amministrazioni con riferimento ai dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale. Da valutare attentamente è anche l'immediata entrata in vigore di quanto disposto dall'articolo 22, che elimina l'obbligo di pubblicare i provvedimenti di autorizzazione o concessione, i provvedimenti relativi a concorsi e procedure selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera e, per i provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, o ad accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche elimina l'obbligo di pubblicarne il contenuto, l'oggetto, la spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento;

non appare opportuno mantenere – in quanto contrastante con la norma di delega – l'articolo 12 nella parte in cui elimina l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi alle risorse assegnate a ciascun ufficio, né l'articolo 28, limitatamente alla parte che abroga la pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi;

appare opportuno procedere ad uniformare, ove possibile, l'ufficio cui rivolgere la domanda, privilegiando « di norma » l'invio telematico, la cui priorità non è prevista nello schema in oggetto. Analogamente, all'articolo 9 andrebbe ripristinata la vigente norma – altrimenti destinata ad abrogazione – secondo cui alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione « Amministrazione trasparente », prevedendone la conservazione in formato elettronico;

appare sconcertante, con riguardo all'articolo 13 che modifica il vigente ar-

ticolo 14, la limitazione riguardo gli obblighi di pubblicazione dei dati (nomina, curriculum, compensi, redditi, dati relativi all'assunzione di altri incarichi eccetera) relativi ai componenti degli organi d'indirizzo politico delle pubbliche amministrazioni, limitazione operata circoscrivendo l'obbligo sia ai soli incarichi politici anche se non di carattere elettivo (e non più dunque agli organi d'indirizzo politico) e sia allo Stato, alle regioni e agli enti locali e, tenuto conto che generalmente per Stato s'intendono le amministrazioni centrali, con tale modifica sembra escludersi buona parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (es. università, enti pubblici non economici, autorità portuali, aziende sanitarie eccetera);

con riguardo all'articolo 18 non si comprende la *ratio* della soppressione dell'obbligo di pubblicazione dei bandi di concorso espletati nel corso dell'ultimo triennio accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate, tenuto conto che tale obbligo di pubblicazione poteva disincentivare i cosiddetti concorsi lampo fatti in taluni periodi dell'anno;

con riguardo all'articolo 21 concernente gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato non è opportuno attenuare la penalizzazione in base alla quale, nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati previsti dalla norma, è vietata da parte dell'amministrazione l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo, attenuazione operata prevedendo l'esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali;

con riguardo all'articolo 22 appare preoccupante la soppressione dell'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti finali relativi ai procedimenti di autorizzazione o concessione e ai concorsi e prove selet-

tive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera, e non appare altresì comprensibile la soppressione relativa alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti degli organi politici e dei dirigenti ove è previsto che siano pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento;

con riguardo all'articolo 23 è incomprendibile la soppressione della responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico nel caso in cui gli organi dirigenziali non rilevino d'ufficio l'omissione o incompletezza della pubblicazione relativa agli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro;

con riguardo all'articolo 28 e relativamente agli obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati dalle amministrazioni non appare condivisibile la soppressione, riguardo i costi contabilizzati, della parte in cui si debba dare evidenza dei costi effettivamente sostenuti e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, così non appare certamente condivisibile la soppressione dell'obbligo di pubblicare i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente;

riguardo all'articolo 32 ed in relazione alla pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche non appare opportuna la soppressione dell'obbligo di pubblicare i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee

guida per la valutazione degli investimenti, le relazioni annuali, ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni *ex post* che si discostino dalle valutazioni *ex ante*;

non appare opportuna in relazione alla trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio la soppressione, operata dall'articolo 43, comma 1, dell'obbligo di pubblicare, prima della loro approvazione, gli schemi di provvedimento relativi agli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;

riguardo all'articolo 33 ed in relazione alla trasparenza del servizio sanitario nazionale non appare condivisibile la soppressione degli obblighi di pubblicazione delle informazioni e dei dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento, anche riguardo ai responsabili di strutture semplici delle aziende sanitarie;

con riguardo all'articolo 31 e all'articolo 32, in materia di appalti pubblici, deve essere assicurato l'imprescindibile coordinamento con il codice degli appalti in imminente fase di revisione. Sarebbe anzi opportuno, a fini di trasparenza e prevenzione dei fenomeni corruttivi, rendere pubblica tutta la documentazione relativa alle opere realizzate in *project financing*, con particolare riferimento al piano economico finanziario;

esprime

PARERE CONTRARIO

Nuti, Baroni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4. (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 35

SEDE REFERENTE:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 40

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 48

SEDE REFERENTE:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 48

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 aprile 2016. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali ed i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 11.35.

Documento di economia e finanza 2016.

Doc. LVII, n. 4.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO (PD), *presidente e relatore*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il Documento di economia e finanza (DEF) che costituisce il principale

documento di programmazione della politica economica e di bilancio, che traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo e per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo, occupazione, riduzione del rapporto debito-PIL e per gli altri obiettivi programmatici prefigurati dal Governo per l'anno in corso e per il triennio successivo.

Fa presente che il DEF viene trasmesso alle Camere affinché si esprimano su tali obiettivi e sulle conseguenti strategie di politica economica contenute nel Documento. Dopo il passaggio parlamentare, il Programma di Stabilità e il Programma nazionale di riforma saranno inviati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile.

Relativamente ai profili di competenza della Commissione Giustizia, segnala che la giustizia riveste un ruolo significativo

nel quadro delle riforme strutturali indicate dal DEF, a partire dalla riduzione dei margini di incertezza dell'assetto giuridico per alcuni settori, sia dal punto di vista della disciplina generale, sia dal punto di vista degli strumenti che ne assicurano l'efficacia (come ad esempio, la riforma della giustizia civile). La giustizia rientra infatti tra le aree di intervento per le riforme strutturali, suscettibile di produrre effetti macroeconomici: l'impatto degli interventi di riforma in materia di giustizia consiste in un incremento del PIL rispetto allo scenario base pari allo 0,1 per cento nel 2020 e allo 0,2 per cento nel 2025. Nel lungo periodo l'effetto stimato sul prodotto è pari allo 0,9 per cento. La strategia di riforma in materia persegue, più in generale, l'obiettivo di rendere la giustizia italiana più equa ed efficiente uniformandola agli standard europei. Gli ambiti affrontati sono i seguenti: giustizia civile – riforme ordinamentali e organizzative – settore penale – rafforzamento delle misure per la prevenzione dei fenomeni delinquenziali.

Rammenta che nel DEF 2016, per ogni ambito sono individuate alcune azioni, per ciascuna delle quali sono specificate descrizione, finalità e tempi di realizzazione.

Con riguardo alla giustizia civile, il DEF dà atto in primo luogo dei risultati positivi conseguiti in seguito agli interventi realizzati negli ultimi due anni. Il miglioramento dell'efficienza della giustizia civile ha rappresentato uno dei fattori che hanno favorito « il clima di investimento », funzionale alla crescita economica del Paese. Tali significativi passi avanti sono stati colti, tuttavia, solo parzialmente dagli ultimi aggiornamenti degli indicatori internazionali di clima d'investimento, in ragione del fisiologico ritardo temporale fra interventi legislativi e manifestarsi degli effetti attesi. Le indagini sul clima d'affari dell'Italia continuano a sottolineare come uno dei maggiori ostacoli all'investimento si concentri proprio nella lentezza della giustizia. Fra gli interventi volti a migliorare l'efficienza della giustizia civile realizzati nell'ultimo biennio si segnalano espressamente: l'introduzione del

processo telematico, l'allargamento della sfera di applicazione degli accordi stragiudiziali accompagnato dalla previsione a regime di incentivi fiscali per la negoziazione assistita e per l'arbitrato. Tali misure hanno determinato positivi risultati in termini di riduzione dell'arretrato e di incremento di procedure alternative stragiudiziali rispetto agli ordinari percorsi giudiziari.

L'analisi svolta nell'ambito dei lavori dell'« Osservatorio per il monitoraggio degli effetti sull'economia delle riforme della giustizia » – concentrata su circa 2 milioni di cause complesse – ha dimostrato che, anche se in lieve miglioramento, la *performance* complessiva della giustizia civile continua a essere lontana dai riferimenti europei. Nell'ultimo anno si sono osservati alcuni miglioramenti nei Tribunali, sia nell'anzianità' delle cause giacenti (-14 per cento di cause contenziose ultra-triennali rispetto al 2014), sia nella durata media nazionale (-5 per cento). Anche le Corti di Appello mostrano i primi recuperi di efficienza in termini di riduzione dell'arretrato (-8,2 per cento). La variabilità della performance tra i 140 tribunali italiani è molto alta e conferma una parte del Paese allineato ai benchmark europei ed un'altra ancora molto distante. Nel 2015 in un solo anno l'arretrato delle cause civili si è ridotto da 5,6 a 4,2 milioni. Inoltre, sono state iscritte 200.000 cause in meno rispetto all'anno precedente. In questo senso, pur convenendo che parte della riduzione possa essere ascritta alla difficile fase economica che sta attraversando il Paese, non può essere negato che si cominciano a riscontrare gli effetti degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie e anche un diverso approccio ad alcune materie. Ad esempio, l'intera materia famiglia ha visto nel 2015 una riduzione di 35.000 procedimenti iscritti in Tribunale (-9 per cento rispetto all'anno precedente). Per quanto riguarda il Tribunale delle Imprese, la percentuale di cause definite entro un anno è arrivata all'80 per cento, rispetto al 46 per cento di fine 2013. In continuità con le misure adottate, per il superamento delle criticità

ancora presenti, le azioni per il 2016 interessano l'ampia e organica riforma del processo civile (il disegno di legge delega, collegato alla legge di stabilità 2016, approvato dalla Camera (AC 2953), è attualmente all'esame del Senato (AS 2284), che peraltro non ne ha ancora avviata la trattazione). È lecito pensare che si dovrebbe giungere alla definitiva approvazione del provvedimento nel mese di ottobre. Parallelamente alla riforma del processo civile il Governo intende perseguire la riforma della disciplina delle crisi di impresa e dell'insolvenza, con l'obiettivo di aumentare le opportunità di risanamento delle crisi aziendali, limitandone i danni al tessuto economico circostante. Lo scorso 11 marzo è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 3671 recante un'ampia delega proprio per la riforma della suddetta disciplina.

Sempre in materia civile, con riguardo agli strumenti di conciliazione (mediazione, negoziazione assistita e arbitrato) osserva che i primi riscontri riguardanti il 2015 dell'introduzione di nuove forme negoziali per la risoluzione delle controversie, indicano un trend positivo: i dati su un campione di 3019 accordi andati a buon fine attestano un buon utilizzo dei nuovi strumenti, specie della negoziazione assistita, con particolare incidenza in materia di separazione, divorzio e modifica delle relative condizioni (essi rappresentano da soli il 75 per cento di tutti gli accordi di negoziazione conclusi con successo). Per incoraggiare il ricorso agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, sono proseguiti gli interventi di agevolazione, in particolare con misure di incentivazione fiscale, sia della negoziazione assistita, sia dell'arbitrato. La constatazione dei limiti legati alla eterogeneità degli strumenti negoziali di risoluzione alternativa della controversie, ha indotto il Governo a procedere alla istituzione di un'apposita Commissione di studio. L'obiettivo della Commissione è quello di armonizzare e razionalizzare un quadro normativo che attualmente sviluppa forme eterogenee di strumenti negoziali, a causa dei ripetuti interventi legislativi sulla ma-

teria; il fine della Commissione è proprio quello di favorire la formazione e lo sviluppo di una cultura della conciliazione, agevolandone l'uso e abbattendone i costi. La Commissione è chiamata ad elaborare, entro il 30 settembre 2016, un'ipotesi di disciplina organica e di riforma che sviluppi gli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all'arbitrato.

Con riguardo alle riforme ordinamentali e organizzative, nella premessa si rileva come al fine di migliorare l'efficienza della giustizia così da agevolare le decisioni di investimento delle imprese si sia proceduto, fra le altre misure, anche alla ridefinizione e alla razionalizzazione della geografia dei tribunali. Sempre in relazione alle riforme ordinamentali le azioni individuate riguardano sostanzialmente la riforma organica della magistratura onoraria. Il relativo disegno di legge delega, già approvato dal Senato (A.S. 1738) è attualmente all'esame della Commissione. (A.C. 3672). Secondo il cronoprogramma l'approvazione della riforma è prevista per giugno 2016.

Relativamente al settore penale, sottolinea che il programma di riforma per il 2016 comprende modifiche alla normativa penale sostanziale e processuale e alla prescrizione del reato, nonché misure di contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti. Indubbia centralità nell'azione riformatrice della giustizia penale riveste il disegno di legge AS 2067, già approvato dalla Camera dei deputati (AC 2798) e attualmente all'esame del Senato. In riferimento a tale ultimo provvedimento, ed in particolare al tema della rivisitazione organica dell'ordinamento penitenziario, è il caso di ricordare da un lato le misure predisposte, atte ad affrontare il sovraffollamento carcerario, e dall'altro, gli sforzi e gli studi messi in atto per rispondere con maggiore efficienza al rapporto tra il sistema penitenziario e la società. Con riguardo al primo aspetto segnala il superamento della problematica del sovraffollamento carcerario, già oggetto di censure nella nota sentenza della

CEDU dell'8 gennaio 2013 (caso Torreggiani). Il provvedimento AS 2067 dovrebbe essere definitivamente licenziato nel mese di agosto.

Con riguardo al diritto penale sostanziale particolare importanza rivestono i decreti legislativi numeri 7 e 8 del 2016 aventi l'obiettivo di ridurre le condotte penalmente rilevanti mediante la depenalizzazione di alcune fattispecie di minor allarme sociale e l'abrogazione di talune ipotesi di reato. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno, le norme in questione prevedono l'istituzione di adeguate sanzioni pecuniarie civili nelle ipotesi di depenalizzazione. Fra le azioni in materia penale si segnala inoltre la riforma dell'istituto della prescrizione. Il disegno di legge AS 1844, già approvato dalla Camera e attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato, determina un aumento del termine di prescrizione per i reati di corruzione, stabilisce che la decorrenza della prescrizione per taluni reati concernenti i minori decorra dal raggiungimento della maggiore età della vittima, introduce nuove ipotesi di sospensione dei termini di prescrizione, tra cui quelle conseguenti a condanna non definitiva, in primo e secondo grado, precisa che anche l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria determina l'interruzione del corso della prescrizione, stabilisce infine che la sospensione ha effetto solo per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo. L'azione riformatrice in materia di diritto penale sostanziale ha poi interessato la disciplina dei reati ambientali (legge n. 68 del 2015). Infine, nel più ampio programma di contrasto al terrorismo internazionale, si inserisce il disegno di legge per il contrasto al terrorismo che, approvato dal Consiglio dei Ministri a fine luglio 2014, è attualmente all'esame delle Commissioni riunite 2° e 3° del Senato, ed è stato approvato dalla Camera dei Deputati a fine gennaio 2016 (AS 2223). A questo si affianca il decreto del Presidente della Repubblica, di recente approvazione, concernente il regolamento sull'istituzione, le modalità di

funzionamento e di organizzazione della Banca dati del DNA e del Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Il regolamento disciplina lo scambio dei dati sul DNA per le finalità di cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera e per finalità di collaborazione internazionale di polizia. Con riguardo alle misure di contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti è all'esame del Senato il disegno di legge – AS 1687, di iniziativa governativa, il quale introduce rilevanti modifiche ai codici penale e di procedura penale, al codice civile e ad altri testi normativi per rafforzare l'azione di contrasto al fenomeno della illecita accumulazione di ricchezza e di capitali ad opera della criminalità organizzata, anche e soprattutto di natura mafiosa. Altre modifiche alla legislazione penale sono state apportate, anche tramite emendamenti inseriti in diversi disegni di legge. Rientrano tra queste: la disciplina dei reati di falso in bilancio (articoli da 9 a 12 della legge n. 69 del 2015) e di autoriciclaggio, le modifiche in materia di reati di corruzione (articoli da 1 a 6 e 8 della citata legge n. 69), l'inasprimento delle pene per i reati di associazione di tipo mafioso (articolo 5 della legge n. 69 del 2015 e della legge n. 62 del 2014 con riguardo al reato di scambio elettorale politico-mafioso).

Fa presente che, fra le riforme ancora da attuare si inserisce la modifica della disciplina relativa al procedimento di prevenzione patrimoniale. È attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato il disegno di legge – AS 2134, già approvato dalla Camera il quale reca ampie modifiche al cd. Codice antimafia, intervenendo, fra le altre, anche sulla disciplina della gestione dei beni sequestrati e confiscati e inserendo gli indiziati dei reati contro la pubblica amministrazione (dal peculato alla concussione, alle varie forme di corruzione) tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione. Per quanto concerne proprio la questione relativa alla gestione dei beni confiscati

l'azione si sostanzia nel rafforzamento delle strutture e degli strumenti preposti alla valorizzazione e alla riutilizzazione dei beni a favore dei cittadini e dell'economia nazionale. Il processo di valorizzazione implica uno stretto coordinamento tra le Amministrazioni interessate per garantire un forte presidio sia nella fase di definizione della strategia nazionale, sia in quella di pianificazione operativa degli interventi, sia nella cruciale fase del monitoraggio e verifica dei risultati. La fase propedeutica, avviata nel 2015 e da completare nel 2016, è quella della definizione della strategia nazionale per la valorizzazione e riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati alle mafie, che indicherà le linee direttrici su cui si svilupperà l'azione. Definita la componente strategica, l'azione sarà concentrata, nel corso del 2016, sulla pianificazione degli interventi operativi, attraverso la predisposizione di specifiche proposte progettuali. Tra gli obiettivi principali dell'azione di rafforzamento, figura quello del potenziamento strutturale dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I citati interventi di potenziamento delle competenze dell'Agenzia Nazionale, coerenti con quanto previsto dal Programma nazionale di riforma già contenuto nel DEF 2015, sono stati anticipati dalla legge di stabilità 2016 (Legge n. 208 del 2015). Una ulteriore misura prevista dallo stesso disegno di legge AS 2134, e già in vigore con la legge di stabilità 2016, ha istituito un fondo (10 milioni di euro all'anno per il triennio 2016-2018) per la continuità del credito bancario alle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. Il contrasto ai fenomeni delinquenziali si sostanzia anche nel rafforzamento delle misure di politica di prevenzione, attraverso interventi volti ad una maggiore responsabilizzazione del tessuto imprenditoriale. In tale contesto si inserisce in primo luogo il disegno di legge – AS 2208 – approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 21 gennaio 2016 – concernente la tutela dei lavoratori, pubblici o privati, che segnalino o denunciino reati o

altre condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro. L'azione del Governo in materia di criminalità economica si sostanzia altresì nella istituzione di una Commissione di studio per la modifica del decreto legislativo recante la « Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica » (decreto legislativo n. 231 del 2001), con l'obiettivo di effettuare una ricognizione, a quindici anni dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, per contrastare e prevenire la criminalità economica, considerata importante elemento di distorsione dei mercati e di freno della crescita. La Commissione ha il compito di formulare proposte di modifica normativa e, più in generale, di rilanciare le politiche di prevenzione.

Vittorio FERRARESI (M5S), nel segnalare che il documento all'esame della Commissione presenta alcuni aspetti di criticità, preannuncia la presentazione di una proposta di parere alternativa da parte del suo gruppo, considerato che il relatore presenterà sicuramente una proposta di parere favorevole. Ritiene che nel provvedimento si sarebbe dovuto tener conto di tutta una serie di importanti progetti di legge in materia di giustizia che giacciono presso l'altro ramo del Parlamento nonostante che affrontino temi estremamente rilevanti. Rammenta, in particolare, che non è stata ancora attuata la riforma dell'istituto della prescrizione, essendo il relativo disegno di legge (A.S. 1844) ancora all'esame del Senato.

Franco VAZIO (PD), *presidente*, dopo aver assicurato che terrà conto delle eventuali osservazioni che gli saranno trasmesse al fine della predisposizione della proposta di parere da sottoporre domani alla Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 aprile 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali ed i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 12.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

C. 3634, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 aprile 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che la Commissione ha esaminato da ultimo l'emendamento Locatelli 1. 71, che costituiva l'ultimo emendamento riferito al comma 21 dell'unico articolo del testo. Rammenta, pertanto, che in circa 18 ore complessive di seduta, sono stati esaminati 524 emendamenti su circa 900 presentati. Avverte, quindi, che la Commissione passerà, ora, all'esame degli identici emendamenti Gigli 1.37 e Molteni 1. 417, volti sopprimere il comma 22.

Nicola MOLTENI (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza quanto dichiarato dal presidente del Consiglio il 14 aprile ultimo scorso, vale a dire che il provvedimento in discussione potrebbe essere promulgato dal Capo dello Stato entro il corrente mese di aprile. Nel sottolineare come lo stesso Premier abbia fatto, in quella sede, riferimento a dati non corretti, segnatamente ad un inesistente articolo 2 della proposta di legge, rappresenta la necessità che la maggioranza ed il Governo chiariscano se il programma dell'Assemblea, in base al quale la proposta di legge dovrebbe essere calendarizzata il successivo mese di maggio, sia o meno destinato a subire modificazioni.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole sugli identici emendamenti Gigli 1.37 e Molteni 1.417, volti a sopprimere il comma 22 dell'articolo unico della proposta di legge. Al riguardo, ritiene che tale comma, nello stabilire che la morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile ne determini lo scioglimento, preveda disposizioni del tutto ultronee.

Alessandro PAGANO (AP), nell'associarsi alle considerazioni del collega Palmieri, sottoscrive l'emendamento Gigli 1.37.

La Commissione respinge le identiche proposte emendative Gigli 1.37 e Molteni 1.417.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Sarro 1.167, del quale è cofirmatario, volto a sostituire i commi 22, 23, 24 e 25 dell'articolo unico del provvedimento in discussione, sottolineando come lo stesso sia diretto, sul piano tecnico-giuridico, ad introdurre significativi elementi di miglioramento a disposizioni che presentano, nella loro formulazione attuale, rilevanti elementi di criticità.

Alessandro PAGANO (AP), nel sottoscrivere la proposta emendativa Sarro 1.167, si associa alle considerazioni del collega Palmieri. Richiamando l'attenzione sulla necessità di specificare le modalità di cessazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, si sofferma, inoltre, su quanto previsto dai commi 25 *bis*, 25 *quinqies* e 25 *sexies* della proposta emendativa, nei quali sono introdotte specifiche disposizioni in tema di assegno alimentare e di successione nel contratto di locazione in caso di morte di una delle parti dell'unione civile.

Nicola MOLTENI (LNA), nel sottoscrivere l'emendamento Sarro 1.167, rileva la necessità di disciplinare compiutamente, una volta introdotto l'istituto, le conseguenze derivanti dalla cessazione dell'u-

nione civile. Al riguardo, ritiene che l'emendamento in questione abbia il pregio di fornire indubbi elementi di chiarezza e di certezza giuridica alle disposizioni, a suo avviso incongruenti e confuse, contenute nella proposta di legge.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarro 1.167, Pagano 1.98, gli identici emendamenti Molteni 1.418 e Gigli 1.38, nonché gli emendamenti Roccella 1.337 e Pagano 1.99.

Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive l'emendamento Molteni 1.726.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.726 e 1.419, Pagano 1.100, nonché gli emendamenti Molteni 1.727 e 1.728.

Nicola MOLTENI (LNA), illustra e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.420, volto a sopprimere il comma 25 dell'articolo 1 della proposta di legge. A suo giudizio, infatti, tale comma rappresenta l'autentica negazione del principio di chiarezza e certezza giuridica, laddove effettua un confuso richiamo ad una serie di norme vigenti.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), nell'associarsi alle considerazioni del collega Molteni, ritiene che il comma 25 dell'articolo unico della proposta di legge appare, senza dubbio, denso di elementi volutamente oscuri, in modo da occultare le reali finalità perseguite dal provvedimento che, ribadisce, sono quelle di equiparare sostanzialmente l'istituto dell'unione civile a quello del matrimonio.

Alessandro PAGANO (AP), nel condividere le osservazioni testé formulate dai colleghi, osserva come il comma 25 sia redatto sulla stessa falsariga del precedente comma 21, già oggetto di ampia discussione. Ritiene, quindi, che anche le disposizioni contenute nel comma 25 perseguano il sostanziale scopo di assimilare

il più possibile, quanto a disciplina giuridica, l'unione civile al matrimonio.

La Commissione respinge le identiche proposte emendative Molteni 1.420, Gigli 1.39 e Molteni 1.421.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI), intervenendo sull'ordine dei lavori, richiama le dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio lo scorso 14 aprile. Al riguardo, osservando come il Premier non disponesse di corrette informazioni né in merito ai contenuti della proposta di legge, né in ordine alle modalità di svolgimento dei lavori parlamentari, ritiene che tali dichiarazioni siano state quanto mai inopportune, in quanto dirette a condizionare indebitamente il dibattito parlamentare, nell'ambito del quale, peraltro, le forze politiche di opposizione non hanno assunto, responsabilmente, alcun atteggiamento di tipo ostruzionistico. Auspica, quindi, che non si verifichino più interventi del Governo di tale tenore e che l'*iter* di esame del provvedimento non subisca inopportune accelerazioni.

Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive l'emendamento Gigli 1.41.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Gigli 1.41.

La Commissione respinge l'emendamento Gigli 1.41.

Marisa NICCHI (SI-SEL) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Sannicandro 1.40, volto a prevedere che alla rettificazione anagrafica di sesso, ove le parti dell'unione civile abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il vincolo o di non farne cessare gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione del matrimonio, che l'ufficiale di stato civile provvede a registrare nel relativo archivio.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), nel ribadire il suo apprezzamento per l'onestà intellettuale dei colleghi del gruppo SI-

SEL, sottolinea come la proposta emendativa Sannicandro 1.40, pur non condivisibile nel merito, abbia il pregio di rendere più esplicite le reali finalità della proposta di legge in discussione, che è quella di equiparare l'unione civile all'istituto del matrimonio.

Alessandro PAGANO (AP), nell'associarsi alle considerazioni del collega Palmieri, ritiene incomprensibile la posizione assunta dalla relattrice e dal Governo, che hanno espresso parere contrario sulla proposta emendativa in discussione.

La Commissione respinge l'emendamento Sannicandro 1.40.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Gigli 1.42.

La Commissione respinge l'emendamento Gigli 1.42.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) illustra l'emendamento a sua firma 1.141, che mira a sopprimere il comma 27 dell'articolo unico del provvedimento. Al riguardo, ritiene che tale ultima disposizione, nello stabilire l'automatica trasformazione del matrimonio in unione civile, nel caso di rettificazione anagrafica di sesso, sia foderata di criticità e incongruenze sul piano giuridico ed applicativo. A suo avviso, infatti, il comma in discussione si presenta sostanzialmente inapplicabile, dal momento che non sono puntualmente previste le modalità con le quali debba essere manifestata dalle parti la volontà di costituire l'unione civile.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Molteni 1.422, Palmieri 1.141 e Pagano 1.73.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva la necessità che la rappresentante del Governo espliciti in modo formale l'impegno del Governo medesimo a non intervenire nel dibattito parlamentare per modificare il calendario dei lavori. Rammenta, infatti,

che troppo spesso la Conferenza dei presidenti di gruppo si è dimostrata alquanto « duttile » e sensibile rispetto alle esigenze manifestate dall'Esecutivo. Chiede, quindi, che il Governo chiarisca che le dichiarazioni del Presidente del Consiglio rappresentano un mero « incidente comunicativo », che non prelude in alcun modo alla modifica della programmazione dei lavori dell'Assemblea.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI), si associa alla richiesta del collega Palmieri, rammentando come alle dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio non abbia fatto seguito alcuna assicurazione formale da parte del Governo, ma un solo comunicato stampa, diramato dal collega Zan, con cui lo stesso confermava l'avvio dell'esame della proposta di legge in Assemblea il prossimo mese di maggio.

Donatella FERRANTI, *presidente*, assicura che non è stata disposta alcuna modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea.

Il sottosegretario Sesa AMICI, nel sottolineare come quella in discussione sia una proposta di legge di iniziativa parlamentare, rammenta che a predisporre il programma ed il calendario dei lavori dell'Assemblea è la Conferenza dei presidenti di gruppo, nell'ambito della quale non è stata formulata alcuna richiesta di anticipazione della calendarizzazione del medesimo provvedimento. Quanto alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, rileva come le stesse siano state oggetto di strumentalizzazione mediatica.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), sottolinea, preliminarmente, come il Premier, che ha fatto richiamo ad un inesistente articolo 2 della proposta di legge, non avesse esatta contezza dei contenuti del provvedimento. Evidenzia, inoltre, come le dichiarazioni dello stesso Presidente del Consiglio non rendano giustizia al lavoro condotto dalla Commissione, nell'ambito della quale si è svolto un serio e costruttivo dibattito sui contenuti del provvedimento e non è stata

messa in atto alcuna pratica ostruzionistica da parte delle forze politiche di opposizione.

La Commissione respinge l'emendamento Pagano 1.101.

Nicola MOLTENI (LNA), nel ringraziare la rappresentante del Governo per le precisazioni testé rese, rileva, tuttavia, la necessità che sulla questione relativa alla calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, vi sia una chiara presa di posizione da parte del Partito Democratico. Ciò premesso, illustra e raccomanda l'approvazione della proposta emendativa a sua firma 1.731.

Donatella FERRANTI, *presidente*, richiama l'attenzione sul fatto che la proposta di legge in discussione è stata posta all'ordine del giorno della Commissione in ciascuna seduta della settimana in corso. Rammenta, infatti, che, nel corso della prossima settimana, la Commissione dovrà tra l'altro avviare l'esame delle proposte emendative relative alla proposta di legge A.C. 1994 in tema di criteri di priorità per la demolizione dei manufatti abusivi, che verrà iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 2 maggio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.731 e 1.732.

Nicola MOLTENI (LNA), illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.733, il quale, nel sostituire il comma 27 dell'articolo unico della proposta di legge, prevede che alla rettificazione anagrafica di sesso non consegua l'automatica trasformazione del matrimonio in unione civile.

Alessandro PAGANO (AP), nel sottoscrivere l'emendamento Molteni 1.733, richiama le recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio in merito alla necessità di attuare interventi di natura economico-solidaristica nei confronti delle famiglie,

sempre più penalizzate dalla crisi economica. Al riguardo, fa notare come priorità per il Governo dovrebbe essere, anziché l'approvazione della proposta di legge in discussione, quella di mettere in campo iniziative volte a fare fronte alla situazione di difficoltà di molte famiglie italiane, che ha caratteristiche di vera e propria emergenza.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.733.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Sarro 1.168, del quale è cofirmatario. Al riguardo, fa presente come tale proposta emendativa, nel sostituire il comma 27 dell'articolo unico della proposta di legge, si prefigga lo scopo di introdurre nella norma, a suo avviso densa di criticità e incongruenze, elementi di maggiore chiarezza.

La Commissione respinge l'emendamento Sarro 1.168.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento La Russa 1.204.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti La Russa 1.204 e Molteni 1.730.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.729, con il quale si prevede che l'instaurazione dell'unione civile, a seguito di rettificazione anagrafica di sesso, abbia luogo attraverso una dichiarazione dei coniugi di fronte all'ufficiale di stato civile.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI), sottoscrive Molteni 1.729, del quale condivide pienamente le finalità. Al riguardo, ritiene che l'attuale formulazione del comma 27 sia foriera di incertezze sul piano applicativo e, conseguentemente, di eventuale contenzioso.

Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive l'emendamento Molteni 1.729, sottolineando come negli ordinamenti dei principali Stati europei non sia prevista alcuna disposizione analoga a quella di cui al comma 27 dell'articolo unico del provvedimento.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), nell'associarsi alle considerazioni dei colleghi, ritiene che nel comma in esame si prefigurino un singolare meccanismo di « silenzio-assenso », del tutto inopportuno in materia così delicata.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.729.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Sarro 1.169, del quale è cofirmatario.

Nicola MOLTENI (LNA) sottoscrive emendamento Sarro 1.169, ritenendolo di assoluto buon senso. Ribadisce, infatti, che il comma 27 dell'articolo unico della proposta di legge sia del tutto illogico, disponendo un non condivisibile automatismo nella trasformazione, in caso di rettifica anagrafica di sesso, del matrimonio in unione civile.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) si domanda come possa conciliarsi la disposizione in esame con l'orientamento giurisprudenziale, fatto proprio dalla Cassazione in una recente sentenza, secondo cui la rettifica anagrafica di sesso può essere disposta anche in assenza dell'operazione chirurgica rivolta a tale scopo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare alle considerazioni dei colleghi, precisa che, secondo quanto testualmente previsto dal comma 27, l'instaurazione dell'unione civile, in caso di rettifica anagrafica di sesso, ha luogo unicamente quando i coniugi abbiano espressamente manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), nel ribadire che le disposizioni di cui al comma 27 determinano un atipico meccanismo di silenzio assenso, si chiede con quali modalità le parti dell'unione civile debbano manifestare la volontà di non sciogliere il matrimonio o di cessarne gli effetti civili.

Donatella FERRANTI, *presidente*, replicando al collega Gigli, fa notare che il successivo comma 28 dell'articolo unico della proposta di legge conferisce una delega al Governo per attuare il necessario adeguamento alle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni, nonché il coordinamento con le disposizioni contenute in via generale nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

Piero LONGO (FI-PdL) manifesta netta contrarietà sulle disposizioni di cui al comma 27, a suo avviso pericolose, poiché foriere di incertezze interpretative. A suo giudizio, infatti, già in questa sede, sarebbe necessario determinare con esattezza, senza attendere l'emanazione di successivi decreti legislativi delegati, le modalità con le quali le parti devono manifestare la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.

Donatella FERRANTI, *presidente*, replicando all'onorevole Longo, osserva come la manifestazione della volontà dei coniugi di non sciogliere il matrimonio o di non farne cessare gli effetti civili, dovrà avere luogo, naturalmente, attraverso dichiarazioni di carattere formale. Quanto alle disposizioni di cui al comma 28, fa notare come l'emanazione dei decreti delegati si renda necessaria in ragione del fatto che, a seguito della trasformazione del matrimonio in unione civile, gli interessati perdono lo *status* di « coniugi », acquistando quello di « parti dell'unione civile ».

Alessandro PAGANO (AP) rammenta che la Corte europea dei diritti dell'uomo, in una decisione del 2014 nei confronti

della Finlandia, ha evidenziato come una conversione automatica in « unione civile » come quella ipotizzata nel comma 27 si possa ritenere ammissibile, solo nel caso in cui in concreto il matrimonio e l'unione registrata presentino divergenze di disciplina marginali. Ciò, a suo avviso, non può ravvisarsi nel provvedimento in discussione, dal momento che l'unione civile è un istituto collocabile nell'ambito delle formazioni sociali richiamate dall'articolo 2, e non, come il matrimonio, dall'articolo 29 della Costituzione.

La Commissione respinge l'emendamento Sarro 1.169.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Fabrizio Di Stefano 1.361, volto ad introdurre il delicato tema dell'obiezione di coscienza, che tocca la sensibilità di molte persone. Al riguardo, rammenta che in Francia, nel settembre 2015, la vice sindaco di Marsiglia è stata condannata a 5 mesi di reclusione per essersi rifiutata di unire in matrimonio due persone dello stesso sesso. Nel sottolineare come la vice sindaco fosse di religione mussulmana e avesse fatto appello, in ossequio ai suoi principi religiosi, proprio all'obiezione di coscienza, ricorda come la stessa, condannata in sede penale e civile, sia stata sottoposta ad un vero e proprio linciaggio di tipo mediatico, oltre che privata della delega in materia di famiglia precedentemente assegnata. Richiama, infine, l'attenzione sul fatto che, in un recente convegno ospitato dalla Camera dei deputati, alcuni amministratori locali abbiano preannunciato la volontà di appellarsi all'obiezione di coscienza, una volta approvato il provvedimento che impone loro di celebrare l'unione tra persone dello stesso sesso.

Alessandro ZAN (PD), nel richiamare l'esperienza degli Stati Uniti, il cui ordinamento non contempla l'ipotesi dell'obiezione di coscienza su questa materia, fa notare come la questione potrebbe porsi, oltre che con riferimento alle unioni tra persone dello stesso sesso, anche in rela-

zione al matrimonio con rito civile, qualora il sindaco o l'ufficiale di stato civile, appellandosi alle proprie convinzioni religiose, si dichiarassero contrari a tale ultimo istituto.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) non ritiene degna di nota l'esperienza degli Stati Uniti richiamata dal collega Zan, dal momento che tale Paese ha consolidato una tradizione notevolmente illiberale in relazione alla tematica dell'obiezione di coscienza. Tale questione, a suo avviso, in un Paese come l'Italia, non dovrebbe essere sottovalutata e richiederebbe adeguate risposte da parte del legislatore. Si domanda, infatti, quali sarebbero, nel nostro Paese, le conseguenze derivanti dall'obiezione di coscienza, ove esercitata da parte di ufficiali dello stato civile di fede islamica.

Nicola MOLTENI (LNA), nel ritenere il richiamo all'esperienza statunitense fuorviante e pericoloso, ritiene che sarebbe irresponsabile, da parte del legislatore, liquidare in modo frettoloso la questione dell'obiezione di coscienza, già sollevato da diversi amministratori locali. Invita, quindi, i colleghi della maggioranza ed il Governo ad avviare sul tema un'approfondita riflessione. Ciò premesso, sottoscrive l'emendamento Fabrizio Di Stefano 1.361.

Alessandro PAGANO (AP) nel sottoscrivere l'emendamento Fabrizio Di Stefano 1.361, si associa alle considerazioni dei colleghi. Al riguardo, rammenta che la libertà di coscienza è un diritto inviolabile dell'uomo, il cui fondamento si ravvisa nell'articolo 2 della Costituzione. Osserva, infatti, che il principale tratto distintivo che connota gli « Stati di diritto » rispetto a quelli totalitari, si individua proprio nella garanzia dei diritti fondamentali. Quanto al richiamo effettuato dal collega Zan, all'ordinamento degli Stati Uniti, ritiene che lo stesso non possa ritenersi congruente, dal momento che, trattasi di uno Stato dove, a suo giudizio, imperano principi ispirati ad un assoluto nichilismo etico. Per tali ragioni, invita i colleghi della

maggioranza ed il Governo ad affrontare seriamente le problematiche connesse all'esercizio dell'obiezione di coscienza, rispetto alle quali il provvedimento in discussione non fornisce alcuna risposta.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) nell'associarsi alle considerazioni del collega Pagano, ritiene che l'ipotesi richiamata dal collega Zan, circa l'eventuale rifiuto dell'ufficiale di Stato civile di celebrare il matrimonio non sia pertinente. Osserva, infatti, come l'obiezione di coscienza si profili esclusivamente quando sono in gioco diritti « naturali », tra i quali, oltre che quello alla vita, anche quello alla difesa della società « naturale » fondata sul matrimonio, quale richiamata dall'articolo 29 della Costituzione. A suo giudizio, sarebbe quindi paradossale parlare di obiezione di coscienza quando la stessa sia volta ad impedire l'esercizio di un diritto fondamentale, quale quello delle parti ad unirsi in matrimonio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 della Costituzione già richiamato.

Micaela CAMPANA (PD), *relatrice*, rammenta che i sindaci e loro delegati, gli assessori, i consiglieri comunali, i funzionari comunali e circoscrizionali e gli impiegati addetti allo stato civile sono pubblici ufficiali e, come tali, chiamati ad esercitare una funzione pubblica posta a presidio della certezza del diritto. Nel sottolineare come tali soggetti sono sottoposti a sanzioni di carattere penale in caso di ingiustificata omissione o rifiuto di atti di ufficio, osserva come, in tal senso depone l'esperienza di numerosi ordinamenti stranieri, come la Francia e gli Stati Uniti, che si sono già trovati ad affrontare tali questioni a seguito dell'introduzione del matrimonio egualitario, prevedendo l'assoluta inderogabilità delle funzioni pubbliche in questo campo. In particolare, sottolinea che gli Stati Uniti, non consentono l'obiezione di coscienza nell'ambito da tale materia. Rammenta, peraltro, che anche la giurisprudenza del Corte Costituzionale francese, in seguito all'approvazione della legge sul matrimonio egualitario, avvenuta

nel 2013, ha ritenuto che gli ufficiali di stato civile ed i sindaci non possano esercitare il diritto all'obiezione di coscienza, in relazione al matrimonio tra persone dello stesso sesso.

La Commissione respinge l'emendamento Di Stefano Fabrizio 1.361.

Alessandro PAGANO (AP), nell'illustrare l'emendamento Roccella 1.338, del quale è cofirmatario, volto a sopprimere i commi 28 e 29 dell'articolo unico della proposta di legge in discussione. In particolare, ritiene che il criterio di delega di cui alla lettera *b*) del richiamato comma 28, sia formulato in modo eccessivamente ampio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Roccella 1.338 e Molteni 1.423.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), nel preannunciare il suo voto favorevole sull'emendamento Molteni 1.761, evidenzia come le disposizioni di cui al comma 28 della proposta di legge in esame, conferiscano al Governo una delega legislativa eccessivamente ampia, determinando un indebito accentramento dei poteri legislativi in capo all'Esecutivo.

Nicola MOLTENI (LNA), nel raccomandare l'approvazione del suo emendamento 1.761, richiama l'attenzione sul fatto che, tutti gli elementi di criticità e le incongruenze del provvedimento in discussione emergeranno, senz'altro, negli schemi di decreti legislativi che saranno sottoposti all'esame delle Camere.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI), associandosi alle considerazioni dei colleghi, ritiene che la proposta di legge in esame si presenta lacunosa, improvvisata e densa di criticità. Osservando come l'attuazione della delega di cui al comma 28 dell'articolo 1 del provvedimento sarà per il Governo particolarmente problematica, ribadisce ulteriormente le sue perplessità, in particolare, sulle disposizioni di cui al

comma 27 della stessa proposta di legge. Si chiede, infatti, se tale ultima disposizione potrà o meno trovare applicazione, nell'ipotesi in cui la rettifica anagrafica del sesso sia disposta, come chiarito da una recente sentenza della Cassazione, anche nel caso in cui non sia stata effettuata la necessaria rettifica « anatomico-biologica ».

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni, 1.761, 1.742, 1.740, 1.741, 1.760 e 1.759.

Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive l'emendamento Molteni 1.737.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.737 e 1.738, le identiche proposte emendative Molteni 1.734 e Sarro 1.206, nonché gli emendamenti Roccella 1.339 e Molteni 1.744, 1.757 e 1.758.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento La Russa 1.205, del quale raccomanda l'approvazione. Al riguardo, sottolinea che tale proposta emendativa ha il pregio di esplicitare il divieto assoluto di adozione da parte di coppie dello stesso sesso.

Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive l'emendamento La Russa 1.205.

La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti La Russa 1.205 e Molteni 1.739.

Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive l'emendamento Molteni 1.735.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.735.

Alessandro PAGANO (AP) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.75 volto a modificare la lettera *b*) del comma 28, ribadendo la non trascrivibilità del matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all'estero. Ritiene, infatti, che la volontà di costituire

una unione civile tra persone dello stesso sesso è già disciplinata dalla proposta di legge in discussione, rappresentando la trascrivibilità del matrimonio un ulteriore elemento di sovrapposizione tra l'istituto matrimoniale e l'unione civile che, invece, dovrebbero mantenersi distinti.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) nell'associarsi alle considerazioni del collega Pagano, raccomanda l'approvazione del suo identico emendamento 1.142.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.74, identico agli emendamenti Pagano 1.75, Molteni 1.393 e Palmieri 1.142. In proposito osserva che il criterio direttivo di cui alla lettera *b*) del comma 28 dell'articolo unico del provvedimento in esame, vada nella direzione di determinare una sostanziale equiparazione tra l'unione civile, e l'istituto del matrimonio. A suo giudizio, invece, la non trascrivibilità del matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all'estero, prevista dalla proposta emendativa a sua firma, costituirebbe uno dei principali elementi distintivi tra i due istituti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Gigli 1.74, Pagano 1.75, Molteni 1.393 e Palmieri 1.142, nonché gli emendamenti Molteni 1.743 e 1.753, Roccella 1.340, Molteni 1.745, 1.752, 1.751, 1.750, 1.749, 1.746 e 1.747.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI), nell'illustrare la proposta emendativa Pagano 1.102, della quale è cofirmataria, sottolinea la necessità di sopprimere ogni elemento di sovrapposizione tra l'istituto del matrimonio e quello delle unioni civili.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le identiche proposte emendative Pagano 1.102 e Molteni 1.748, gli identici emendamenti Molteni 1.736 e Roccella 1.341, nonché gli emendamenti Molteni 1.754, 1.755, 1.756.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30

SEDE REFERENTE

Martedì 19 aprile 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 20.10.

**Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
C. 3634, approvata dal Senato.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella parte antimeridiana della seduta odierna.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che si è esaminato, da ultimo, l'emendamento Molteni 1.756. Avverte che la Commissione passerà ora ad esaminare la proposta emendativa Molteni 1.424.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.424.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.762, volto a modificare il comma 29 dell'articolo unico della proposta di legge in discussione, prevedendo che i decreti legislativi di attuazione della delega di cui al comma 28 siano

adottati con il concerto anche del Ministro dell'economia e delle finanze.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), nel rammentare di aver sottoscritto tutte le proposte emendative presentate dal collega Molteni, preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.762, del quale raccomanda l'approvazione. Al riguardo, ritiene necessario il coinvolgimento del Ministro dell'economia e delle finanze nell'adozione dei decreti delegati, allo scopo di verificare la complessiva sostenibilità finanziaria del provvedimento in discussione.

Alessandro PAGANO (AP), nel concordare con il collega Palmieri, ritiene indispensabile il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze nell'adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega di cui al comma 28. In proposito, rammenta che, per i provvedimenti in materia pensionistica, la legge di contabilità e di finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), all'articolo 17 richiede che la relazione tecnica contenga un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Con riferimento alla pensione di reversibilità, osserva che la limitazione della stima alle età inferiori ai 50 anni è del tutto arbitraria. A suo avviso, infatti, se si tratta dell'ufficializzazione formale di condizioni di fatto esistenti nella società, è molto probabile che una buona parte si protragga da tempo e, quindi, si riferisca ad individui di età superiore, infatti si ipotizza uno scalino iniziale di 7.500 unioni nel primo anno, per poi scendere a 2.500 negli anni successivi. In considerazione del fatto che l'istituto dell'unione civile prescinde dall'obiettivo della procreazione, ritiene che non vi sia alcuna ragione di ritenere che esso verrebbe adottato in età riproduttiva, ed anzi, proprio l'introduzione della reversibilità, aumenta l'incentivo a contrarre un'unione civile in età avanzata. Osserva, inoltre, che la citata legge n. 196 del 2009 parla di durata « almeno » decennale. Ritiene che l'orizzonte minimo del decennio può essere

compatibile con riferimento a misure come le rivalutazioni pensionistiche, mentre nel caso di una modifica complessiva del sistema (la riforma Dini è del 1995 ma entrava in vigore molto più tardi, considerando l'orizzonte del decennio non avrebbe avuto alcun effetto) e ancor più l'introduzione di una prestazione del tutto inedita, l'orizzonte temporale corretto è quello dell'entrata a pieno regime della misura. Tale scadenza va identificata con la condizione di « tanti entrano », « tanti escono » (nel 2013 194.000 matrimoni e 240.000 nuove pensioni liquidate). Ipotizzando 2.500 unioni civili all'anno, con uno scalino iniziale di 7.500, bisogna considerare che i beneficiari, prima o poi, andranno in pensione e poi resteranno « vedovi » (a prescindere dall'orizzonte temporale considerato che ogni unione civile diventerà a un certo punto una pensione a « coniuge superstite »). Una platea « a regime » ragionevole, perciò, ritiene essere stimabile attorno ai 30.000 beneficiari. Immaginando 30.000 percettori a regime, secondo le proporzioni generale della popolazione 25.500 privati e 4.500 pubblici, stima che si avrebbe una spesa « a regime » di circa 290 milioni di euro. A suo avviso, la spesa si potrebbe rivelare leggermente inferiore, dal momento che l'età media alla decorrenza della restante popolazione non si riferisce solo ai coniugi ma a tutti i percettori, alcuni dei quali in giovane età, mentre per le unioni civili ci si limita alla parte dell'unione civile. Dunque la durata della prestazione potrebbe essere lievemente inferiore ai dieci anni ipotizzati. Ciò premesso, sottoscrive l'emendamento Molteni 1.762, sottolineando come le disposizioni contenute nella proposta di legge in esame siano, anche sul piano finanziario, lacunose e dense di criticità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.762, 1.425 e 1.763.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.143, volto a sopprimere

il secondo periodo del comma 30 dell'articolo 1 del provvedimento in discussione. Al riguardo, rammenta che tale disposizione prevede che, decorso il termine di 60 giorni dalla trasmissione degli schemi di decreto legislativo alle Camere, tali decreti possono essere adottati anche in mancanza dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti. Ritiene infatti che la proposta emendativa a sua firma sia volta a restituire dignità al Parlamento nei confronti dell'Esecutivo, che ha, di fatto, accentrato l'esercizio della funzione legislativa.

Nicola MOLTENI (LNA), nel raccomandare l'approvazione del suo emendamento 1.394, identico agli emendamenti 1.76 Paganò e 1.143 Palmieri, ritiene necessario che il Governo chiarisca se sarà o meno posta la questione di fiducia sul provvedimento in discussione. Ritenendo che la posizione della questione di fiducia sarebbe un segno di grave debolezza da parte dell'Esecutivo, osserva come un'eventuale decisione in tal senso certo non sarebbe determinata dal numero degli emendamenti presentati in Assemblea, dal momento che l'articolo 85-*bis* del Regolamento prevede la possibilità di procedere alla votazione delle sole proposte emendative segnalate dai gruppi parlamentari. Ciò premesso, preannuncia, sin da ora, la sua disponibilità a ritirare tutte le proposte emendative a sua firma, ove il rappresentante del Governo assicurasse l'impegno dell'Esecutivo a non fare ricorso alla posizione della questione di fiducia.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE osserva preliminarmente come le disposizioni di cui al comma 30 dell'articolo unico della proposta di legge in discussione non configurino un eccesso di delega nei confronti dell'Esecutivo, laddove la fase procedimentale di espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia non può certamente vincolare l'*iter* di adozione dei decreti delegati. Quanto alle considerazioni del collega Molteni, precisa che il Governo non ha ancora deliberato se

porre o meno la questione di fiducia sulla proposta di legge, riservandosi di effettuare tale valutazione solo in via successiva, all'esito del dibattito in Commissione.

Alessandro PAGANO (AP), nell'associarsi alle considerazioni del collega Molteni, ritiene che si stiano, di fatto, realizzando tutte le condizioni perché non vengano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 72 della Costituzione, evidenziando come sia del tutto inimmaginabile che i decreti legislativi di attuazione della delega di cui al comma 28 siano adottati, senza il previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa notare come il comma 30 dell'articolo unico della proposta di legge preveda il parere «rinforzato» delle Commissioni parlamentari, disponendo che il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri medesimi, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazioni e motivazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti, Gigli 1.77, Pagano 1.76, Palmieri 1.143 e Molteni 1.394, nonché l'emendamento Molteni 1.765.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), nel ringraziare il rappresentante del Governo per le precisazioni testé rese, preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Molteni 1.766. A suo giudizio, infatti la delega contenuta nel provvedimento è eccessivamente ampia e generica, confermando una prassi che si è notevolmente accentuata nel corso della corrente legislatura.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.766.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Molteni 1.768, volto a sopprimere il

terzo periodo del comma 30 dell'articolo unico della proposta di legge. Al riguardo, rammenta che il Comitato per la legislazione, nel parere espresso il 12 aprile 2016, ha rilevato alcuni profili di criticità nelle disposizioni di cui al predetto comma che, nel prevedere un meccanismo di «scorrimento» del termine per l'espressione del parere parlamentare, non permettono di individuare il termine per l'esercizio della delega stessa in modo univoco. Ciò premesso, chiede chiarimenti in merito al carattere eventualmente vincolante del parere espresso dal Comitato per la legislazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare all'onorevole Palmieri che l'articolo 16-*bis* comma 6 del Regolamento, prevede che, qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato per la legislazione, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Evidenzia pertanto che il parere del predetto Comitato non riveste natura vincolante.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.768, 1.767, 1.769 e 1.771.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.770, volto a prevedere che i pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sui decreti legislativi di cui al comma 28 siano espressi nel termine, anziché di dieci, di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione alle Camere.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.770 e 1.772.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento La Russa 1.207, volto a sopprimere il comma 31 dell'articolo unico del provvedimento.

Alessandro PAGANO (AP), nel preannunciare il suo voto favorevole sugli identici emendamenti La Russa 1.207 e Molteni 1.426, osserva come il Governo attraverso le disposizioni di cui al comma 31 abbia inteso introdurre una singolare « clausola di salvaguardia », in ricorso alla quale, in realtà, si giustifica solo in riferimento a provvedimenti di legge di complesso contenuto tecnico-giuridico. Ritiene infatti che tale disposizione, nell'ambito della proposta di legge in discussione, sia quanto mai inopportuna.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI), associandosi alle considerazioni del collega Pagano, evidenzia come le disposizioni contenute nel comma 31, nel prevedere la possibilità per il Governo di adottare disposizioni integrative e correttive, rappresentino il chiaro segno che la proposta di legge in discussione sia densa di criticità e incongruenze sul piano giuridico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le identiche proposte emendative La Russa 1.207 e Molteni 1.426, nonché l'emendamento Molteni 1.773.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Molteni 1.774, del quale è cofirmatario, volto a prevedere il previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari sulle eventuali disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.774, 1.776 e 1.775, gli identici emendamenti Molteni 1.427, Roccella 1.342 e Sisto 1.208, le identiche proposte emendative Molteni 1.428 e Roccella 1.343, gli identici emendamenti Buttiglione 1.229 e Pagano 1.103, nonché gli emendamenti Molteni 1.777, 1.778 e 1.429.

Alessandro PAGANO (AP) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.79, con il quale si introduce il delicato tema dell'obiezione di

coscienza, che tocca la sensibilità di molte persone. Al riguardo, ritiene che sia dovere del legislatore garantire il rispetto della libertà individuale, specie in riferimento a diritti fondamentali, tra i quali quello alla vita. Rammenta, infatti, che il 60 per cento dei ginecologi italiani, a prescindere dalle loro convinzioni religiose, sia contrario all'interruzione volontaria della gravidanza. Nel ribadire la particolare rilevanza del tema in discussione, invita la maggioranza ed i rappresentanti del Governo a prendere in seria considerazione il suo emendamento.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) nell'associarsi alle considerazioni del collega Pagano e nel ribadire quanto dichiarato nel corso della odierna seduta antimeridiana, evidenzia la particolare delicatezza del tema. Richiamando le considerazioni del collega Zan circa la mancata previsione nell'ordinamento statunitense della obiezione di coscienza, rammenta che il procuratore del Texas Ken Paxton ha esortato all'obiezione di coscienza, per motivi religiosi, i funzionari pubblici chiamati a celebrare il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Ciò premesso ritiene che il legislatore non possa esimersi dall'intervenire su tale questione, rinnegando i principi etici posti alla base del vivere civile.

Donatella FERRANTI, *presidente*, manifesta netta contrarietà sugli identici emendamenti Pagano 1.79, Palmieri 1.144 e Gigli 1.78, i quali disciplinano nelle disposizioni di cui al comma 34-*octies*, l'esercizio dell'obiezione di coscienza da parte degli imprenditori e dei commercianti. Evidenzia che tali emendamenti, che contemplano disposizioni di gravità inaudita, prevedono che gli imprenditori, i commercianti e gli esercenti pubblici esercizi che hanno effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza, possono rifiutare le prestazioni che costituiscono oggetto dell'impresa o dell'esercizio, quando le stesse siano connesse alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. Invita, pertanto, i presentatori a ritirare le predette proposte emendative.

Alessandro PAGANO (AP), nel replicare alle osservazioni della presidente, sottolinea come le proposte emendative in discussione sono volte a stabilire un generale principio, con il precipuo scopo di tutelare la libertà di coscienza e scongiurare il rischio casi simili a quelli verificatisi nell'esperienza degli Stati Uniti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ribadisce che le proposte emendative in questione contengono disposizioni di stampo discriminatorio e razzista.

Nicola MOLTENI (LNA), nel concordare con la presidente Ferranti, ritira l'emendamento a sua firma 1.395.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) precisa che le proposte emendative in discussione sono state predisposte non solo in considerazione di una serie di casi verificatisi negli Stati Uniti, ma anche dell'esperienza di alcuni Paesi europei, tra i quali l'Irlanda. Ciò premesso, ritiene che il principio della libertà di coscienza rappresenti il fondamento delle società civili occidentali e che come tale meriti adeguate risposte da parte del legislatore.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, nell'associarsi ai rilievi della presidente Ferranti e nel ricordare che anche il cardinale Bagnasco, nel corso degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale, ha richiamato il tema dell'obiezione di coscienza, osserva come gli amministratori locali, pur potendo rifiutarsi individualmente di celebrare le unioni civili, debbano comunque assicurare l'esercizio di tale funzione essenziale da parte dei loro uffici.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le identiche proposte emendative Pagano 1.79, Palmieri 1.144 e Gigli 1.78, nonché l'emendamento Molteni 1.430.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Gigli 1.43, condividendone le finalità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gigli 1.43, Roccella 1.348 e, Sarro 1.209.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.44 e 1.215, ritiene che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.780.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Sarro 1.210, del quale è cofirmatario, volto a sopprimere i commi da 36 a 65 dell'articolo unico del provvedimento, relativi alla disciplina delle cosiddette « convivenze di fatto ».

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Sarro 1.210 e Colletti 1.378, nonché le proposte emendative Molteni 1.431, 1.779 e 1.781, Sarro 1.211, Agostinelli 1.380, Roccella 1.349, Bonafede 1.379 e Pagano 1.104.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento La Russa 1.216, volto a prevedere che la convivenza di fatto si costituisca mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti La Russa 1.216, Molteni 1.900, 1.782, 1.432 e 1.433, Pagano 1.105 e Bonafede 1.381.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.145, rappresenta la necessità che vengano forniti chiarimenti in ordine all'esatta portata applicativa delle disposizioni di cui al comma 40 dell'articolo unico del provvedimento, laddove prevedono la possibilità per ciascun convivente di fatto di designare l'altro quale suo rappresentante con poteri « pieni o limitati », sia in caso di malattia che in caso di morte.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, nel replicare al collega Palmieri, osserva che l'ampiezza dei poteri conferiti al rappresentante è definita nell'ambito della singola procura.

Alessandro PAGANO (AP) ritiene che le considerazioni del sottosegretario Migliore possano ritenersi fondate in riferimento alle disposizioni di alla lettera *b*) del comma in discussione, laddove si fa riferimento, in caso di morte, alla donazione di organi, alle modalità di trattamento del corpo e alle celebrazioni funerarie, non anche a quelle di cui alla lettera precedente, relative alle ipotesi di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere. Reputando particolarmente pericolose tali ultime disposizioni, richiama il famoso caso « Terry Schiavo », verificatosi negli Stati Uniti, nonché la vicenda relativa alla morte di Eluana Englaro, risalente al 2009. A suo giudizio, le norme di cui alla lettera *a*) del comma 40, dovrebbero, pertanto, essere oggetto di attenta riflessione, e trattate più approfonditamente in altra sede.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, fa notare come le disposizioni di cui al comma 40, prevedano la facoltatività della procura che ciascun convivente di fatto può conferire all'altro.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Gigli 1.81, Pagano 1.80, Palmieri 1.145, e l'emendamento Molteni 1.434.

Nicola MOLTENI (LNA), nel ricordare come il suo gruppo parlamentare abbia sempre manifestato netta contrarietà sulla prima parte del provvedimento, relativa alla disciplina delle unioni civili, rileva, invece, come sulla seconda parte della proposta di legge, concernente il regime giuridico delle convivenze di fatto, non vi siano pregiudiziali atteggiamenti di chiusura da parte della sua componente politica. Richiama, infatti, l'attenzione sulla circostanza che, se il provvedimento si fosse concentrato sulla sola disciplina delle

convivenze di fatto, il suo gruppo parlamentare sarebbe stato disponibile ad avviare con le altre forze politiche un serio e costruttivo confronto.

La Commissione respinge le identiche proposte emendative Gigli 1.83, Pagano 1.82, Molteni 1.783 e Palmieri 1.146.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.147, con il quale si intendono introdurre alla lettera *a*) del comma 40, elementi di maggiore chiarezza, prevedendo che il conferimento della procura al convivente per le decisioni in materia di salute, debbano essere finalizzate alla guarigione dalla malattia, e comunque con esclusione di qualsiasi decisione sul fine vita.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI), intervenendo sull'emendamento Pagano 1.84, del quale è cofirmataria, ritiene che la formulazione della lettera *a*) del comma 40 sia ambigua e lacunosa.

Alessandro PAGANO (AP) evidenzia come la proposta di legge in discussione rappresenti una « occasione mancata », in quanto la discussione avrebbe potuto più proficuamente concentrarsi, ove non fosse stato introdotto l'istituto dell'unione civile, sulla disciplina delle convivenze di fatto, in merito alle quali il Paese attende, oramai da tempo, adeguate risposte dal parte del legislatore. Ciò premesso, sottolinea come molte delle disposizioni del provvedimento in materia di convivenze di fatto siano già contemplate nel nostro ordinamento, con particolare riguardo, ad esempio, alla disciplina in materia di trapianto di organi, di trattamento di dati personali e di sostegno alla maternità e paternità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Gigli 1.85, Pagano 1.84 e Palmieri 1.147, nonché gli emendamenti Molteni 1.784, 1.435 e 1.436.

Alessandro PAGANO (AP) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.106, sostitutivo del comma 42 dell'articolo unico della proposta di legge.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pagano 1.106 e Agostinelli 1.382.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Sarro 1.212, del quale è cofirmatario, volto a prevedere che, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, ove nella stessa coabitino figli minori o disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa comune di residenza per un periodo non inferiore, anziché a tre, a quattro anni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le identiche proposte emendative Molteni 1.785 e Sarro 1.212, gli emendamenti Molteni 1.786, 1.437, 1.787, 1.438 e 1.439 e Sarro 1.213.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.115, ritiene che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.440, Bonafede 1.383, Sarro 1.363 e 1.126 e Roccella 1.350.

Alessandro PAGANO (AP) illustra l'emendamento a sua firma 1.108, del quale raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pagano 1.108 e Molteni 1.441 e 1.442.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Centemero 1.128.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Centemero 1.128, gli identici emendamenti Molteni 1.443 e

Bonafede 1.384, nonché gli emendamenti Agostinelli 1.385 e Roccella 1.351.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI), preannunciando il voto favorevole sull'emendamento Nicchi 1.46, ritiene necessario, per evitare ingiuste discriminazioni tra i componenti delle unioni civili e i conviventi di fatto, estendere a questi ultimi il trattamento pensionistico di reversibilità. A suo giudizio, infatti, tale estensione sarebbe diretta a tutelare, soprattutto, eventuali figli minori dei conviventi, che non dovrebbero subire inaccettabili disparità di trattamento.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Nicchi 1.46 che estende alla convivenza di fatto la disciplina della reversibilità delle pensioni, sanando una grave disparità che è ancora più evidente in caso di presenza di figli minorenni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rileva che l'emendamento è privo di copertura finanziaria.

La Commissione respinge l'emendamento Nicchi 1.46.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) interviene sulla questione delle coperture evidenziando come siano ottimistiche quelle previste dal testo per le unioni civili specialmente con riferimento alla questione della pensione di reversibilità. A suo parere allo stesso ottimismo si dovrebbe ricorrere anche per convivenze di fatto prevedendo anche per queste la reversibilità della pensione almeno in presenza di figli.

Alessandro PAGANO (AP) dichiara di condividere l'intervento della Presidente, rilevando, tuttavia, che in realtà vi è una carenza di copertura non tanto degli emendamenti, quanto piuttosto del testo approvato dal Senato nella parte relativa alle unioni civili, in considerazione di errori di valutazione della realtà alla quale dovrà trovare applicazione la legge.

A tale proposito, osserva che le « stime prudenziali » di INPS e MEF non danno certezza, ma al contrario, aggiungono ulteriore incertezza alla base statistica che è stata usata, che era già incerta di suo. Si riferisce all'Indagine ISTAT 2012 sulla popolazione omosessuale italiana: quanto sia aleatoria, lo ha rilevato l'ISTAT stesso in una lettera, da lui considerata sconcertante, inviata il 3 febbraio 2016 al quotidiano *Avvenire*, nella quale si afferma che i dati sulla popolazione omosessuale in Italia non sono attendibili, perché « molte persone hanno preferito non dichiararsi ».

Ritiene, quindi, che ha le stesse possibilità di essere considerata veritiera l'elaborazione del senatore Malan sui costi della legge sul matrimonio tra persone omosessuali, che parte dagli stessi dati ISTAT usati da MEF e INPS: secondo Malan poiché il numero degli omosessuali in Italia è valutato dall'ISTAT tra uno e i tre milioni, il costo delle unioni civili potrebbe aggirarsi nel 2025 tra i 300 e gli 800 milioni di euro l'anno. Si è quindi ben lontani dai 22,7 previsti a regime dalla legge. Si chiede se vi sia malafede da parte del Governo, che comunque si è cautelato con il comma 67, secondo cui, ove le spese derivanti dall'applicazione di questa legge superino le risorse disponibili, si taglieranno le « dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili », cioè in sostanza i servizi ai cittadini (esclusi quelli di welfare che sono in larga parte obbligatori), gli investimenti, le manutenzioni (delle scuole e degli ospedali ad esempio) e i cosiddetti consumi intermedi, quali ad esempio la benzina per i mezzi della polizia. Rileva che, ammesso che la spesa al 2025 sia di 22,7 milioni, trattandosi di una spesa incrementale, nel 2026 vi sarà un aumento, per cui il taglio delle « spese rimodulabili » dal 2026 è una certezza e non un'ipotesi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nicchi 1.45 e Molteni 1.444.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) si sofferma sull'emendamento Sisto 1.125 volto

a sostituire sei commi e a riscrivere meglio la norma sulle convivenza di fatto, conferendo certezza alla disciplina dei diritti e doveri delle parti. Fa presente che il testo, invece, è scritto in maniera frettolosa e farraginoso. Sottoscrive gli emendamenti presentati dal deputato Molteni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sisto 1.125, Molteni 1.445, 1.788 e 1.446, Roccella 1.352, Sarro 1.362, Molteni 1.447, 1.792, 1.793, 1.789, 1.794, 1.790, 1.791, Roccella 1.354 e 1.360, Centemero 1.129, Agostinelli 1.386, Molteni 1.448, 1.449, 1.450, 1.451.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) osserva che anche l'emendamento Sisto 1.364 è diretto a riscrivere disposizioni del testo al fine di garantire certezze interpretative ad una disciplina che invece non è assolutamente chiara. Spera che la maggioranza cambi idea e voglia migliorare il testo almeno dal punto di vista tecnico-giuridico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sisto 1.364, Molteni 1.801, 1.802, 1.803, 1.804, 1.805, 1.806, 1.796, Schullian 1.121, Pagano 1.109, Molteni 1.795, 1.808, 1.809, 1.810, 1.811, 1.797, 1.812, 1.813, 1.814, 1.798, 1.815, 1.799 e 1.800.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Roccella 1.344 che tra i motivi di nullità insanabile prevede, per ragioni di coerenza con l'istituto stesso della convivenza di fatto, la costituzione di un altro rapporto di convivenza anche solo di fatto con altre persone.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Roccella 1.344, Molteni 1.452, 1.453, 1.820, 1.822, 1.823, 1.816, 1.824, 1.825, 1.826, 1.817, 1.827 e 1.818.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Pagano 1.111, emendamento esemplare perché toglie ogni dub-

bio in merito alla risoluzione del contratto di convivenza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pagano 1.111, Molteni 1.819, 1.454, e 1.455.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Pagano 1.232 che è finalizzato a ricondurre la normativa ai principi costituzionali eliminando il riferimento alla famiglia, che è cosa ben diversa dalla convivenza di fatto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pagano 1.232, Roccella 1.345, Molteni 1.456, Sarro 1.365, Pagano 1.113 e Molteni 1.457.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Roccella 1.359 che ripropone il tema della disparità tra le convivenze di fatto e le unioni civili.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Roccella 1.359, gli identici emendamenti Molteni 1.458 e Bonafede 1.387, respinge l'emendamento Agostinelli 1.388, gli identici emendamenti Molteni 1.459 e Bonafede 1.389, respinge gli emendamenti Colletti 1.390, Pagano 1.240, Sarro 1.214, gli identici emendamenti Schullian 1.122 e Roccella 1.355, respinge gli emendamenti Molteni 1.460 e 1.833.

Alessandro PAGANO (AP) interviene sull'emendamento Molteni 1.834 che sottoscrive, rilevando che questo, come altri emendamenti del medesimo tenore, hanno per oggetto la famiglia, che lo Stato, invece, troppo spesso dimentica.

Ritiene che sul tema della famiglia lo Stato dovrebbe intervenire in maniera opposta da come è finora intervenuto. Si sofferma sulle separazioni legali, ricordando come da molti di coloro che si schierano a favore della famiglia le norme sulla separazioni sono considerate tra « sfascia famiglie ». Gli attori politici ritengono che sia più importante tutelare i separati, scaricando il costo sugli altri

cittadini, piuttosto che fare in modo che, tramite la politica fiscale e adeguati sostegni, le famiglie rimangano unite.

Osserva che il mantenimento del coniuge a carico è detraibile dall'imposta per importi ridicoli e decrescenti (meno di 800 euro l'anno per i redditi non superiori a 15.000 euro, zero per i redditi sopra i 32.200 euro, articolo 12 del TULPS) e che il mantenimento del coniuge separato invece è integralmente deducibile dal reddito (articolo 10 del TULPS). Nel caso di famiglie monoreddito, con la separazione, il risparmio diventa notevole anche in termini di IRPEF e di IMU, con la possibilità di far diventare la seconda casa l'abitazione principale dove far risiedere uno dei due coniugi separati. Uscire dal nucleo familiare per molti significa abbassare fortemente il proprio reddito IRPEF (assieme alle relative aliquote), nonché il valore del proprio ISEE, così da poter fruire di prezzi vantaggiosi per servizi che prima non gli sarebbero spettati come l'asilo nido, la mensa scolastica, i ticket sanitari e la riduzione delle tasse universitarie. Che questo già accada in misura crescente risulta dai dati: dall'ultimo rapporto Istat « Separazioni e divorzi in Italia », apprendiamo nel 1995 per ogni 1.000 matrimoni si contavano 158 separazioni e 80 divorzi, nel 2011 si arriva a ben 311 separazioni e 182 divorzi. L'Istituto sottolinea poi che la tipologia di procedimento più scelta dai coniugi è proprio quella consensuale: nel 2011 si sono chiuse con questa modalità l'84,8% delle separazioni e il 69,4% dei divorzi. Secondo le stime dell'Associazione avvocati matrimonialisti, il fenomeno delle finte separazioni riguarda il 7 per cento dei separati, oltre 12 mila coppie l'anno. Altre stime parlano di 6.000 l'anno.

Facendo un conto approssimativo e prudenziale, si considerano 9.000 finte separazioni l'anno, con un beneficio di 500 euro al mese (cioè 6.000 euro l'anno), caricato su conti diversi (dei comuni, delle ASL, delle Regioni, dello Stato e dell'INPS): si ha un costo di 54 milioni in più ogni anno, che si aggiungono ai 54 dell'anno prima e così via. I costi legali per

la separazione e l'esame davanti un magistrato non sono un deterrente, considerato che dall'aprile del 2015 i costi sono quasi azzerati: una Circolare del ministero dell'Interno (la n.6 del 2015) consente gli accordi di separazione, con tanto di definizione dell'assegno di mantenimento, stipulati davanti al sindaco.

A difesa del Ministro Alfano rileva che è stata firmata dal Direttore dei Servizi demografici) e che lo stesso Ministro non è responsabile della norma che l'ha generata. Il decreto legge n. 132 del 2014, nato per smaltire l'arretrato civile, è firmato Renzi, Orlando e Padoan. Rileva che le separazioni davanti al sindaco sarebbero dovute servire principalmente a ridurre il numero delle separazioni davanti al giudice, ma di fatto hanno impedito quel minimo di discernimento che proprio il giudice poteva ancora opporre. La mancanza di un esame della veridicità di una separazione legale, ha come possibile effetto, quello di generare, più separazioni, con maggiori oneri sulla collettività, su cui sono scaricati i costi di una condizione personale artatamente costruita.

Neanche il rischio di essere scoperti e poi sanzionati esiste, essendo attualmente è prossimo allo zero: la Cassazione ha stabilito che: 1) «la causa della separazione sta nella volontà dei coniugi»; 2) «l'accordo di separazione è espressione dell'autonomia privata nell'ambito familiare»; 3) «in materia di status l'accordo simulatorio si può esplicitare solo nei casi e nei limiti riconosciuti dall'ordinamento». Di conseguenza, quel che hanno detto due possibili truffatori è vero a prescindere. Salvo che qualcuno danneggiato non si impunti e dimostri, caso per caso, il contrario. Come hanno fatto alcuni comuni nei riguardi di fruitori a basso costo di servizi comunali, che sono stati scoperti in «flagrante simulazione». Sarà quindi opportuno rafforzare i controlli sulle false separazioni e prevedere altresì che le posizioni irregolari accertate, siano automaticamente e tempestivamente segnalate a tutti gli Enti erogatori.

Osserva che il matrimonio è anche un contratto. Nel codice civile si fa ogni

sforzo possibile perché il buon fine di tutte le tipologie di contratto sia mantenuto e salvaguardato. Ma la paradossale impostazione legale di questo periodo storico, figlia di una errata impostazione culturale, ha fatto del matrimonio l'unico contratto rispetto al quale conviene a priori la rottura.

A fianco di questi due elementi di abuso è necessario citare un terzo elemento, i cui effetti distorsivi per ora sono solo potenziali, ma che non tarderà a produrre abusi, se sarà approvato così com'è stato presentato.

Si riferisce al disegno di legge collegato alla manovra economica denominato come «Delega al Governo – contrasto alla povertà», nel quale la reversibilità pensionistica viene trasformata da prestazione previdenziale (cioè legata a dei versamenti) a prestazione assistenziale legata all'ISEE (quindi legata al reddito): il risultato inaccettabile è l'alterazione del concetto stesso di reversibilità, che spetterà non a chi ha versato, ma al soggetto, che, anche tramite artifici legali, si mette in condizione di goderne. L'intento di individuare nuove risorse e le esigenze redistributive della prestazioni di Welfare non possono alterare un fondamentale concetto di fondo e cioè che, in ambito di politiche per la riduzione o razionalizzazione della spesa previdenziale, la prima discriminante da utilizzare è tra coloro che hanno versato e coloro che non hanno versato. E poi considerare, combinandola col reddito, tutta la serie di posizioni intermedie nelle quali alcuni ricevono meno di quello che hanno versato, altri di più. Osserva che ad oggi, i trattamenti di reversibilità sono 4,3 milioni, in crescita di circa 180-190 mila unità l'anno, cioè un terzo del totale delle nuove pensioni, per una somma che nel 2016 supererà i 40 miliardi di euro: questa spesa sicuramente andrà rivista, ma non certo a danno delle vedove con 20, 30, 40 di matrimonio e di lavoro casalingo non pagato. Magari andrebbe rivista a danno di coloro che da trent'anni ancora prendono la reversibilità del padre o dei matrimoni contratti al solo scopo di prolungare per decenni l'erogazione di una pen-

sione o dei baby pensionati, che hanno già incassato, in media, tre volte quello che hanno versato.

Appare anche chiaro che uno degli elementi centrali di tutto il sistema è l'ISEE, sia in relazione ai criteri con cui è costruito e calcolato, sia in relazione al fatto che occorre rafforzare un regime di controlli volti ad impedire gli abusi. A marzo 2016 ne è prevista la revisione, che è diventata urgente dopo la recente sentenza del Consiglio che esclude gli assegni per l'handicap dal calcolo del reddito ISEE. La sede opportuna è il Parlamento, perché non si tratta solo di decisioni tecniche, ma soprattutto di decisioni politiche, riguardanti i modelli culturali rispetto ai quali si ritiene opportuno orientare le politiche di welfare. Ritiene che sarà anche il caso di ragionare se non sia opportuno estendere il concetto e il reato di « Abuso di diritto » dall'area fiscale, anche a quella delle prestazioni fiscali, previdenziali e di welfare artatamente ottenute.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.834.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) interviene sull'emendamento Molteni 1.835, facendo presente che questo emendamento come altri successivi rispondono ad una stessa *ratio*: prevedere una serie di iniziative concrete a favore della famiglia che, invece, mandano nel testo. Si sofferma sul tema della natalità ricordando le mozioni approvate da ultimo dalla Camera in materia di famiglia. Rileva che si tratta di emendamenti che sono tutti corredati da un'adeguata copertura economico-finanziaria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.835, 1.837, 1.838, 1.828, 1.829, 1.830, 1.831, 1.832 e 1.461.

Alessandro PAGANO (AP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.234 volto a correggere errori di copertura finanziaria nel testo. Si sofferma,

quindi, sugli effetti moltiplicativi dei costi a carico della finanza pubblica, derivanti dalla Legge sulle Unioni civili.

Alle situazioni distorsive e di abuso, si aggiungerà la legge sulle unioni civili, che concede una serie di diritti economici fiscali previdenziali e di welfare, senza garantire a sufficienza se essi siano realmente spettanti.

Gli obblighi previsti riguardano la sottoscrizione di un'autodichiarazione davanti a un notaio o un avvocato e l'obbligo di coabitazione anagrafica. Obbligo che scompare in caso di separazione. C'è la possibilità di separazione dei beni e di redigere una specifica convenzione patrimoniale. I problemi derivanti dall'applicazione del regime patrimoniale della famiglia sono tutti facilmente superabili. Le norme di delega al Governo, affinché rediga ulteriori regolamentazioni dell'unione civile, non prevedono l'adozione di un regime di controlli e di sanzioni per gli abusi, in quanto, molto probabilmente, sarebbe considerato « omofobo ».

Ricorda che la proposta del Governo Prodi sulle convivenze (i cosiddetti DICO), aveva almeno un minimo di controlli: all'articolo 3 prevedeva multe da 3 a 10.000 euro per le false dichiarazioni, oltre alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

Rileva che uno dei motivi per cui si intende approvare la legge sulle unioni civili consiste nel fatto che gli omosessuali in coppia sostengono di essere cittadini fiscalmente di seconda classe, cui non sarebbero riconosciuti una quantità di benefit che spetterebbero alle coppie etero sposate o separate; per contestare questo hanno persino proposto uno sciopero fiscale. Ritiene che, a ben guardare, essi hanno i diritti spettanti ai patti di convivenza, che già esistono, e che per il resto sono trattati come tutti gli altri « single ». Osserva che sia da dimostrare che un'autodichiarazione meramente cartacea crei una « famiglia ». Le non semplici procedure e gli innumerevoli obblighi di un matrimonio etero, servono appunto a questo.

Osserva che i mass media continuano a mostrare al pubblico storie di diritti negati, presentando coppie omosessuali molto perbene, molto stabili, con figli che crescono anche felici, ma ignorano la valanga di abusi che il matrimonio gay così com'è ora concepito, può generare. Tiene a precisare che abusi potranno essere compiuti soprattutto da eterosessuali.

Ritiene che con la legge sulle unioni civili infatti potrebbe tranquillamente accadere quanto segue: 1) in base alle norme sulla privacy, poiché nessuno può sindacare sui comportamenti sessuali dei contribuenti, un finto matrimonio gay potrebbe essere messo in piedi solo in previsione di benefici fiscali, sociali o di una reversibilità prolungata, senza rischio alcuno; senza obbligo di fedeltà, persino nel caso di una pubblica frequentazione del sesso opposto: ci si può sempre dichiarare « gender-fluid »; ci si potrebbe « sposare » prossimi alla morte, anche solo per trasmettere una casa sulla quale graverà una tassazione ereditaria irrisoria; 2) lo stesso dicasi per gli effetti economici di una successiva separazione tra omosessuali, che rischia di essere una doppia finzione, perché non c'è neanche mai stata una effettiva unione, ma con ulteriori benefici.

Tuttavia nella finzione posta in essere da opportunisti legalmente autorizzati, gli effetti economici deteriori in termini di oneri e di minori servizi per la totalità dei contribuenti, sarebbero reali. La legge sulle unioni civili apre un varco ad una serie di abusi fiscali, previdenziali e di welfare i cui oneri potrebbero essere assai rilevanti.

Ritiene quindi che la copertura finanziaria del testo sia totalmente insufficiente. Ciò dovrebbe preoccupare il MEF e l'INPS, perché nella costante contrazione, in questi anni di crisi, di tutte le tipologie della spesa pubblica (dagli investimenti, ai consumi intermedi, al costo dei dipendenti pubblici) la spesa sociale continua inesorabilmente a crescere. Nel 2013 in Italia la spesa per la protezione sociale ha superato il 30 per cento del PIL, al di sopra della media europea, segnando una crescita di 4 punti percentuali rispetto al rapporto col

PIL nel 2007. In regime di scarsità di risorse, ogni indebita inclusione nel welfare, specie se dettata da impostazioni culturali non corrette, comporterà altrettanto indebite esclusioni, o peggio, avvicinerà l'intero sistema al collasso.

La Commissione respinge l'emendamento pagano 1.234.

Alessandro PAGANO (AP) illustra l'emendamento Binetti 1.219 e ne raccomanda l'approvazione. Sottoscrive quindi l'emendamento Binetti 1.233.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Binetti 1.219 e 1.233 e Molteni 1.462.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) si sofferma sull'emendamento Bechis 1.220 che opportunamente precisa che la relazione del Governo alle Camere deve essere scritta.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bechis 1.220, Molteni 1.463, 1.839, 1.842, 1.841, 1.840, l'articolo aggiuntivo Bechis 1.01 sottoscritto dall'onorevole Palmieri.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) interviene sull'articolo aggiuntivo Molteni 1.08 e sui seguenti di medesimo tenore, invitando il Governo e la Commissione a soffermarsi sul comma 1 dell'articolo aggiuntivo che riassume in maniera efficace le ragioni per cui non si può condividere la prima parte del testo. Sottolinea nuovamente quanto da lui evidenziato nel corso dell'esame degli emendamenti sulle unioni civili: lo Stato non legifera sull'amore ma sui diritti e doveri. Inoltre l'emendamento ha il pregio di evidenziare la centralità della famiglia, che è il soggetto sociale che tiene insieme la società. Proprio per questo motivo lo Stato vi è l'esigenza di intervenire legislativamente in tema di famiglia e non anche sulla convivenza tra persone dello stesso sesso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, osserva che il primo comma dell'articolo aggiuntivo in alcuni punti è superfluo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Molteni 1.08, 1.02, 1.05, 1.07, 1.06, 1.04, 1.03 e 1.09.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) interviene sull'ordine dei lavori evidenziando come si sia oramai giunti quasi al termine dell'esame degli emendamenti prima dei tempi previsti. Chiede pertanto se sia possibile intervenire nella seduta già convocata per domani ovvero in quella convocata per il giorno successivo per poter svolgere un intervento riassuntivo sul testo, che abbracci tutte le diverse tematiche toccate dallo stesso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che, una volta concluso l'esame

degli emendamenti, l'intervento richiamato dal deputato Palmieri potrà essere svolto in occasione del conferimento del mandato al relatore una volta espressi i pareri di competenza dalle Commissioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Molteni 1.012, 1.010, 1.013, 1.014, 1.015 e 1.016, nonché gli emendamenti Molteni Tit. 2 e Tit. 1.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che si è concluso l'esame degli emendamenti e che pertanto il provvedimento in esame sarà trasmesso alle commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 23.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4 e Allegati (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 61

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione in Kosovo in occasione della cerimonia di insediamento del Presidente della Repubblica del Kosovo, Hashim Thaçi, svolta l'8 aprile 2016 65

ALLEGATO 1 (Comunicazioni) 66

Sugli esiti della missione a Torino in occasione dell'*Italian-German High Level Dialogue*, svolta il 13 aprile 2016 65

ALLEGATO 2 (Comunicazioni) 68

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 aprile 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 14.30.

Documento di economia e finanza 2016.

Doc. LVII, n. 4 e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco MONACO (PD), *relatore*, illustrando il provvedimento, osserva che il Documento di economia e finanza 2016 si inserisce in una strategia di programmazione economica di natura pluriennale, che ha preso avvio nel 2014, ed i

cui obiettivi di fondo sono largamente noti: una azione costante di riforma strutturale del Paese e di stimolo agli investimenti, privati e pubblici; un'impostazione della politica di bilancio al tempo stesso favorevole alla crescita e volta ad assicurare un graduale ma robusto consolidamento delle finanze pubbliche, tale da ridurre in misura via via crescente il rapporto tra debito e PIL; la riduzione del carico fiscale, che si associa a una maggiore efficienza della spesa e dell'azione delle pubbliche amministrazioni; il miglioramento della capacità competitiva del sistema Italia.

Ricorda quindi che i risultati raggiunti in questi due anni sono stati riconosciuti nelle sedi europee ed internazionali ed appaiono complessivamente significativi ed incoraggianti, a partire dalla ripresa e l'incremento dell'occupazione nel 2015.

Osserva inoltre che, in prospettiva, l'azione di riforma è oggi rivolta a migliorare anche il contesto alla base delle decisioni di investimento, favorite da una maggiore

efficienza della giustizia civile e della macchina amministrativa, dalla progressiva riduzione della pressione fiscale, dalla crescente disponibilità di finanziamenti, dalle misure di sostegno alla domanda.

Rileva poi che sul versante macroeconomico internazionale, lo scenario con il quale l'Italia si è dovuta misurare è divenuto sempre più problematico: nel corso del 2015 il progressivo rallentamento delle grandi economie emergenti e la protratta fase di debolezza dell'Eurozona hanno negativamente influenzato l'andamento della domanda esterna; sull'evoluzione dell'economia internazionale hanno inoltre pesato l'accresciuta volatilità dei mercati finanziari e la minaccia terroristica.

Rammenta altresì che specificamente nell'area dell'euro il permanere di spinte deflazionistiche – in parte dovute alle continue cadute delle quotazioni delle materie prime, ma anche alla debolezza della domanda interna – ostacola la trasmissione all'economia reale delle misure straordinariamente espansive di politica monetaria adottate dalla Banca centrale europea.

Osserva ancora che crescono in quasi tutti gli Stati membri il consenso verso proposte populiste e l'euroscetticismo e che a fronte del rischio concreto che gli interessi nazionali prevalgano sul bene comune, il Governo italiano ha proposto una articolata strategia europea per la crescita, il lavoro e la stabilità, affinché l'Europa sia parte della soluzione ai problemi che abbiamo di fronte e venga ricostituita la fiducia tra i cittadini e gli Stati membri.

Pone poi in evidenza che nonostante la fragilità del contesto di riferimento, dopo tre anni consecutivi di contrazione, l'economia italiana è tornata a crescere nel 2015 – dello 0,8 per cento in termini reali, 1,5 per cento in termini nominali e che ne hanno beneficiato l'occupazione – che registra qualche incremento – e il tasso di disoccupazione, che si è ridotto in misura rilevante; il miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro si è associato al buon andamento dei consumi delle famiglie.

Evidenzia quindi che, secondo i dati al momento disponibili, la crescita è risultata inferiore a quella registrata nei maggiori paesi sviluppati, per i quali i dati indicano un aumento del PIL in volume nel 2015 del 2,4 per cento negli Stati Uniti, del 2,2 per cento nel Regno Unito, dell'1,7 per cento in Germania e dell'1,2 per cento in Francia.

Ricorda inoltre che i dati positivi della produzione industriale registrati nei primi mesi del 2016 prefigurano una nuova accelerazione del prodotto nei prossimi trimestri. In linea con tali andamenti, il DEF prevede per il 2016 un incremento del PIL pari all'1,2 per cento; nello scenario programmatico l'accelerazione della crescita proseguirebbe nel 2017 e nel 2018, anche beneficiando di una politica di bilancio orientata al sostegno dell'attività economica e dell'occupazione.

Rileva altresì che per quanto concerne l'andamento dell'occupazione, il DEF pone in evidenza che i dati previsionali possono essere influenzati dalle modifiche apportate alla disciplina dell'esonero contributivo di cui alla legge n. 190 del 2014 che, com'è noto, risulta ridotto nell'importo, nel massimale e nella durata, e che tale cambiamento potrebbe determinare nella prima parte del 2016 una attenuazione dei risultati positivi registrati a fine 2015, atteso che questi erano in parte legati alla accelerazione delle assunzioni per trarre pieno beneficio dall'incentivo. Ed in effetti nel DEF si segnala come i dati resi disponibili dall'INPS relativi a gennaio 2016 vadano in questa direzione, segnalando un indebolimento della spinta verso i contratti a tempo indeterminato, anche a conferma dagli ultimi dati mensili dell'ISTAT sul mercato del lavoro.

Ricorda ancora, sul versante degli investimenti, che se nel 2015 la ripresa dell'economia italiana è stata in prevalenza trascinata dall'export e trainata dai consumi, nel 2016 sarà necessario tenere conto dell'insoddisfacente crescita del commercio mondiale; anche per sostenere la crescita del prodotto si rendono necessari ulteriori miglioramenti di competi-

vità e l'accelerazione degli investimenti, la componente della domanda che maggiormente ha subito l'impatto della crisi, e che la Banca d'Italia, nel Bollettino economico di gennaio 2016, ha rilevato che si sta indebolendo la spinta alla crescita fornita dalle esportazioni – che, dopo aver sostenuto l'attività negli ultimi quattro anni, sono ora frenate, come nel resto dell'area dell'euro, dal calo della domanda dei paesi extraeuropei – e come ad essa si va gradualmente sostituendo quella della domanda interna, in particolare per consumi e ricostituzione delle scorte.

Osserva altresì che sul versante dell'andamento della finanza pubblica, nel 2015 il rapporto debito/PIL si è sostanzialmente stabilizzato; per il 2016 si prevede una discesa dal 132,7 al 132,4 per cento; per il 2019 si prevede un valore pari al 124,3 per cento, e che l'inversione della dinamica del debito è un obiettivo strategico del nostro Paese. Dopo aver raggiunto nel 2015 l'obiettivo prefissato di riduzione dell'indebitamento netto al 2,6 per cento del PIL, nel 2016 il disavanzo dovrebbe scendere ulteriormente al 2,3 per cento. Negli anni successivi spazio di bilancio addizionale verrà generato da maggiori entrate e risparmi di spesa – realizzati mediante un ampliamento del processo di revisione della spesa. Evidenzia dunque che l'effetto congiunto di queste misure assicurerà la riduzione dell'indebitamento netto all'1,8 per cento del PIL nel 2017.

Pone quindi in rilievo che l'azione di consolidamento delle finanze pubbliche beneficia dell'attuazione del programma di privatizzazioni di aziende e proprietà immobiliari dello Stato, uno strumento fondamentale per modernizzare le società partecipate e contribuire alla revisione della spesa.

Osserva quindi che il DEF evidenzia come sia inopportuno e controproducente adottare un'intonazione più restrittiva di politica di bilancio in considerazione dei concreti rischi di deflazione e stagnazione, riconducibili al contesto internazionale; all'insufficiente coordinamento delle politiche fiscali nell'Eurozona, che complessivamente esprime una politica di bilancio

inadeguata – come evidenziato anche nei documenti ministeriali al proposito – se tenuto conto della evidente carenza di domanda aggregata e degli effetti perversi di manovre eccessivamente restrittive, che potrebbero finire per peggiorare, anziché migliorare, il percorso di aggiustamento del rapporto debito/PIL.

Ricorda inoltre che nel corso dell'ultimo biennio la politica di bilancio ha conseguito gli obiettivi indicati senza interventi correttivi in corso d'anno e senza aumenti del prelievo sul lavoro, sulle imprese e sui consumi, bensì conseguendo nel periodo una diminuzione della pressione fiscale di 0,8 punti percentuali.

Passando ai profili più strettamente attinenti alle competenze della Commissione Affari esteri, rileva le priorità e gli indirizzi contenuti nella III sezione del DEF, contenente il Programma nazionale di riforma (PNR).

Ricorda ancora che, in linea con le osservazioni formulate a febbraio 2016 dalla Commissione UE nel *Country report* relativo all'Italia – osservazioni che si inseriscono nel quadro delle raccomandazioni formulate dalla stessa Commissione nell'ambito del ciclo di monitoraggio specifico degli squilibri macroeconomici del nostro Paese –, il Governo dichiara di importanza cruciale, per sostenere la crescita del prodotto, il miglioramento della competitività del Paese e l'accelerazione degli investimenti, la componente della domanda che maggiormente ha subito l'impatto della grande crisi.

Rammenta infatti che nel *Country Report* del febbraio scorso la Commissione europea ha aggiornato l'esame approfondito condotto nell'ambito del monitoraggio degli squilibri macroeconomici a dicembre 2015, richiamando alcuni progressi compiuti dall'Italia nel perseguimento dell'obiettivo di aumentare la produttività e la competitività esterna del Paese, anche attraverso una riduzione del carico fiscale sui fattori produttivi e una rimozione degli ostacoli strutturali agli investimenti. Evidenzia quindi che la Commissione UE rileva, in sintesi, la necessità di contrastare il deterioramento della competitività del

sistema industriale italiano ascrivibile ad una pluralità di fattori, quali la debole crescita della produttività, connessa tra l'altro alle caratteristiche del sistema produttivo nazionale, gli elevati oneri e adempimenti a carico delle imprese stesse, e gli effetti della crisi finanziaria, con la forte contrazione che hanno subito i crediti delle banche alle imprese.

Osserva inoltre che particolare attenzione è riservata, nella prima sezione del DEF (Programma di stabilità dell'Italia) al percorso di riallineamento dell'Aiuto pubblico allo sviluppo italiano agli standard internazionali della media dei Paesi aderenti all'OCSE, con l'obiettivo di migliorare la qualità e la quantità dell'APS, come previsto anche dall'articolo 30 della legge di riforma della cooperazione. Come sappiamo, già nella legge di stabilità 2016, sono stati previsti significativi aumenti delle risorse destinate a questo settore, nella prospettiva di raggiungere nel triennio 2017-2019, i seguenti obiettivi di spesa: 0,25 per cento del reddito nazionale lordo (RNL) nel 2017, 0,26 per cento nel 2018 e 0,28 per cento nel 2019. Questo percorso di riallineamento permetterà di raggiungere nel 2020 l'obiettivo dello 0,30 per cento del RNL, nella prospettiva del raggiungimento, da parte dell'Unione europea nel suo complesso, dell'obiettivo dello 0,7 per cento entro il 2030.

Evidenzia che pari rilievo assume la dimensione internazionale della lotta all'evasione in un'economia sempre più globalizzata che postula un sistema fiscale internazionale basato su standard comuni da applicare in maniera uniforme e si è tradotto nella conclusione e nella ratifica di numerosi accordi bilaterali sullo scambio automatico d'informazioni per fini fiscali che si affiancano al Progetto BEPS promosso in seno al G20 e realizzato dall'OCSE per il contrasto all'elusione fiscale da parte delle imprese multinazionali ed al successo della *voluntary disclosure* che dovrebbe comportare maggiori entrate per circa 3,8 miliardi, al netto degli interessi, su un totale di quasi 60 miliardi di base imponibile emersa.

Rileva poi, in particolare, che il DEF 2016 ascrive alle riforme per la competitività un impatto pari ad un incremento di 0,4 punti percentuali di PIL nel 2020 rispetto allo scenario base e di 0,7 punti nel 2025. Le stime includono gli effetti delle misure per la concorrenza e l'apertura dei mercati contenute nel disegno di legge annuale sulla concorrenza, concernenti il settore assicurativo e i fondi pensione, le comunicazioni ed il settore energetico.

Osserva ancora che il cronoprogramma delle riforme contenuto nel DEF 2016 prevede comunque l'adozione di nuove *policy* a sostegno della competitività e della tenuta del sistema produttivo italiano sul mercato internazionale, annunciando, entro il 2016, l'adozione di un Piano per il rilancio del manifatturiero. Ricorda che si tratta – come afferma il DEF – di un pacchetto di provvedimenti per favorire la digitalizzazione delle imprese italiane, il sostegno all'integrazione e al consolidamento delle filiere industriali italiane, strumenti fiscali che favoriscono le fusioni e incorporazioni tra imprese e l'alta formazione.

Ricorda, inoltre, che l'Esecutivo intende perseguire la sua strategia di rafforzamento delle forme « aggregative » delle imprese italiane, e che le reti d'impresa rappresentano una modalità organizzativa che può aiutare a conseguire un vantaggio competitivo, consentendo di sopperire ai limiti connessi con le ridotte dimensioni del tessuto produttivo nazionale. Rileva che tali misure, negli intendimenti del Governo, dovrebbero affiancare strumenti già attivati, quali il Piano Straordinario per il *Made in Italy* di sostegno all'export e all'attrazione degli investimenti esteri, operativo per il periodo 2015-2017, implementato con ulteriori risorse nella legge di stabilità per l'anno 2016.

Sulla scorta delle osservazioni svolte, preannunzia dunque la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, nel ringraziare il relatore per aver evidenziato i punti salienti dell'azione

del Governo nei settori di interesse della Commissione, ribadisce l'impegno del Governo all'incremento delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo. Nota infatti come l'impegno dichiarato di arrivare allo 0,30 del reddito nazionale lordo come tappa intermedia rispetto all'obiettivo finale dello 0,7 per cento si ponga in controtendenza con le restrizioni di bilancio attuali. Esprime pertanto soddisfazione per lo sforzo comune in tal senso dell'Esecutivo e del Parlamento nel suo complesso.

Francesco MONACO (PD), *relatore*, nell'apprezzare, a sua volta, l'impegno del Governo che è già stato evidenziato dalla lettura delle parti del Documento di economia e finanza anzidette, osserva che tale impegno è purtroppo ancora ben lontano dagli obiettivi europei, fissati nella misura dello 0,7 per cento entro il 2030.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 19 aprile 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 14.50.

Sugli esiti della missione in Kosovo in occasione della cerimonia di insediamento del Presidente della Repubblica del Kosovo, Hashim Thaçi, svolta l'8 aprile 2016.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, svolge comunicazioni in merito alla missione in titolo (*vedi allegato 1*), ricordando che ad essa ha preso parte, in sua vece, l'onorevole Alessio Tacconi, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna. Sottolinea l'importanza della missione da quest'ultimo svolta quale primo tassello di un impegno della Commissione Affari esteri e comunitari rivolto ai Balcani Occidentali, e che potrà condurre allo svolgimento di ulteriori missioni in tale area nel corso di quest'anno.

Sugli esiti della missione a Torino in occasione dell'Italian-German High Level Dialogue, svolta il 13 aprile 2016.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, svolge comunicazioni in merito alla missione in titolo (*vedi allegato 2*), segnalando che essa è stata occasione per un ulteriore consolidamento delle relazioni parlamentari bilaterali italo-tedesche.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Sugli esiti della missione in Kosovo in occasione della cerimonia di insediamento del Presidente della Repubblica del Kosovo, Hashim Thaçi (7-8 aprile 2016)**COMUNICAZIONI**

A seguito dell'invito rivolto al Presidente della III Commissione, onorevole Fabrizio Cicchitto, a prendere parte alla Cerimonia di insediamento del Presidente della Repubblica del Kosovo, Hashim Thaçi, prevista a Pristina nella giornata di venerdì 8 aprile 2016, l'onorevole Alessio Tacconi è stato designato a parteciparvi in sostituzione del Presidente Cicchitto. Grazie al sostegno della nostra rappresentanza diplomatica presso la Repubblica del Kosovo, l'onorevole Tacconi, a margine della cerimonia, ha avuto incontri, rispettivamente con l'attuale comandante della forza multinazionale NATO di stanza a Pristina, generale di divisione Guglielmo Luigi Miglietta, con due rappresentanti del Parlamento kosovaro, con il Presidente del Parlamento del Kosovo, con il Primo ministro e con il Presidente della Commissione esteri dello stesso Parlamento del Kosovo.

Il primo di tali incontri ha avuto luogo, nella serata di giovedì 7 aprile, presso il comando – a Camp Film – del contingente italiano della forza multinazionale *KFOR (Kosovo Force)*, di stanza nel Paese balcanico sin dal 1999, in attuazione della Risoluzione n. 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che autorizzava una presenza internazionale civile e militare nel Kosovo, ponendolo sotto l'amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite. L'incontro ha avuto ad oggetto i risultati e le prospettive della missione di stabilizzazione svolta dai contingenti militari di 31 Paesi – 23 NATO e 8 non-NATO – nel Paese balcanico, anche alla luce dei recenti

sviluppi della situazione interna ed internazionale. All'esito di tale incontro si è convenuta l'opportunità di valutare lo svolgimento di un'audizione, anche *via web* dello stesso generale Miglietta, con le competenti Commissioni parlamentari di questo ramo del Parlamento (Esteri e Difesa). Ricordo peraltro, che proprio ieri lo stesso comando della *KFOR* ha ricevuto la visita della Ministra della Difesa, senatrice Roberta Pinotti.

Successivamente vi è stato l'incontro informale con due rappresentanti del Parlamento della Repubblica del Kosovo, la deputata Njomza Emini, Vicepresidente della Commissione Salute, Lavoro e Welfare e la deputata Deliu Kodra Blerta, rappresentante della Commissione affari esteri.

Nella giornata di venerdì 8 aprile si sono svolti gli incontri con Kadri Veseli, Presidente dell'Assemblea del Kosovo, con Isa Mustafa, Primo ministro della Repubblica del Kosovo e con Enver Hoxhaj, presidente della Commissione affari esteri della stessa Repubblica del Kosovo. In particolare, nel corso del primo di tali incontri è stato principalmente delineato il quadro delle relazioni commerciali tra il nostro Paese e la Repubblica del Kosovo, con l'auspicio, espresso da entrambe le Parti, di un incremento e sviluppo dell'interscambio esistente.

Il secondo incontro ha avuto quale tema principale le prospettive di sviluppo del processo di democratizzazione e stabilizzazione in atto nel Paese balcanico, anche con riferimento al processo di adesione all'Unione europea, con le rassicu-

razioni del Premier kosovaro in ordine all'impegno del suo Esecutivo rivolto al contrasto ai fenomeni criminali e alla corruzione ancora presenti nel Paese, ed alla prosecuzione del dialogo con la Serbia, finalizzato alla pacificazione ed alla normalizzazione del rapporto tra i due Stati.

Dopo gli incontri con i predetti esponenti parlamentari e governativi, la delegazione italiana ha preso parte alla cerimonia di insediamento del Presidente Hashim Thaçi, con il passaggio delle consegne dalla Presidente Atifete Jahjaga, cerimonia che si è svolta alla presenza di numerose delegazioni di Paesi esteri.

Al termine della cerimonia si è svolto anche un breve incontro informale con l'Ambasciatore Gabriele Meucci, Capo della Missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, *EULEX*.

In conclusione, in esito alla missione sono emersi: l'apprezzamento generalizzato per il ruolo svolto dal nostro Paese

nell'area, in particolare con la guida delle missioni *KFOR* ed *EULEX*, che continuano ad offrire un contributo determinante al processo di stabilizzazione, di pacificazione, di democratizzazione del Kosovo e consolidamento delle istituzioni; gli sforzi compiuti e gli impegni assunti dalle autorità kosovare in ordine allo stesso processo di costruzione delle strutture statuali ed al contrasto alla criminalità e alla corruzione, sforzi ed impegni intesi quali pilastri imprescindibili per la futura adesione del Paese balcanico all'Unione europea; l'opportunità dello sviluppo, nel quadro del rafforzamento dello Stato di diritto così delineato, dell'interscambio commerciale tra l'Italia ed il Kosovo, con il ruolo determinate che può essere svolto in tale contesto dal *know-how* delle nostre imprese; la riconferma del pieno sostegno del nostro Paese al processo di normalizzazione delle relazioni tra Pristina e Belgrado.

ALLEGATO 2

Sugli esiti della missione a Torino, in occasione della seconda edizione dell'*Italian-German High Level Dialogue* (13 aprile 2016).**COMUNICAZIONI**

Il presidente della III Commissione, on. Fabrizio Cicchitto, ha preso parte a Torino, il 13 aprile scorso, alla seconda edizione dell'*Italian German High Level Dialogue* al quale hanno preso parte il Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, e il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Joachim Gauck, oltre all'omologo Presidente della Commissione affari esteri del *Bundestag*, Dr. Norbert Röttgen, nonché ai sottosegretari di Stato Benedetto della Vedova e Roth. Il dialogo ad alto livello italiano, lanciato due anni fa sotto l'egida dei Ministeri degli esteri dei due paesi, nella edizione di quest'anno ha trattato i seguenti temi: l'immigrazione, l'agenda digitale e le sfide esterne che attendono l'Europa.

L'evento, coordinato dall'ISPI e dal *German Council on Foreign Relations* di Berlino, è stato patrocinato dai due ministeri degli Esteri, in collaborazione con la Città di Torino e con il sostegno di *Allianz*, *Deutsche Bank* e Unicredit. Quanto al contesto dell'evento, esso rappresenta una dimensione che, integrata dalla sede di cooperazione italo-tedesca rappresentata da Villa Vigoni, offre un'occasione di dialogo sui temi della politica, dell'economia e della società.

I lavori hanno coinvolto oltre cento esponenti del mondo economico, della cultura e della politica di entrambi i paesi, che si sono confrontati su temi di particolare rilievo per la cooperazione bilaterale e sempre nel quadro della comune appartenenza all'Unione europea: la gestione dell'immigrazione, l'agenda digitale e le risposte politiche alle crisi interne ed

esterne ai confini dell'Unione. I risultati del dibattito sono stati poi presentati ai due presidenti da Giancarlo Aragona, Presidente ISPI, Daniel Gros direttore del *Centre European Policy Studies* (CEPS), Antonio Samaritani, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Il presidente Cicchitto ha preso parte alla prima sessione a porte chiuse dedicata al tema della «pressione delle migrazioni: una sfida comune», alla quale hanno preso parte Michael Roth, sottosegretario di Stato tedesco per l'Europa; Mario Morcone, Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione presso il Ministero dell'interno; Lars Castellucci e Laura Garavini, presidenti per la parte tedesca e per la parte italiana del gruppo parlamentare di amicizia italo tedesco; Erwin Rauhe, presidente della Camera di Commercio italo-tedesca e *Managing Director* della BASF Italia; Carlo Salvatori, presidente di *Allianz Italy*; Paola Severino, Pro Rettore dell'Università Luiss Guido Carli, già ministro della Giustizia; Karl Otto Zentel, Segretario Generale *CARE Germany-Luxemburg*.

Al centro della sessione è stata l'emergenza migratoria derivante dall'afflusso di rifugiati provenienti dalle aree di instabilità nell'area MENA. Nella condivisione della necessità di una risposta comune ad una sfida comune e senza precedenti tanto per l'intensità quanto per l'abbondanza dei flussi, la sessione ha evidenziato ancora una volta l'incapacità dell'UE nella formulazione di proposte condivise. Certamente, se alcuni Stati di frontiera dell'UE, tra cui l'Italia, e di area balcanica sono i più colpiti, la Germania concorda

su una gestione comune dell'emergenza fondata su una strategia rivolta alle frontiere esterne dell'UE, spostando l'asse dalla gestione dei confini nazionali al livello europeo. L'assenza di una visione unitaria ha finora offerto terreno fertile al proliferare dei populismi e dell'euroscetticismo, che prosperano facendo leva sulle paure e sull'inefficienza europea. In tal senso, Italia e Germania, impegnate nella difesa di Schengen, possono giocare un ruolo determinante per una società europea più coesa, che si muova nella direzione di una sempre maggiore integrazione e nel segno di « più Europa ». Sul piano degli strumenti di gestione della crisi, è emerso che non è strettamente necessario concepire misure straordinarie: l'articolo 80 del Trattato di Lisbona prevede infatti che le politiche dell'Unione siano governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. È proprio a questo principio di solidarietà che bisogna oggi appellarsi per gestire i flussi migratori, anche per assicurare il rispetto della dignità umana e la solidarietà anche agli Stati vicini alle zone di crisi, primi fra tutti Libano e Giordania.

L'UE deve inoltre intervenire nei Paesi attraversati dalla crisi, non deve isolarsi in cerca di sicurezza, bensì operare anche al suo esterno per eliminare gradualmente le cause stesse all'origine dei flussi. Questo rappresenta sicuramente un obiettivo di lungo termine, ma che l'UE può iniziare a perseguire creando zone di sicurezza e zone cuscinetto tanto nei paesi colpiti dai conflitti quanto in quelli limitrofi.

Per quanto riguarda la gestione concreta dei flussi migratori, è emersa la proposta per l'istituzione di una guardia di frontiera europea e la istituzione di un'agenzia di asilo comune, come pure l'opportunità di un maggiore impegno della Commissione e delle istituzioni europee in ambito sia finanziario sia di *capacity-building*. Si è ugualmente evidenziata l'importanza e l'urgenza del processo di revisione del regolamento di Dublino: in quest'ottica, ogni paese sarebbe chiamato a impegnarsi nella gestione della crisi se-

condo un principio di solidarietà e responsabilità, pur tenendo conto della diversità di competenze e risorse a disposizione. Infine, si è discusso della necessità di offrire ai migranti delle prospettive di inserimento sociale, che partono necessariamente da settori chiave quali l'educazione o la formazione.

Il presidente Cicchitto è quindi intervenuto, dopo l'introduzione da parte del Sottosegretario Roth e l'intervento del presidente Roettgen, nella sessione plenaria dedicata al tema delle sfide esterne dell'Europa.

Quanto all'intervento dell'omologo presidente tedesco, esso ha inquadrato le sfide esterne maggiori nella crisi tra Russia e Ucraina, sintomo di un rapporto alterato tra Russia e Occidente ed Europa; in secondo luogo, dal conflitto in Siria e dalla situazione di stallo del processo noto come « primavera araba » con conseguente problemi di sicurezza e di migrazione dal vicinato meridionale dell'Unione europea. Si tratta di sfide esistenziali per l'esistenza e lo stesso funzionamento dell'Unione europea. Vi sono quattro fattori di sfida nodali: in primo luogo, il numero e la frequenza delle crisi e soprattutto la loro simultaneità-attività, circostanza senza precedenti nella storia recente dell'Europa; in secondo luogo, i problemi del quadrante orientale e meridionale hanno una dimensione e una qualità che attenta all'intero ordine politico dell'Europa; il terzo fattore consiste nel fatto che le crisi e i conflitti non restano confinati entro le frontiere degli Stati ma producono rapidi effetti di ricaduta in altri paesi; il quarto fattore riguarda il fatto che tali sfide esterne impattano un'Europa segnata da una crisi interna a sua volta senza precedenti sin dalla sigla dei Trattati di Roma. Le sfide possono tradursi in opportunità se saremo capaci di ridare sostanza al valore della solidarietà europea e se saremo capaci di riscoprire la virtù del compromesso. Lo sviluppo dell'Unione europea si è sempre fondato non sul prevalere di performance nazionali ma sull'individuazione di compromessi tra Stati membri. In questa circostanza oc-

corre un compromesso sulla questione dei profughi, sulla questione delle finanze dell'UE e sulle relazioni con la Russia, trattandosi di questioni inscindibili.

L'intervento del presidente Cicchitto, in una sostanziale comunanza di vedute con il presidente tedesco, ha richiamato la centralità del ruolo della BCE e della politica di Mario Draghi, cui si deve il merito di avere salvato l'euro e la tenuta stessa dell'Unione europea. Altro tema evocato dal presidente Cicchitto è stato il controverso rapporto tra l'Unione europea e la Turchia, Paese che esprime oggi un ruolo ed aspirazioni di carattere imperiale, che lo associano all'interlocutore russo. Ha quindi sottolineato l'esigenza di un dialogo con Ankara anche in materia di libertà e diritti umani, valori imprescindibili per l'Ue. Un'altra minaccia che richiede un approccio multidimensionale di coalizione è quella del terrorismo. Occorre in questo ambito migliorare il coordinamento tra Paesi europei, il training militare e la cooperazione economica. È ugualmente necessario che l'Unione abbia una visione ampia sui vari fronti caldi, dalla Siria alla Libia. Per quanto riguarda il vicinato orientale, l'Europa si trova a un punto di

svolta. A est deve fare i conti con una Russia sempre più assertiva e militarmente aggressiva. A sud, invece, l'Unione deve confrontarsi con la complessità dello scacchiere mediorientale, caratterizzato da stati falliti, emergenze umanitarie, escalation del terrorismo internazionale e competizione regionale tra Arabia Saudita e Iran. Sulla questione dei migranti, ha auspicato una considerazione non strutturale della spesa per la gestione dell'emergenza.

Alla retorica della paura che vede l'Europa ripiegarsi su stessa, bisogna oggi più che mai contrapporre l'idea di un'Unione forte e coesa, e di conseguenza più competitiva sui mercati internazionali. L'euroscetticismo, infatti, è alimentato dalla sensazione che le discordie sul fronte economico non consentano un'azione incisiva. Quello che serve, piuttosto, è un'Unione meno burocratica, più efficiente, più sociale e capace di investire sui beni pubblici europei, inclusi sicurezza, economia e gestione dei flussi migratori. Una maggiore integrazione deve costituire un obiettivo e un interesse comune, altrimenti si rischia di spianare la strada al diffondersi di populismi e nazionalismi.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8. Atto n. 277 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	71
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	79

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	75
--	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8.

Atto n. 277.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 aprile 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente e relatore*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Fa presente di aver predisposto una proposta di parere favorevole con condi-

zioni e osservazioni (*vedi allegato*), nella quale ha tenuto conto anche degli elementi di valutazione che sono emersi nel corso del dibattito o che gli sono stati segnalati dai gruppi.

In particolare, segnala che le due condizioni toccano le due questioni poste trasversalmente della profilassi vaccinale e del Comandante generale della Guardia costiera. In particolare, con la prima delle due condizioni – quella relativa alla questione sollevata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito in merito alla profilassi vaccinale per i componenti delle Forze armate – ha cercato di realizzare un punto di equilibrio tra le esigenze della Difesa di assicurare l'interesse della collettività, che impone un'adeguata profilassi sanitaria del personale militare, e il diritto del singolo a sottrarsi alle vaccinazioni, quando sussistano documentati motivi sanitari che giustifichino questa esenzione. La seconda condizione, invece, tiene conto della delicatezza dei compiti svolti dal Corpo della Guardia costiera e – in tale prospettiva – tende ad assicurare che l'Ufficiale ammiraglio nominato Coman-

dante generale del Corpo possa esercitare il suo mandato per un periodo adeguato alle esigenze della struttura, escludendolo dal possibile collocamento in aspettativa per riduzione quadri.

Gian Piero SCANU (PD), premesso di apprezzare lo sforzo compiuto dal presidente per venire incontro ai rilievi sul tema della profilassi vaccinale da lui avanzati in qualità di presidente della Commissione d'inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito, si riserva di esprimere la propria valutazione sul merito della soluzione proposta dopo averne verificato le implicazioni tecniche e averne discusso nell'ambito della Commissione d'inchiesta da lui presieduta.

Nell'esprimere, in generale, soddisfazione per il lavoro svolto dal presidente, che, nella sua funzione di relatore, ha dimostrato apertura e disponibilità all'interlocuzione, valuta con favore anche lo sforzo compiuto sul tema del Comandante generale della Guardia costiera.

Rileva invece negativamente il fatto che non risulta affrontata la questione dell'eccessivo potere conferito al Capo di Stato maggiore dell'Esercito nell'ambito della riorganizzazione. Nel sottolineare come sarebbe opportuno che determinati poteri rimanessero in capo all'autorità politica, senza poter essere delegati, invita il presidente Garofani a chiarire come mai di tale problema non abbia tenuto conto nella sua proposta di parere neanche a livello di osservazione.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) esprime il proprio apprezzamento per la disponibilità del relatore a trattare la questione degli immobili della difesa nell'ambito della sua proposta di parere.

Segnala, tuttavia, l'opportunità di esprimere i rilievi sotto forma di condizioni, anziché come osservazioni, anche in considerazione del fatto che la Commissione, al termine dell'esame dello schema di decreto legislativo n. 7 del 2014 (atto n. 32), aveva approvato una proposta di parere estremamente articolata e vincolante, nel quale il tema degli alloggi veniva

trattato in una serie di condizioni, anche per quanto riguarda la previsione di un diritto all'opzione per l'esercizio dell'usufrutto in caso di mancato acquisto dell'immobile. Auspica, in conclusione, che si possa finalmente avviare a conclusione la vicenda della dismissione degli alloggi, che si trascina oramai da quasi un decennio, e dare applicazione a una normativa primaria che – pur risalendo al 2007 – non è stata al momento ancora concretamente attuata.

Antonino MOSCATT (PD) manifesta apprezzamento per il lavoro del presidente, che si è fatto carico di tenere in considerazione tutte le tematiche che sono state sollevate nel corso della discussione o che comunque gli sono state segnalate. Condivide, poi, il ragionamento del presidente Scanu, che ha evidenziato l'opportunità di approfondire adeguatamente i risvolti della norma dello schema di decreto che prescrive la vaccinazione del personale militare, anche in considerazione dell'importanza di tutelare pienamente i nostri militari. A suo avviso, la soluzione proposta dal presidente costituisce – almeno a livello politico – un valido compromesso, consentendo di tenere conto da una parte dell'esigenza di tutelare la salute pubblica e dall'altra di quella di tenere conto di specifici profili di rischio dei singoli militari. Un giudizio positivo esprime anche con riguardo alle soluzioni individuate per le questioni degli alloggi militari e dell'aspettativa per riduzione quadri, così come per gli altri temi posti dai gruppi. Conclude invitando il presidente a compiere, se possibile, un ulteriore sforzo per venire incontro alle ulteriori richieste che vengono da alcuni componenti della Commissione.

Rileva infine che nella giornata di domani, proprio quando la Commissione sarà chiamata ad approvare la proposta di parere, è previsto lo svolgimento di una seduta di interrogazioni a risposta immediata in Assemblea con la presenza della Ministra della difesa, Roberta Pinotti. Rammenta che già in altre occasioni era stata segnalata l'esigenza di evitare di far

coincidere le sedute della Commissione con quelle di interrogazioni a risposta immediata in Assemblea e manifesta la disponibilità del proprio gruppo a discutere possibili soluzioni alternative.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente e relatore*, ricorda che nella giornata di domani è prevista una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella quale si potrà discutere anche dell'opportunità di non svolgere in futuro lavori di Commissione durante le sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Assemblea che interessino la competenza della Commissione.

Donatella DURANTI (SI-SEL), nel ricordare di aver posto più volte la questione ora sollevata dal deputato Moscatt, rileva che, ad ogni modo, non si può pensare ora di sconvocare la seduta di Commissione prevista per domani. Osserva, tra l'altro, che la Commissione è costretta a concludere prima del termine di sessanta giorni previsto dalla legge per l'espressione del parere delle Commissioni in conseguenza del fatto che il Governo ha trasmesso lo schema di decreto l'ultimo giorno utile, con l'effetto di comprimere di fatto il tempo a disposizione dell'esame parlamentare.

Condivide l'opportunità di svolgere un approfondimento sulla soluzione proposta dal presidente Garofani in merito al problema delle vaccinazioni del personale militare nell'ambito della Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito e ribadisce il proprio convincimento che la norma sia stata inserita nello schema di decreto in maniera inopportuna. Concorde con le valutazioni del collega Scanu anche riguardo all'eccesso di poteri delegati al Capo di Stato maggiore dell'Esercito. Infine, esprime rammarico per il fatto che lo schema di decreto conferma l'impianto sfavorevole della riforma per il personale civile della Difesa.

Luca FRUSONE (M5S) si riserva, a sua volta, di svolgere ulteriori approfondimenti

sulla condizione posta nella proposta di parere relativamente alla questione delle vaccinazioni dei militari, apprezzando, invece, l'interesse che il relatore ha dimostrato, con la seconda condizione, per l'esigenza di assicurare al Corpo della Guardia costiera un comando stabile e sicuro. Ritiene invece che su altri temi, e in particolare su quello dell'efficientamento energetico, il relatore avrebbe potuto essere più incisivo, ponendo al Governo una condizione, più che formulando un'osservazione.

Esprime, invece, perplessità per le disposizioni dello schema di decreto che procedono all'unificazione del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali. Evidenzia come, a fronte di accorpamenti e di riduzioni, non si realizzi alcun risparmio economico; anzi il rischio è che determinate professionalità vengano disperse e che si abbia una perdita in termini di capitale umano. Si riferisce in particolare alle 251 unità dei corpi tecnici che risultano trasferite nel corpo di stato maggiore e che dovranno quindi svolgere funzioni del tutto nuove rispetto a quelle che hanno sempre svolto e per le quali sono preparate.

A parte questo, ritiene che, nonostante tutti i tentativi di individuare soluzioni per migliorare il testo del provvedimento, lo schema di decreto in esame continui a essere caratterizzato da un eccesso di contenuto rispetto ai limiti della delega. Pertanto, preannuncia che il suo gruppo sta valutando la possibilità di presentare una proposta di parere alternativa.

Quanto all'organizzazione dei lavori della Commissione, ricorda che nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si era discusso della possibilità di prevedere due sedute nella giornata di oggi per l'esame del provvedimento in titolo, la seconda delle quali al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) rileva che, se non questa sera, si potrebbe prevedere una seduta aggiuntiva domani mattina, prima dei lavori dell'Assemblea.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente e relatore*, ringrazia il deputato Frusone anche per le valutazioni e le osservazioni che gli ha fatto pervenire. Quanto alle 251 unità dei corpi tecnici, chiarisce che il loro passaggio non significa che in futuro dovranno svolgere funzioni di carattere burocratico o per le quali non siano preparate. Con riferimento, invece, alla richiesta di prevedere un'altra seduta di discussione dell'atto in esame, prima di quella già prevista per domani, nella quale la Commissione dovrà esprimersi, ricorda che l'ipotesi di tenere due sedute nella giornata di oggi era finalizzata all'obiettivo di esprimere il parere nella stessa giornata di oggi. Successivamente l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha però concordato di prevedere la seduta conclusiva nella giornata di domani, mercoledì 20.

Elio VITO (FI-PdL) apprezza la disponibilità del relatore ad affrontare la questione del disallineamento tra le Forze armate e le Forze di polizia nel grado dei primi marescialli e auspica che in futuro si possa incidere anche sul disallineamento che riguarda il grado dei tenenti colonnello.

Il sottosegretario Domenico ROSSI, con riferimento al rilievo formulato dalla vicepresidente Vilecco Calipari in materia di alloggi militari, dichiara che il Governo non è contrario a che sia formulato come condizione, se nel parere espresso dalla Commissione sullo schema del decreto legislativo n. 7 del 2014 esso era già formulato come tale.

Quanto all'unificazione dei Corpi del genio navale e delle armi navali, cui ha fatto riferimento il deputato Frusone, richiama l'attenzione della Commissione sulla lettera g) dell'articolo 2, comma 1, che detta disposizioni per il trasferimento ovvero transito nel ruolo normale o speciale del Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture, prevedendo, in particolare, che gli ufficiali laureati in ingegneria che hanno operato nel settore infrastrutture possano transitare, a do-

manda, nel corrispondente ruolo del Corpo del genio della marina, specialità infrastrutture. La finalità è quella di individuare le professionalità tecniche di alto profilo per impiegarle meglio, destinandole a impieghi nei lavori infrastrutturali o in compiti operativi, a seconda delle esigenze.

Per quanto riguarda invece la questione sollevata dal deputato Vito, ritiene che essa dovrebbe essere affrontata nell'ambito della delega che il Governo è chiamato a esercitare, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione delle Forze armate e delle Forze di polizia; fermo restando che si tratterà di verificare caso per caso l'esistenza di un effettivo disallineamento da correggere.

Rispetto al presunto eccesso di delega relativo all'attribuzione al Capo di Stato maggiore dell'Esercito di funzioni che, a giudizio del presidente Scanu, dovrebbero essere riservate all'autorità politica, fa presente che si tratta di poteri già oggi attribuiti a legislazione vigente ai Capi di Stato maggiore di forza armata. In particolare, ricorda che l'articolo 33 del codice dell'ordinamento militare, che rappresenta il riassetto letterale di una disposizione della legge n. 25 del 1997, già attribuisce in via generale e ordinaria ai Capi di Stato maggiore di Forza armata e al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri il potere pieno di adottare provvedimenti di organizzazione della Forza armata stessa, nonché dei provvedimenti conseguenti all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 10, comma 3, dello stesso codice. Inoltre, segnala che a legislazione vigente per il Capo di Stato maggiore dell'Esercito e per gli altri Capi di Stato maggiore è già previsto il potere di determinazione in merito a funzioni, ordinamento, sedi, dipendenze e articolazione delle relative strutture ordinarie, nonché comandi, unità e reparti dipendenti. Lo schema di decreto in esame non prevede alcuna innovazione rispetto ai principi dell'ordinamento vigente e non dà luogo, per l'aspetto di cui si parla, ad alcun eccesso di delega.

Replicando infine alla deputata Duranti, sottolinea come il Ministero della difesa si sia sempre adoperato per una reale valorizzazione del personale civile della difesa e al momento, in attuazione di un orientamento programmatico previsto dal Libro bianco, è stato istituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Ministero della difesa e delle organizzazioni sindacali del personale, che sta lavorando sulle specifiche problematiche del personale civile.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente e relatore*, per quanto riguarda la separazione di funzioni tra Ministro della difesa e Capi di Stato maggiore di Forza armata, fa presente che la Commissione avrà modo di discutere la questione quando verrà il momento di esaminare i provvedimenti legislativi attuativi del programma di cui al Libro bianco per la sicurezza e la difesa.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.

Documento di economia e finanza 2016.

Doc. LVII, n. 4 e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche

mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Salvatore PICCOLO (PD), *relatore*, nell'introdurre l'esame del provvedimento, ricorda che, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), il Documento di economia e finanza deve essere presentato al Parlamento, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, entro il 10 aprile di ciascun anno, al fine di consentire alle Camere di esprimersi sugli obiettivi programmatici di politica economica in tempo utile per l'invio al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, entro il successivo 30 aprile, del Programma di Stabilità e del Programma Nazionale di Riforma (PNR).

Quanto alla struttura del DEF, osserva che questa è disciplinata dall'articolo 10 della citata legge di contabilità, nel quale si dispone che sia composta di tre sezioni e di una serie di allegati. In particolare, la prima sezione espone lo schema del Programma di Stabilità, che deve contenere tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea e, in particolare, dal nuovo Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi di politica economica da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico. Tale sezione contiene anche le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intendono adottare per garantirne la sostenibilità.

La seconda sezione, «Analisi e tendenze della finanza pubblica» riporta, principalmente, l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente; le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per il triennio successivo, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico e del saldo di cassa; l'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico della PA riferite almeno al triennio successivo; le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei

principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio; le informazioni, infine, sulle risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali.

A sua volta, la terza sezione reca lo schema del Programma Nazionale di riforma (PNR) che, in coerenza con il Programma di Stabilità, contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale.

In tale ambito sono indicati: lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti; gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività; le priorità del Paese, con le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nel Programma di stabilità; infine, i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione.

Da ultimo, segnala che, oltre ad una serie di allegati, unitamente al Documento di Economia e Finanza 2016 è stata trasmessa alle Camere anche la Relazione prescritta dall'articolo 6, comma 5, della legge di attuazione del pareggio di bilancio n. 243 del 2012 che aggiorna il piano di rientro previsto nella precedente Relazione (Doc. LVII, n. 2-bis- Allegato III) presentata nello scorso mese di settembre unitamente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e Finanza 2015.

Ciò premesso, in via generale e prima di analizzare le parti che interessano più direttamente la Commissione difesa, ritiene utile illustrare alla Commissione alcuni dati riguardanti il quadro macroeconomico internazionale e quello nazionale.

Per quanto concerne il contesto internazionale il DEF 2016, nella prima sezione

relativa al Programma di Stabilità, evidenzia come nel 2015 il ritmo di crescita dell'economia mondiale abbia mostrato un rallentamento rispetto al 2014. Anche la crescita del commercio mondiale ha mostrato nel 2015 un andamento stagnante. La modesta crescita del PIL e del commercio globale è legata al deterioramento delle prospettive economiche globali, su cui ha pesato in particolare la flessione dei mercati, ed in taluni casi l'entrata in recessione di importanti paesi emergenti, che si è intensificata a seguito del perdurante declino dei prezzi delle materie prime e dell'inasprimento delle condizioni finanziarie. Secondo i dati forniti dalla Commissione europea, la crescita del PIL mondiale si sarebbe realizzata ad un tasso del 3,0 per cento, rispetto al 3,3 dell'anno precedente, con il commercio mondiale in aumento del 2,6 per cento, in decelerazione rispetto al 3,4 per cento del 2014 e molto al di sotto della media di lungo periodo. In questo quadro, le prospettive di crescita dell'economia globale si mantengono moderate anche negli anni a venire, al 3,3 per cento nel 2016 e al 3,5 per cento nel 2017.

Per quanto concerne, invece lo scenario nazionale, con riferimento al 2015, il DEF evidenzia come l'economia italiana sia tornata a crescere, dopo tre anni di contrazione del prodotto interno lordo (-2,8 punti percentuali nel 2012, -1,7 nel 2013 e -0,3 nel 2014), registrando un tasso dello 0,8 per cento in termini reali. La crescita del prodotto è risultata di poco inferiore a quanto previsto a settembre scorso nella Nota di aggiornamento del DEF 2015 (+0,9 per cento) e nel Documento Programmatico di Bilancio, presentato ad ottobre 2015, a causa del rallentamento dell'andamento del PIL nella seconda metà dell'anno, rispetto alla fase di crescita sostenuta registrata nel primo semestre, in connessione con l'inatteso indebolimento del contesto esterno, dovuto al rallentamento delle grandi economie emergenti e alle perduranti difficoltà dell'Eurozona.

Sul risultato positivo del 2015 ha inciso in maniera rilevante il recupero della

domanda interna, in continua espansione durante l'anno, il cui contributo positivo alla crescita del PIL è stato pari a 0,5 punti percentuali, ponendosi a fine anno su livelli di crescita tendenziale superiori all'1,5 per cento.

A livello settoriale, la crescita del PIL è riconducibile ad aumenti in volume nell'agricoltura, silvicoltura e pesca (+3,8 per cento), nell'industria in senso stretto (+1,3 per cento), con al suo interno una crescita del valore aggiunto della manifattura dell'1,5 per cento e un calo dello 0,7 per cento nelle costruzioni. Nel settore dei servizi si è registrato un incremento dello 0,4 per cento. Per quel che concerne le previsioni future il DEF conferma per il 2016 la fase di moderata ripresa dell'economia italiana iniziata nel 2015, in previsione di una graduale stabilizzazione della domanda interna.

Il documento mette in evidenza come il contributo alla ripresa dell'economia italiana venga soprattutto dalla domanda interna. Si prevede, infatti, una ripresa graduale dei consumi, favorita dagli incrementi di reddito disponibile legati alla stabilità dei prezzi e ai guadagni dell'occupazione, e degli investimenti, in conseguenza delle migliorate condizioni finanziarie e del cambiamento di clima delineato dagli indicatori di fiducia.

Per quanto concerne più direttamente gli interventi nel settore della Difesa, il DEF per l'anno 2016 illustra nel dettaglio gli effetti positivi di una serie di misure di razionalizzazione adottate in questo settore e riguardanti il personale, i mezzi e la struttura dello strumento militare. In particolare, analogamente al Documento presentato lo scorso anno, il DEF per l'anno 2016 pone particolare attenzione allo stato di attuazione della legge delega n. 244 del 2012 (cosiddetta legge Di Paola»), recante una serie di misure dirette a conseguire una riduzione generale del personale militare, civile e delle infrastrutture della Difesa.

Il DEF 2016, nel ricordare l'avvenuta adozione dei decreti legislativi n. 7 e n. 8 del 2014, attuativi della richiamata legge delega, osserva, altresì, che ulteriori mo-

difiche al Codice dell'ordinamento militare in materia di organizzazione e di personale saranno adottate con lo schema di decreto legislativo correttivo dei due richiamati decreti legislativi, attualmente all'esame delle Camere. Tali misure, precisa il documento, sono anch'esse volte a raggiungere gli obiettivi di riorganizzazione e di riduzione dello strumento militare nazionale, previsti dalla legge n. 244 del 2012.

Il DEF 2016 evidenzia, poi, come nel corso del 2016 il settore della Difesa sarà oggetto di successivi interventi (con leggi di delega e previsioni immediatamente attuative) volti a rendere operativo il Libro Bianco della Difesa e il relativo programma di riforma. Al riguardo, il Documento ricorda che con il Libro Bianco il Governo ha inteso indicare con una prospettiva di medio termine quale strumento militare possa meglio affrontare le sfide e le opportunità in tema di sicurezza internazionale e di difesa; individuare il migliore modello di *governance* e di conseguente organizzazione in base ai moderni criteri di efficacia, efficienza ed economicità; sviluppare gli elementi culturali ed organizzativi che consentano alla Difesa di contribuire in modo organico allo sforzo del Paese per sviluppare una indispensabile cornice di sicurezza.

Ulteriore settore di intervento sul quale il Governo continuerà ad operare nel 2016 è quello relativo agli immobili della difesa. Nello stimare per l'anno 2016 in 200 milioni di euro i proventi dell'attività di dismissione degli immobili della Difesa, il DEF 2016 evidenzia, tra l'altro, come «anche utilizzando cespiti messi a disposizione dal Ministero della Difesa», il Governo concentrerà in poli logistici territoriali unitari gli uffici pubblici centrali e periferici, con conseguente abbattimento dei costi di affitto e dei consumi e offrendo, al tempo stesso, un migliore servizio ai cittadini.

Da ultimo, segnala che nella sezione prima del Documento vengono richiamate alcune significative misure adottate nella legge di stabilità 2016 per i comparti difesa e sicurezza.

In particolare, viene precisato come in conseguenza dei gravi fatti di terrorismo internazionale verificatisi nello scorso mese di novembre, la legge di stabilità per l'anno 2016 ha stanziato nuove risorse per rafforzare la difesa e la sicurezza pubblica (245 milioni) e intensificare le attività di prevenzione e contrasto del crimine con mezzi informatici (150 milioni).

Inoltre, il Documento illustra, l'intensa attività di soccorso in mare svolto dagli uomini e dai mezzi della Difesa, delle Capitanerie di porto e della Guardia di Finanza e la relativa spesa sostenuta, basata su una rendicontazione dei costi associati alle operazioni di soccorso, e ai veicoli utilizzati.

Il Documento, infine, menziona anche il riconoscimento economico straordinario,

pari a 960 euro su base annua (circa 511 milioni nel 2016), disposto in favore del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, non destinatario di un trattamento economico retributivo dirigenziale.

Tutto ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole dichiarandosi disponibile a valutare tutti gli elementi di riflessione che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante « Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia », ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso, due o più decreti legislativi per disciplinare, al fine di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace e sostenibile, la riduzione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, con riferimento specifico allo strumento militare, nonché delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e del personale civile del medesimo dicastero, anche al fine di valorizzarne le professionalità;

sono stati conseguentemente adottati dal Governo, in attuazione della citata legge di delega, i decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8, recanti, rispettivamente, « Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012,

n. 244 » e « Disposizioni in materia di personale militare e civile della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articolo 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e) della legge 31 dicembre 2012, n. 244 »;

la legge 31 dicembre 2012, n. 244, all'articolo 1, comma 5, ha anche previsto che il Governo potesse adottare disposizioni integrative e correttive dei citati decreti legislativi, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi;

considerato che:

il processo di riduzione della consistenza delle Forze armate ha già raggiunto risultati significativi e la citata consistenza si è attestata, all'inizio del corrente anno, poco al di sotto delle 170.000 unità;

tale processo dovrà, peraltro, realizzare una ulteriore riduzione fino a 150.000 unità per il personale militare e 20.000 per quello civile, attraverso il trasferimento nei ruoli del personale civile della Difesa e di altre amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 2209-*quinquies* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e ricorrendo all'estensione della disciplina di collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri anche al personale non dirigente;

appare opportuno individuare strumenti affinché l'esperienza professionale

maturata dal personale che ha appartenuto alle Forze armate sia adeguatamente valorizzata presso le amministrazioni di destinazione;

occorre continuare a rivolgere particolare attenzione alla disponibilità di alloggi di servizio per il personale militare, in relazione all'importanza del settore per l'efficienza delle Forze armate;

i provvedimenti per la realizzazione di quanto disposto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, e dai decreti discendenti dovranno essere adottati in regime di invarianza finanziaria;

preso atto:

dei chiarimenti del Governo e dell'ispettore generale della Sanità militare in merito all'esigenza di assoggettare il personale militare a profilassi vaccinale, in relazione alle situazioni/condizioni di carattere operativo ed addestrativo in cui viene impiegato all'estero e sul territorio nazionale;

degli elementi forniti dal Capo di Stato maggiore della difesa;

delle questioni poste dagli organismi della rappresentanza militare e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale civile della difesa;

rilevato che:

le disposizioni di cui allo schema di decreto legislativo in esame sono conformi ai principi di delega di cui alla legge n. 244 del 2012,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 12, comma 1, il Governo sostituisca la lettera a) con la seguente:

a) dopo l'articolo 206, è inserito il seguente:

« ART. 206-bis

(Profilassi vaccinale del personale militare).

1. La sanità militare può dichiarare indispensabile la somministrazione se-

condo appositi protocolli di specifiche profilassi vaccinali al personale militare, per poterlo impiegare in particolari e individuate condizioni operative o di servizio, al fine di garantire la salute dei singoli e della collettività.

2. Con decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro della salute sono approvati i protocolli sanitari di cui al comma 1 che recano altresì l'indicazione analitica degli adempimenti riferiti alla somministrazione dei vaccini, quali quelli di comporre il quadro anamnestico del paziente prima di iniziare le profilassi vaccinali e di registrare su apposita documentazione, anche elettronica, riferita a ciascun militare tutte le profilassi vaccinali adottate nei suoi confronti.

3. Se il militare da sottoporre a profilassi vaccinale rappresenta documentati motivi sanitari per non sottoporsi alla profilassi, la valutazione di merito è rimessa alla commissione medica ospedaliera competente per territorio. »;

2) nell'articolo 5, comma 1, il Governo inserisca la seguente modifica del Codice dell'ordinamento militare:

i-bis) alla Tabella 2 allegata al Codice, al Quadro VI, in corrispondenza dell'organico del grado di ammiraglio ispettore, è inserita la seguente nota:

« a-bis). Il Comandante generale del Corpo non è posto in soprannumero alle dotazioni organiche del grado e non è assoggettato al provvedimento di aspettativa di cui agli articoli 906 e successivi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. »;

e con le seguenti osservazioni:

a) il Governo favorisca ulteriormente, nel processo di riduzione della consistenza delle Forze armate, il principio della volontarietà di « uscita » rispetto a quello della « obbligatorietà », promuovendo in primo luogo il collocamento in aspettativa per riduzione quadri a domanda, in anticipo rispetto a quanto previsto, del personale che ne faccia richiesta e poi, reperendo le necessarie risorse fi-

nanziarie, anche attraverso altro idoneo strumento normativo, l'aumento dei contingenti di personale da collocare in ausiliaria di cui all'articolo 2230 del codice dell'ordinamento militare;

b) il Governo promuova tutti i contatti, le iniziative nonché le migliori procedure per assicurare l'effettività dei passaggi di personale militare esuberante rispetto alle esigenze della Difesa nei ruoli del personale civile di altre amministrazioni pubbliche, così come previsto dalla riserva di posti di cui all'articolo 2209-*quinquies* del codice dell'ordinamento militare;

c) il Governo valuti come promuovere, anche in un altro contesto normativo, una specifica previsione di rango primario mirata a favorire il volontario transito di personale militare in altri ambiti lavorativi, in linea con specifici atti di indirizzo al Governo riferiti al riconoscimento delle alte professionalità di cui all'articolo 984-*bis* del decreto legislativo n. 66 del 2010 (ordine del giorno n. G3.103 del 6 novembre 2012, approvato dal Senato e relativo al disegno di legge S. 3271, e ordine del giorno n. 9/05569/001 dell'11 dicembre 2012, approvato dalla Camera e relativo al disegno di legge C. 5569), prevedendo per gli interessati, anche nella nuova prospettiva d'impiego, il pieno riconoscimento ad ogni effetto del periodo di carriera, giuridica ed economica, già maturato nelle Forze armate;

d) il Governo, in relazione alle condizioni poste da questa Commissione nel parere espresso il 20 dicembre 2013 sull'atto del Governo n. 32 (schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate) e segnatamente a quella concernente il procedimento di vendita degli alloggi di servizio ritenuti non più utili per le esigenze istituzionali della Difesa ed alla clausola relativa ai conduttori che non hanno esercitato l'opzione di acquisto o quella dell'usufrutto, disponga l'inserimento nel TUOM delle modifiche

necessarie perché gli stessi conduttori possano permanere nell'alloggio fino alla conclusione del procedimento d'asta, al termine del quale possono esercitare nuovamente il diritto di opzione, qualora il prezzo d'asta risultasse inferiore a quello inizialmente proposto al conduttore;

e) il Governo, considerata la delicatezza della problematica degli alloggi di servizio per il personale militare, la cui disponibilità è sensibilmente inferiore alle esigenze, promuova, in un altro contesto normativo, iniziative innovative tese ad assicurare la realizzazione di un programma pluriennale che consenta di ampliare il parco infrastrutturale alloggiativo disponibile, non solo ricorrendo alla costruzione, all'acquisizione e alla ristrutturazione di alloggi di servizio con risorse pubbliche, ma anche individuando modalità aggiuntive che consentano forme di finanziamento pubblico-privato o forme di partenariato pubblico-privato, in modo da corrispondere maggiormente e rapidamente alle esigenze del suddetto personale;

f) il Governo, al fine di accelerare il programma pluriennale di dismissione degli immobili non più utili per le esigenze istituzionali della Difesa, nonché di quelli posti all'asta, consideri la necessità di promuovere, nell'ambito del TUOM, una ulteriore riduzione del prezzo di vendita degli alloggi di servizio, previa concertazione con i competenti organismi governativi e dello Stato;

g) il Governo, considerato il disallineamento che si è determinato tra le Forze armate nella promozione al grado di 1° Maresciallo, promuova la definizione di aliquote di avanzamento speciali di Marescialli Capi e gradi corrispondenti con elevata anzianità di grado, per la promozione al grado superiore, a tal fine intervenendo all'atto dell'esercizio delle deleghe relative alla cosiddetta « equiordinazione », trattandosi di materia che rientra in tale settore;

h) il Governo, al fine di prevedere una concreta valorizzazione delle profes-

sionalità del personale civile della Difesa, valuti come incidere sull'articolo 36 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, recante il Codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui disciplina la composizione degli uffici degli addetti militari all'estero, allo scopo di rimuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i vincoli oggettivamente ingiustificati che attualmente limitano l'impiego di detto personale alle sole mansioni di archivista;

i) in attuazione della risoluzione n. 8-00171 Bolognesi, sulla riqualificazione energetica degli impianti e delle infrastrutture in uso alla Difesa, approvata dalla Commissione in data 3 febbraio 2016, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, con altri strumenti normativi e previa intesa con le competenti Autorità tecniche, una revisione del testo dell'ordinamento militare che favorisca e renda economicamente più sostenibile lo scambio sul posto dell'energia senza coincidenza tra punto di prelievo e punto di

immissione, previsto dal combinato disposto dell'articolo 27 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, al fine di garantire risparmi, purché nell'ambito dei sedimi facenti parte del demanio militare e nei limiti del fabbisogno energetico della Difesa, vocati a divenire isole di produzione energetica alternativa resilienti e sicure, evitando al contempo aggravii degli oneri generali di sistema;

l) il Governo promuova le azioni più opportune – pur nel quadro della oculata utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, che la legge n. 244 del 2012 e i decreti legislativi discendenti perseguono ed in relazione alle rilevanti esigenze d'impiego che la Difesa è chiamata ad assolvere attualmente e prevedibilmente nel prossimo futuro – per reperire ulteriori risorse da destinare all'efficienza dello strumento, anche al fine del soddisfacimento delle aspettative del personale interessato e del potenziamento degli istituti necessari a favorire esodi volontari.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	83
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica</i>)	94
AVVERTENZA	92
ERRATA CORRIGE	93

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.55.

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.

C. 2212-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile 2016.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, ricorda come sul provvedimento in titolo la Commissione bilancio sia ancora in attesa della trasmissione, da parte del Governo, della relazione tecnica, secondo quanto deliberato nella seduta dello scorso 30 marzo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento, debitamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*), segnala che la delega legislativa di natura ordinamentale di cui all'articolo 3, comma 4, relativa alla definizione di una disciplina per il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Assicura inoltre che la realizzazione, da parte delle autorità di distretto idrico, di sistemi di basi dati con cui censire ed aggiornare le informazioni inerenti ai punti di prelievo dell'acqua, gli scarichi e gli impianti di depurazione, di cui all'articolo 3, comma 5, avverrà – come del resto esplicitato dalla medesima disposi-

zione – con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, poiché tale attività sarà ricompresa all'interno della valutazione complessiva dell'impiego delle risorse a disposizione in sede di definizione del sistema di *governance* e della dotazione delle disponibilità finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite all'autorità stessa.

Osserva quindi che l'affidamento diretto « in via prioritaria » a società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, della gestione del servizio idrico, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a*), potrebbe comportare il rischio di riclassificazione delle medesime società nell'ambito del perimetro della pubblica amministrazione e pertanto appare necessario riformulare la predetta disposizione, prevedendo che il citato affidamento possa avvenire anche in via diretta a favore di società interamente pubbliche.

Evidenzia che la verifica delle attività del gestore del servizio idrico, da parte dell'ente di governo d'ambito (EGATO), mediante lo svolgimento sul proprio sito *web* istituzionale di una apposita consultazione pubblica, prima della scadenza della gestione, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *b*), potrà essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che la costituzione, presso l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di una banca dati pubblica sul servizio idrico integrato, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, sarà realizzata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili presso la citata Autorità, per la quale vige un sistema di completo autofinanziamento mediante il contributo versato dagli operatori economici dei settori regolati.

Fa quindi presente che l'articolo 6, comma 1, precisando le fonti di finanziamento del servizio idrico integrato, non determina effetti per la finanza pubblica e che il comma 2 dello stesso articolo 6, che

destina prioritariamente le risorse nazionali e comunitarie di cui al comma 1 del medesimo articolo al finanziamento di nuove opere per la rete idrica oggetto di procedura di infrazione europea, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una mera finalizzazione delle risorse rese disponibili.

Segnala poi la necessità di sopprimere, all'articolo 6, il primo periodo del comma 3, che prevede che il Fondo per il finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche concorre al finanziamento delle infrastrutture idriche unitamente al Fondo di garanzia delle opere pubbliche, giacché tale Fondo di garanzia non è volto ad erogare, per sua natura, finanziamenti in via diretta bensì a concedere garanzie, secondo criteri e modalità da definirsi con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 58, comma 2, della legge n. 221 del 2015.

Sempre all'articolo 6, ritiene altresì necessario sopprimere il secondo ed ultimo periodo del comma 3, che prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 58, comma 2, della legge n. 221 del 2015, al quale è demandata a normativa vigente la definizione degli interventi prioritari da effettuare a valere sulle risorse del predetto Fondo di garanzia, debba, altresì, stabilire l'importo dello stesso e il periodo transitorio per il quale vi è la garanzia ultima dello Stato in funzione del valore atteso delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo stesso tramite la specifica componente tariffaria di cui all'articolo 58, comma 1, della legge n. 221 del 2015. Al riguardo ricorda che la concessione di una garanzia di ultima istanza dello Stato, non prevista a legislazione vigente, contrasterebbe con la disposizione istitutiva del predetto Fondo di garanzia, che ha stabilito che dalla stessa non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Osserva quindi che l'articolo 6, comma 4, il quale prevede che i finanziamenti erogabili da Cassa depositi e prestiti finalizzati ad investimenti in materia ambien-

tale sono destinati in via prioritaria alle società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, per gli interventi sulla rete del servizio idrico integrato, potrebbe incidere sull'autonomia di Cassa depositi e prestiti quale *market unit* con conseguente rischio di riclassificazione nell'ambito del perimetro della pubblica amministrazione. Sottolinea pertanto la necessità di riformulare la predetta disposizione prevedendo che i finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti, già destinati alla copertura degli investimenti in materia ambientale, siano finalizzati prioritariamente a interventi sulla rete del servizio idrico integrato, limitando in tal modo la portata della disposizione alla sola definizione di interventi prioritari nell'ambito di quelli già previsti a legislazione vigente.

Evidenzia che l'articolo 6, comma 5, che destina al bilancio dello Stato i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie che a legislazione vigente sono attribuiti alle regioni, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il finanziamento delle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici da parte delle regioni, ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 152 del 2006, avviene attualmente nei limiti delle risorse provenienti dai proventi delle sanzioni amministrative di cui trattasi, per cui tali spese sono condizionate alla sussistenza delle relative disponibilità in bilancio.

Fa inoltre presente che l'articolo 7, che prevede che venga assicurata, anche in caso di morosità, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fino ad un massimo di 50 litri giornalieri per persona, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché i mancati introiti derivanti dall'esenzione dalla tariffa verranno recuperati sugli altri scaglioni, garantendo così, mediante l'applicazione del criterio di progressività per il consumo eccedente il quantitativo minimo vitale

giornaliero, l'assenza di effetti di tale norma sulla copertura dei costi del servizio e conseguentemente l'invarianza dei saldi di finanza pubblica. Ricorda difatti che, ai sensi della normativa vigente, spetta all'AEEGSI la definizione del metodo tariffario idrico e la conseguente articolazione in modo tale che sia garantito il principio della copertura dei costi e l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Segnala che l'articolo 11, comma 2, che prevede forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato, sarà attuato dagli enti territoriali con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e che gli obblighi di pubblicità previsti dall'articolo 11, comma 3, in capo agli EGATO (pubblicazione nei siti istituzionali dei verbali delle sedute e delle deliberazioni assunte) e ai soggetti pubblici gestori del servizio idrico integrato (pubblicazione anche con strumenti informatici di atti e provvedimenti che prevedono impegni di spesa), potranno essere assolti dai medesimi soggetti utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Osserva poi che l'articolo 12, comma 1, lettera *a*), che prevede l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un Fondo di solidarietà internazionale destinato a finanziare progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, la cui consistenza dipende dai finanziamenti previsti alle lettere *b*) e *c*), non comporterà ripercussioni sugli equilibri di finanza pubblica, ricordando infatti che, il rinvio di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *c*), alle disposizioni vigenti in materia di cooperazione comporta che le risorse del predetto Fondo di solidarietà internazionale saranno gestite secondo l'articolato ciclo di gestione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo che, conformemente alle migliori pratiche internazionali, prevede la

programmazione triennale e annuale degli interventi, nonché procedure di approvazione, controllo e valutazione delle iniziative.

Conferma che l'articolo 12, comma 1, lettera *b*), che prevede un incremento da 0,5 centesimi a 1 centesimo del contributo per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico, non determina effetti negativi per la finanza pubblica, trattandosi di una disposizione volta ad incrementare le disponibilità di determinati fondi, tra cui il citato Fondo di solidarietà internazionale, sulla base delle quali verranno assunte le conseguenti decisioni di spesa secondo le finalità dei fondi medesimi.

Assicura inoltre che l'istituzione da parte della predetta lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 12 di un prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a cura dell'AEEGSI, i cui proventi sono versati al summenzionato Fondo di solidarietà internazionale, non determina effetti negativi per la finanza pubblica, trattandosi di una finalizzazione delle risorse che saranno rese disponibili con il medesimo prelievo.

Sottolinea infine la necessità di aggiungere un'apposita clausola di invarianza finanziaria relativa all'intero provvedimento.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2212-A, recante Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento;

preso atto degli elementi risultanti dalla relazione tecnica e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 3, comma 4, prevede una delega legislativa di natura ordinamentale,

relativa alla definizione di una disciplina per il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la realizzazione, da parte delle autorità di distretto idrico, di sistemi di basi dati con cui censire ed aggiornare le informazioni inerenti ai punti di prelievo dell'acqua, gli scarichi e gli impianti di depurazione, di cui all'articolo 3, comma 5, avverrà – come del resto esplicitato dalla medesima disposizione – con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, poiché tale attività sarà ricompresa all'interno della valutazione complessiva dell'impiego delle risorse a disposizione in sede di definizione del sistema di *governance* e della dotazione delle disponibilità finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite all'autorità stessa;

l'affidamento diretto « in via prioritaria » a società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, della gestione del servizio idrico, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a*), potrebbe comportare il rischio di riclassificazione delle medesime società nell'ambito del perimetro della pubblica amministrazione;

appare pertanto necessario riformulare la predetta disposizione, prevenendo che il citato affidamento possa avvenire anche in via diretta a favore di società interamente pubbliche;

la verifica delle attività del gestore del servizio idrico, da parte dell'ente di governo d'ambito (EGATO), mediante lo svolgimento sul proprio sito *web* istituzionale di una apposita consultazione pubblica, prima della scadenza della gestione, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *b*), potrà essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

la costituzione presso l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

(AEEGSI) di una banca dati pubblica sul servizio idrico integrato, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, sarà realizzata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili presso la citata Autorità, per la quale vige un sistema di completo autofinanziamento mediante il contributo versato dagli operatori economici dei settori regolati;

l'articolo 6, comma 1, precisando le fonti di finanziamento del servizio idrico integrato, non determina effetti per la finanza pubblica;

l'articolo 6, comma 2, che destina prioritariamente le risorse nazionali e comunitarie di cui al comma 1 del medesimo articolo al finanziamento di nuove opere per la rete idrica oggetto di procedura di infrazione europea, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una mera finalizzazione delle risorse rese disponibili;

all'articolo 6 appare necessario sopprimere il primo periodo del comma 3, che prevede che il Fondo per il finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche concorre al finanziamento delle infrastrutture idriche unitamente al Fondo di garanzia delle opere pubbliche, giacché tale Fondo di garanzia non è volto ad erogare, per sua natura, finanziamenti in via diretta bensì a concedere garanzie, secondo criteri e modalità da definirsi con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 58, comma 2, della legge n. 221 del 2015;

all'articolo 6 appare altresì necessario sopprimere il secondo ed ultimo periodo del comma 3, che prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 58, comma 2, della legge n. 221 del 2015, al quale è demandata a normativa vigente la definizione degli interventi prioritari da effettuare a valere sulle risorse del predetto Fondo di garanzia, debba, altresì, stabilire l'importo dello stesso e il periodo transitorio per il quale vi è la garanzia ultima dello Stato in funzione del valore atteso

delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo stesso tramite la specifica componente tariffaria di cui all'articolo 58, comma 1, della legge n. 221 del 2015;

difatti la concessione di una garanzia di ultima istanza dello Stato, non prevista a legislazione vigente, contrasterebbe con la disposizione istitutiva del predetto Fondo di garanzia, che ha stabilito che dalla stessa non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'articolo 6, comma 4, il quale prevede che i finanziamenti erogabili da Cassa depositi e prestiti finalizzati ad investimenti in materia ambientale sono destinati in via prioritaria alle società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, per gli interventi sulla rete del servizio idrico integrato, potrebbe incidere sull'autonomia di Cassa depositi e prestiti quale *market unit* con conseguente rischio di riclassificazione nell'ambito del perimetro della pubblica amministrazione;

appare pertanto necessario riformulare la predetta disposizione prevedendo che i finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti, già destinati alla copertura degli investimenti in materia ambientale, siano finalizzati prioritariamente a interventi sulla rete del servizio idrico integrato, limitando in tal modo la portata della disposizione alla sola definizione di interventi prioritari nell'ambito di quelli già previsti a legislazione vigente;

l'articolo 6, comma 5, che destina al bilancio dello Stato i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie che a legislazione vigente sono attribuiti alle regioni, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il finanziamento delle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici da parte delle regioni, ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 152 del 2006, avviene attualmente nei limiti delle risorse provenienti dai proventi delle sanzioni amministrative di cui trattasi, per

cui tali spese sono condizionate alla sussistenza delle relative disponibilità in bilancio;

L'articolo 7, che prevede che venga assicurata, anche in caso di morosità, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fino ad un massimo di 50 litri giornalieri per persona, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché i mancati introiti derivanti dall'esenzione dalla tariffa verranno recuperati sugli altri scaglioni, garantendo così, mediante l'applicazione del criterio di progressività per il consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero, l'assenza di effetti di tale norma sulla copertura dei costi del servizio e conseguentemente l'invarianza dei saldi di finanza pubblica;

difatti, ai sensi della normativa vigente, spetta all'AEEGSI la definizione del metodo tariffario idrico e la conseguente articolazione in modo tale che sia garantito il principio della copertura dei costi e l'equilibrio economico-finanziario della gestione;

L'articolo 11, comma 2, che prevede forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato, sarà attuato dagli enti territoriali con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

gli obblighi di pubblicità previsti dall'articolo 11, comma 3, in capo agli EGATO (pubblicazione nei siti istituzionali dei verbali delle sedute e delle deliberazioni assunte) e ai soggetti pubblici gestori del servizio idrico integrato (pubblicazione anche con strumenti informatici di atti e provvedimenti che prevedono impegni di spesa), potranno essere assolti dai medesimi soggetti utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

L'articolo 12, comma 1, lettera a), che prevede l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un Fondo di solidarietà internazionale destinato a finanziare progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, la cui consistenza dipende dai finanziamenti previsti alle lettere b) e c), non comporterà ripercussioni sugli equilibri di finanza pubblica;

infatti, il rinvio di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), alle disposizioni vigenti in materia di cooperazione comporta che le risorse del predetto Fondo di solidarietà internazionale saranno gestite secondo l'articolato ciclo di gestione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo che, conformemente alle migliori pratiche internazionali, prevede la programmazione triennale e annuale degli interventi, nonché procedure di approvazione, controllo e valutazione delle iniziative;

L'articolo 12, comma 1, lettera b), che prevede un incremento da 0,5 centesimi a 1 centesimo del contributo per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico, non determina effetti negativi per la finanza pubblica, trattandosi di una disposizione volta ad incrementare le disponibilità di determinati fondi, tra cui il citato Fondo di solidarietà internazionale, sulla base delle quali verranno assunte le conseguenti decisioni di spesa secondo le finalità dei fondi medesimi;

inoltre, l'istituzione da parte della predetta lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 di un prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a cura dell'AEEGSI, i cui proventi sono versati al summenzionato Fondo di solidarietà internazionale, non determina effetti negativi per la finanza pubblica, trattandosi di una finalizzazione delle risorse che saranno rese disponibili con il medesimo prelievo;

appare necessario aggiungere un'apposita clausola di invarianza finanziaria relativa all'intero provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 4, comma 3, lettera a), sostituire le parole: In via prioritaria è disposto l'affidamento diretto in favore *con le seguenti:* L'affidamento può avvenire anche in via diretta a favore.

All'articolo 6 sopprimere il comma 3.

All'articolo 6, comma 4, sostituire le parole da: alle società interamente pubbliche *fino a:* per gli *con la seguente:* agli.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo: ART. 13-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, segnala che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 2 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Pellegrino 1.50 e 4.52 e Zaratti 6.54, le quali prevedono, tra l'altro, che la gestione del servizio idrico integrato sia realizzata senza finalità lucrative e finanziata attraverso meccanismi di fiscalità generale;

Segoni 6.51, che prevede l'istituzione di un apposito fondo al fine di accelerare gli investimenti, finanziato mediante anticipazione della Cassa depositi e prestiti, senza tuttavia precisare né la dotazione del Fondo, né le modalità di restituzione dell'anticipazione ricevuta;

Daga 6.53 e Pellegrino 6.55, che prevedono, tra l'altro, che nella determinazione della tariffa del servizio idrico integrato un consumo fino a 50 litri giornalieri per persona debba essere considerato quantitativo minimo vitale garantito, con costi a carico della fiscalità generale;

Segoni 7.54, che prevede la concessione di agevolazioni fiscali, non meglio definite, per i gestori del servizio idrico virtuosi nel consumo e nella depurazione, senza prevedere alcuna forma di copertura finanziaria.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Segoni 2.50 e Caparini 2.51, che sono volte a prevedere che è responsabilità dello Stato garantire il diritto all'acqua potabile, quale diritto umano essenziale, anche in caso di delega della fornitura di acqua potabile o di servizi igienico-sanitari a soggetti terzi. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative;

Rondini 2.54, volta a inserire, tra i principi di cui all'articolo 2, la gratuità totale dell'erogazione giornaliera di acqua, eliminando il limite quantitativo minimo. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Rondini 2.55 e 2.58, che sono volte a prevedere che siano garantite agevolazioni tariffarie per le utenze ricadenti nei comuni con abbondante disponibilità della risorsa idrica. Al riguardo, reputa oppor-

tuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative;

Segoni 3.51, la quale è volta a prevedere che, per ogni distretto idrografico, composto da uno o più bacini e sottobacini idrografici, sia istituita un'autorità di distretto, con compiti di coordinamento fra i vari enti territoriali, regioni, province e comuni, che fanno parte del distretto. Contestualmente, è istituito un consiglio di bacino di cui fanno parte tutti gli enti locali, provincia, comuni e comunità montane, che appartengono al bacino di riferimento, che provvede alla definizione e all'approvazione del piano di ambito o di bacino e alla modulazione della tariffa per gli usi idropotabili e per gli usi produttivi e delle concessioni di prelievo, in funzione del bilancio idrico. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Daga 3.50, che è volta a istituire un consiglio di bacino di cui fanno parte tutti gli enti locali, provincia, comuni e comunità montane, che appartengono al bacino di riferimento, che provvede alla definizione e all'approvazione del piano di ambito o di bacino e alla modulazione della tariffa per gli usi idropotabili e per gli usi produttivi e delle concessioni di prelievo, in funzione del bilancio idrico. Al riguardo, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Caparini 3.80, che è volta, tra l'altro, a prevedere che, nel caso delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, le regioni allo scadere delle concessioni, acquisiscono le opere e gli impianti afferenti l'utilizzazione delle acque pubbliche demaniali delle grandi derivazioni idroelettriche e li conferiscono in proprietà a società patrimoniali di scopo, con partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile, cui partecipano senza

oneri gli enti locali o anche loro forme di aggregazione sovracomunale interessati per territorio. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Pellegrino 4.51 e Daga 5.050, le quali, tra l'altro: 1) prevedono che gli enti di diritto pubblico che gestiscono il servizio idrico integrato non sono assoggettati né al patto di stabilità interno relativo agli enti locali né alle limitazioni di carattere contrattuale od occupazionale stabilite per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche; 2) istituiscono il Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, con una dotazione pari a 1 miliardo di euro annui, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante una riduzione della percentuale di deducibilità ai fini IRAP e IRES degli interessi passivi per le banche ed altri istituti finanziari nonché per le imprese di assicurazione. Al riguardo, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al numero 1), nonché in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalla disposizione di cui al numero 2);

Zaratti 4.50, che prevede, tra l'altro, che gli enti di diritto pubblico che gestiscono il servizio idrico integrato non sono assoggettati né al patto di stabilità interno relativo agli enti locali né alle limitazioni di carattere contrattuale od occupazionale stabilite per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Daga 5.50 e Pellegrino 5.53, che sono volte a prevedere, tra l'altro, che l'Ufficio di vigilanza sulle risorse idriche da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvalga di un Osservatorio con funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di

dati statistici e conoscitivi mediante anche la costituzione di una apposita banca dati. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative;

Zaratti 5.52, la quale prevede che la funzione regolatoria del governo del ciclo naturale dell'acqua e della sua salvaguardia sia affidata all'esclusiva competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Pellegrino 5.56, che dispone il trasferimento delle funzioni in materia di risorse idriche, attualmente svolte dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, a un Ufficio di vigilanza da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'uopo prevedendo una apposita clausola di invarianza finanziaria. Al riguardo, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di effettuare tale trasferimento di funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Pellegrino 5.54, che prevede, tra l'altro, la costituzione di un Comitato interministeriale con funzioni di programmazione delle grandi opere infrastrutturali nel settore delle reti idrauliche. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla costituzione del suddetto Comitato interministeriale;

Zaratti 5.55, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e della determinazione del metodo tariffario al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni per tutti gli usi del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali, di comuni, province e città metropolitane. Al ri-

guardo, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Segoni 5.51, che prevede l'aggiornamento semestrale della banca dati sul servizio idrico integrato istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Daga 6.50, che prevede, tra l'altro, l'istituzione del Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato con una dotazione di 1 miliardo di euro annui, provvedendo alla copertura del relativo onere, del quale non è specificata la decorrenza, mediante la soppressione o la riduzione di vigenti misure fiscali aventi carattere agevolativo. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità e idoneità della copertura finanziaria.

Rondini 7.50, che sostituisce il primo periodo dell'articolo 7, comma 1, assicurando a ciascun individuo l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale (non determinato) di acqua, ferme restando le disposizioni del testo attuale del citato articolo, relative al recupero tariffario dei costi del servizio idrico integrato. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di fare fronte agli eventuali effetti finanziari nell'ambito del gettito tariffario del servizio;

Rondini 7.51 e 7.52, le quali sono volte a incrementare il quantitativo minimo vitale di acqua erogata gratuitamente anche in caso di morosità. Al riguardo, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di fare fronte agli eventuali effetti finanziari nell'ambito del gettito tariffario del servizio;

Zaratti 7.56, che è volta ad estendere a tutte le ipotesi di morosità incolpevole l'obbligo di erogazione dell'acqua da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di fare fronte agli eventuali effetti finanziari nell'ambito del gettito tariffario del servizio;

Caparini 7.050, che prevede l'introduzione di specifiche agevolazioni per i comuni inclusi nella delimitazione territoriale delle comunità montane, mediante l'applicazione di riduzioni tariffarie. Al riguardo, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Segoni 9.50, volta a introdurre incentivi, non meglio precisati, per l'uso dell'acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti, da parte degli esercizi commerciali che somministrano alimenti e bevande al pubblico. Al riguardo, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Daga 11.50 e Zaratti 11.55, che sono volte ad estendere le forme di governo partecipativo anche alle attività di gestione del servizio idrico integrato. Al riguardo, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative;

Mannino 11.53, che prevede una serie di adempimenti a carico di ciascun comune, volti ad assicurare la pubblicità dei dati relativi ai controlli interni ed esterni sulle acque destinate al consumo umano. Al riguardo, reputa opportuna una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità di provvedere ai menzionati adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Osserva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano pre-

sentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente menzionate dalla relatrice. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.50, 2.50, 2.51, 2.54, 2.55, 2.58, 3.50, 3.51, 3.80, 4.50, 4.51, 4.52, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 6.50, 6.51, 6.53, 6.54, 6.55, 7.50, 7.51, 7.52, 7.54, 7.56, 9.50, 11.50, 11.53 e 11.55 e sugli articoli aggiuntivi 5.050 e 7.050, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone inoltre di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

C. 3540-A.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 624 del 12 aprile 2016:

a pagina 87, seconda colonna, quarantatreesima riga, le parole da: «appare necessario» fino a: «legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri di formulazione delle previsioni devono intendersi collegati anche ai relativi riferimenti legislativi, ossia al criterio della legislazione vigente»;

a pagina 98, seconda colonna, ventottesima riga, le parole da: «delimitare la possibilità» fino a: «l'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» sono sostituite dalle seguenti: «chiarire che, salvo che non sia diversamente previsto – da altra legge o dalla medesima legge sulla base della quale è stato iscritto lo stanziamento di bilancio – gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell'esercizio costituiscono economie di bilancio, intendendosi comunque escluso il formalizzarsi di un principio di copertura finanziaria non coerente con l'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».


ALLEGATO

**Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.
C. 2212-A.**

RELAZIONE TECNICA

MINISTERO
P.C. M. - 198


Mes. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
UFFICIO I
Largo Chigi, 19 - 00187 Roma - TEL. 0667792810 - FAX. 066797530
Pec: rapportiparlamento@mailbox.governo.it
e-mail: ufficioprimumdpt@governo.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DRP 0004161 P-4.20.12.2
del 18/04/2016



13823203

Al Presidente della V Commissione
bilancio, tesoro e programmazione
Camera dei Deputati

e, p.c.

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Ufficio legislativo


Al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Ufficio legislativo

LORO SEDI

OGGETTO: A.C. 2212 "Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento". **Relazione tecnica aggiornata.**

Si trasmette la relazione tecnica relativa al provvedimento indicato in oggetto, predisposta ai sensi dell'art.17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196, verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con la nota che si allega.

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
Cons. Roberto Cerreto






Ministero
dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Legislativo Economia

1-2266

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DRP 0004079 A-4.20.12.2
del 15/04/2016



13808499

Roma, **15 APR. 2016**

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
- Dipartimento per i rapporti con il
Parlamento

e p.c.

Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio del Coordinamento
legislativo

Al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato

LORO SEDI

OGGETTO: AC 2212-A - Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, si trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 14 aprile 2016, n. 35352, con la quale è stata restituita la relazione tecnica verificata positivamente ad eccezione dell'articolo 6, comma 3, e a condizione dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Si segnalano infine, le osservazioni agli articoli 4, comma 3, lettera a) e all'articolo 6, comma 4, contenute nella citata nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO RELATIVO ATTI PARLAMENTARI ECONOMICI - TRIBUNALI
15 APR. 2016
Prot. n. <u>1-2265</u> Roma

All' Ufficio Legislativo Economia

Al Sottosegretario di Stato
On. Pier Paolo Baretta

Prot.

SEDE

OGGETTO: A.C.2212-A Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo funzionamento. Relazione tecnica.

Si fa riferimento alla relazione tecnica riferita al provvedimento indicato in oggetto, nella versione da ultimo trasmessa dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per le vie brevi il 4 aprile 2016.

Al riguardo, si segnala che l'ulteriore corso del provvedimento e della connessa relazione tecnica è subordinato:

- **allo stralcio dell'articolo 6, comma 3, secondo periodo**, in quanto la disposizione istitutiva del Fondo di garanzia di cui all' articolo 58 della legge n. 221 del 2015 ha stabilito che dalla stessa non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, circostanza che contrasta con la concessione di una garanzia di ultima istanza dello Stato, non prevista a legislazione vigente.

Si segnala in ogni caso che il predetto fondo di garanzia non è volto ad erogare, per sua natura, finanziamenti in via diretta ma, appunto, a concedere garanzie, secondo criteri e modalità da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

- **all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria**, nella quale si affermi che, ad eccezione di quanto previsto per l'articolo 12, dal provvedimento non devono derivare


nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Pertanto si procede alla verifica positiva della relazione tecnica, ad eccezione dell'articolo 6, comma 3 per le ragioni sopra esposte e a condizione dell'inserimento della richiesta clausola di invarianza finanziaria.

Infine, con riferimento all'articolo 6, comma 4 e all'articolo 4, comma 3, lettera a) che prevedono rispettivamente:

- **6, comma 4**, un impiego, in via prioritaria, delle risorse della gestione ordinaria di Cassa depositi e prestiti a favore delle società pubbliche che gestiscono il servizio idrico integrato; si condivide il parere del Dipartimento del Tesoro pervenuto per le vie brevi, in quanto la disposizione inciderebbe sull'autonomia di Cassa depositi e prestiti quale *market unit* con conseguente rischio di riclassificazione nell'ambito della PA e conseguente impatto in PA.
- **4, comma 3, lettera a)**, l'affidamento diretto "*in via prioritaria*" a società *in house* della gestione del servizio idrico; si segnala il rischio di riclassificazione di dette società con impatto in PA.

Il Ragioniere Generale dello Stato



AC 2212

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

La norma indica le finalità del disegno di legge, pertanto non determina riflessi finanziari.

Articolo 2

La disposizione, enunciando i principi generali del disegno di legge, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3

I commi 1 e 2 rimandano, rispettivamente, all'articolo 63 e all'articolo 147 del decreto legislativo n. 152/2006 per la governance dei distretti idrografici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 modifica la disposizione sulla delimitazione dell'ambito territoriale ottimale qualora lo stesso coincida con l'intero territorio regionale; si tratta di una disposizione ordinamentale che non comporta nuove o maggiori spese.

Il comma 4 prevede una norma di delega di natura ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5 contiene apposita clausola in forza della quale la realizzazione e l'aggiornamento di un database geografico vengono realizzati dall'autorità di distretto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nel concreto, tale attività verrà ricompresa all'interno della valutazione complessiva dell'impiego delle risorse a disposizione in sede di definizione del sistema di governance e della dotazione delle disponibilità finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite all'Autorità stessa.

Articolo 4

Il comma 1 definisce il servizio idrico integrato come servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività; si tratta di una norma che non determina nuove o maggiori spese.

Il comma 2 non presenta effetti finanziari, trattandosi di una disposizione meramente ricognitiva della normativa vigente in materia di affidamento del servizio idrico integrato.

Con riferimento al comma 3, si precisa alla lettera a) che in via prioritaria è disposto l'affidamento diretto alle società in house per la fornitura del servizio idrico, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto comunque i costi del servizio saranno coperti dalla tariffa ai sensi

dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; pertanto, in base all'entità dei costi, la tariffa sarà opportunamente modulata dal gestore del servizio.

Alla lettera b) del medesimo comma 3, si prevede a cura dell'ente di governo d'ambito lo svolgimento sul sito web istituzionale di apposita consultazione pubblica per la durata di trenta giorni; si tratta di un'attività che potrà essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 5

I commi 1 e 2 rappresentano il riparto delle funzioni tra Mattm e AEEGSI in materia di tutela delle risorse idriche, pertanto non emergono profili finanziari.

Con riferimento al comma 3, la costituzione presso l'AEEGSI di una banca dati pubblica sul servizio idrico integrato sarà realizzata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili presso la citata Autorità.

Attualmente, ai sensi del comma 68 bis dell'art. 1 della legge n. 266/05, nonché dell'art. 24 bis del decreto legge 1/2012 coordinato con la legge di conversione 27/2012, i soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato (SII) sono tenuti al versamento di un contributo a favore dell'AEEGSI a copertura dei costi di funzionamento della stessa nell'ambito dell'attività di regolazione e controllo nei settori di propria competenza.

Con deliberazione n. 143/07 "Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas", come modificata dalla deliberazione 200/2013/A, l'AEEGSI ha provveduto a definire le modalità di determinazione dell'ammontare dei versamenti e annualmente stabilisce, con propria deliberazione e previo parere favorevole della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed entro il limite massimo di cui al comma 68 bis, dell'art. 1, della legge n. 266/05 e di cui all'articolo 24 bis del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, la misura del contributo necessaria alla copertura dei propri costi.

L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico non percepisce alcun contributo né grava in alcun modo sul bilancio dello Stato, in quanto la sua legge istitutiva (all'articolo 2, comma 38 e segg.) prevede un sistema di completo autofinanziamento tramite il contributo, "di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio", fornito dagli operatori economici dei settori regolati.

Inoltre, l'Autorità è dotata, fin dalla sua istituzione, di una particolare autonomia organizzativa contabile e amministrativa, autonomia confermata dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e dai regolamenti 713/2009 (CE), 714/2009 (CE) e 715/2009 (CE), recepiti nel decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, che impongono agli Stati membri di garantire che le Autorità nazionali di regolamentazione dispongano, a tutela della loro indipendenza, "di dotazioni di bilancio annuali separate e di autonomia di esecuzione del bilancio assegnato".

Tale sistema di contribuzione all'Autorità è stato negli anni ulteriormente affinato in un'ottica di sempre maggiore autogoverno e responsabilizzazione dell'Autorità stessa. Al riguardo si segnala la modifica legislativa al comma 40, dell'articolo 2, della legge istitutiva per effetto dell'articolo 18,

comma 24, della legge n. 312 del 30 dicembre 2004, in ragione della quale le somme corrisposte a titolo di contributo dai soggetti regolati vengono versate direttamente nel bilancio dell'Autorità.

Pertanto, agli eventuali oneri derivanti dalla disposizione in esame l'Autorità provvederebbe con risorse proprie, senza gravare sulla finanza pubblica.

Articolo 6

Il comma 1 precisa le fonti di finanziamento del servizio idrico integrato, pertanto non presenta ricadute sulla finanza pubblica.

Il comma 2 attribuisce alle risorse nazionali e comunitarie la priorità al finanziamento di nuove opere per la rete idrica oggetto di procedura di infrazione europea; si tratta di una finalizzazione delle risorse rese disponibili che non determina nuove o maggiori spese.

Il comma 4 prevede una finalizzazione delle risorse in materia ambientale gestite dalla Cassa Depositi e Prestiti a favore degli interventi della rete del servizio idrico integrato; pertanto, non emergono nuove o maggiori spese.

Il comma 5 prevede che le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, anziché essere destinate alle regioni come da articolo 136 del medesimo decreto attualmente vigente, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, allocato nel bilancio del Mttm, da impiegare per interventi relativi alle risorse idriche.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il finanziamento per le opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici da parte delle regioni, ai sensi dell'articolo 136 del citato decreto legislativo n. 152/2006, avviene oggi nei limiti delle risorse provenienti dai proventi delle sanzioni amministrative di cui trattasi. In altri termini, si tratta di spese condizionate alla sussistenza delle relative disponibilità in bilancio.

Articolo 7

La disposizione prevede la gratuità di un quantitativo minimo vitale di acqua fino a 50 litri giornalieri per persona; l'esatta identificazione di tale quantitativo sarà oggetto di un dpcm che dovrà tenere conto, tra l'altro, dell'applicazione del criterio di progressività per la tariffa da applicare per il consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero.

Pertanto, i mancati introiti derivanti dall'esenzione dalla tariffa verranno recuperati sugli altri scaglioni, garantendo così l'assenza di effetti di tale norma sulla copertura dei costi del servizio e conseguentemente l'invarianza dei saldi di finanza pubblica. In merito a questo punto, preme evidenziare che la valutazione dell'impatto economico – finanziario conseguente alla erogazione di un quantitativo minimo gratuito, di cui alla disposizione in esame, e l'effettiva possibilità di applicazione della progressività tariffaria per la garanzia dell'adeguata compensazione dei costi del servizio, sarà soggetta a specifica valutazione della competente Autorità per l'energia elettrica, il

gas e il sistema idrico (AEEGSI) che terrà altresì conto di tutti gli altri strumenti e agevolazioni esistenti.

Infatti, ai sensi della normativa vigente, spetta a tale Autorità la definizione del metodo tariffario idrico e la conseguente articolazione in modo tale che sia garantito il principio della copertura dei costi, l'equilibrio economico – finanziario delle gestioni e la sostenibilità per le utenze del servizio.

Anche la legge n. 221/2015 (c.d. collegato ambientale), nel disciplinare all'art. 60 la tariffa sociale e all'art. 61 il contenimento della morosità, attribuisce all'AEEGSI il compito di aggiornare l'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso per garantire la copertura dei costi efficienti di esercizio e d'investimento al fine di assicurare l'equilibrio economico – finanziario della gestione attraverso l'adeguata compensazione degli oneri conseguenti. Spetta a questo Ministero la predisposizione dei decreti attuativi su cui l'AEEGSI dovrà conformarsi nell'aggiornamento dell'articolazione tariffaria. Tali decreti attuativi sono, peraltro, in corso di predisposizione da parte della Direzione competente.

Pertanto, l'aggiornamento dell'articolazione tariffaria conseguente all'applicazione dell'art. 7 in argomento si innescherà nell'attuale sistema di modulazione tariffaria che si ricorda strutturata per scaglioni crescenti di consumo, prevede già l'applicazione di una tariffa agevolata per un consumo annuo di 30 metri cubi per utenze domestiche, e tariffe crescenti per consumi eccedenti (art. 36 dell'Allegato A alla delibera 664/2015).

In sintesi, l'articolazione tariffaria deve consentire il recupero dei costi e l'equilibrio economico – finanziario della gestione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 9 della Direttiva 2000/60 e dagli artt. 119 e 154 del d.lgs. n. 152/2006. Per consentire l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale giornaliero non si può dunque prescindere dall'applicazione del criterio della progressività del consumo eccedente lo stesso. A tale riguardo si fa presente che l'impatto finanziario sugli scaglioni eccedenti dovrà anche tenere conto dei costi derivanti dagli investimenti necessari a garantire la rilevazione del quantitativo giornaliero garantito a fronte di quello effettivamente consumato. In virtù del principio del full cost recovery (FCR), la capacità di effettivo recupero dei costi e la sua sostenibilità economico- sociale sulle utenze domestiche compete ad AEEGSI alla quale è rimessa la determinazione della tariffa e la conseguente articolazione tariffaria.

Articolo 8

La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i costi per l'attività prevista dalla disposizione in esame troveranno adeguata copertura mediante opportuni adeguamenti tariffari da parte dell'AEEGSI.

Articolo 9

La norma prevede l'incentivo da parte dei Comuni agli esercizi commerciali per il ricorso all'acqua potabile a favore dei clienti, a valere sulle loro risorse umane, strumentali e finanziarie. Pertanto, non si determinano nuove o maggiori spese.

Articolo 10

Le disposizioni contenute nell'articolo 10 presentano natura ordinamentale e procedurale, pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 11

Con riferimento al comma 2, si rappresenta che già allo stato esistono forme di partecipazione integrata analoghe a quella disciplinata dalla norma in esame, per le quali si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In merito al comma 3, gli obblighi di pubblicità ivi previsti potranno essere assolti dagli EGATO e dai soggetti pubblici gestori del servizio idrico integrato utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 12

La norma prevede l'istituzione di un fondo nazionale di solidarietà internazionale, la cui consistenza dipende dai finanziamenti previsti alle lettere b) e c), senza ripercussioni sugli equilibri di finanza pubblica.

In particolare, il medesimo articolo 12 rinvia alle disposizioni vigenti in materia di cooperazione (legge n. 125/2014 e relativi provvedimenti attuativi, in particolare il DM 22 luglio 2015, n. 113). Tale rinvio normativo comporta che le risorse del "fondo nazionale di solidarietà internazionale" saranno gestite secondo l'articolato ciclo di gestione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo che, conformemente alle migliori pratiche internazionali, prevede la programmazione triennale e annuale degli interventi (a livello interministeriale mediante un Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio, con controllo del Parlamento e consultazione degli stakeholders tramite il Consiglio nazionale della cooperazione allo sviluppo), nonché procedure di approvazione, controllo e valutazione delle iniziative.

Ciò premesso, ai sensi della lettera a) che ha sostituito il comma 1284 dell'articolo 1 della legge n. 296/2009, in luogo del fondo originariamente previsto è stato istituito un nuovo fondo, alimentato con le risorse provenienti dal comma 1284-ter del medesimo articolo, anch'esso modificato dalla disposizione in esame.

Alla lettera b) viene previsto un incremento da 0,5 centesimi a 1 centesimo per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico; ai sensi dell'attuale articolo 1, comma 1284-ter, della legge n. 296/2006, le maggiori risorse così determinate saranno destinate per un decimo ad alimentare il suddetto fondo di cui al comma 1284, ora novellato, e per nove decimi ad alimentare il fondo attualmente previsto dal comma 1284-bis. Pertanto, non si determinano ricadute negative sugli equilibri di bilancio, trattandosi di una disposizione volta ad incrementare le disponibilità sui citati fondi sulla base delle quali verranno assunte le conseguenti decisioni di spesa secondo le finalità dei fondi medesimi.

Alla lettera c) viene istituito un prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a cura dell'AEEGSI; i relativi proventi sono poi versati, entro il 31 dicembre di ogni anno,

al fondo previsto dall'articolo 1284, ora novellato dalla disposizione in argomento. In ogni caso, si tratta di una finalizzazione delle risorse che saranno rese disponibili con il prelievo in argomento, senza determinare effetti negativi sugli equilibri di bilancio.

Articolo 13


La disposizione, avendo carattere meramente ordinamentale, non presenta profili finanziari.

La verifica della presente relazione tecnica, riferita ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 12, comma 3, della legge 31 dicembre 2015 n. 201, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Relatore Generale dello Stato



11 4 APR 2016

- *La Relazione tecnica viene verificata positivamente ad eccezione dell'articolo 6, comma 3, secondo periodo, in quanto la disposizione istitutiva del Fondo di garanzia di cui all'articolo 58 della legge n. 221 del 2015 ha stabilito che dalla stessa non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, circostanza che contrasta con la concessione di una garanzia di ultima istanza dello Stato, non prevista a legislazione vigente.*

Si segnala in ogni caso che il predetto fondo di garanzia non è volto ad erogare, per sua natura, finanziamenti in via diretta ma, appunto, a concedere garanzie, secondo criteri e modalità da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

- *La verifica positiva della relazione tecnica è in ogni caso subordinata all'inserimento nel testo di una clausola di invarianza finanziaria, nella quale si affermi che, ad eccezione di quanto previsto per l'articolo 12, dal provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.*

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, Claudio Clemente, sulle tematiche relative ai servizi di *money transfer* 104

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo. C. 3530 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 104

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4, Allegati e Annesso (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 115

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 e C. 2267 (Parere alla VII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*) 132

ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) 142

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici. Nuovo testo C. 2721 Tullo (Parere alla IX Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 141

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 146

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 aprile 2016.

Audizione del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, Claudio Clemente, sulle tematiche relative ai servizi di *money transfer*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.55 alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 aprile 2016. – Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.40.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo.

C. 3530 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3530, recante ratifica ed esecuzione della

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010.

Ricorda che tale Accordo bilaterale è stato ratificato da Panama il 10 maggio 2011, mentre, per quanto riguarda l'Italia, l'iter di ratifica della Convenzione, a cui si era dato corso nel 2011, è stato riavviato nel maggio 2015. Il relativo schema di disegno di legge di ratifica è stato approvato dal Consiglio dei ministri n. 95 del 4 dicembre 2015 ed è stato presentato alla Camera il 13 gennaio 2016.

Segnala preliminarmente come la Convenzione italo-panamense si inserisca nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni stipulate dall'Italia, al fine di evitare le doppie imposizioni. In particolare, evidenzia come l'esigenza di dotarsi di una convenzione in materia con la Repubblica panamense derivi dalla necessità di creare un quadro giuridico di riferimento, competitivo e non discriminatorio, per gli operatori economici italiani attivi nella regione centroamericana, i quali si relazionano con operatori di Paesi i cui governi hanno già stipulato analoghe convenzioni; la Convenzione, inoltre, mira a favorire una più intensa cooperazione economica e una più stretta collaborazione amministrativa tra i due Paesi.

In tale ambito rileva che, dopo anni in cui la legislazione panamense era stata ripetutamente giudicata insoddisfacente, nell'autunno del 2015 il Global Forum sulla trasparenza fiscale e lo scambio di informazioni ha approvato il rapporto della cosiddetta « Fase 1 » del processo di valutazione, consistente nell'esame della legislazione fiscale e degli accordi in essere, ai fini dello scambio su richiesta, di Panama. La decisione – sancita in sede plenaria dal Global Forum – consente allo Stato centroamericano di passare alla « Fase 2 » della *peer review*: tuttavia, l'assegnazione a Panama del *rating* di giurisdizione « *compliant* » verrà effettuata soltanto se in occasione del relativo esame

sull'effettività dello scambio di informazioni, previsto nel settembre 2016, emergeranno significativi elementi che possano dimostrare i sostanziali miglioramenti panamensi al riguardo.

Rammenta inoltre che Panama è uno dei pochissimi Paesi al mondo, nonché l'unico centro finanziario, che finora non ha aderito al nuovo *standard* di scambio automatico di informazioni sviluppato in sede OCSE; tale Paese ha finora tenuto un atteggiamento ambiguo, in quanto sembra privilegiare un approccio « bilaterale » e « condizionato », vale a dire con contenuto difforme dallo *standard* OCSE, da negoziare caso per caso.

Al riguardo evidenzia come tale posizione non venga considerata soddisfacente dalla comunità internazionale poiché essa contraddirebbe l'unicità dello *standard* internazionale in materia di scambio automatico di informazioni (« *one single global standard* ») e permetterebbe fenomeni di arbitraggio. Panama è stato pertanto espunto dalla lista delle giurisdizioni « *committed* ».

Sottolinea quindi come sia probabile che il Segretariato Generale dell'OCSE presenti pertanto a Panama una duplice richiesta: *a)* aderire al nuovo *standard* di scambio automatico di informazioni sviluppato in sede OCSE (*CRS-Common Reporting Standard*) « senza se e senza ma » (escludendo quindi la possibilità di uno *standard* « *à la carte* »); *b)* firmare la Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa.

La relazione illustrativa del disegno di legge evidenzia, altresì, come la struttura della Convenzione corrisponda agli *standard* più recenti del modello elaborato dall'OCSE, discostandosene solo per taluni aspetti, in relazione ad aspetti particolari dei sistemi fiscali dei due Paesi.

Con riferimento alle peculiarità della predetta Convenzione, la relazione tecnica allegata al disegno di legge precisa che attualmente Panama rientra tra quei territori che si ritiene applichino una tassazione agevolata sui redditi, come recentemente ribadito dai due decreti ministeriali previsti dalla legge di stabilità per il 2015

ai commi 678 e 680 dell'articolo 1, i quali ne hanno confermato la presenza nella *black list* di indeducibilità dei costi. Nei confronti di tale Paese sono tuttora vigenti le norme antielusione previsti per i paradisi fiscali; vale quindi il principio secondo il quale si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.

In particolare, nei confronti di Panama vige attualmente il principio di indeducibilità delle componenti negative di reddito (ai sensi dell'articolo 110, comma 10, del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), fatta salva la possibilità, per il contribuente (prevista dal comma 11 del medesimo articolo 110 del TUIR), di dimostrare l'effettivo esercizio di un'attività industriale o commerciale mediante interpellato.

Nella medesima relazione tecnica viene quindi prospettato come conseguenza della ratifica della Convenzione tra Italia e Repubblica di Panama e del relativo scambio di informazioni di carattere fiscale, l'avviarsi di un processo di collaborazione che potrà generare effetti positivi per l'erario italiano tramite l'emersione di elementi reddito attualmente non evidenziabili.

Passando al contenuto della Convenzione, essa si compone di 29 articoli e di un Protocollo aggiuntivo, che ne forma parte integrante e che contiene alcune precisazioni relative a disposizioni recate da taluni articoli.

Passa quindi a illustrare l'articolo 1, il quale individua la sfera soggettiva di applicazione della Convenzione nelle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Per quanto attiene alla sfera oggettiva di applicazione, l'articolo 2, al paragrafo 3, precisa che le imposte specificamente considerate per l'Italia sono l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); l'imposta sul reddito delle società (IRES); l'imposta regionale sulle attività produttive IRAP. Per quanto riguarda Panama si tratta invece dell'*impuesto sobre la renta*.

La disposizione specifica, al paragrafo 4, che la Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura analoga o identica che saranno istituite successivamente alla firma della Convenzione stessa.

Gli articoli 3, 4 e 5 recano le definizioni delle espressioni utilizzate nella Convenzione. In particolare, l'articolo 3 reca le definizioni generali, mentre l'articolo 4 definisce il concetto di soggetti residenti di una Parte contraente, facendo in primo luogo riferimento ai concetti di domicilio, di residenza o di sede della direzione. In tale contesto il paragrafo 2 dell'articolo 4 affronta il tema delle persone fisiche residenti in entrambi gli Stati, prevedendo in tal caso una serie di criteri progressivi, applicabili man mano:

si consideri lo Stato dove la persona ha abitazione permanente o ha il centro dei suoi interessi vitali;

si consideri lo Stato dove la persona soggiorna abitualmente;

si consideri lo Stato di nazionalità della persona;

si risolva la questione sulla base di un accordo tra gli Stati (il medesimo criterio si applica per persone diverse da quelle fisiche).

In tale contesto il numero 1) del Protocollo aggiuntivo precisa che, nel caso di residenza in uno Stato solo per una frazione dell'anno, l'assoggettamento all'imposta, nella misura in cui esso dipende dalla residenza, termina con la fine del giorno in cui è effettuato il cambio di domicilio e l'assoggettamento all'imposta nell'altro Stato inizia a partire dal giorno successivo.

L'articolo 5 definisce il concetto di stabile organizzazione, ricalcando quella utilizzata in tutti gli accordi di specie stipulati dall'Italia. In particolare fa riferimento al concetto di sede fissa di affari tramite cui l'impresa esercita la sua attività, concetto in cui si comprendono esplicitamente: le sedi di direzione; le succursali; gli uffici; le officine; i laboratori; le miniere; i pozzi di petrolio o le cave; i

cantieri e le attività di supervisione collegate; la fornitura di servizi tramite personale impiegato dall'impresa; l'utilizzo di strutture, installazioni, impianti di trivellazione, navi o altre analoghe attrezzature.

Il paragrafo 4 specifica che non si considera sussistente una stabile organizzazione qualora:

si faccia uso di un'installazione a soli fini di deposito, di esposizione o consegna;

i beni o le merci siano immagazzinati ai soli fini di deposito ed esposizione, consegna o trasformazione da parte di altra impresa;

una sede fissa sia utilizzata ai soli fini di acquisto di beni o di merci, di raccolta di informazioni, ovvero per qualsiasi altra attività di carattere preparatorio o ausiliario.

Viene inoltre precisato, al paragrafo 6, che non sussiste stabile organizzazione per il solo fatto che un'impresa eserciti la propria attività in una Parte per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di altro intermediario, né per il fatto che una società residente di una Parte controlli o sia controllata da una società dell'altra Parte. Si è invece in presenza di stabile organizzazione, in base al paragrafo 5, qualora la persona che agisce in una Parte contraente per conto di un'impresa dell'altra Parte disponga abitualmente di poteri che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa non limitati all'acquisto di beni o merci.

Illustra quindi l'articolo 6, il quale stabilisce che la tassazione dei redditi immobiliari, comprese le attività agricole o forestali, nonché i redditi derivanti da beni immobili di un'impresa e quelli derivanti dai beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente, è prevista a favore del Paese in cui sono situati gli immobili.

L'articolo 7 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione degli utili delle imprese allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga

attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi il paragrafo 2 prevede che lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione può tassare gli utili realizzati sul proprio territorio, ma solo nella misura realizzata mediante tale stabile organizzazione.

Il paragrafo 3 stabilisce che, nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione stessa, comprese le spese di direzione e amministrazione.

Al riguardo il numero 3) del Protocollo aggiuntivo specifica che con tale nozione si intendono le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione.

Il paragrafo 4, inoltre, stabilisce che, qualora uno degli Stati segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa tra le diverse parti di essa, si consente al predetto Stato di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, viene specificato che il metodo di riparto adottato deve essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel medesimo articolo 7.

Rileva quindi come, in linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, l'articolo 8 stabilisca che gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima e aerea sono tassati, esclusivamente nel Paese dove è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione. Nel caso di direzione effettiva situata a bordo di navi, tale sede si considera situata nello Stato in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, ovvero nello Stato in cui è residente l'esercente la nave.

Con riferimento a tali disposizioni, il numero 4) del Protocollo aggiuntivo evidenzia che gli utili in questione comprendono sia quelli derivanti dal noleggio di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale, sia gli utili ricavati dalla medesima impresa tramite l'impiego o il noleggio di *container* utilizzati per il tra-

sporto di beni o merci, qualora essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'utilizzo di navi o aeromobili in traffico internazionale.

A tale riguardo, la relazione illustrativa evidenzia come si tratti di un principio fondamentale per l'Italia, soprattutto nel quadro della Convenzione: infatti Panama effettua la tassazione sui redditi delle suddette imprese soltanto sulla parte prodotta sul territorio nazionale e l'applicazione di un diverso criterio impositivo avrebbe comportato il rischio di una sostanziale doppia esenzione dei redditi in questione.

Passa quindi a illustrare l'articolo 9, che dispone in tema di imprese associate (cioè nel caso di un'impresa di uno Stato che partecipa alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato, ovvero nel caso di medesime persone che partecipano alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato e di un'impresa dell'altro Stato, qualora le imprese predette siano vincolate nelle loro relazioni da condizioni diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti), consente, al paragrafo 2, agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti. La norma prevede che possano porsi in essere le eventuali rettifiche del reddito accertato soltanto previo esperimento della procedura amichevole prevista all'articolo 25 della Convenzione in esame.

Relativamente alle altre categorie di redditi di maggiore interesse ai fini del patto internazionale concluso con Panama, la relazione illustrativa sottolinea come siano state definite condizioni soddisfacenti per l'Italia per ciascuno dei trattamenti convenzionali riservati a dividendi, interessi e canoni.

Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi, disciplinato dall'articolo 10, prevede, ai paragrafi 1 e 2, che esso sia caratterizzato dalla tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario e

della concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti. In particolare, sono state stabilite aliquote differenziate di ritenuta nello Stato della fonte, da applicare all'ammontare lordo, rispettivamente del 5 per cento per partecipazioni di almeno il 25 per cento; negli altri casi l'aliquota prevista è del 10 per cento.

Il paragrafo 4 specifica che, qualora il beneficiario effettivo dei dividendi eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nella Parte dalla quale provengono i dividendi, e la partecipazione generatrice dei dividendi stessi sia connessa effettivamente a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detta Parte, secondo la propria legislazione.

Inoltre, ai sensi del paragrafo 5, gli utili e redditi di una società residente in una Parte che siano ricavati nell'altra Parte non possono esser tassati da quest'ultima, salvo il caso in cui i dividendi siano pagati a un residente situato nella Parte diversa da quella di residenza della società che li distribuisce, e la partecipazione generatrice dei dividendi stessi sia connessa effettivamente a una stabile organizzazione o base fissa.

Il paragrafo 6 reca una clausola secondo cui le disposizioni dell'articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o cessione delle azioni su cui sono pagati i dividendi sia quello di ottenere i benefici dell'articolo mediante la creazione o cessione delle azioni stesse.

Il paragrafo 7 prevede che gli utili derivanti da una stabile organizzazione che una società di uno Stato ha nell'altro Stato possano essere tassati con imposta addizionale in detto altro Stato, a condizione che l'imposta non superi il 5 per cento.

La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge quantifica in 40.000 euro

annui la perdita di gettito per l'erario italiano derivante dall'applicazione del disposto dell'articolo 10.

Per quanto riguarda la tassazione sugli interessi, ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, si applica il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, salvo che detti cespiti non siano imponibili anche nello Stato dal quale essi provengono, e comunque anche in tal caso l'imposta applicata non potrebbe eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se il beneficiario è un istituto bancario e il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi negli altri casi.

In base al paragrafo 3 gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato quando: *a)* il beneficiario effettivo degli interessi è uno Stato contraente, la Banca Centrale di uno Stato contraente, una delle suddivisioni politiche o amministrative di un suo ente locale; *b)* gli interessi sono pagati in relazione alla vendita a credito di merci o attrezzature a un'impresa di uno Stato contraente; *c)* gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari), in dipendenza di finanziamenti concessi da tali istituti o enti nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli stati contraenti.

Inoltre, ai sensi del paragrafo 5, qualora il beneficiario dei predetti interessi sia residente di una Parte contraente ed eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nell'altra Parte dalla quale provengono gli interessi, e il credito generatore degli interessi sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detta Parte, secondo la propria legislazione.

Nel caso in cui l'ammontare degli interessi effettivamente pagati ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario in assenza di tali particolari

relazioni, il paragrafo 7 specifica che le previsioni dell'articolo 11 si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuna Parte, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.

Il paragrafo 8 reca una clausola secondo cui le disposizioni dell'articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi sia quello di ottenere i benefici dell'articolo mediante la creazione o cessione del credito stesso.

Illustra quindi l'articolo 12, il quale, in materia di canoni, ai paragrafi 1 e 2, stabilisce il principio di tassazione definitiva nella Parte di residenza del beneficiario effettivo, salva la possibilità, per la Parte della fonte, di applicare un'imposizione, in misura comunque non superiore al 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati qualora il beneficiario effettivo sia residente della Parte diversa dalla fonte.

In base al paragrafo 4, qualora il beneficiario effettivo dei canoni sia residente di una Parte contraente ed eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nell'altra Parte da cui provengono i canoni, e il diritto o bene generatore dei canoni sia connesso a tale organizzazione o base, essi potranno essere tassati da tale ultima Parte, secondo la propria legislazione.

Nel caso in cui l'ammontare dei canoni effettivamente pagati ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario, il paragrafo 6 specifica le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è

imponibile in conformità alla legislazione di ciascuna Parte, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.

Il paragrafo 7 reca una clausola secondo cui le disposizioni dell'articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o cessione dei diritti rispetto al quale sono pagati i canoni sia quello di ottenere i benefici dell'articolo mediante la creazione o cessione del diritto stesso.

Al riguardo specifica come la relazione tecnica quantifichi in 12.000 euro annui la perdita di gettito per l'erario italiano che il disposto dell'articolo 12 comporta.

L'articolo 13, in corrispondenza agli *standard* stabiliti dall'OCSE, dispone che la tassazione degli utili da capitale avvenga:

nel Paese in cui sono situati i beni qualificati come « beni immobili » ai sensi della Convenzione, se si tratta di plusvalenze relative a detti beni, anche nel caso in cui si tratta di alienazione di azioni che derivano per più del 50 per cento del loro valore da tali immobili;

nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;

esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;

esclusivamente nel Paese di residenza del cedente, in tutti gli altri casi.

In tale ambito il numero 5) del Protocollo aggiuntivo precisa che gli utili che un residente di uno Stato percepisce dall'alienazione di azioni che rappresentano più del 10 per cento dei diritti di voto o del capitale in una società residente dell'altro Stato, qualora tali azioni siano stati detenuti dal soggetto alienante per meno di 12

mesi, sono imponibili nello Stato di residenza della società.

La relazione tecnica quantifica in 328.000 euro annui la perdita di gettito per l'erario italiano che il disposto dell'articolo 13 comporta.

Quanto ai redditi derivanti dalla prestazione di servizi, l'articolo 14 prevede l'imposizione nel Paese di residenza dell'operatore.

È consentita, tuttavia, la tassabilità anche nel Paese di prestazione nel caso di disponibilità di una base fissa nello Stato contraente di prestazione o nel caso di esercizio *in loco* di un'attività commerciale o industriale attraverso una stabile organizzazione – e comunque la tassabilità è limitata alla misura in cui i redditi derivanti dalla prestazione di servizi sono effettivamente imputabili alla stabile organizzazione ovvero alla base fissa.

Inoltre l'imposta può essere applicata anche nello Stato di prestazione per quanto riguarda i servizi professionali, di consulenza, di assistenza industriale e commerciale, di servizi tecnici o gestionali, ma in tal caso l'imposta non potrà eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei pagamenti se il beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente della Convenzione.

Illustra quindi l'articolo 15, il quale regola il trattamento fiscale dei redditi derivanti da remunerazioni per lavoro subordinato (diverse dalle pensioni), prevedendo innanzitutto, al paragrafo 1, il principio generale dell'imposizione nello Stato di residenza del lavoratore, salvo il caso in cui la prestazione lavorativa venga svolta nell'altro Stato, che in tal caso è legittimato a tassare tali redditi.

Ai fini della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore, il paragrafo 2 prevede che si debbano verificare tre condizioni concorrenti:

a) permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai sei mesi nel corso dell'anno fiscale;

b) pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;

c) onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

Per la tassazione delle remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto su navi o aeromobili in traffico internazionale il paragrafo 3 fa riferimento allo Stato sede della direzione effettiva dell'impresa.

L'articolo 16 prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di amministratore di una società dell'altro Stato contraente nel Paese di residenza della società che li corrisponde.

L'articolo 17 stabilisce, al paragrafo 1, per i redditi di artisti, musicisti e sportivi, la loro imponibilità nella Parte contraente di prestazione dell'attività. Il paragrafo 2 specifica che tale criterio di tassabilità può sussistere anche nel caso in cui i redditi siano attribuiti a persona diversa dall'artista o dallo sportivo.

L'articolo 18 prevede che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe corrisposte a un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario.

In base all'articolo 19, paragrafo 1, le remunerazioni, i salari e gli stipendi, diversi dalle pensioni, pagati da una Parte contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa in corrispettivo di servizi resi a detta Parte o suddivisione, sono imponibili soltanto nella Parte da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui i servizi siano resi nell'altra Parte e la persona che li percepisce sia residente in quest'ultima Parte, ne abbia la nazionalità e non sia divenuto residente di detta Parte solo per rendervi i servizi.

Il paragrafo 2 disciplina il caso in cui la pensione sia corrisposta da una Parte ad una persona fisica per corrispettivi resi nei confronti di tale Parte stessa, prevedendo in tale ipotesi che le somme corrisposte siano tassabili nella Parte che le eroga, prevedendo peraltro che tali pensioni siano imponibili soltanto nell'altra Parte se la persona fisica sia residente dell'altra Parte e ne abbia la nazionalità.

L'articolo 20 prevede che le somme corrisposte per il mantenimento e le spese di istruzione o formazione a studenti, i quali soggiornino per motivi di studio in una Parte diversa da quello di residenza, siano esenti dalla tassazione nella Parte presso cui viene svolta l'attività di studio, comunque per non più di 6 anni consecutivi, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di tale ultima Parte.

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, gli elementi di reddito diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione sono imponibili solo nella Parte di residenza del percipiente.

Il paragrafo 2 specifica che i redditi non immobiliari derivanti dall'esercizio di attività industriale, commerciale o professionale mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nella Parte diversa da quella di residenza del beneficiario, sono tassabili, secondo la sua legislazione, dalla Parte ove è situata tale stabile organizzazione o base fissa.

Ai sensi del paragrafo 3, qualora i pagamenti per tali attività eccedano, in forza di particolari relazioni tra le persone che hanno svolto l'attività per la cui prestazione sono pagati, quanto sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuna Parte, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.

Il paragrafo 4 reca una clausola secondo cui le disposizioni dell'articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla costituzione o al trasferimento dei diritti produttivi del reddito sia quello di ottenere i benefici dell'articolo mediante tale costituzione o trasferimento.

Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale, disciplinato dall'articolo 22, per quel che riguarda l'Italia, si prevede, al paragrafo 1, che gli elementi di redditi disponibili a

Panama da parte di un residente italiano possono essere incluse nella base imponibile delle imposte sul reddito italiane, ma in tal caso l'Italia deve detrarre dalle imposte l'ammontare dell'imposta sui redditi pagata a Panama, in armonia con l'ordinamento nazionale, nonché con la scelta adottata in tutte le convenzioni già concluse dal nostro Paese. Tuttavia, l'ammontare della detrazione non potrà comunque essere superiore alla quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito, nella proporzione in cui essi concorrono al reddito complessivo. Inoltre, sempre in Italia, non sarà accordata alcuna detrazione qualora il reddito sia sottoposto, anche su richiesta del beneficiario, a imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta.

Per quel che riguarda Panama, il paragrafo 2 prevede che, se un residente ritrae redditi che, in conformità con le disposizioni della Convenzione, sono imponibili in Italia, Panama esenterà da imposta tali redditi.

Il paragrafo 3 consente comunque a ciascuna Parte di tenere presenti, ai fini del calcolo della propria imposta, i redditi di un suo residente esentati nell'altra Parte.

Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione, contenute nell'articolo 23, formulate in maniera sostanzialmente analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi di specie conclusi dall'Italia, prevedono che, in linea di massima, valga il principio secondo cui i residenti di uno Stato contraente non possano essere assoggettati nell'altro Stato a imposizioni diverse rispetto a quelle previste per i residenti di quest'altro Stato, qualora si trovino nella stessa situazione.

In tale contesto i paragrafi 2, 3 e 4 declinano tale principio con particolare riferimento alla tassazione delle stabili organizzazioni, alla deducibilità dei canoni e alla tassazione delle imprese.

Tuttavia, con il paragrafo 6 viene introdotta una clausola in base alla quale le disposizioni sulla non discriminazione non potranno essere invocate nei casi in cui

uno Stato applichi la propria normativa interna al fine di prevenire l'elusione e l'evasione fiscale.

A tale disposizione è collegata la clausola generale di cui al numero 8) del Protocollo aggiuntivo, la quale prevede che le disposizioni della Convenzione non potranno essere invocate nei casi in cui uno Stato applichi la propria normativa interna al fine di prevenire l'elusione e l'evasione fiscale.

Le disposizioni attinenti alla procedura amichevole, di cui all'articolo 24, contemplano la possibilità che un soggetto, il quale ritenga che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti nei suoi confronti comportino un'imposizione non conforme a quanto disposto dalla Convenzione in esame, possa sottoporre il proprio caso alle competenti autorità del suo Stato di residenza o di nazionalità — purché entro tre anni dalla prima notifica della misura contestata —, prevedendo in tal caso, ai paragrafi 2 e 3, che le competenti autorità delle due Parti contraenti facciano del loro meglio per risolvere in via amichevole la controversia.

L'articolo 25 dispone in tema di scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati contraenti con clausole sostanzialmente corrispondenti alle disposizioni degli altri accordi di specie conclusi dal nostro Paese.

In particolare, al paragrafo 1 è previsto lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti per l'applicazione della Convenzione o per l'applicazione di leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere.

Ai sensi del paragrafo 2 si prevedono garanzie per la riservatezza delle informazioni ricevute da ciascuna delle Parti contraenti, che potranno essere comunicate solo a organi giudiziari o amministrativi investiti delle questioni fiscali pertinenti, e utilizzate solo per i fini per cui sono state comunicate.

In base al paragrafo 3, inoltre, nessuno dei due Stati contraenti avrà comunque l'obbligo di adottare provvedimenti amministrativi in deroga a proprie norme legislative o amministrative, né di fornire

informazioni non ottenibili in base alla propria normale prassi amministrativa, e neanche di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali, industriali, professionali, ovvero informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

In tale contesto particolare importanza riveste il paragrafo 5, in base al quale nessuna delle due Parti contraenti potrà rifiutare di fornire informazioni sulla mera base del fatto che esse siano detenute da una banca, da un'istituzione finanziaria, da un mandatario o da un agente fiduciario, palesemente in linea con i nuovi orientamenti internazionali per la sostanziale fine del segreto bancario.

Il numero 6) del Protocollo aggiuntivo reca una serie di precisazioni in merito alle previsioni dell'articolo 25.

In particolare:

alla lettera *a*) viene precisato che lo scambio di informazioni sarà richiesto solo quando lo Stato richiedente abbia esaurito le fonti di informazioni disponibili sulla base della sua procedura fiscale interna;

alla lettera *b*) si specifica che l'assistenza amministrativa prevista non comprende le misure dirette solo alla semplice raccolta di elementi di prova, né il caso in cui sia improbabile che l'informazione richiesta sia rilevante per il controllo o l'amministrazione di questioni fiscali di un determinato contribuente;

alla lettera *c*) indica i contenuti necessari delle richieste di informazioni;

alla lettera *d*) si esclude qualsiasi obbligo per le Parti contraenti di uno scambio automatico di informazioni;

alla lettera *e*) si mantengono ferme, nell'ambito dello scambio di informazioni, le norme procedurali relative ai diritti del contribuente, si garantisce al contribuente stesso una procedura equa, senza peraltro impedire o posticipare in maniera indebita lo scambio di informazioni, e si consente agli Stati contraenti di estendere con norma il periodo di accertamento delle imposte.

Passa quindi a illustrare l'articolo 26, il quale stabilisce che le disposizioni della Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano diplomatici o funzionari consolari in virtù delle regole del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari e l'articolo 27, che dispone in ordine alle modalità di entrata in vigore della Convenzione stabilendo, al paragrafo 2, che la stessa entrerà in vigore dopo un periodo di tre mesi dal ricevimento dell'ultima delle notifiche del completamento delle procedure interne.

In tale ambito viene specificato che, per quanto riguarda le ritenute alla fonte, le disposizioni della Convenzione si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della Convenzione stessa, mentre per le imposte su reddito e le altre imposte diverse dalle ritenute alla fonte si fa riferimento all'anno fiscale che inizia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della Convenzione.

Con particolare riferimento allo scambio di informazioni, il medesimo paragrafo 2, alla lettera *c*) prevede che le richieste di scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 25 possono essere inoltrate per informazioni relative a qualsiasi data entro i tre anni precedenti all'entrata in vigore della Convenzione.

L'articolo 28 inserisce la clausola della *limitation of benefits*, la quale consente a uno Stato contraente la limitazione o il diniego dei benefici convenzionali al fine di contrastare possibili manovre elusive del trattato (cosiddetto *treaty shopping*).

Ai sensi del paragrafo 2 tale clausola si configura come una disposizione complementare rispetto all'applicazione delle disposizioni anti-evasione e anti-elusione previste dalla legislazione interna di uno Stato, la cui applicazione rimane comunque impregiudicata.

L'articolo 29 prevede che la denuncia della Convenzione, la quale ha altrimenti durata illimitata, possa intervenire, per via diplomatica, non prima di cinque anni dalla sua entrata in vigore, con notifica da effettuare in anticipo di almeno sei mesi sulla fine di ciascun anno solare.

Ricorda quindi che alla Convenzione è allegato un Protocollo aggiuntivo, il quale contiene alcune disposizioni supplementari convenute tra le Parti contraenti, in parte già illustrate in precedenza, le quali specificano alcune norme della Convenzione e fanno parte integrante della stessa.

Osserva, in particolare, come al numero 7) siano incluse le usuali disposizioni in materia di rimborsi connesse alle previsioni all'articolo 22, prevedendosi che le imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte in uno Stato sono rimborsate su richiesta dell'interessato o dello Stato di residenza, qualora il diritto alla percezione di tali imposte sia limitato dalla Convenzione

Al numero 9) è previsto che le autorità competenti dei due Paesi collaboreranno al fine di verificare il funzionamento della Convenzione, nonché la sua continua rispondenza ai rispettivi e reciproci interessi.

Inoltre, in considerazione del fatto che Panama non ha ancora adottato la legislazione domestica che consentirà di dare corso agli impegni assunti in materia di scambio di informazioni, al numero 10) è stata inserita una clausola con la quale si prevede che gli Stati contraenti adottano la disciplina normativa nazionale necessaria a tal fine.

Con riferimento al contenuto del disegno di legge, esso riprende il contenuto tipico dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica: l'articolo 1 reca la clausola di autorizzazione alla ratifica della Convenzione e del Protocollo aggiuntivo e l'articolo 2 il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dalla Convenzione in 380.000 euro annui a decorrere dal 2016, a cui si provvede facendo ricorso al fondo speciale di parte corrente, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Nel ricordare quindi che, come già accennato, Panama non ha ancora aderito

allo *standard* di scambio automatico di informazioni sviluppato in sede OCSE (*CRS-Common Reporting Standard*), sottolinea come l'approvazione della Convenzione bilaterale in esame costituirebbe la base giuridica necessaria all'Italia per ottenere informazioni in relazione ai patrimoni detenuti in territorio panamense da cittadini italiani e auspica la rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento, anche al fine di evitare motivi di imbarazzo nei confronti di Panama, che ha ratificato la Convenzione già nel maggio 2011.

In tale ambito ricorda altresì che il cosiddetto gruppo G5 (costituito dai governi di Germania, Gran Bretagna, Francia, Spagna e Italia), nell'ambito del G20 svoltosi recentemente a Washington, ha dato indicazioni affinché i Governi pongano in essere tutti gli sforzi, in sede bilaterale e in sede multinazionale, per incentivare le legislazioni che ancora non assicurano un regime di piena collaborazione in materia fiscale e finanziaria, ad applicare il regime dello *standard* CRS, al fine di rafforzare efficacemente le politiche internazionali di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Fa inoltre presente come il Presidente di Panama abbia dichiarato l'intenzione di aderire al predetto regime e come siano stati già programmati i contatti necessari per realizzare tale obiettivo.

Alla luce delle considerazioni svolte, preannuncia quindi l'intenzione di formulare una proposta di parere favorevole, invitando altresì la Commissione Affari Esteri, competente nel merito, a procedere nel più breve tempo possibile alla conclusione dell'*iter* del provvedimento.

Il Viceministro Enrico ZANETTI ringrazia il relatore per aver inquadrato perfettamente le tematiche affrontate dal provvedimento e per aver segnalato l'esigenza di approvare quanto prima il disegno di ratifica della Convenzione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani, nel corso

della quale si procederà a porre in votazione la proposta di parere che sarà formulata dal relatore.

Documento di economia e finanza 2016.

Doc. LVII, n. 4, Allegati e Annesso.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla V Commissione Bilancio, il Documento di economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4 e Allegati).

Segnala innanzitutto come, considerata l'ampiezza delle tematiche affrontate dal DEF, in questa sede si limiterà ad una sintetica illustrazione degli aspetti generali del documento, nonché dei principali profili di specifica rilevanza per la Commissione Finanze.

Innanzitutto ricorda come il DEF costituisca lo strumento di programmazione economica e finanziaria delineato dalla legge n. 296 del 2009, di riforma della contabilità pubblica, che ha sostituito il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) ed il successivo Documento di finanza pubblica (DFP) previsto dalla precedente disciplina contabile.

Ricorda, infatti, che dal gennaio 2011 ha preso avvio il cosiddetto « semestre europeo », in base al quale la sorveglianza multilaterale dei bilanci nazionali si articola in una serie di fasi che prevedono, tra l'altro, la presentazione contestuale – entro il 10 aprile di ciascun anno – da parte degli Stati membri, dei programmi di stabilità o di convergenza (PSC) e dei programmi nazionali di riforma (PNR), i quali divengono i principali documenti della programmazione economico-finanziaria dei singoli Stati.

In tale contesto il DEF traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento

delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo e il conseguimento degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e solidale definiti nella Strategia Europa 2020. Il Documento enuncia, pertanto, le modalità e la tempistica attraverso le quali l'Italia intende conseguire il risanamento strutturale dei conti pubblici e perseguire gli obiettivi in materia di occupazione, innovazione, istruzione, integrazione sociale, energia e sostenibilità ambientale definiti nell'ambito dell'Unione europea.

L'esame e l'approvazione da parte delle Camere del DEF è propedeutica all'invio, da parte del Governo, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, entro il 30 aprile, del Programma di Stabilità e del Programma Nazionale di Riforma (PNR).

Conformemente al quadro europeo in materia, il DEF è composto da tre sezioni:

la Sezione I – Programma di Stabilità dell'Italia (PS), che costituisce l'atto fondamentale di programmazione economico-finanziaria, il quale contiene tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea e, in particolare, dal nuovo Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi di politica economica da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico;

la Sezione II – Analisi e tendenze della finanza pubblica (corredata da una Nota metodologica sui criteri di formulazione delle previsioni tendenziali), la quale contiene una serie di dati e informazioni che il Governo era in passato tenuto a fornire nell'ambito della Relazione sull'economia e la finanza pubblica e, in misura minore, nella Decisione di finanza pubblica;

la Sezione III – Programma Nazionale di Riforma, il quale indica:

lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'even-

tuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti;

gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;

le priorità del Paese, con le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nel Programma di stabilità;

i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione.

Al Documento sono altresì allegati:

il rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica, (Allegato I);

il documento sulle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome (Allegato II);

la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (Allegato III);

la relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della pubblica amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip (Allegato IV);

la relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate (Allegato V);

un documento concernente strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica (Allegato VI).

Il Documento contiene, infine, un annesso, recante la Relazione al Parlamento, redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di Medio Periodo (MTO), già autorizzato con la Relazione al Parlamento 2015, deliberata dal Consiglio dei ministri il 18 settembre 2015 ed approvata con risoluzioni adottate in data 8 ottobre

2015 e ulteriormente aggiornato con la Comunicazione al Parlamento 2015, deliberata dal Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2015.

Passando a esaminare i contenuti specifici del DEF 2016, con riferimento al quadro macroeconomico, il DEF evidenzia come nel 2015, dopo tre anni consecutivi di contrazione, l'economia italiana è tornata a crescere (dello 0,8 per cento in termini reali e dell'1,5 per cento in termini nominali) e nel 2016 tale dinamica di crescita prosegue e si rafforza (dell'1,2 per cento in termini reali e del 2,2 per cento in termini nominali).

In tale ambito il Documento evidenzia l'aumento dell'occupazione e la diminuzione della disoccupazione, nonché il miglioramento dei conti e la diminuzione della pressione fiscale: al riguardo, il Governo dichiara di perseguire una politica rigorosa ma, nello stesso tempo, di aver avviato una serie di misure espansive che permettono di rilanciare l'economia del Paese, nonostante negli ultimi mesi del 2015 il quadro internazionale abbia mostrato segnali di peggioramento, dovuti alla fase di difficoltà dell'Eurozona, al progressivo rallentamento delle economie emergenti e alla minaccia terroristica.

Con specifico riferimento al mercato del lavoro il DEF evidenzia come nel 2015 il numero di occupati, sia in termini di unità *standard* sia in termini di forze di lavoro, sia aumentato dello 0,8 per cento. In base ai dati delle forze di lavoro, all'incremento occupazionale hanno contribuito i lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato e indeterminato. L'occupazione autonoma si è invece ridotta. Il miglioramento dell'occupazione si è riflesso sul tasso di disoccupazione, che si è ridotto di 0,8 punti percentuali, attestandosi all'11,9 per cento. I redditi da lavoro dipendente *pro-capite* sono cresciuti in media annua di appena lo 0,5 per cento, mentre la produttività del lavoro, misurata sulle ULA (unità lavorative annue), è diminuita dello 0,2 per cento.

In merito al tasso di inflazione, esso è risultato prossimo allo zero, in quanto l'indice dei prezzi al consumo IPCA è

cresciuto solo dello 0,1 per cento, valore sul quale ha inciso la forte riduzione dei prezzi dei beni importati.

Il DEF dedica inoltre specifica attenzione alle tematiche creditizie, segnalando come nel 2015 le condizioni del credito siano gradualmente migliorate, anche come risultato degli interventi della BCE.

L'andamento dei prestiti al settore privato (società non finanziarie e famiglie), dopo tre anni di contrazione, si è chiuso con una variazione nulla. I tassi d'interesse praticati alla clientela sono risultati in continua discesa e si sono avvicinati a quelli praticati dai Paesi europei non soggetti alla crisi finanziaria del 2011. Viene inoltre confermata la tendenza all'allentamento dei criteri di offerta, dovuta soprattutto alla pressione concorrenziale tra le banche, al minore rischio percepito, ai più contenuti costi di provvista e ai ridotti vincoli di bilancio degli intermediari e si rileva un'espansione della domanda di prestiti da parte delle imprese, sostenuta dal basso livello dei tassi di interesse e dal maggiore fabbisogno per investimenti fissi, scorte e capitale circolante. Segnali analoghi vengono anche rilevati per le famiglie.

In relazione ai crediti deteriorati, il Governo ricorda gli interventi messi in campo, quali la riduzione dei tempi per la deducibilità delle perdite sui crediti da 5 a 1 anno e la predisposizione di un sistema di garanzia sulle tranche senior dei crediti cartolarizzati pubblico ma fondato su meccanismi di mercato, nonché le disposizioni per semplificare le procedure concorsuali ed esecutive.

Con riferimento alle prospettive per il triennio 2016-2018, il DEF stima una crescita tendenziale del PIL reale dell'1,2 per cento annuo, che raggiungerebbe l'1,3 nel 2019, mentre il tasso nominale accelererebbe col crescere dell'utilizzo delle risorse produttive e anche a causa di un recupero del prezzo del petrolio e delle materie prime e del rialzo delle imposte indirette previsto dalle clausole di salvaguardia contenute nella legge di stabilità 2016, sulle quali il Governo preannuncia di voler intervenire in sede di manovra.

A tale ultimo riguardo ricorda che i commi da 5 a 7 della legge di stabilità 2016 hanno disattivato la clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilità 2014 (comma 430 della legge n. 147 del 2013) – che agiva sulle cosiddette *tax expenditures* – eliminando i prospettati aumenti di 3,272 e 6,272 miliardi di euro.

I medesimi commi 5 e 7 hanno poi rinviato al 2017 gli aumenti predisposti dall'ulteriore clausola introdotta dalla legge di stabilità 2015 (commi 718 e 719 della legge n. 190 del 2014) – volta a incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 2,5 e 2 punti percentuali (con effetti stimati in circa 12,8 miliardi nel 2016 e 19,2 miliardi nel 2017) e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro a decorrere dal 2018.

In sintesi:

l'aumento dell'aliquota IVA del 10 per cento di due punti percentuali è posticipato al 1° gennaio 2017; conseguentemente, a tale data l'aliquota sarà incrementata di tre punti percentuali, vale a dire dal 10 al 13 per cento;

l'aumento dell'aliquota IVA del 22 per cento di due punti percentuali è posticipato al 1° gennaio 2017 (cioè dal 22 al 24 per cento), mentre l'aumento di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 slitta al 1° gennaio 2018 (cioè dal 24 al 25 per cento); è poi soppresso l'ulteriore aumento di 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018;

sono quindi ridotte della metà – da 700 a 350 milioni di euro – le maggiori entrate previste a decorrere dal 2018 mediante aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante.

Il comma 7 della citata legge di stabilità 2016 ha disattivato l'ulteriore aumento di accisa previsto dal comma 632 della legge di stabilità 2015, già posticipato al 2016

dal decreto-legge n. 153 del 2015 (pari a 728 milioni di euro).

Quanto al quadro di finanza pubblica, i dati riportati nel DEF relativi al consuntivo 2015 espongono un risultato dell'indebitamento netto pari al 2,6 per cento del PIL, in linea con l'obiettivo programmatico esposto nelle stime contenute nella Nota di aggiornamento del DEF 2015.

Il rapporto debito/PIL è stato pari al 132,7 per cento, in lieve aumento rispetto al 2014.

La discesa dei pagamenti per interessi si è accompagnata al miglioramento del saldo primario, anche se lievemente meno favorevole del previsto, con un *surplus* pari all'1,6 per cento del PIL a fronte dell'1,7 per cento previsto in settembre.

Tale differenza è spiegata da un minore gettito da imposte dirette e in conto capitale e da maggiori spese per consumi intermedi rispetto alle aspettative di settembre. Sono aumentate in modo superiore alle previsioni le imposte indirette ed è diminuita la spesa per redditi da lavoro dipendente e per prestazioni sociali in denaro, così come sono diminuite le altre uscite primarie correnti.

In particolare, le entrate totali sono aumentate dell'1,0 per cento in termini nominali rispetto al 2014. Le entrate correnti sono cresciute dell'1,2 per cento, trainate dalla crescita dei contributi sociali (2,0 per cento) e delle imposte dirette (1,9 per cento), soprattutto grazie alle ritenute IRPEF sui redditi da lavoro dipendente. Anche la crescita dell'IRES ha contribuito al buon andamento delle imposte dirette.

Le imposte indirette hanno registrato un incremento dello 0,5 per cento. In tale ambito viene registrato un calo del gettito IRAP, il quale deriva a sua volta dall'esclusione del costo per lavoro dipendente dalla base imponibile. Al contrario l'IVA sugli scambi interni ha beneficiato dell'introduzione del meccanismo di scissione dei pagamenti (cosiddetto *split payment*) e dell'estensione del sistema dell'inversione contabile (cosiddetto *reverse charge*) ad alcuni settori dell'economia. L'IVA sulle importazioni, invece, ha invece segnato una riduzione, riflettendo il calo del pre-

lievo sugli oli minerali influenzato, a sua volta, dalla progressiva contrazione del prezzo del petrolio.

In rapporto al PIL, nel 2015 può osservarsi una riduzione sia delle entrate totali, che si attestano al 47,9 per cento, sia delle entrate correnti, che scendono al 47,6 per cento. Le maggiori divergenze rispetto alle previsioni per il 2015 indicate nel DEF dello scorso aprile si osservano per le imposte dirette, che si collocano al 14,8 per cento del PIL (-0,3 punti percentuali rispetto alle attese) e per i contributi sociali, che si collocano al 13,4 per cento del PIL (-0,1 punti percentuali rispetto alle attese).

Il DEF evidenzia inoltre come la pressione fiscale nel 2015 sia scesa al 43,5 per cento, ovvero al 42,9 per cento al netto del *bonus* degli ottanta euro, reso permanente nel medesimo anno.

In tale contesto evidenzia come sia ferma intenzione del Governo proseguire nel processo di riduzione dell'imposizione fiscale già avviato e che ha già determinato effetti positivi.

In questo ambito rileva come siano appunto indirizzate alla riduzione della pressione fiscale alcune misure recentemente adottate dal Governo, quali, in particolare: l'esenzione totale dell'Imposta Municipale Unica (IMU) per alcune categorie di soggetti e per particolari tipologie di terreni agricoli; l'istituzione della categoria delle Piccole e Medie Imprese (PMI) innovative (alle quali sono applicate le agevolazioni fiscali già previste per le *start-up* innovative); la revisione del regime agevolato per i redditi derivanti dalle opere di ingegno (cosiddetto *patent box*), ampliandone la base imponibile agevolabile.

Negli anni successivi al 2015, la pressione fiscale si riduce nel 2016 e 2017, passando - rispettivamente - al 42,8 e al 42,7, per poi risalire lievemente al 42,9 negli anni 2018 e 2019.

Lo scenario previsivo tendenziale è affiancato nel DEF dallo scenario programmatico che, ferme restando le componenti derivanti dagli andamenti economici internazionali (vale a dire le cosiddette com-

ponenti « esogene internazionali » considerate nel quadro tendenziale: commercio internazionale, prezzo del petrolio e cambio dollaro/euro), include gli effetti sull'economia prodotti dalle politiche governative previste nel DEF.

Nello scenario programmatico, dopo un incremento dell'1,2 per cento nel 2016, la crescita del PIL reale nel triennio 2017-2019 risulterebbe più elevata che nel tendenziale, a motivo di una politica fiscale ancora rigorosa, ma più focalizzata sulla promozione dell'attività economica e dell'occupazione. Il PIL reale crescerebbe dell'1,4 per cento nel 2017, quindi dell'1,5 per cento nel 2018 ed infine dell'1,4 per cento nel 2019.

La crescita dei prezzi (e quindi del deflatore del PIL) sarebbe inizialmente più bassa nello scenario programmatico che in quello tendenziale. Ciò poiché l'entità complessiva della manovra sarebbe inferiore e si sostituirebbero gli aumenti delle imposte indirette previsti dalle clausole di salvaguardia con interventi alternativi di revisione selettiva della spesa, anche di carattere fiscale. Nel biennio 2018-2019 il PIL nominale crescerebbe di più nello scenario programmatico che in quello tendenziale a motivo del migliore andamento complessivo dell'economia.

L'inflazione sarebbe pari all'1,3 per cento nel 2017 e all'1,6 per cento nel 2018. Ne deriverebbe un aumento di spesa da parte delle famiglie con ricadute anche sugli investimenti, per i quali si prevede un'accelerazione dallo 0,8 per cento di crescita complessiva registrato nel 2015 al 2,2 nel 2016 e quindi, nello scenario programmatico, al 3,0 nel 2017 e 3,2 per cento nel 2018.

Le politiche di revisione della spesa avrebbero invece un impatto negativo sui consumi pubblici reali rispetto allo scenario tendenziale. Ricorda che dal 2014 i risparmi associati a interventi di razionalizzazione della spesa, in termini di indebitamento netto, ammontano a circa 3,6 miliardi nel 2014, 18 miliardi nel 2015, 25 miliardi nel 2016, 27,6 miliardi nel 2017 e circa 28,7 miliardi nel 2018, e riguardano tutti i livelli di governo.

Il miglioramento delle condizioni economiche si rifletterebbe sul mercato del lavoro e il tasso di disoccupazione scenderebbe al 10,6 per cento a fine periodo. La maggiore produttività accompagnata da una moderata crescita salariale si ripercuoterebbe in una dinamica contenuta del costo unitario del lavoro.

L'indebitamento netto per il 2016 è stimato intorno al 2,3 per cento del PIL, a fronte dell'obiettivo di 2,2 per cento formulato in settembre, poi elevato al 2,4 in connessione con gli interventi per la sicurezza e la cultura disposti in novembre dopo gli attentati in Francia.

In termini di saldo strutturale e di regola di spesa, il Documento rileva come il saldo strutturale, corrispondente a un indebitamento netto del 2,3 per cento del PIL, nel 2016 sarebbe pari all'1,2 per cento del PIL, in peggioramento di 0,7 punti percentuali rispetto al 2015.

Al riguardo ricorda che l'Italia ha richiesto 0,5 punti di flessibilità per le riforme strutturali e 0,3 punti di flessibilità per gli investimenti pubblici. Qualora la richiesta di flessibilità aggiuntiva da parte dell'Italia fosse pienamente accolta, il peggioramento del saldo strutturale non costituirebbe una deviazione significativa e quindi sarebbe compatibile con il « braccio preventivo » del Patto di stabilità e crescita (PSC). Il nuovo scenario programmatico prevede di ridurre l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche all'1,8 per cento del PIL nel 2017 e allo 0,9 nel 2018, portando quindi il saldo in lieve *surplus* nel 2019 (0,1 per cento del PIL). Su base strutturale, il saldo migliorerebbe dal -1,2 per cento del PIL del 2016 al -1,1 per cento nel 2017 e quindi al -0,8 nel 2018 e al -0,2 per cento nel 2019. Quest'ultimo livello assicurerebbe sostanzialmente il conseguimento dell'Obiettivo di Medio Termine (MTO) dell'Italia.

Un ulteriore elemento di flessibilità potrebbe derivare dall'esclusione dai vincoli del Patto di Stabilità e Crescita della maggiore spesa per l'emergenza migranti negli anni 2015 e 2016, rispetto a quella sostenuta l'anno precedente.

Il rapporto debito/PIL dovrebbe mostrare una prima, seppur modesta, riduzione, dopo otto anni di aumento, attestandosi al 132,4 per cento, anche grazie all'avanzo primario, previsto pari all'1,7 per cento del PIL, in leggero aumento rispetto al 2015. Tale previsione tiene conto, tra l'altro, dell'impegno amministrativo nell'attività di riscossione delle entrate e di azioni volte ad accrescere l'entità delle dismissioni immobiliari.

Nel 2017 la riduzione del rapporto debito/PIL è prevista attestarsi al 130,9 per cento, corrispondente a un calo di circa 1,5 punti percentuali di PIL rispetto all'anno in corso. Negli anni successivi esso è stimato pari al 128 nel 2018 e 123,8 nel 2019.

In tale contesto ricorda che le clausole di salvaguardia che diventerebbero operative nel 2017, già richiamate in precedenza, rappresentano circa lo 0,9 per cento del PIL. L'intendimento del Governo nell'impostazione della prossima legge di stabilità è quello di proseguire nell'azione di sterilizzazione delle clausole già attuata finora, attuando una manovra alternativa, che consenta comunque di raggiungere un indebitamento netto pari all'1,8 per cento del PIL nel 2017 attraverso interventi di revisione della spesa pubblica, ivi incluse le spese fiscali, e di strumenti che accrescano la fedeltà fiscale e riducano i margini di evasione ed elusione. Ciò ferma restando la prosecuzione, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, del processo di riduzione del carico fiscale che grava sui redditi delle famiglie e delle imprese. Nel biennio 2018-2019 si amplierebbero in particolare le misure riguardanti la *spending review*. Proseguirà inoltre lo sforzo organizzativo e normativo volto ad aumentare il gettito fiscale a parità di aliquote attraverso il contrasto all'evasione e il miglioramento della fedeltà fiscale.

Il nuovo scenario tiene conto del peggioramento del quadro macroeconomico internazionale segnalato sia da previsori di mercato sia dalle principali organizzazioni internazionali, quali l'OCSE, il FMI e la Commissione Europea. Va anche sottolineato che la caduta del prezzo del petrolio

sostiene la domanda interna nei paesi consumatori quali l'Italia, ma riduce consumi e importazioni dei paesi produttori, verso cui le esportazioni italiane erano cresciute molto fino al 2014. Inoltre, il tasso di cambio dell'euro, pur competitivo in un'ottica di lungo termine, si è recentemente apprezzato su base ponderata, portandosi al livello più elevato da inizio 2015.

Passando ai contenuti del Programma nazionale di riforma (PNR) recato nella Sezione III del DEF, il Documento evidenzia – preliminarmente – come la strategia di riforme strutturali debba essere accompagnata e sostenuta da una politica di responsabilità fiscale che, attraverso la riduzione del carico delle imposte, permetta di sostenere la spesa di imprese e famiglie, rafforzare la crescita in una fase di notevole incertezza economica a livello internazionale e continuare nello sforzo di consolidamento della finanza pubblica e di riduzione del debito.

Al riguardo segnala come il Programma Nazionale di Riforma rivisiti e ampli l'approccio e gli obiettivi dell'anno precedente e li allinei con la più recente *Annual Growth Survey* della Commissione Europea e le Raccomandazioni del Consiglio Europeo sia all'Area Euro che all'Italia. Viene altresì delineato un complesso di misure da adottare nel breve termine, con particolare enfasi sulla concreta attuazione delle riforme, allo scopo di sostenere la ripresa economica, rafforzando le politiche espresse nel Programma di Stabilità 2016.

In particolare, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, ricorda che la Raccomandazione n. 2 della Commissione europea suggerisce di attuare la delega fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014 entro il settembre 2015, con particolare riguardo alla revisione delle agevolazioni fiscali e dei valori catastali e alle misure per migliorare il rispetto della normativa tributaria.

La Relazione della Commissione UE del febbraio 2016 rileva come la tassazione italiana risenta di una serie di problemi, i più urgenti dei quali sono il basso livello

di adempimento degli obblighi fiscali, la riforma complessiva, che tarda a essere attuata, delle agevolazioni fiscali (in particolare per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto) e del vecchio sistema dei valori catastali, la necessità di alleviare il carico fiscale che grava sul lavoro e di riformare la tassazione ambientale.

La Relazione della Commissione UE afferma che in Italia il carico fiscale sul lavoro, nonostante i recenti sforzi per ridurlo, è molto elevato rispetto alla media dell'UE. In linea con le raccomandazioni del Consiglio del 2016 per la zona euro, l'Italia ha adottato una serie di misure, per lo più attuate mediante le leggi di stabilità del 2015 e del 2016, volte a ridurre il cuneo fiscale nel periodo 2015-2016. Anche la pressione fiscale sul capitale in Italia è superiore alla media dell'UE, ma è destinata a diminuire: si prevede per il 2016 un incentivo agli investimenti per le imprese, grazie alla possibilità di dedurre il 140 per cento degli importi spesi; per il 2017 una riduzione di 3,5 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (IRES), che passerà dal 27,5 per cento al 24 per cento.

La Relazione evidenzia, invece, che permangono problemi significativi per quanto riguarda il regime d'imposta sugli immobili, acuiti da provvedimenti recenti: l'abolizione della tassa sulla prima casa è considerato dalla Commissione un passo indietro nel processo di conseguimento di una più efficiente struttura impositiva che sposti il carico fiscale dai fattori produttivi ai beni immobili. Permangono incertezze anche per quanto riguarda la riforma del sistema catastale, un prerequisito fondamentale per un'equa ed efficace tassazione degli immobili. Mentre il *bonus* di 80 euro dovrebbe avere un impatto positivo a livello sociale e sul cuneo fiscale del lavoro, l'effetto risultato dell'abolizione della TASI è più controverso, soprattutto se valutato rispetto a usi alternativi delle stesse risorse.

Un altro punto evidenziato dalla Relazione riguarda l'adempimento degli obblighi tributari che, nonostante alcuni pro-

gressi, rimane basso anche a causa delle carenze del modello tributario. In Italia il livello relativamente basso di adempimento degli obblighi fiscali assume forme diverse, tra cui la sottodichiarazione dei redditi, l'evasione fiscale e la frode dell'IVA, cui si aggiunge il peso significativo dell'economia sommersa.

Al riguardo il Governo ricorda che, in attuazione della delega fiscale, sono stati adottati undici decreti legislativi con l'intento di migliorare il quadro delle norme tributarie e il rapporto tra fisco e contribuenti, semplificando l'assolvimento degli obblighi tributari e favorendo l'emersione spontanea delle basi imponibili. In tal senso segnala, in particolare, i decreti che hanno previsto:

semplificazioni fiscali, con l'introduzione della dichiarazione precompilata per i lavoratori dipendenti e per i pensionati (decreto legislativo n. 175 del 2014);

la ridefinizione dell'abuso del diritto, estesa a tutti i tributi e corredata di adeguate garanzie procedurali e l'introduzione del regime di adempimento collaborativo, secondo le linee proposte dall'OCSE e la previsione della gestione e del controllo interno dei rischi fiscali da parte dei contribuenti (decreto legislativo n.128 del 2015);

il rafforzamento del ruolo del fisco a sostegno delle imprese con attività internazionali e, in particolare, la riduzione dei vincoli alle operazioni transfrontaliere e il miglioramento del sistema degli interpelli preventivi (decreto legislativo n. 147 del 2015);

la revisione del contenzioso tributario e degli interpelli (decreto legislativo n. 156 del 2015);

la revisione delle sanzioni penali e amministrative, secondo criteri di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti (decreto legislativo n. 158 del 2015);

l'efficientamento della riscossione (decreto legislativo n. 159 del 2015).

Con riferimento alle semplificazioni fiscali il DEF ricorda che da quest'anno la dichiarazione precompilata conterrà una consistente quota di spese sanitarie e un numero maggiore di oneri deducibili e detraibili: tale evoluzione farà crescere il numero delle dichiarazioni accettate con effetti positivi sull'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate. È inoltre in via di predisposizione un decreto correttivo del decreto legislativo n.175 del 2014 che introdurrà ulteriori significative semplificazioni degli obblighi dichiarativi, di comunicazione e di versamento in materia di tributi erariali e locali.

L'emersione spontanea di basi imponibili è favorita dagli interventi in materia di fatturazione elettronica. Per i fornitori delle pubbliche amministrazioni la fatturazione elettronica è divenuta obbligatoria dal 31 marzo 2015. Con il decreto attuativo della delega fiscale in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e dei corrispettivi (decreto legislativo n. 127 del 2015), a decorrere dal 1° gennaio 2017 i contribuenti che decideranno di avvalersi delle procedure automatizzate di fatturazione o di registrazione dei corrispettivi beneficeranno di importanti semplificazioni negli adempimenti fiscali.

Per quanto riguarda le misure di contrasto all'evasione fiscale, nel 2016 entreranno in vigore le nuove regole per definire una metodologia stabile e imparziale di rilevazione, calcolo e pubblicazione dei risultati delle strategie di contrasto all'evasione fiscale (decreto legislativo n. 160 del 2015). Al riguardo viene evidenziato che nel 2015 l'Agenzia delle entrate ha recuperato 14,9 miliardi dalle attività di contrasto all'evasione: dato in costante aumento negli ultimi dieci anni. Risultati importanti sono derivati dalle misure introdotte dalla legge di stabilità 2015 per contrastare evasione e frodi IVA: l'introduzione del meccanismo di *split payment* per i fornitori della PA e l'estensione del reverse charge alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative a edifici.

Un contributo rilevante all'emersione di base imponibile sottratta al fisco è deri-

vato dalla *voluntary disclosure* (legge n. 186 del 2014). Le richieste di adesione sono state 129 mila, per circa 60 miliardi di imponibile emerso e un gettito stimato di circa 3,8 miliardi (al netto degli interessi). Tali istanze, in corso di verifica, porteranno all'emissione di circa 500 mila accertamenti entro la fine del 2016.

In risposta ai rilievi della Commissione europea, il Governo afferma che il riordino delle spese fiscali (*tax expenditures*) avverrà nel quadro delle procedure di bilancio: la Nota di aggiornamento al DEF conterrà gli indirizzi programmatici che – una volta approvata la Nota dal Parlamento mediante apposita risoluzione – diventeranno vincolanti per il Governo ai fini della predisposizione della manovra di bilancio. Pertanto il monitoraggio delle spese fiscali sarà propedeutico al loro riordino. L'azione di riordino delle spese fiscali sarà volta a eliminare o rivedere quelle non più giustificate sulla base delle mutate esigenze sociali ed economiche o quelle che duplicano programmi di spesa pubblica. Il Governo si avvarrà di una Commissione di esperti istituita dal Ministro dell'economia e delle finanze, composta da quindici esperti nelle materie economiche, statistiche, fiscali o giuridico-finanziarie.

Due aspetti che erano ricompresi nell'ambito di operatività della legge delega fiscale, ma che non hanno trovato attuazione, riguardano la revisione dei valori catastali e il settore dei giochi. Entrambi sono stati peraltro interessati da alcuni interventi contenuti nella legge di stabilità 2016.

Con riferimento alla revisione dei valori catastali, il DEF afferma che sono necessarie preliminari operazioni di allineamento delle base dati, per valutare in modo accurato gli effetti di gettito e distributivi sui contribuenti. In prima battuta, con la legge di stabilità 2016 il Governo ha inteso privilegiare interventi in aree particolarmente critiche attinenti al processo di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione produttiva e industriale (cosiddetti «imbullonati»).

Il Governo ricorda che, a legislazione vigente, sono attivabili, su richiesta degli enti locali, le procedure correnti e straordinarie legate all'accatastamento delle unità immobiliari negli archivi catastali e alla determinazione e accertamento della relativa rendita. Per gli immobili a destinazione residenziale è in vigore la possibilità di interventi mirati di revisione annuale del classamento delle unità immobiliari urbane, ossia la revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali e l'aggiornamento del classamento catastale per intervenute variazioni edilizie.

Più in generale, per quanto riguarda la tassazione immobiliare, il DEF inquadra le recenti modifiche apportate ai tributi locali (in particolare IMU e TASI) dalla legge di stabilità 2016 nella strategia di alleggerimento del carico fiscale per cittadini e imprese.

Viene ricordata l'eliminazione della TASI (ad opera della citata legge di stabilità 2016, legge n. 201 del 2015) sulle abitazioni principali (tranne le abitazioni « di lusso ») a partire dal 2016; essa si aggiunge all'eliminazione dell'IMU sui medesimi immobili, decorrente già dal 2014.

Il DEF stima che gli effetti dell'abolizione della TASI sulle abitazioni principali abbiano un effetto positivo sui consumi dal 2016, che – tenendo conto della crescita stimata dei consumi dello 0,25 per cento negli anni 2017-2018 – avrebbe un effetto costante sul PIL dello 0,1 per cento (rispetto allo scenario di base) negli anni 2016-2019.

Vengono ricordate inoltre le modifiche, operate dalla legge di stabilità 2016, alle esenzioni IMU per i terreni agricoli (articolo 1, comma 10, lettere *c*) e *d*), e comma 13).

Il Documento menziona altresì la disciplina del *leasing* immobiliare, introdotta dalla medesima legge di stabilità 2016 che ne disciplina gli aspetti civilistici e fiscali. Si tratta di una forma di finanziamento alternativa al contratto di mutuo, in favore delle persone fisiche, finalizzata all'acquisto o alla costruzione di un immobile da adibire ad abitazione principale. Sono pre-

viste specifiche agevolazioni fiscali (deducibilità ai fini Irpef e riduzione dell'imposta di registro) connesse a tali contratti.

Sempre con la legge di stabilità 2016 è stato avviato il riordino del settore dei giochi pubblici intervenendo su aspetti fondamentali come il livello di tassazione (aumento del PREU per gli apparecchi), le modalità di tassazione (passaggio al regime della tassazione sul margine per alcuni giochi), la maggiore controllabilità degli apparecchi da divertimento e la pubblicità, disciplinata secondo le linee di indirizzo dell'Unione Europea.

Per quanto riguarda il contenzioso tributario, dopo aver agito sulla disciplina del processo in attuazione della delega fiscale, il Governo intende anche promuovere una riforma complessiva della giustizia tributaria per garantire ai cittadini una giurisdizione più efficiente e tempi del giudicato più celeri, mediante misure che rafforzino la professionalità dei giudici tributari. Viene segnalato che, in linea con le azioni dell'Agenda digitale italiana ed europea, è stato avviato a dicembre 2015 il processo tributario telematico nelle Regioni pilota di Toscana e Umbria, ed è prevista nel giro di due anni la sua estensione graduale in tutte le altre Regioni d'Italia.

Con riferimento al settore bancario, la Raccomandazione n. 4 della Commissione UE ha sollecitato il Governo a introdurre misure vincolanti, entro la fine del 2015, per risolvere le debolezze nel governo societario delle banche, con particolare riguardo al ruolo delle fondazioni, nonché ad adottare provvedimenti per accelerare la riduzione generalizzata dei crediti deteriorati.

Anche nella Relazione della Commissione relativa all'Italia del 26 febbraio 2016, la Commissione sottolinea come i problemi insorti nel settore bancario italiano a seguito della crisi siano stati aggravati da problemi strutturali di lunga data tra cui la frammentazione settoriale, la scarsa efficienza in termini di costi e le carenze in materia di governo societario. La UE ha tuttavia osservato che il sostegno

pubblico fornito al settore bancario durante la crisi è stato molto limitato rispetto ad altri paesi europei.

Il DEF 2016 – in armonia con quanto asserito dalla Commissione UE nella richiamata Relazione – ricorda che, a fronte di una sostanziale solidità del sistema bancario italiano, persiste presso gli istituti di credito un elevato livello dei crediti in sofferenza. Si avverte dunque la necessità di accrescere la resilienza del settore. Stanti i limitati margini di manovra esistenti all'interno dell'attuale normativa europea sulla risoluzione degli enti creditizi, il Governo afferma dunque la necessità di rafforzare il sistema mediante riduzioni della durata delle procedure concorsuali e dei tempi di recupero dei crediti, nonché col rafforzamento dell'efficienza dei tribunali e la possibilità di accordi stragiudiziali.

In risposta alle sollecitazioni UE il Governo ricorda l'implementazione, nel corso di due anni, di un ampio e unitario disegno di riforma del sistema bancario italiano secondo tre principali temi: il rafforzamento del governo societario delle banche, il raggiungimento di un *level playing field* con gli altri istituti bancari europei e il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività bancaria. Le predette direttrici sono state sviluppate, rispettivamente, attraverso la riforma delle banche popolari, delle fondazioni bancarie e delle banche di credito cooperativo; le disposizioni fiscali che riducono i tempi previsti per la deducibilità delle perdite su crediti da 5 a 1 anno; l'insieme dei provvedimenti per facilitare lo smobilizzo dei crediti in sofferenza, che comprendono anche disposizioni per semplificare e migliorare le procedure concorsuali ed esecutive, nonché accelerare i tempi di recupero dei crediti (miglioramento della qualità ed efficienza dell'attività bancaria).

Rammenta inoltre che anche il disegno di legge annuale per la concorrenza 2015, attualmente all'esame del Senato, contiene alcune disposizioni in materia bancaria volte a garantire una maggiore concorrenzialità del settore: le principali norme proposte riguardano i costi di assistenza

telefonica per i servizi bancari, la confrontabilità delle spese addebitate per i servizi di pagamento e la trasparenza delle polizze assicurative connesse o accessorie all'erogazione di mutui o di credito al consumo.

In tale ambito rileva come la Commissione UE, nella Relazione di febbraio 2016, richiami le importanti iniziative adottate dal Governo per affrontare il problema delle carenze nel governo societario delle banche italiane e rendere il settore più forte.

In primo luogo, il decreto-legge n. 18 del 2016 (approvato definitivamente al Senato il 6 aprile 2016) ha recato una complessiva riforma del credito cooperativo. Viene previsto, in sintesi, che l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo (BCC) sia consentito solo agli istituti appartenenti ad un gruppo bancario cooperativo; la capogruppo, partecipata dalle BCC in via maggioritaria, svolge un ruolo di indirizzo e di controllo e ha poteri di nomina dei vertici delle società controllate. Le banche partecipanti stipulano con la capogruppo un contratto di coesione.

In merito ricorda che le norme così introdotte sono destinate ad avere un'applicazione graduale. Viene fissato, in particolare, un termine di 18 mesi – decorrenti dall'entrata in vigore delle norme secondarie di attuazione emanate dal Ministro dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia – per l'invio, da parte della potenziale banca capogruppo, alla Banca d'Italia della documentazione prevista dalla legge. Vi è inoltre un termine per la stipula del contratto di coesione, pari a 90 giorni dall'accertamento preventivo della Banca d'Italia dei requisiti previsti dal decreto. Si prevede inoltre una clausola di *opting-in*, in virtù della quale, entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese di un nuovo Gruppo bancario cooperativo, una BCC può chiedere di aderire al gruppo costituito.

L'intervento sulle BCC è stato preceduto dalla riforma delle banche popolari, effettuata con il decreto-legge n. 3 del 2015. È stata prevista la trasformazione in

S.p.A. delle banche popolari con un attivo, individuale o consolidato, superiore a 8 miliardi, entro il 27 dicembre 2016 (ossia 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento attuativo emanato della Banca d'Italia).

Le disposizioni di rango secondario, emanate nel giugno 2015 dalla Banca d'Italia, definiscono:

i criteri di determinazione del valore dell'attivo ai fini del rispetto della soglia massima di 8 miliardi di euro, stabilita dall'articolo 29 del testo unico bancario (TUB) per l'utilizzo del modello di banca popolare;

le condizioni di limitazione del rimborso delle azioni del socio uscente, anche in caso di recesso a seguito della trasformazione della banca popolare in società per azioni, necessarie in base alla disciplina europea per la computabilità delle azioni delle banche cooperative nel capitale di migliore qualità (CET1). Queste condizioni si applicano anche alle banche di credito cooperativo.

Esse sono entrate in vigore il giorno stesso dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 72 del 2015, che ha recepito la direttiva 2013/36/UE (CRD IV) sui requisiti di capitale degli istituti bancari, ovvero il 27 giugno 2015. Il cronoprogramma del Governo riferisce la riforma al mese di marzo 2015.

Il DEF rileva che alcune operazioni previste dalla riforma del 2015 sono già state realizzate, tra cui la trasformazione di Ubi Banca, e che è in corso un'ulteriore fusione di altre due importanti banche. Il Documento di economia e finanza sembra riferirsi alla fusione di Banca Popolare di Milano e Banco Popolare, sulla quale si è espresso il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan in una nota del 18 marzo 2016. Il Ministro ha espresso apprezzamento per questa operazione, in considerazione del fatto che da tale fusione « nascerà una banca più grande e più forte, in grado di affrontare il mercato nel quadro delle nuove norme europee di settore e quindi capace di erogare più risorse alle

imprese, in una stagione in cui il finanziamento degli investimenti è cruciale per il rilancio dell'economia ». In tale ambito rileva come si tratti della prima operazione di fusione nel segmento delle banche popolari.

Per quanto concerne invece le fondazioni bancarie, il processo di riforma è stato operato dalle fondazioni medesime, con il sostegno del MEF in qualità di Autorità di vigilanza. L'autoriforma prevede in particolare regole sulla diversificazione degli investimenti, limiti all'indebitamento e all'uso di derivati, regole di trasparenza e sul governo societario (limiti ai compensi e alla permanenza in carica per i componenti degli organi delle fondazioni, criteri per la composizione degli organi tra cui la diversità di genere e la professionalità, incompatibilità).

La Relazione della Commissione UE ricorda che, all'esito dell'autoriforma, le fondazioni dovranno ridurre la loro partecipazione nelle banche di riferimento, entro tre anni (nel caso delle banche quotate in Borsa) o entro cinque anni (nel caso delle banche non quotate). Il protocollo contiene inoltre disposizioni volte a rafforzare il governo societario delle fondazioni e a proteggerne la solidità finanziaria. La Commissione rileva inoltre che, a febbraio 2016, tutte le 88 fondazioni – tranne una – hanno firmato il protocollo o si sono già conformate alle sue disposizioni principali. Alla fine del 2015 oltre 30 fondazioni avevano già allineato il proprio statuto alle disposizioni del protocollo o avevano stabilito contatti con il ministero. Le altre dovrebbero garantire la conformità entro aprile 2016. Inoltre, alcune fondazioni hanno già effettuato dimissioni dalle banche di riferimento.

Rammenta che la legge di stabilità 2016 ha assegnato alle fondazioni bancarie un ruolo specifico nella lotta contro la povertà educativa: esse parteciperanno alla realizzazione di un apposito Fondo per migliorare l'accesso all'istruzione di qualità o a strumenti formativi e di crescita individuale al di fuori della scuola.

Per quel che riguarda la problematica dei crediti deteriorati, la Commissione Eu-

ropea nella Relazione di febbraio 2016 ha osservato come, nonostante il recente rallentamento della crescita dello stock di crediti deteriorati delle banche italiane, essi continuano a influire sulla redditività degli istituti e ad assorbirne le risorse.

Circa due terzi dello stock lordo di crediti deteriorati sono detenuti dalle cinque principali banche italiane, con prevalenza nell'Italia meridionale e nelle isole rispetto al resto del Paese. La Commissione UE ha inoltre rilevato che il deterioramento della qualità dei prestiti alle imprese è stato il principale fattore all'origine dell'aumento dei crediti deteriorati in Italia, in quanto più dell'80 per cento dei crediti deteriorati riguarda le imprese (in particolare nei settori della costruzione, del commercio all'ingrosso e al dettaglio, delle attività immobiliari).

Il Governo ricorda che fanno parte del pacchetto di misure volte a migliorare l'efficienza del settore bancario le norme, contenute nel citato decreto-legge n. 18 del 2016, che introducono il meccanismo di Garanzia per la Cartolarizzazione delle Sofferenze – GACS presenti nei bilanci bancari; esso prevede la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza delle banche e, come precisato durante l'esame del provvedimento in sede parlamentare, anche degli intermediari finanziari.

La garanzia riguarda solo le tranche senior delle cartolarizzazioni, cioè quelle più sicure, che sopportano per ultime le eventuali perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese. Il prezzo della garanzia è di mercato ed è crescente nel tempo. Lo Stato rilascerà la garanzia solo se i titoli avranno preventivamente ottenuto un rating uguale o superiore all'investment grade da un'agenzia di rating indipendente.

Il Governo nel DEF ribadisce che detto intervento non genera oneri per il bilancio dello Stato; viene anzi previsto che le commissioni incassate siano superiori ai costi, e che vi sia pertanto un'entrata netta positiva.

Sempre allo scopo di favorire il recupero dei crediti, il decreto-legge introduce un'agevolazione temporanea (fino al 31 dicembre 2016) sui trasferimenti di immobili in esito a procedure esecutive e giudiziarie, con una riduzione delle imposte di registro e ipocatastali alla misura fissa di 200 euro (anziché del 9 per cento per valore di assegnazione), a specifiche condizioni.

In tale contesto rileva come il Ministro dell'economia Padoan, in un'intervista del 13 aprile 2016 riportata sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, abbia chiarito alcuni aspetti relativi alle misure intraprese dagli investitori privati del fondo Atlante. Si tratta di un'operazione che coinvolge il settore privato, con un intervento parallelo alle nuove misure che il Governo intende approvare per accelerare le procedure fallimentari e concorsuali.

Il Ministro ha chiarito che il MEF e il Governo hanno svolto un ruolo da facilitatore in rapporto a tale fondo: esso, gestito da una Sgr privata, sarà finanziato da capitali privati su base esclusivamente volontaria. Il fondo avrà due obiettivi principali: contribuire ad alcune ricapitalizzazioni bancarie, con funzioni di back-stop e di rete di protezione di ultima istanza, e avviare un meccanismo di acquisto e gestione dei crediti in sofferenza che, come fanno gli operatori di mercato, utilizzi anche l'effetto-leva ampliando il raggio d'azione rispetto ai capitali versati.

Il tema dei crediti deteriorati delle banche è strettamente connesso – come rilevato dalla Commissione UE – con le criticità delle procedure di fallimento e insolvenza previste dall'ordinamento nazionale, anche in termini quantitativi: l'aumento dei crediti deteriorati è coinciso con un aumento del numero di tali procedure. Il regime di insolvenza e i singoli mezzi di ricorso per la riscossione del debito applicati in Italia appaiono ancora deboli. Il Governo è intervenuto a più riprese per riformare il quadro normativo in materia e definire una regolamentazione in linea

con le richieste degli investitori internazionali in materia di insolvenza ed esecuzione forzata.

Con il decreto-legge n. 83 del 2015 è stata introdotta una prima revisione delle procedure concorsuali, in attesa della più ampia riforma della legge fallimentare. Tali interventi intendono ridurre i costi di recupero crediti e migliorare il prezzo potenziale dei crediti deteriorati in caso di cessione. Detto decreto ha anche introdotto disposizioni fiscali relative agli istituti di credito: con una modifica alla disciplina delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione, ne viene consentita la deducibilità in un unico esercizio (rispetto ai precedenti 5 anni) ai fini delle imposte dirette; viene bloccata parzialmente l'applicazione delle disposizioni sui *Deferred Tax Assets* – DTA (che consentono di qualificare come crediti d'imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio). In particolare, si prevede che esse non trovino applicazione per le attività per imposte anticipate, relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso al 27 giugno 2015.

La Relazione della Commissione UE rileva che la riforma del 2015 dovrebbe contribuire a ridurre il divario dei prezzi dei crediti deteriorati; afferma tuttavia che i suoi effetti devono ancora farsi sentire, mancando ancora un regime di ristrutturazione funzionale per una certa quota di crediti deteriorati.

Nel solco del processo di riforma inaugurato con il decreto-legge n. 83 del 2015, il 10 febbraio 2016 il Governo ha presentato alla Camera un disegno di legge delega per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (C. 3671) con l'obiettivo di affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale al fine di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario, o di risanare l'azienda, con

benefici sul piano occupazione e più in generale tutelando il tessuto economico contiguo.

Nel disegno di legge di riforma del diritto fallimentare:

viene eliminato il concetto di «fallimento» mettendo al centro i concetti di gestione della crisi e dell'insolvenza;

vengono semplificate le regole processuali, con lo scopo di ridurre le incertezze interpretative e applicative;

vengono inserite norme per la revisione delle amministrazioni straordinarie (leggi Prodi e Marzano), sono innalzate le soglie per l'accesso alla procedura e si prevede che i commissari vengano scelti da un apposito albo, per contemperare la continuità produttiva e occupazionale delle imprese con la tutela dei creditori.

Con riferimento a queste ulteriori iniziative di riforma, la Commissione ha affermato l'importanza di garantire che tutti i parametri pertinenti, ad esempio la capacità del sistema giudiziario, il ruolo degli operatori della giustizia, le competenze dei portatori di interesse e gli aspetti comportamentali dei debitori e dei creditori, siano presi in considerazione per accelerare la ristrutturazione del debito.

Il DEF dedica una specifica analisi agli effetti macroeconomici dei tre provvedimenti varati dal Governo tra il 2015 e il 2016 per ridurre l'ammontare dei crediti in sofferenza presenti nei bilanci delle banche e migliorare le procedure di insolvenza (decreti legge n. 83 del 2015 e 18 del 2016, nonché il disegno di legge di delega per la riforma delle procedure concorsuali); le misure dovrebbero complessivamente comportare un aumento del prodotto, rispetto allo scenario di base, che raggiungerebbe lo 0,2 per cento nel 2020.

Il DEF ricorda anche l'avvenuto recepimento delle direttive europee in materia di crisi e risoluzione degli istituti bancari.

Con i decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 2015 è stata infatti recepita nell'ordinamento la direttiva 2014/59/UE, che isti-

tuisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (direttiva BRRD – *Bank Recovery and Resolution Directive*). Essa appronta strumenti nuovi che le autorità possono impiegare per gestire in maniera ordinata eventuali situazioni di dissesto non solo a seguito del loro manifestarsi, ma anche in via preventiva o ai primi segnali di difficoltà. Si introducono una molteplicità di strumenti, anche preventivi, di intervento immediato e di « risoluzione » a posteriori della crisi.

In particolare:

il decreto legislativo n. 181 del 2015 introduce nel Testo unico bancario (TUB) le disposizioni relative ai piani di risanamento, alle forme di sostegno all'interno dei gruppi bancari, alle misure di intervento precoce; sono inoltre modificate le norme sull'amministrazione straordinaria delle banche e la disciplina della liquidazione coatta amministrativa. Le stesse materie sono inserite nel Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF) con riferimento alle società di intermediazione mobiliare (SIM);

il decreto legislativo n. 180 del 2015 reca la disciplina in materia di predisposizione di piani di risoluzione, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi cross-border, poteri e funzioni dell'autorità di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale. Le Autorità preposte all'adozione delle misure di risoluzione delle banche potranno attivare una serie di misure, tra cui il temporaneo trasferimento delle attività e delle passività a un'entità (*bridge bank*) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato, il trasferimento delle attività deteriorate a un veicolo (*bad bank*) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli e il cosiddetto *bail-in*, ossia la procedura che consente di svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni, per assor-

bire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

Gli Stati membri devono applicare le disposizioni di recepimento a decorrere dal 1° gennaio 2015, ad eccezione delle disposizioni relative ad alcune procedure (cosiddetto *bail-in*) che devono essere applicate non più tardi del 1° gennaio 2016.

In tale ambito rammenta inoltre che il decreto-legge n. 183 del 2015, confluito nella legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 842 a 854, della legge n. 208 del 2015), abbia introdotto disposizioni urgenti per il settore creditizio, volte a consentire, nel quadro delle procedure di risoluzione delle crisi bancarie, una tempestiva ed efficace risoluzione della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa, tutte in amministrazione straordinaria. In particolare sono dettate misure e procedure specifiche ed eccezionali per la costituzione di quattro enti ponte, in corrispondenza delle summenzionate banche.

La legge di stabilità 2016 ha poi istituito un Fondo di solidarietà in favore degli investitori persone fisiche, imprenditori individuali, coltivatori diretti o imprenditori agricoli che, alla data del 23 novembre 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalle predette banche poste in risoluzione. I provvedimenti attuativi di detto Fondo (uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia) avrebbero dovuto essere emanati entro il 1° aprile 2016, ma non risultano ancora adottati, in quanto è in corso in materia un'interlocuzione tra il Governo italiano e la Commissione europea, la quale dovrebbe concludersi nel senso di ampliare e rendere più automatico il meccanismo di ristoro in favore degli obbligazionisti subordinati delle quattro banche poste in risoluzione.

La Commissione UE, nella Relazione di febbraio 2016, ha rilevato che gli interventi di risoluzione delle quattro banche citate

hanno comportato costi supplementari per il settore bancario, gravanti sulla redditività delle banche. In particolare, il Fondo di risoluzione nazionale è intervenuto nelle procedure di risoluzione dei predetti istituti con l'erogazione di risorse pari a 3,6 miliardi di euro, volte a coprire le restanti perdite subite e ricapitalizzare le banche ponte e la bad bank. In mancanza di fondi versati, il fondo di risoluzione ha contratto prestiti presso le principali banche italiane per finanziare l'operazione. Una parte di questi prestiti è già stata rimborsata grazie al pagamento anticipato dei contributi del settore al fondo di risoluzione per i prossimi tre anni. Pur essendo fiscalmente deducibili, i contributi « straordinari » versati dalle banche italiane rappresentano un ulteriore onere sui risultati finanziari del 2015 – soprattutto per le piccole banche – e significano anche che il fondo di risoluzione sta già attingendo alla sua futura capacità finanziaria.

Il DEF ricorda inoltre il recepimento (con il decreto legislativo n. 30 del 2016) della direttiva in materia di garanzia dei depositanti, in attuazione della direttiva 2014/49/UE. Le norme UE abbreviano a 7 giorni il termine per i rimborsi entro il 2024, aumentano le informazioni fornite ai depositanti e introducono meccanismi di finanziamento dei SGD *ex ante*, fissati in linea di massima allo 0,8 per cento dei depositi coperti. Si prevede che il finanziamento dei fondi dei sistemi di garanzia venga assicurato dal settore bancario.

L'importo tutelato, ai sensi della direttiva UE e delle norme di recepimento, è pari a 100.000 euro per depositante.

Quanto agli strumenti di natura finanziaria e fiscale a sostegno della crescita, ricorda che la Commissione UE, nella più volte citata Relazione, rileva come in Italia i mercati dei capitali continuano a essere meno sviluppati rispetto ad altre economie avanzate, il che riduce le alternative ai prestiti bancari per le imprese. Le imprese italiane sono infatti ancora in gran parte dipendenti dal canale di finanziamento bancario e gravate da oneri fiscali elevati.

Per quanto riguarda gli incentivi ai canali di finanziamento alternativi a quello bancario, il Documento di economia e finanza enumera anzitutto le iniziative comprese nel pacchetto denominato « Finanza per la crescita », tra cui vengono ricordate, in particolare, le seguenti misure di natura finanziaria:

i cosiddetti mini bond (strumenti finanziari delle piccole e medie imprese, disciplinati dal decreto-legge n. 83 del 2012) e i *project bond* (la cui disciplina è stata modificata dal decreto-legge n. 133 del 2014);

la nuova disciplina delle SIIQ, ovvero le società di investimento immobiliare quotate (decreto-legge n. 133 del 2014);

le norme in tema di *equity crowdfunding*, ossia le disposizioni che consentono la raccolta di capitali mediante portali online (decreto-legge n. 179 del 2012, estese dal decreto-legge n. 3 del 2015 alle PMI innovative: la CONSOB ha recentemente approvato la riforma del regolamento del 2013 in materia di *equity crowdfunding* al fine di semplificarne la disciplina, per ridurre i costi di raccolta e ampliare la platea dei soggetti che possono contribuire a finanziare i progetti d'impresa innovativi – delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016);

le semplificazioni per la quotazione delle PMI, l'introduzione nel Testo Unico Finanziario della disciplina della maggioranza del voto, la possibilità per fondi di credito, assicurazioni e società di cartolarizzazione di concedere finanziamenti alle imprese (decreto-legge n. 91 del 2014)

l'ACE (aiuto per la crescita economica) e le misure che ne hanno esteso l'applicazione (decreti-legge n. 201 del 2011, n. 147 del 2013 e n. 91 del 2014), tutte già operative da tempo.

Per quanto riguarda in particolare gli interventi in materia di garanzie a sostegno degli investimenti delle imprese, il Governo evidenzia che il Fondo centrale di Garanzia per le PMI ha svolto un ruolo

rilevante, prevedendone un rafforzamento con interventi correttivi, migliorativi. Il PNR richiama in proposito gli interventi già adottati nel decreto-legge n. 3 del 2015 (articolo 8, comma 2-bis, e articolo 8-bis) e con la legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 886) che è intervenuta per ampliare le garanzie che possono essere concesse a valere su di esso, destinando almeno il 20 per cento delle risorse disponibili del Fondo alle imprese e agli investimenti localizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Il DEF 2016 riporta che le richieste di accesso ad esso sono cresciute nel 2015 del 17 per cento rispetto al 2014.

Il PNR include nel quadro delle riforme strutturali finalizzate all'implementazione del sistema di garanzie agli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), fulcro del Piano Juncker di investimenti per l'Europa, strumento di garanzia che estende l'operatività della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) (Regolamento UE 2015/2017). Nell'ambito della « Finestra PMI » del FEIS sono state approvate complessivamente 21 operazioni per 318 milioni, a beneficio di oltre 44.000 imprese, mobilitando un totale di oltre 7 miliardi di investimenti. L'intervento si concretizza in accordi di finanziamento, stipulati tra il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) della BEI e le banche, che erogheranno nuovi prestiti alle PMI.

La Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi da 822 a 830) ha attribuito a Cassa Depositi e Prestiti (CDP) la qualifica di istituto nazionale di promozione nell'ambito dei progetti per il Piano Juncker. Il PNR rileva in proposito che a marzo 2016 il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e il Fondo centrale di Garanzia per le PMI hanno firmato un accordo, che usufruisce del sostegno del FEIS. Si tratta di un contratto di controgaranzia che consente in sostanza al Fondo di Garanzia PMI di sostenere finanziamenti per oltre 1 miliardo a favore di 20 mila PMI italiane nel corso dei prossimi dodici mesi. Con l'obiettivo di incentivare la crescita delle

start-up innovative viene introdotta una procedura semplificata di accesso al Fondo di Garanzia.

Sempre nell'ambito del sistema delle garanzie, il PNR cita il Protocollo d'intesa – siglato a dicembre 2015 da MEF, Cassa Depositi e Prestiti (CdP), SACE e ABI, grazie al quale le PMI beneficeranno di 1 miliardo che sarà concesso dalle banche a condizioni vantaggiose per finanziare investimenti in innovazione e internazionalizzazione, in presenza della garanzia CDP-SACE e della controgaranzia del piano Juncker.

In tale contesto ricorda inoltre che sono all'esame in sede referente della Commissione la proposta di legge C. 3209, già approvata in prima lettura dal Senato (A.S. 1259), a cui è abbinata la proposta di legge C. 1730, le quali contengono una delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi al fine di favorire l'accesso al credito per le PMI e per i liberi professionisti, nonché la proposta di legge C. 1121, che contiene norme per il rafforzamento e la patrimonializzazione dei confidi.

Per quanto riguarda le misure fiscali volte ad alleggerire il carico tributario sulle imprese, il DEF rammenta anzitutto le norme del decreto-legge n. 3 del 2015 che hanno istituito e disciplinato la categoria della PMI Innovativa, alla quale si riconoscono una serie di semplificazioni e agevolazioni già previste per le start-up innovative, in particolare gli incentivi fiscali (in favore sia degli investitori che di coloro i quali intrattengono rapporti, anche di lavoro, con l'impresa) e le norme in materia di raccolta di capitale di rischio attraverso portali *online* (cosiddetto *crowdfunding*).

Con riferimento alle *start-up* innovative, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2016 estende al 2016 le agevolazioni fiscali per chi investe in queste imprese, innalzando la soglia d'investimenti ammissibili per ciascuna *start-up* innovativa. Anche per il 2016 alle persone fisiche è consentito detrarre da IRPEF il 19 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, fino a un

massimo di 500.000 euro. I soggetti passivi IRES possono dedurre un importo pari al 20 per cento della somma investita, per una cifra non superiore a 1,8 milioni. Le percentuali salgono rispettivamente al 25 per cento e al 27 per cento qualora le start up siano a vocazione sociale o sviluppino e commercializzino prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

Il DEF rammenta inoltre l'intento di stimolare la competitività mediante l'incentivo alla spesa in ricerca e sviluppo tramite il relativo credito d'imposta (introdotta originariamente dal decreto-legge n. 145 del 2013 e reso pienamente operativo dalla legge di stabilità 2015). L'agevolazione è fruibile da tutte le imprese ed è pari al 25 per cento delle spese incrementalmente sostenute nel periodo 2015-2019, innalzate al 50 per cento per le spese relative all'impiego di personale qualificato e a contratti di ricerca con università o altri enti equiparati e con start-up innovative.

Rammenta inoltre che, al fine di incentivare la valorizzazione dei brevetti e delle altre opere dell'ingegno, è stato perfezionato il regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dai beni immateriali (cosiddetto *patent box*), introdotto dalla legge di stabilità 2015 e modificato dalla legge di stabilità 2016. Esso consiste nell'esclusione dal reddito del 50 per cento dei redditi derivanti dall'utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali (marchi e brevetti) nonché delle plusvalenze derivanti dalla loro cessione, se il 90 per cento del corrispettivo è reinvestito.

In merito il DEF riferisce che per l'anno di imposta 2015 sono state circa 4.500 le richieste di adesione al nuovo regime del *patent box* presentate dalle imprese, di cui circa 1.200 solo da imprese della Lombardia. La maggior parte delle domande proviene da aziende con fatturato compreso tra i 5 e i 50 milioni (circa 1.900 domande). Subito dopo si collocano le imprese con fatturato inferiore a 5 milioni (circa 1.400).

Al fine di agevolare gli investimenti, con la legge di stabilità 2016 è stato aumentato del 40 per cento l'ammortamento per l'acquisto di tutti i beni strumentali nuovi da parte di imprese e professionisti. Lo stesso provvedimento ha ridotto da dieci a cinque anni dei tempi di ammortamento fiscale dell'avviamento commerciale.

Il DEF elenca inoltre il complesso delle misure volte a incentivare l'internazionalizzazione delle imprese contenute, in particolare, nel decreto-legge n. 145 del 2013 e nel decreto-legge n. 91 del 2014.

Tra di esse viene citato l'articolo 8 del decreto-legge n. 269 del 2003, come novellato dal decreto-legge n. 145 del 2013 (cosiddetto decreto-legge « destinazione Italia ») sul tema del *ruling* di *standard* internazionale.

In merito segnala tuttavia che la disciplina del *ruling* è stata superata dalla nuova normativa sugli accordi tra imprese aventi attività estera ed amministrazione finanziaria, ad opera dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 147 del 2015, provvedimento che attua la delega fiscale (legge n. 23 del 2014) sotto il profilo dell'internazionalizzazione delle imprese. A tal fine, viene sostituita la previgente disciplina con una nuova procedura per la stipula di accordi preventivi con l'amministrazione finanziaria, ricondotta nell'alveo della disciplina generale dell'accertamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

La legge di stabilità 2016 ha inoltre confermato – sebbene con un *decalage* – le agevolazioni fiscali e finanziarie per il lavoro a tempo indeterminato per il 2016; ciò, oltre a costituire una maggiore tutela per i lavoratori, dovrebbe rappresentare uno stimolo agli investimenti in formazione e alla crescita della produttività. In sintesi il tasso di esenzione è stabilito al 40 per cento per un periodo massimo di 2 anni e un importo massimo di 3.250 euro annui. Per le Regioni del Sud la decontribuzione per i nuovi assunti a tempo indeterminato è estesa al 2017.

Rammenta inoltre come sia stata estesa la deducibilità del costo del lavoro dal-

l'imponibile IRAP, nel limite del 70 per cento per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

La medesima legge di stabilità ha introdotto inoltre uno specifico incentivo per il Mezzogiorno fino al 2019: alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni del Sud Italia è attribuito un credito d'imposta – per il quale sono stati stanziati 617 milioni l'anno – nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese.

Il DEF dedica un'apposita analisi macroeconomica alle sopraindicate misure fiscali e finanziarie, stimando un effetto positivo delle stesse: tali misure comporterebbero un aumento del PIL, rispetto allo scenario base, di 0,2 punti nel 2020, 0,4 punti nel 2025 e di un punto percentuale nel lungo periodo.

Viene inoltre annunciata l'introduzione di un nuovo pacchetto di misure, che il cronoprogramma fissa per il 2016, con le quali si intende sviluppare ulteriormente le direttrici di policy maturate nell'ambito dell'iniziativa «Finanza per la crescita» già ricordato in precedenza. In particolare, il nuovo pacchetto «Finanza per la Crescita 2.0» conterrà una serie di interventi volti a favorire gli investimenti in capitale di rischio da parte sia di investitori retail, sia istituzionali, nonché volte a facilitare le procedure per la quotazione azionaria delle piccole e medie imprese.

Nell'esprimere fin d'ora una valutazione positiva sul Documento in esame, si riserva di formulare una compiuta proposta di parere anche alla luce degli eventuali suggerimenti che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.

Testo unificato C. 1504 e C. 2267.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele RAGOSTA (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, il testo unificato delle proposte di legge C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa, recante disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura, come risultante dagli emendamenti approvati dalla VII Commissione nel corso dell'esame in sede referente.

Osserva innanzitutto come il testo, che si compone di 12 articoli, all'articolo 1 definisca i principi e le finalità dell'intervento legislativo, sancendo l'impegno della Repubblica a favorire e sostenere la lettura quale mezzo per la conoscenza e la cultura, a promuovere il libro, in tutte le sue manifestazioni e su qualsiasi supporto, nonché a dotarsi di strumenti e a promuovere interventi volti a sostenere e incentivare la produzione, la conservazione, la fruizione e la circolazione dei libri.

Il comma 3 stabilisce che lo Stato, le Regioni e gli altri enti territoriali, secondo il principio di leale cooperazione e nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la piena attuazione di tali principi.

Illustra quindi l'articolo 2, il quale prevede l'adozione, ogni tre anni, del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura, con lo scopo di garantire continuità alle politiche di promozione della lettura, nonché di garantire gli stanziamenti necessari per la sua realizzazione sulla base di criteri di equità, omogeneità territoriale ed efficacia.

Il piano è adottato con DPCM, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza Unificata, consultazione delle categorie professionali interessate e parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 3 indica tra le finalità del Piano:

a) la diffusione dell'abitudine alla lettura;

b) l'accesso ampio e privo di discriminazioni alla produzione editoriale e al libro;

c) la promozione della frequentazione di biblioteche e librerie;

d) la promozione della conoscenza della produzione libraria italiana, incentivandone la fruizione e la diffusione;

e) la valorizzazione e la promozione della buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione fra loro;

f) la promozione della formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni coinvolte nella realizzazione del Piano d'azione nazionale;

g) la promozione nelle istituzioni scolastiche della dimensione interculturale e plurilingue della lettura.

Inoltre, ai sensi dei commi 5 e 6, il Piano deve prevedere anche interventi mirati su specifiche fasce di lettori, anche al fine di prevenire o contrastare fenomeni di esclusione sociale, nonché contenere indicazioni circa le azioni da avviare per: favorire la lettura nella prima infanzia; promuovere la lettura nei luoghi di detenzione, con specifico riferimento agli istituti penali minorili nazionali, e negli ospedali a favore dei minori ospedalizzati a lunga degenza; promuovere la parità d'accesso alla produzione editoriale da parte delle persone con difficoltà di lettura o disabilità fisiche e sensoriali.

In base al comma 4 le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l'industria editoriale, promuovono la gestione sostenibile dei libri attraverso l'individuazione di sistemi di certificazione in grado di garantirne un'origine forestale ecologicamente responsabile.

Il comma 7 affida il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano d'azione, nonché il monitoraggio e la valutazione dei risultati al Centro per il libro e la lettura.

Passa quindi a illustrare l'articolo 3, il quale prevede che le Regioni e gli altri enti territoriali attuino il Piano d'azione nazionale di cui all'articolo 2 stipulando Patti locali per la lettura, che prevedano anche la partecipazione di altri soggetti pubblici, in particolar modo le scuole pubbliche, e privati operanti sul territorio e interessati alla promozione della lettura.

In base al comma 2 tali Patti devono prevedere, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione nazionale e alla luce delle specificità territoriali, interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree di riferimento, per l'attuazione dei quali sono previsti specifici finanziamenti sui bilanci degli enti e dei soggetti di cui al comma 1.

Il comma 3 affida al Centro per il libro e la lettura il compito di provvedere al censimento periodico e alla raccolta di dati statistici relativi all'attuazione dei Patti locali per la lettura.

Ai sensi del comma 4 il medesimo Centro, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni d'Italia, rilascia la qualifica di « Città del libro » alle amministrazioni locali che: annoverino nel loro territorio una o più biblioteche pubbliche in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4; attivino un Patto locale per la lettura che preveda la collaborazione continuativa di enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati rappresentativi della filiera del libro; adottino provvedimenti a sostegno delle librerie indipendenti; sostengano programmi per l'avviamento alla lettura in età prescolare e a programmi per la promozione dell'accesso alla lettura da parte di

persone a rischio di esclusione sociale; annoverino un festival letterario di rilievo nazionale.

Illustra l'articolo 4 il quale, al comma 1, prevede che le biblioteche dello Stato, delle Regioni, degli altri enti territoriali, delle Università e degli enti culturali e di ricerca, garantiscono a tutti il diritto allo studio, alla ricerca, alla documentazione, all'apprendimento permanente, allo svago, all'informazione e alla conoscenza registrata, nonché l'accesso ai libri, indipendentemente dalla natura dei supporti e dai formati, la conservazione della produzione editoriale nazionale e l'attuazione degli interventi di promozione della lettura indicati agli articoli 2 e 3 per mezzo di un complesso di servizi, attività e programmi organizzati allo scopo.

Al comma 2 si prevede che le medesime biblioteche sono affidate alla responsabilità e alla gestione di bibliotecari in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina in materia, mentre il comma 3 affida a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, la determinazione delle caratteristiche e gli standard ai quali le biblioteche pubbliche adeguano l'erogazione dei propri servizi, con particolare riferimento a:

- a) l'articolazione dell'orario;
- b) una dotazione documentaria comprensiva di opere e prodotti editoriali nei principali formati e supporti, adeguata al pubblico di riferimento e costantemente aggiornata;
- c) la possibilità di accesso a distanza a pubblicazioni e documenti digitali;
- d) attività e servizi finalizzati ad alfabetizzare l'utente all'uso delle più diffuse tecnologie dell'informazione e a istruire l'utente sulle tecniche di ricerca dell'informazione;
- e) attività di avviamento alla lettura e di promozione del libro;
- f) attività di consulenza informativa e documentaria.

In base al comma 4, tali servizi sono erogati in forma singola o associata, attraverso la partecipazione ai sistemi bibliotecari di cui all'articolo 5, mentre, secondo il comma 5, gli standard e i servizi disciplinati dall'articolo concorrono a definire i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica, ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 42 del 2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il comma 6 stabilisce che il Centro per il libro e la lettura, al fine di valutare il contributo dato dall'attività delle biblioteche di cui al comma 1 al raggiungimento degli obiettivi del Piano d'azione nazionale, nonché per promuovere il confronto internazionale, definisce, sentite la Conferenza Unificata e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, nonché in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Statistica, modalità di raccolta e di elaborazione omogenee dei dati relativi alle dotazioni, ai servizi, al personale e ai risultati delle medesime biblioteche e cura la raccolta, l'elaborazione periodica e la diffusione dei dati.

Il comma 7 prevede che le attività e i servizi delle biblioteche di cui al comma 1 e dei sistemi bibliotecari di cui all'articolo 5 che concorrono all'attuazione del Piano d'azione nazionale o dei Patti locali per la lettura accedono alle risorse del Fondo previsto dall'articolo 9, secondo le modalità stabilite dal Centro per il libro e la lettura.

Passa quindi a illustrare l'articolo 5, il quale, in materia di sistemi bibliotecari, al comma 1 prevede che le biblioteche di cui all'articolo 4 si organizzano in Reti di biblioteche, che costituiscono i sistemi bibliotecari, e cooperano per il raggiungimento di finalità e obiettivi di servizio comuni, condividendo ove possibile strutture e risorse e coordinando attività e servizi.

In tale ambito il comma 2 stabilisce che i sistemi bibliotecari territoriali, per specifici servizi o attività, possono avviare progetti di cooperazione bibliotecaria di area vasta, anche se non coincidenti con

gli ambiti territoriali individuati dalle Regioni di appartenenza, o progetti di cooperazione con biblioteche di differente tipologia, finalizzati a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere la pratica della lettura.

Al comma 3 è previsto che l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), previa intesa in sede di Conferenza Unificata e d'intesa con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, individui i servizi la cui dimensione ottimale coincide con l'ambito nazionale e le modalità di finanziamento e attuazione della cooperazione bibliotecaria in tali ambiti.

In base al comma 4, le Regioni disciplinano d'intesa con l'ICCU, nel rispetto dei principi stabiliti dall'intervento legislativo e a seguito di una consultazione dei soggetti interessati, gli ambiti territoriali della cooperazione bibliotecaria e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari nonché le modalità di adesione al sistema bibliotecario regionale delle biblioteche di interesse locale appartenenti ai privati.

Illustra quindi l'articolo 6, il quale, intervenendo in materia di digitalizzazione delle collezioni delle biblioteche e di altri istituti, al comma 1 prevede che le biblioteche, gli archivi, i musei, le scuole statali di ogni ordine e grado, gli istituti per la conservazione e la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro e la Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. e ogni società del medesimo gruppo favoriscono la digitalizzazione del loro patrimonio, per assicurarne la conservazione a lungo termine, promuoverne la conoscenza e garantirne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica.

Il comma 2 stabilisce che il servizio bibliotecario nazionale, coordinato dall'ICCU, provvede all'armonizzazione e all'integrazione dei progetti di digitalizzazione del patrimonio librario degli istituti e dei soggetti previsti al comma 1, indicando altresì i requisiti qualitativi e tecnici per l'ammissibilità di tali progetti a finanziamenti pubblici.

Il comma 3 affida al Servizio bibliotecario nazionale il compito assicurare l'accesso aperto, libero e gratuito, alle opere presenti anche in formato digitale, nelle raccolte degli istituti e dei soggetti di cui al comma 1 e il loro riuso per qualsiasi finalità, purché a ciò non ostino ragioni di sicurezza pubblica o diritti di terzi. In tale ambito viene previsto che i soggetti pubblici possono stipulare contratti o convenzioni che attribuiscono a terzi il diritto di utilizzazione esclusiva delle riproduzioni digitali delle opere in loro possesso e di cui possono liberamente disporre la comunicazione al pubblico, a determinate condizioni specificate dalla disposizione.

In base al comma 5, nel rispetto della legislazione in materia di diritto d'autore e di diritti connessi, il Servizio bibliotecario nazionale promuove o partecipa a iniziative di digitalizzazione, assicurandone la libera fruizione, nonché promuove o partecipa a iniziative di digitalizzazione di opere fuori commercio, previo accordo con i titolari dei diritti.

Il comma 6, per il finanziamento delle predette iniziative di digitalizzazione, istituisce un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al quale imputare una quota non inferiore al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per la riproduzione e la distribuzione illegali di contenuti digitali.

L'articolo 7, al comma 1, prevede che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado promuovono l'istituzione di Reti di biblioteche, individuando una scuola capofila, con il compito di garantire il funzionamento del servizio bibliotecario a livello di rete e di coordinare l'attività dei docenti referenti per la lettura in ciascuna delle scuole associate.

In base al comma 2, inoltre, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è adottato un regolamento recante disposizioni per l'istituzione e l'organizzazione delle biblioteche nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, il quale stabilisce standard minimi relativi alla sede, al personale, alle

raccolte, all'accessibilità, alle prestazioni e alle attività delle biblioteche scolastiche. La norma specifica che al mantenimento e all'incremento della dotazione libraria di ciascuna istituzione scolastica possono concorrere soggetti pubblici e privati.

In tale ambito il comma 3 abroga, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, l'articolo 158 del decreto legislativo n. 297 del 2004, che interveniva in materia di biblioteche scolastiche delle scuole elementari.

I commi 4 e 5 prevedono che, per assicurare il pieno utilizzo e la migliore gestione delle risorse, le biblioteche scolastiche, singole o in rete, collaborano con i sistemi bibliotecari territoriali e nazionale, condividendo strumenti informatici e di catalogazione, nonché attività di formazione. In tale ambito viene stabilito che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove e incentiva la collaborazione tra le scuole e il Servizio bibliotecario nazionale al fine di un utilizzo condiviso dei sistemi di catalogazione validati e certificati dall'ICCU e dei relativi percorsi di formazione all'uso. Inoltre si affida alle biblioteche scolastiche il compito di promuovere programmi di alfabetizzazione alla ricerca dell'informazione e alla fruizione delle risorse digitali da parte di docenti e studenti. Il comma 7 precisa che la partecipazione a tali programmi è valida ai fini della formazione in servizio dei docenti.

In base al comma 6, le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, promuovono la lettura come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti.

I commi 8 e 9 disciplinano la Settimana della lettura a scuola. In particolare, il comma 8 istituisce la predetta settimana, che viene individuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilendo altresì che ogni anno a tale iniziativa partecipano le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, come momento di sensibilizzazione alla lettura. Il comma 9 prevede inoltre che, durante la Settimana della lettura a scuola, ogni isti-

tuzione scolastica organizza iniziative di promozione della lettura, in rete con altre scuole del territorio e in collaborazione con istituzioni locali, associazioni di volontariato, librerie, biblioteche, autori ed editori.

Passa quindi a illustrare l'articolo 8, il quale contiene disposizioni per promuovere la lettura e l'acquisto di libri stabilendo, al comma 1, che, al fine di promuovere l'acquisto dei libri da parte dei cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea, residenti nel territorio nazionale, è assegnata una carta elettronica per le librerie a partire dal 1° gennaio 2017. La carta, dell'importo nominale di 200 euro annui, può essere utilizzata per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, esclusi i libri di testo.

Il comma 2 prevede che la carta è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro annui, ai contribuenti individuati secondo le soglie di reddito stabilite con decreto del Ministro dei beni e le attività culturali e del turismo, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). La disposizione conseguentemente autorizza la spesa di 50 milioni di euro annui.

Per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, segnala come la norma specifichi che le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta.

Al comma 4 viene disciplinata l'attività del Centro per il libro e la lettura, il quale promuove accordi con le associazioni degli editori e dei librai al fine di consentire il rilascio di buoni acquisto di libri in favore di persone in cerca di occupazione, secondo le modalità e i requisiti stabiliti con

regolamento adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Sempre per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala i commi 3, 5 e 6.

In particolare, il comma 3 dispone l'abrogazione dell'articolo 9 del decreto-legge n. 145 del 2013, recante misure per favorire la diffusione della lettura.

In merito ricorda che il richiamato articolo 9 del decreto-legge n. 145 (cosiddetto decreto-legge «destinazione Italia») ha previsto l'istituzione di un buono sconto a favore degli studenti delle scuole secondarie, pubbliche o private, utilizzabile per l'acquisto di libri, anche in formato digitale, con lo sconto del 19 per cento presso gli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio. L'agevolazione, disposta fino al 31 dicembre 2016, comporta per le librerie l'attivazione di un credito di imposta utilizzabile in compensazione. Il credito d'imposta, che è compensabile con le imposte dovute dal soggetto beneficiario, spetta per l'acquisto di libri, anche in formato digitale, muniti di codice ISBN, ed è attribuito agli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio. Il finanziamento della misura, nella misura massima di 50 milioni di euro, rientra nell'ambito di un apposito Programma operativo nazionale (PON) della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.

Un decreto (non emanato) del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base della popolazione studentesca nell'anno scolastico 2014-2015, avrebbe dovuto fissare l'importo spettante a ogni studente di scuola secondaria di secondo grado (pubblica o legalmente parificata, avente sede nel territorio nazionale); i dirigenti scolastici rilasciano agli studenti un buono sconto di pari importo, utilizzabile ai fini dell'ottenimento di uno sconto del 19 per cento per l'acquisto di libri di lettura, presso gli esercizi commerciali. Inoltre un decreto (anch'esso non emanato) del Ministro dell'economia e

delle finanze avrebbe dovuto definire le modalità per usufruire del credito di imposta.

Il predetto articolo 9 stabilisce inoltre che l'agevolazione sia attivata a seguito della definizione della programmazione 2014/2020 dei fondi strutturali comunitari e previa individuazione di tale misura all'interno del pertinente programma operativo nazionale, a seguito della verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste e dell'approvazione della Commissione europea.

Il comma 5 dell'articolo 8 modifica il primo periodo del comma 46 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 98 del 2011, inserendo tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche anche quella del finanziamento delle attività di promozione dei libri e della lettura.

Al riguardo ricorda che l'istituto del 5 per mille dell'IRPEF è stato introdotto, a partire dal 2006, con l'istituzione di un apposito Fondo da destinare a una serie di finalità di interesse sociale e di ricerca. L'istituto è stato poi annualmente confermato, da apposite norme di legge, che definiscono il relativo ammontare, da intendersi quale limite massimo di spesa stanziato per le finalità cui è diretto il 5 per mille.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha stabilito in 500 milioni di euro annui l'importo destinato alla liquidazione della quota del 5 per mille a decorrere dall'anno 2015, confermandone a regime la disciplina, recata dall'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge n. 40 del 2010, nonché l'applicazione delle norme attuative di tale disciplina, contenute nel D.P.C.M. 23 aprile 2010.

Per quanto concerne il criterio di riparto del beneficio, la normativa dà facoltà al contribuente di scegliere di destinare, in sede di dichiarazione dei redditi, la quota del 5 per mille della propria IRPEF a una delle finalità cui il beneficio è destinato (eventualmente, direttamente

ad un soggetto specifico, attraverso l'indicazione del codice fiscale del soggetto).

La scelta del contribuente concorre proporzionalmente a determinare l'entità spettante a ciascun beneficiario, entro il tetto di spesa legislativamente autorizzato.

Quanto ai beneficiari, le risorse del 5 per mille sono dirette alle seguenti attività:

sostegno del volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che operano in determinati settori (assistenza sociale, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, promozione della cultura tutela dei diritti civili, ecc.) nonché al sostegno delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori sopra citati;

finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

finanziamento della ricerca sanitaria;

attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;

a decorrere dall'anno finanziario 2012, finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

È previsto uno specifico obbligo di rendicontazione in capo a tutti i soggetti beneficiari del riparto, chiamati a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto delle stesse, da cui deve risultare chiaramente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, la destinazione delle somme attribuite ai soggetti beneficiari.

Sono inoltre previste sanzioni in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione sul sito web da parte dell'ammini-

strazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari.

Il comma 6 dell'articolo 8 interviene sulla disciplina relativa al credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (cosiddetto «*art-bonus*»), di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014, inserendo tra le attività che possono fruire di tale beneficio fiscale anche le attività di promozione della lettura promosse da amministrazioni pubbliche o enti privati non a scopo di lucro ai sensi dell'intervento legislativo.

Rammenta che l'agevolazione tributaria del cosiddetto Art-bonus è stata introdotta dal citato articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014, sotto forma di credito di imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo.

Tale agevolazione, dapprima introdotta in via temporanea (tre anni), è stata resa strutturale dalla legge di stabilità 2016. Il medesimo provvedimento ha confermato al 65 per cento la misura dell'agevolazione anche per l'anno 2016, eliminando la riduzione al cinquanta per cento prevista in origine dalla norma istitutiva (articolo 1, commi 318 e 319 della legge n. 208 del 2015).

Per usufruire del credito di imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate in denaro e perseguire specifici scopi:

interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (vale a dire, ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004, i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali), nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;

realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014).

Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Esso è ripartito in tre quote annuali di pari importo (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2014).

L'articolo 9 istituisce nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la promozione del libro e della lettura, finalizzato all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura di cui all'articolo 2 e dei Patti locali di cui all'articolo 3.

Ai sensi del comma 2 la gestione del Fondo, per la cui alimentazione finanziaria il comma 4 stanziava un milione di euro annui, è affidata al Centro per il libro e la lettura, sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano d'azione nazionale.

Il comma 3 prevede l'accesso alle risorse del Fondo, secondo le modalità stabilite dal Centro per il libro e la lettura, le biblioteche di cui all'articolo 4, comma 1, i sistemi bibliotecari di cui all'articolo 5, le istituzioni scolastiche, le librerie, nonché altre organizzazioni pubbliche o private senza fini di lucro che concorrono all'attuazione del citato Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura o dei richiamati Patti locali.

Ancora per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 10, recante misure, principalmente di carattere tributario, per il sostegno delle librerie indipendenti, le quali sono definite dal comma 1 come le imprese commerciali, non controllate da gruppi di società della distribuzione, che esercitano in maniera prevalente la vendita al dettaglio di libri, in locali accessibili al pubblico o in rete.

A tali fini il comma 2 prevede che, a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'intervento legislativo e per i successivi quattro anni, il reddito imponibile derivante al proprietario da contratti di locazione stipulati a favore delle librerie

indipendenti è ridotto del 30 per cento. La norma specifica che il locatore, per godere del beneficio, è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria.

Inoltre il comma 3 attribuisce, sempre dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'intervento legislativo e per i successivi quattro anni, alle librerie indipendenti i cui ricavi annui non superino 250.000 euro, un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute per la locazione degli spazi dove si svolge l'attività, fino a un importo massimo di 20.000 euro.

Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, la definizione dei criteri per l'accesso alle predette agevolazioni.

Ai sensi del comma 5 la qualifica di « libreria di qualità » è riconosciuta dal Centro per il libro e la lettura alle librerie indipendenti di cui al comma 1, che assicurano un servizio di qualità caratterizzato da un'offerta ampiamente diversificata di libri, che impiegano personale qualificato e che realizzano nel territorio iniziative di promozione culturale.

Il comma 6 reca l'usuale clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che esse disciplinino le modalità di riconoscimento della qualifica di libreria di qualità e le misure per favorire l'operatività nel territorio delle librerie con tale qualifica.

L'articolo 11 reca la copertura finanziaria delle misure recate dal provvedimento, prevedendo, al comma 1, che al relativo onere, determinato in 7 milioni di euro per l'anno 2016 e in 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni del comma 2 del medesimo articolo.

In tale ambito assume rilevanza, per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il predetto comma 2, il quale, a fini di copertura, apporta modifiche ad alcune esenzioni e agevolazioni fiscali di cui all'allegato C-bis annesso al decreto-legge n. 98 del 2011.

Al riguardo segnala, sul piano della formulazione della disposizione, come il riferimento al predetto allegato C-bis risulta superato, in quanto, ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a*) della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), vigente fino al 1° gennaio 2015, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale sono allegati, ciascun anno, alla Nota integrativa della legge di bilancio, con la specificazione, per ciascun titolo, della quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonché degli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, nonché con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Rileva pertanto l'opportunità di modificare la formulazione della norma facendo riferimento all'allegato A alla Nota integrativa della Tabella 1 (Stato di previsione delle entrate) della legge 28 dicembre 2015, n. 209.

In tale contesto segnala inoltre come l'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo n. 160 del 2015 abbia apportato modifiche al richiamato articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica, operative dal 1° gennaio 2016. Novellando il comma 11, lettera *a*) e con la conseguente introduzione del comma 11-*bis* all'articolo 21, l'allegato A viene infatti sostituito dalla predisposizione, sempre in allegato allo stato di previsione dell'entrata, di un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso.

Ciascuna misura è accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari.

Tornando quindi all'illustrazione del comma 2 dell'articolo 11, evidenzia come:

la lettera *a*) abroghi l'esenzione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 330 del 1994;

Al riguardo, segnala come il richiamato articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 330 del 1994 non rechi alcuna esenzione fiscale; detta norma si limita infatti a indicare le modalità di applicazione delle detrazioni IRPEF introdotte al medesimo articolo 3.

la lettera *b*) abroghi l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 496, della legge n. 266 del 2005, il quale prevede che, in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *b*), del TUIR, sulle plusvalenze realizzate si applica, su richiesta del venditore, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito del 20 per cento;

la lettera *c*) riduca, fino a determinare un risparmio di euro 56,5 milioni, l'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007, il quale prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva per il recupero a tassazione delle deduzioni extracontabili dal reddito d'impresa e dal valore della produzione effettuate fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Ricorda in proposito che l'articolo 1, comma 33, lettera *q*), numero 1), della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), ha soppresso, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la cosiddetta deduzione extracontabile di ammortamenti, accantonamenti e altri componenti negativi di reddito. Come previsto dal comma 34 della citata legge finanziaria 2008, la disciplina abrogata rimane in vigore per il recupero delle eccedenze di

ammortamenti, accantonamenti ed altri importi dedotti extracontabilmente. Al fine di favorire il riavvicinamento del reddito imponibile all'utile di bilancio il richiamato articolo 1, comma 48, della legge n. 244, prevede che il recupero delle predette eccedenze, dedotte fino al periodo di imposto in corso al 31 dicembre 2007, possa avvenire, su opzione dei contribuenti, mediante applicazione di una imposta sostitutiva ad aliquote progressive. Le relative disposizioni attuative sono state adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 marzo 2008.

L'articolo 12 prevede che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sia modificata l'organizzazione del Centro per il libro e la lettura, al fine di consentire al medesimo di svolgere i compiti istituzionali in materia di promozione del libro e della lettura stabiliti dall'intervento legislativo.

Preannuncia quindi l'intenzione di formulare una valutazione complessivamente favorevole sul provvedimento.

Il Viceministro Enrico ZANETTI consegna alla Commissione una nota predisposta sul provvedimento dall'Agenzia delle entrate (*vedi allegato 1*), auspicando che i rilievi in essa contenuti possano essere considerati ai fini della predisposizione della proposta di parere da parte del relatore.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici.

Nuovo testo C. 2721 Tullo.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 aprile scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Carella, dopo aver illustrato, nella precedente seduta di esame, i contenuti del provvedimento, ha formulato una proposta di parere favorevole con alcune premesse, la quale è già stata inviata informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 e C. 2267.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Direzione Centrale Normativa
Ufficio Segreteria Tecnica*

Roma, 18/04/2016

**Ufficio Coordinamento Legislativo –
Economia**
(rif.to mail 13 aprile ore 12:28 e 18 aprile ore 11:57)

Dipartimento delle Finanze
Direttore Generale Segreteria
Direzione Studi e Ricerche Economico Fiscali
Direzione legislazione tributaria e federalismo
fiscale

Agenzia delle Entrate
Ufficio del Direttore
Direzione Centrale Gestione Tributi

Prot. 56362/2016

OGGETTO: AC 1504 – Diffusione del libro – Testo unificato risultante da approvazione emendamenti.

Con le e-mail in riferimento, l'Ufficio del Coordinamento legislativo ha trasmesso, per le eventuali osservazioni di competenza, il testo unificato delle proposte di legge in materia di diffusione del libro, come risultante dall'approvazione degli emendamenti in Commissione VII Cultura.

Al riguardo, d'intesa con la Direzione Centrale Gestione Tributi, si osserva quanto segue.

Articolo 8, commi 3 e 6

Non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 8, comma 5

Intende modificare il comma 46 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, inserendo tra le finalità alle quali può essere destinato il contributo del cinque per mille, oltre a quelle di finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, anche *“quella del finanziamento dell'attività di promozione dei libri e della lettura”*.

Al riguardo si osserva che l'ampliamento dell'ambito delle attività alle quali è possibile destinare il contributo del cinque per mille investe valutazioni di carattere politico.

Ciò premesso, si fa presente che le schede per la scelta del cinque per mille relative all'esercizio finanziario 2016, per il periodo d'imposta 2015, già approvate e pubblicate, contengono, nel riquadro relativo alla destinazione del contributo ai sensi dell'articolo 46, comma 23, del decreto-legge n. 98 del 2011 - che la norma proposta intende modificare - l'espressa indicazione *“finanziamento a favore di organismi privati delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici”*. Pertanto, l'estensione del contributo del cinque per mille all'attività di promozione dei libri e della lettura dovrebbe decorrere a partire dall'esercizio finanziario 2017, anno d'imposta 2016.

Articolo 10 - comma 2

Prevede che: *“Dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, il reddito imponibile derivante al proprietario da contratti di locazione stipulati a favore delle librerie indipendenti è ridotto del 30 per cento. Il locatore, per godere di tale beneficio, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria”*.

Pertanto, la norma proposta subordina il beneficio della riduzione del 30 per cento del reddito imponibile, all'onere per il contribuente di indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione.

nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria.

Questo meccanismo presenta criticità ai fini della dichiarazione precompilata, in quanto il contribuente per fruire dell'agevolazione dovrebbe integrare il modello precompilato, perdendo l'opportunità di non essere assoggettabile al controllo documentale ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Si segnala, peraltro, che l'Agenzia delle entrate, nell'ambito di lavori per la semplificazione degli adempimenti coordinati dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha proposto di sopprimere l'articolo 8, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che dispone l'obbligo per il locatore di *"indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICT"*.

Articolo 10 - comma 3

L'articolo 10 in analisi, al comma 3, attribuisce - a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del disegno di legge e per i successivi quattro - alle *"librerie indipendenti, i cui ricavi annui non superino 250.000 euro"*, un credito di imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute per la locazione degli spazi dove si svolge l'attività, fino a un importo massimo di 20.000 euro. I requisiti necessari ad identificare le *"librerie indipendenti"* sono stabiliti dal comma 1.

Al riguardo, si segnala preliminarmente che la norma non individua le modalità di utilizzo del credito d'imposta; si suggerisce, pertanto, di integrare il suddetto comma 3, prevedendo che il credito sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Sotto il profilo della disciplina europea, si osserva che le disposizioni in commento introducono una misura a carattere selettivo, in quanto riservata alle imprese che operano nel settore della vendita dei libri.

Inoltre, la proposta di restringerne l'ambito soggettivo di applicazione,

attraverso la previsione secondo cui il credito di imposta è riconosciuto alle sole imprese “i cui ricavi annui non superino 250.000 euro”, introduce un ulteriore elemento di selettività.

Di conseguenza, la misura dovrebbe essere valutata più approfonditamente, sotto il profilo della compatibilità con la disciplina europea in materia, ed integrata con la cosiddetta clausola di *stand still*, ai sensi dell’articolo 108 del TFUE, al fine di prevedere la sospensione dell’efficacia della norma in attesa dell’autorizzazione della Commissione europea.

In alternativa, le disposizioni in commento dovrebbero prevedere la concessione del beneficio nel limite del Regolamento UE della Commissione n. 1407/2013, relativo agli aiuti di c.d. “*de minimis*” ovvero, ove possibile, la misura in analisi dovrebbe essere ricondotta nell’ambito della disciplina di uno specifico regolamento comunitario, al fine di assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti imposti dalla disciplina di riferimento.

Articolo 10 - comma 4

Demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, la definizione dei criteri per l’accesso alle agevolazioni. Sul punto, si suggerisce di indicare come proponente il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in considerazione della specifica competenza nella materia oggetto della proposta normativa in esame.

IL DIRETTORE CENTRALE
F.to Annibale Dodero

ALLEGATO 2

**Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici.
Nuovo testo C. 2721 Tullo.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2721 Tullo, recante « Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Trasporti nel corso dell'esame in sede referente;

evidenziato come l'intervento legislativo intenda opportunamente superare talune criticità esistenti nella vigente disciplina sulla responsabilità civile dei piloti marittimi, al fine di garantire un'adeguata copertura dei danni eventualmente cagionati dai piloti stessi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. C. 3672 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	147
Documento di economia e finanza 2016 e Allegati. Doc. LVII, n. 4 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	148

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 286 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	152
---	-----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure. C. 2572 Carocci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	152
Sui lavori della Commissione	153

RISOLUZIONI:

7-00933 Luigi Gallo e 7-00957 Ghizzoni: Sull'immissione in ruolo di talune categorie di docenti precari (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>).	
7-00970 Santerini: Sull'immissione in ruolo di talune categorie di docenti precari (discussione) (<i>Discussione e rinvio – Abbinamento alle risoluzioni 7-00933 Luigi Gallo e 7-00957 Ghizzoni</i>)	153
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal Sottosegretario Gabriele Toccafondi</i>)	155

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 aprile 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Dorina Bianchi.

La seduta comincia alle 13.30.

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.

C. 3672 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente e relatrice*, dispone, non essendovi obie-

zioni, la pubblicità mediante la trasmissione con l'impianto televisivo a circuito chiuso. Trattandosi di un provvedimento di riforma organica dei giudici onorari, già approvato dal Senato e recante una delega al Governo, propone di rilasciare il nulla osta della Commissione sui limitati profili di sua competenza.

La Commissione concorda.

Documento di economia e finanza 2016 e Allegati.

Doc. LVII, n. 4.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice*, rammenta che il DEF è previsto dall'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio. Esso – come noto – è composto di tre sezioni recanti, rispettivamente, il Programma di stabilità dell'Italia, l'Analisi e le tendenze della finanza pubblica e il Programma nazionale di riforma. Il DEF 2016 presenta anche 6 Allegati e un Annesso.

Non ritiene opportuno soffermarsi sui dati macroeconomici che il DEF contiene, anche perché nelle sue tre sezioni esso offre – come del resto la legge richiede – un'ampia gamma di schede, di informazioni e di avvertenze metodologiche su come le diverse grandezze sono state rappresentate.

La parte di prospettiva del DEF è la terza, il Programma nazionale di riforma. È in questa parte che il Governo presenta al Parlamento le linee di fondo della sua politica economica e del suo indirizzo a medio e lungo termine.

Venendo alle questioni di più diretto interesse della VII Commissione, evidenzia che le politiche di riforma indicate nel PNR 2016 partono dal presupposto che, per sostenere la produttività nel medio e

lungo termine, è necessario, tra l'altro, continuare a sviluppare il capitale umano – che include il miglioramento dell'istruzione, lo sviluppo della ricerca tecnologica, la promozione della scienza e della cultura – facendone vera priorità della politica nazionale. In particolare, il PNR, nel delineare un complesso di misure da adottare nel breve termine, pone particolare enfasi sulla concreta attuazione delle riforme già approvate dal Parlamento.

Al riguardo, ricorda, preliminarmente, che tra le priorità per il 2016 – individuate dall'Analisi annuale della crescita della Commissione europea del 26 novembre 2015 – è stato incluso il rilancio degli investimenti, i quali « devono andare oltre le infrastrutture tradizionali e comprendere il capitale umano e i relativi investimenti sociali ». In particolare, investimenti intelligenti nel capitale umano dell'Europa e riforme orientate a garantire sistemi di istruzione e formazione di qualità, con conseguente miglioramento dei risultati, sono indicati quale parte degli sforzi necessari per rilanciare l'occupazione e la crescita sostenibile.

Con specifico riferimento alla scuola, ricorda che, nell'ambito delle Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea sul PNR 2015 dell'Italia, del 13 maggio 2015, la Raccomandazione n. 5 faceva riferimento, tra l'altro, nell'ambito degli sforzi per ovviare alla disoccupazione giovanile, all'adozione ed attuazione della già prevista riforma della scuola ed al rafforzamento dell'istruzione terziaria professionalizzante. Il documento della Commissione europea recante la Relazione per Paese relativa all'Italia del 26 febbraio 2016, pur evidenziando che in Italia i tassi di istruzione e il livello delle competenze della popolazione adulta sono inferiori alla media UE e che le prospettive di carriera degli insegnanti sono limitate, ha sottolineato che qualche progresso è stato compiuto. In particolare, la Relazione si sofferma sull'approvazione, con la legge n. 107 del 2015, della riforma del sistema nazionale di istruzione, in rapporto alla quale sottolinea la maggiore autonomia conferita alle scuole, l'assunzione di

85.000 docenti, l'introduzione di elementi basati sul merito nella retribuzione degli insegnanti. Segnala che la Commissione li ritiene segnali positivi, « a condizione che l'autonomia scolastica sia accompagnata da maggiori responsabilità dei dirigenti e che le future assunzioni avvengano solo tramite concorsi pubblici, che il Governo si è impegnato a realizzare ».

Inoltre, la Relazione evidenzia positivamente che la riforma potenzia l'apprendimento basato sul lavoro nelle scuole secondarie di secondo grado e incentiva l'istruzione terziaria professionalizzante, intervenendo sugli istituti tecnici superiori. Quanto al sistema di apprendistato, la Relazione dà conto della recente riorganizzazione – che consentirà di conseguire titoli di studio, integrandoli nei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale –, ma evidenzia preoccupazioni circa la mancata previsione di criteri qualitativi per le aziende che offrono apprendisti.

Il PNR, stimando un impatto sul PIL conseguente alla riforma dell'istruzione pari allo 0,3 per cento nel 2020, allo 0,6 per cento nel 2025 e al 2,4 per cento nel lungo periodo, sottolinea ulteriori interventi previsti dalla legge n. 107 del 2015 e, in particolare: il Piano nazionale Scuola Digitale – con riferimento al quale evidenzia che sono state individuate risorse pari a 1,1 miliardi di euro, che tra ottobre 2015 e aprile 2016 state avviate 14 delle 35 azioni previste, e che « l'attuazione – più correttamente, l'avvio – dell'intera politica sarà completata entro dicembre 2016 »; il Piano nazionale della formazione per il personale docente – sempre legato alla didattica digitale – per il quale evidenzia che, complessivamente, sono disponibili circa 400 milioni di euro, provenienti, oltre che dalle risorse stanziati dalla legge n. 107 del 2015 e da ulteriori risorse nazionali, dai Fondi strutturali, nell'ambito del PON 2014-2020; la definizione di nuovi parametri per l'assegnazione del Fondo di funzionamento per le scuole, che si applicheranno dall'anno scolastico 2016/2017; le iniziative in materia di integrazione degli alunni stranieri (nel mese di

settembre 2015 sono stati emanati due bandi che mettono a disposizione 500.000 euro per il potenziamento dell'italiano come lingua seconda, con particolare attenzione agli studenti di recente immigrazione, e ulteriori 500.000 euro per progetti di accoglienza e di sostegno linguistico e psicologico dedicati a minori stranieri non accompagnati); le disposizioni in materia di edilizia scolastica, in particolare con la redazione, per la prima volta, di un piano del fabbisogno nazionale 2015-2017, che consente finalmente una programmazione; l'attivazione dell'anagrafe dell'edilizia scolastica e, a seguire, le risorse ulteriori stanziati con la legge di stabilità 2016, e la recente emanazione del decreto-legge n. 42 del 2016, che prevede la proroga del programma « Scuole Belle »; gli interventi per la valutazione delle scuole, in particolare con la pubblicazione del rapporto di autovalutazione di ogni scuola e l'avvio della fase di valutazione esterna; l'introduzione di nuovi criteri di valutazione dei dirigenti scolastici, che deve essere coerente con l'incarico triennale e con il profilo professionale e connessa alla retribuzione di risultato. Aggiunge, con riferimento a tali figure, che con la legge di stabilità 2016 è stata modificata la procedura per il reclutamento, che ritorna nelle mani del MIUR; l'avvio della sperimentazione del sistema duale per 300 istituti di istruzione e formazione professionale (87 milioni di euro aggiuntivi rispetto ai 189 milioni di euro già stanziati) che consentirà di conseguire, attraverso un contratto di apprendistato, un titolo di studio e di potenziare l'offerta formativa, onde rafforzare lo strumentario di contrasto della dispersione scolastica. Ricordo inoltre lo stanziamento di euro 45 mln per l'attivazione dei nuovi laboratori territoriali per l'occupabilità, previsti sempre dalla legge n. 107, che permetteranno agli studenti non solo di avere strumenti per orientarsi al lavoro, ma di crearlo loro stessi con una didattica legata ai settori strategici del *made in Italy* e alla vocazione di ciascun territorio.

A suo avviso, inoltre, per verificare a pieno lo sviluppo strategico dell'azione di

Governo nel settore dell'istruzione, occorre considerare anche il progressivo esercizio delle deleghe legislative contenute nella legge n. 107, attraverso le quali assumerà una fisionomia più netta il complesso della riforma, con particolare riferimento a: la formazione iniziale dei docenti e l'accesso al ruolo; l'inclusione scolastica; il diritto allo studio.

Con riguardo all'università, la Relazione della Commissione europea continua a evidenziare un *trend* di riduzione complessiva delle risorse destinate e (0,4 per cento del PIL e 0,7 per cento della spesa pubblica complessiva nel 2013) e l'invecchiamento del corpo docente. L'ordinamento italiano intende porre rimedio a questi aspetti e si ricordano, al proposito, diverse misure, tra cui le disposizioni in materia introdotte dalla legge di stabilità 2016 – che, in particolare, ha previsto un piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia; ha destinato risorse all'assunzione di ricercatori con contratti triennali non rinnovabili (cosiddetti di tipo B); ha svincolato, in particolari condizioni, l'assunzione di ricercatori cosiddetti di tipo A dalle limitazioni derivanti dalla disciplina del *turn-over*.

La Relazione evidenzia, altresì, che anche il sostegno agli studenti registra una delle percentuali più basse nell'Unione europea: solo l'8 per cento degli studenti del primo ciclo riceve sovvenzioni pubbliche, e un quarto degli studenti che ne avrebbero diritto non riceve sovvenzioni per mancanza di fondi. Al contrario, ricorda favorevolmente la maggiore attenzione posta alla qualità dell'istruzione superiore nell'ambito dell'assegnazione dei finanziamenti pubblici. In tale contesto si inquadra anche l'avvio del terzo ciclo di valutazione della qualità dei prodotti della ricerca (VQR), relativo al periodo 2011-2014.

Per l'università, il PNR non indica nuove misure da adottare, mentre ricorda la definitiva approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2016, del regolamento che innova la procedura per il conferimento dell'abilitazione

scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, e l'istituzione in via sperimentale del « Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta ».

La Relazione della Commissione evidenzia, infine, alcune debolezze strutturali che incidono sul sistema italiano della ricerca. In particolare, oltre alle perduranti carenze di finanziamento della ricerca e sviluppo (R&S), soprattutto per le piccole imprese giovani e innovatrici, che non dispongono di sufficienti risorse interne per finanziare i propri progetti, sottolinea come negli ultimi anni molti ricercatori italiani hanno lasciato il Paese a causa della mancanza di prospettive di carriera e di retribuzioni concorrenziali. Viene messa in evidenza, inoltre, l'insufficiente cooperazione tra università e impresa che caratterizza il sistema italiano di ricerca e innovazione, e osserva che ciò rallenta il trasferimento di conoscenze dalle università e da altri istituti pubblici di ricerca alle imprese e la ripartizione dei rischi connessi alle attività di R&S.

Inoltre, pur riconoscendo che il Paese ha adottato una serie di iniziative strategiche volte a sostenere il sistema, evidenzia che la loro frammentazione continua a destare preoccupazioni. In particolare, il riferimento è allo stanziamento di ulteriori fondi per l'assunzione di nuovi ricercatori negli enti di ricerca, disposto dalla legge di stabilità 2016, nonché all'entrata in vigore della proroga del credito d'imposta per le attività di R&S per il periodo 2015-2019, di cui, tuttavia, paventa la possibile limitata efficacia, a causa della natura temporanea e della scarsa prevedibilità dovuta alle frequenti modifiche avvenute in passato. Da ultimo, osserva che il Programma nazionale di ricerca 2014-2020, presentato per la prima volta nel febbraio 2014, non è stato ancora approvato.

Al riguardo, il PNR evidenzia che il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 – denominato, nel documento anche Piano Nazionale di Ricerca 2015-2020 – sarà pubblicato entro il 2016. Inoltre, anticipa che il Piano intende incentivare la

competitività industriale e promuovere lo sviluppo del Paese attraverso la programmazione di 2,5 miliardi di euro per il triennio 2015-2017 (4,7 miliardi per l'intero periodo 2015-2020) in settori strategici. Sono previste, inoltre, per lo stesso triennio 2015-2017 ulteriori risorse per 3,8 miliardi (9,4 miliardi per l'intero arco 2015-2020), provenienti dai POR e dal Programma Quadro Horizon 2020.

Rileva che il Piano è organizzato intorno a 6 pilastri: l'internazionalizzazione, il capitale umano, il sostegno selettivo alle infrastrutture di ricerca, le *partnership* pubblico-private, il Mezzogiorno, l'efficienza e qualità della spesa. Sono poi declinate 12 aree di specializzazione.

Prevede, inoltre, misure che mirano a rafforzare la capacità del Paese di attrarre un numero crescente di ricercatori italiani e stranieri di eccellenza, rivolte, in particolare, ai vincitori di *grant* ERC (*European Research Council*). Si tratta, tra l'altro, della semplificazione delle procedure per la realizzazione dei progetti in Italia, di finanziamenti aggiuntivi e della previsione di consolidamento delle carriere, attraverso chiamate dirette nei ruoli delle università e degli enti di ricerca italiani.

Sempre nello stesso ambito, il PNR evidenzia le nuove risorse messe a disposizione con il nuovo bando PRIN 2015 (circa 92 milioni per finanziare la ricerca di base delle università e degli enti vigilati dal MIUR).

Con riferimento, infine, agli obiettivi della strategia Europa 2020, gli obiettivi italiani indicati dal PNR 2016 (confermando sostanzialmente gli obiettivi nazionali fissati dal PNR 2015) prevedono di raggiungere nel 2020: un livello di spesa in ricerca e sviluppo pari all'1,53 per cento del PIL, a fronte di un valore registrato per il 2013 pari a 1,31 per cento e di un obiettivo europeo del 3 per cento; un livello di abbandoni scolastici inferiore al 16 per cento del totale dei 18-24enni, a fronte di obiettivo europeo inferiore al 10 per cento (si tratta di un obiettivo già raggiunto nel 2015, nel quale il valore registrato è pari al 14,7 per cento); un livello di istruzione terziaria pari al 26-27

per cento, a fronte di un livello registrato nel 2015 del 25,3 per cento e di un obiettivo europeo del 40 per cento.

Con riferimento al settore della cultura, in modo molto sintetico, la terza sezione del DEF ricorda che gli assi strategici sui quali si è già operato e sui quali il Governo intende consolidare l'azione sono: la valorizzazione, con particolare attenzione al settore museale, mediante l'aumento della quantità e qualità dei servizi offerti; il riassetto degli istituti deputati all'esercizio della tutela del patrimonio culturale, finalizzato alla semplificazione dei servizi ai cittadini e alle imprese; il rilancio del turismo, facendo leva sull'interdipendenza tra turismo e cultura, con strategie orientate a uno sviluppo sostenibile in termini sociali, economici e ambientali.

Rinvia quindi alla lettura del cronoprogramma delle riforme nel settore culturale (pagina 485 del DEF), con riferimento, in particolare, alla Carta Cultura Giovani, al *tax credit* per il cinema, alla stabilizzazione dell'*Art-Bonus*, al 2 x mille per le associazioni culturali e al disegno di legge A.S. 2287, collegato alla manovra di finanza pubblica, recante la disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali (all'esame in prima lettura presso il Senato).

La riorganizzazione del MIBACT poi – come noto – prevede l'ampliamento del numero degli istituti museali dotati di autonomia, con particolare attenzione al patrimonio archeologico. L'obiettivo è creare un sistema museale nazionale in grado di presentare ai visitatori un'offerta integrata, rispondente ai più avanzati standard internazionali, anche grazie alle moderne tecnologie.

Si riserva dunque di presentare una proposta di parere per la Commissione bilancio, dopo aver ascoltato la discussione e anticipa la sua intenzione di inserirvi dei riferimenti a tre provvedimenti di legge che interessano la nozione di cultura in senso lato, in quanto hanno a che fare con il potenziamento dei livelli di scolarizzazione e di consapevolezza dei nostri concittadini: il primo riguarda la legge sull'e-

ditoria (C. 3317), che è stata approvata qualche mese fa alla Camera ed è ora all'esame del Senato e che, in definitiva, attiene allo stimolo della domanda di lettura di quotidiani cartacei e *on-line* e, quindi, alla diffusione delle informazioni; il secondo inerisce al progetto di legge sulla lettura (C. 1504), il cui esame abbiamo da poco terminato in Commissione; anch'esso è volto a stimolare la domanda della lettura, quindi a potenziare i consumi culturali; il terzo concerne gli investimenti sul periodo 0-6 anni (la legge n. 107 del 2015 contiene una delega espressa sull'argomento e la strategia europea Horizon 2020 prevede l'innalzamento degli investimenti pubblici nel campo).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dopo aver ringraziato la relatrice per l'esauriente relazione svolta, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 aprile 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Dorina Bianchi.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.

Atto n. 286.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 12 aprile 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dispone, non essendovi obiezioni, la pubblicità mediante la trasmissione con l'impianto televisivo a circuito chiuso.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI avverte che ha depositato una nota, che risponde alle richieste di chiarimenti pervenute. Ne espone sinteticamente il contenuto.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, ringrazia il sottosegretario per la documentazione fornita e chiede un rinvio dell'esame per poterla esaminare compiutamente.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 aprile 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure.

C. 2572 Carocci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente* dispone, non essendovi obiezioni, la pubblicità mediante la trasmissione con l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ricorda quindi che nella scorsa seduta l'esame era stato rinviato per verificare le condizioni per un trasferimento in sede legislativa.

Luigi GALLO (M5S) chiede un rinvio dell'esame alla prossima settimana.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice*, ritiene che si possa attendere ancora una settimana, al fine dell'auspicabile raggiungimento della maggioranza necessaria per il trasferimento in sede deliberante.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che il Governo ha trasmesso, in data 13 aprile 2016, il proprio assenso alla richiesta di trasferimento in sede legislativa del testo unificato C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli, deliberato nell'ufficio di presidenza dello scorso 18 febbraio. Avendo acquisito altresì il consenso di tutti i rappresentanti dei gruppi, provvederà a inviare alla Presidente della Camera tale richiesta di trasferimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.10.

RISOLUZIONI

Martedì 19 aprile 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 14.10.

7-00933 Luigi Gallo e 7-00957 Ghizzoni: Sull'immissione in ruolo di talune categorie di docenti precari.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

7-00970 Santerini: Sull'immissione in ruolo di talune categorie di docenti precari (discussione).

(Discussione e rinvio – Abbinamento alle risoluzioni 7-00933 Luigi Gallo e 7-00957 Ghizzoni).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dispone, non essendovi obiezioni, la pubblicità mediante la trasmissione con l'impianto televisivo a circuito chiuso.

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 12 aprile 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla Commissione. Vertendo su analoga materia delle risoluzioni 7-00933 Luigi Gallo e 7-00957 Ghizzoni ne propone l'abbinamento.

La Commissione approva.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI deposita tre tabelle relative, rispettivamente, il numero di docenti supplenti con contratto annuale (sino al 31 agosto) per l'anno scolastico 2015/2016, la stima delle cessazioni del personale docente per il triennio 2016-2018 e il fabbisogno per i corsi di tirocinio formativo attivo, in risposta alle richieste in tal senso formulate dai deputati del Movimento 5 (*vedi allegato*).

Luigi GALLO (M5S) osserva che non sono stati indicati i dati relativi ai docenti supplenti sino al 30 giugno, come era stato invece richiesto.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI chiarisce che, oltre a quanto indi-

cato dal deputato Gallo, le tabelle depositate non riportano la stima delle supplenze che si dovrebbero attribuire nel prossimo anno scolastico 2016/2017, dal momento che è ancora in corso di svolgimento la definizione dell'organico di diritto per quell'anno e che, come stabilisce la legge n. 107 del 2015, per il prossimo

anno scolastico è previsto un piano di mobilità straordinaria del quale non si conoscono ancora gli esiti.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*,
rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Risoluzioni 7-00933 Luigi Gallo, 7-00957 Ghizzoni e 7-00970 Santellini: Sull'immissione in ruolo di talune categorie di docenti precari.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL SOTTOSEGRETARIO
GABRIELE TOCCAFONDI**

Suppianti con contratto annuale per grado di istruzione e tipo di posto - a.s. 2015/16

Grado di istruzione	Tipo di posto		Totale
	Comune	Sostegno	
Infanzia	148	114	262
Primaria	925	382	1.307
Secondaria di I grado	1.559	1.384	2.943
Secondaria di II grado	1.693	34	1.727
Totale	4.325	1.914	6.239

Stima delle cessazioni del personale docente per grado di istruzione e tipo di posto per il triennio 2016-2018

Grado di istruzione	Tipo di posto	Stima delle cessazioni del personale docente			
		al 1/09/2016	al 1/09/2017	al 1/09/2018	Totale
Infanzia	Comune	6.987	4.596	2.167	13.750
Primaria	Comune	10.550	9.837	11.432	31.819
Secondaria di I grado	Comune	3.382	3.506	7.004	13.892
Secondaria di II grado	Comune	4.047	4.864	8.594	17.505
Totale	Comune	24.966	22.803	29.197	76.966
Infanzia	Sostegno	26	45	27	98
Primaria	Sostegno	220	392	405	1.017
Secondaria di I grado	Sostegno	303	349	456	1.108
Secondaria di II grado	Sostegno	115	202	192	509
Totale	Sostegno	664	988	1.080	2.732
Infanzia	Totale	7.013	4.641	2.194	13.848
Primaria	Totale	10.770	10.229	11.837	32.836
Secondaria di I grado	Totale	3.685	3.855	7.460	15.000
Secondaria di II grado	Totale	4.162	5.066	8.786	18.014
	Totale	25.630	23.791	30.277	79.698

Fabbisogno per i corsi di Tfa per grado di istruzione e tipo di posto

Grado di istruzione	Tipo di posto	
	Comune	Sostegno
Infanzia	-	392
Primaria	-	1.749
Secondaria di I grado	3270	1.932
Secondaria di II grado	8058	1.035
Totale	11.328	5.108

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. C. 2212-A Mariani .. 158

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto per la promozione della lettura.
Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa (Alla VII Commissione)
(*Esame e rinvio*) 158

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliveri (Alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 160

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4 e allegati (Alla V Commissione)
(*Esame e rinvio*) 163

COMITATO DEI NOVE

Martedì 19 aprile 2016.

**Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque.
C. 2212-A Mariani.**

Il Comitato dei nove si è svolto dalle 13.40 alle 13.55 e dalle 19.50 alle 20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 aprile 2016. — Presidenza del presidente Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 20.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto per la promozione della lettura.

Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.

(Alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marco BERGONZI (PD), *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata a esprimere il prescritto parere sul testo unificato delle proposte di legge C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa, recante disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti. Il testo unificato in esame è composto da 12 articoli. L'articolo 1 dispone che la Repubblica favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per la conoscenza e la cultura e promuove il libro, in tutte le sue manifestazioni e su qualsiasi supporto, promuovendo interventi volti a sostenere e incentivare la produzione, la conservazione, la fruizione e la circolazione dei libri; a tal fine, lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali, secondo il principio di leale cooperazione e nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la piena attuazione dei principi contenuti nella

presente legge. L'articolo 2 dispone che, per garantire la continuità delle politiche di promozione della lettura, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza Unificata, mediante procedure di consultazione delle categorie professionali interessate, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, viene definito ogni tre anni il Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura, che garantisce gli stanziamenti necessari per la sua realizzazione sulla base di criteri di equità, omogeneità territoriale ed efficacia. Tale piano risponde alle finalità definite nel comma 3 del medesimo articolo, tra le quali, segnalo la diffusione dell'abitudine alla lettura, la garanzia di un accesso ampio e privo di discriminazioni alla produzione editoriale e al libro, con particolare riguardo alla rimozione degli squilibri territoriali, la promozione della frequentazione di biblioteche e librerie, la promozione della conoscenza della produzione libraria italiana e delle buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione fra loro, sostenendone la diffusione sul territorio nazionale e, in particolar modo, tra istituzioni pubbliche ed associazioni professionali del settore librario, e, infine, la promozione della formazione degli operatori di tutte le istituzioni coinvolte nella realizzazione del suddetto Piano d'azione nazionale e della dimensione interculturale e plurilingue della lettura nell'ambito delle istituzioni scolastiche. Il comma 7 del suddetto articolo affida il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano d'azione, il monitoraggio e la valutazione dei risultati, al Centro per il libro e la lettura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014. All'articolo 2 segnala in particolare, in quanto di stretto interesse della Commissione, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 2: in base a tale disposizione le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l'indu-

stria editoriale, promuovono la gestione sostenibile dei libri attraverso l'individuazione di sistemi di certificazione in grado di garantirne un'origine forestale ecologicamente responsabile. L'articolo 3 prevede che le regioni e gli altri enti danno attuazione al Piano d'azione nazionale attraverso la stipula di patti locali per la lettura, prevedendo anche la partecipazione di altri soggetti pubblici, in particolar modo le scuole pubbliche, e privati operanti sul territorio e interessati alla promozione della lettura. Inoltre, i commi da 3 a 5 dettano disposizioni riguardanti il Centro per il libro e la lettura che provvede al censimento periodico e alla raccolta di dati statistici relativi all'attuazione dei Patti locali per la lettura e che, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni d'Italia, rilascia la qualifica di « Città del libro » alle amministrazioni locali che dispongono dei requisiti richiesti. L'articolo 4 reca disposizioni sulle biblioteche pubbliche, che adeguano l'erogazione dei propri servizi alle caratteristiche determinate dal decreto del ministro dei beni e delle attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata. L'articolo 5 riguarda i sistemi bibliotecari, ovvero reti di biblioteche che cooperano per il raggiungimento di finalità e obiettivi di servizio comuni condividendo possibili strutture e risorse. Fa presente che il comma 2 del suddetto articolo prevede che i sistemi bibliotecari territoriali, per specifici servizi o attività, possono avviare progetti di cooperazione bibliotecaria di area vasta, anche se non coincidenti con gli ambiti territoriali individuati dalle regioni di appartenenza, o progetti di cooperazione con biblioteche di differente tipologia, finalizzati a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere la pratica della lettura. Segnala, altresì, che il comma 3 affida all'Istituto Centrale per il Catalogo unico delle biblioteche italiane (ICCU), l'individuazione dei servizi la cui dimensione ottimale coincide con l'ambito nazionale e le modalità di finanziamento e attuazione della cooperazione bibliotecaria in tali ambiti. Ricorda, altresì, che il comma 4 del medesimo articolo prevede

che le regioni disciplinano, d'intesa con l'ICCU, gli ambiti territoriali della cooperazione bibliotecaria e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari nonché le modalità di adesione al sistema bibliotecario regionale delle biblioteche di interesse locale appartenenti ai privati. L'articolo 6 reca disposizioni sulla digitalizzazione delle collezioni di biblioteche, affidando al servizio bibliotecario nazionale il compito di assicurare l'accesso aperto alle opere presenti anche in formato digitale, dettando altresì i requisiti dei contratti o convenzioni che i soggetti pubblici possono stipulare per attribuire a terzi il diritto di utilizzazione esclusiva delle riproduzioni digitali delle opere in loro possesso e di cui possono liberamente disporre la comunicazione al pubblico. L'articolo 7 detta disposizioni per la promozione della lettura a scuola, prevedendo, tra l'altro, al comma 4 che, per assicurare il pieno utilizzo e la migliore gestione delle risorse, le biblioteche scolastiche, singole o in rete, collaborano con i sistemi bibliotecari territoriali e nazionale, condividendo strumenti informatici e di catalogazione, nonché attività di formazione. Viene, altresì, istituita, al comma 8 del medesimo articolo, la Settimana della lettura a scuola, cui partecipano ogni anno le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, come momento di sensibilizzazione alla lettura. L'articolo 8 contiene disposizioni per promuovere la lettura e l'acquisto di libri, prevedendo, a tal fine, una carta elettronica per le librerie a partire dal 1° gennaio 2017 di importo nominale di 200 euro annui, che può essere utilizzata per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, esclusi i libri di testo. Il successivo articolo 9 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Fondo per la promozione del libro e della lettura, finalizzato all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura e dei Patti locali disciplinati dalla presente legge, la cui gestione è affidata al Centro per il libro e la lettura, sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano d'azione nazionale, autorizzando a

tal fine la spesa di un milione di euro annui. L'articolo 10 reca misure per il sostegno delle librerie indipendenti, ovvero di imprese commerciali, non controllate da gruppi di società della distribuzione, che esercitano in maniera prevalente la vendita al dettaglio di libri, in locali accessibili al pubblico o in rete. L'articolo 11 reca le norme di copertura finanziaria, autorizzando il ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione delle norme contenute nella presente legge. Infine, l'articolo 12 contiene disposizioni finali.

Nel valutare quindi positivamente la finalità del provvedimento che riconosce nel libro lo strumento per la promozione di una capacità di pensiero critico, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito dei rilievi che dovessero emergere dal dibattito.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliveri.

(Alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Tino IANNUZZI, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare ai lavori della seduta odierna comunica che la Commissione è chiamata a esprimere il prescritto parere sul testo unificato delle proposte di legge C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti. Il provvedimento intende riunire in un unico testo le numerose disposizioni nazionali riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini, al fine di aggiornarle

alle evoluzioni intervenute in ambito europeo e di apprestare alcune semplificazioni alla luce dei cambiamenti intervenuti nei metodi di produzione nonché di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese. Il testo unificato in esame, diviso in VIII Titoli, è composto da 90 articoli. Il Titolo I reca disposizioni introduttive. Il Capo I, di cui fa parte il solo articolo 1, specifica che la Repubblica salvaguarda il vino e la vite come patrimonio ambientale, culturale, gastronomico e paesaggistico dell'Italia. Il Capo II definisce (articolo 2) come ambito di applicazione del provvedimento le norme nazionali sulla produzione, sulla commercializzazione, sull'indicazione delle denominazioni di origine, geografiche e delle menzioni tradizionali, sull'etichettatura, sulla gestione, sui controlli e sul sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli e degli aceti. L'articolo 3 fornisce l'elenco delle definizioni utilizzate nel testo unico. Il Titolo II reca le norme sulla produzione e sulla commercializzazione del vino. Il Capo I disciplina la viticoltura e il potenziale produttivo, specificando che: solo le varietà da vino iscritte al Registro nazionale possono essere impiantate per la produzione di prodotti vitivinicoli, facendo eccezione le viti utilizzate a scopo di ricerca e quelle di conservazione in situ del patrimonio genetico autoctono (articolo 5); per vitigno autoctono italiano si intende il vitigno appartenente alla specie *Vitis vinifera* di origine esclusivamente italiana e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale; l'utilizzo della definizione è limitata a specifici vini DOCG, DOC e IGT nell'ambito di quanto stabilito nei relativi disciplinari (articolo 6); il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali istituisce una schedario viticolo contenente le informazioni aggiornate sul potenziale vitivinicolo (articolo 7). Il Capo II disciplina la produzione e le pratiche enologiche. Con l'articolo 8, interamente sostituito durante l'esame in Commissione, sono state apportate talune semplificazioni in ordine alle comunicazioni da effettuare all'ufficio territoriale dell'ICQRF in merito

alla planimetria dei locali in cui si articolano gli stabilimenti enologici. Con l'articolo 9 viene definito il periodo vendemmiale e le condizioni entro le quali è possibile effettuare la fermentazione o rifermentazione; a questo riguardo è stata estesa tale possibilità non solo per i vini DOP e IGP il cui disciplinare preveda tale lavorazione ma anche per la produzione di particolari vini purché individuati dalle regioni con specifico provvedimento. L'articolo 10 fornisce le definizioni di determinati prodotti, mentre l'articolo 11 disciplina la produzione di mosto cotto; è, quindi, ammessa la concentrazione a riscaldamento diretto o indiretto del mosto di uve negli stabilimenti enologici purché riguardante i prodotti registrati come DOP o IGP o quelli figuranti nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali. L'articolo 12 disciplina la detenzione di vinacce, vietata a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di ottenimento, elevati al novantesimo giorno per i produttori di quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri l'anno. L'articolo 13 disciplina l'elaborazione di taluni prodotti a base di mosti negli stabilimenti promiscui, prevedendo una comunicazione preventiva. L'articolo 14 enuclea le sostanze la cui detenzione è vietata negli stabilimenti enologici mentre l'articolo 15 disciplina alcune parziali deroghe al divieto. L'articolo 16 disciplina la produzione di succhi d'uva con titolo alcolometrico naturale inferiore all'8 per cento mentre l'articolo 17 definisce le condizioni per la detenzione di anidride carbonica. Figura nel Capo anche la disciplina: dell'elaborazione dei vini frizzanti (articolo 18), dei prodotti vitivinicoli biologici (articolo 19), della detenzione dei prodotti enologici e chimici, che devono contenere esclusivamente sostanze consentite dalle norme europee, salvo per i prodotti richiesti per il funzionamento delle macchine ed attrezzature impiegate per pratiche enologiche autorizzate, dell'impiego dei pezzi di legno di quercia (articolo 22). Il Capo III è relativo alla Commercializzazione e detta norme in merito ai requisiti che devono possedere i mosti ed in vini detenuti negli stabilimenti

ai fini della loro commercializzazione (articoli 23-24). Il Titolo III contiene disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origini, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali. La normativa riprende prevalentemente quella attualmente contenuta nel decreto legislativo n. 61 del 2010, salvo per alcuni aggiustamenti contenuti al Capo I (Norme generali – classificazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche, ambito di applicazione e ambiti territoriali) e relativi agli ambiti territoriali (articolo 28) e al termine « gran selezione ». Segnalo, in particolare, l'articolo 28, a norma del quale, le zone di produzione delle denominazioni di origine possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine medesima, anche territori adiacenti o nelle immediate vicinanze, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali e i vini prodotti in tali aree abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche. L'articolo prevede poi che solo le denominazioni di origine possono prevedere al loro interno l'indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente denominate sottozona, che devono avere peculiarità ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, essere espressamente previste nel disciplinare di produzione ed essere disciplinate più rigidamente. Nel Capo II (Protezione nell'Unione europea-procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche) è stato previsto che, a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione europea della domanda di protezione, della domanda di conversione da un a DOP a una IGP o della modifica di un disciplinare, i vini potranno essere etichettati conformemente alla domanda presentata, purché autorizzati dal Ministero, d'intesa con la regione competente (articolo 31). Come requisito per il riconoscimento viene richiesto l'appartenenza ad una tipologia di DOC da almeno cinque anni, e non più

da dieci, come attualmente previsto (articolo 32). La cancellazione (articolo 33) della protezione europea è richiesta dal Ministero quando la denominazione non sia stata rivendicata per quattro campagne vitivinicole (il meccanismo vigente si basa, ai fini della cancellazione, sul fatto che la rivendica riguardi determinate percentuali del territorio, declinate in maniera differente a seconda se si tratti di DOCG, DOC e IGT). Nei disciplinari di produzione (articolo 34) deve essere indicata, tra l'altro, la resa massima di uva ad ettaro, nonché, secondo quanto aggiunto nel testo, la relativa resa di trasformazione in vino o la resa massima di vino per ettaro. È stato, poi, previsto che le regioni, in annate climaticamente favorevoli, possono annualmente destinare l'esubero massimo di resa del 20 per cento alla produzione del relativo vino DOP. L'esubero di produzione deve essere vinificato nel rispetto della resa massima di trasformazione prevista nel disciplinare di produzione della DOP e IGP di destinazione (articolo 34). Il Capo III disciplina la rivendicazione e la gestione delle produzioni. Si prevede, tra l'altro, per i vini DOP che, in annate climaticamente favorevoli, le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria, possano destinare l'esubero massimo di resa del 20 per cento a riserva vendemmiale (articolo 38). Il Capo IV disciplina la composizione e le funzioni del Comitato nazionale dei vini DOP e IGP. Il Capo V regola i consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette. Il Capo VI disciplina i concorsi enologici. Il Titolo IV reca norme in materia di « Etichettatura, presentazione e pubblicità ». Il Titolo V disciplina la denominazione, la produzione e la commercializzazione degli aceti. Il Titolo VI si occupa di adempimenti amministrativi e controlli: il Capo I è relativo agli « Adempimenti amministrativi », mentre il Capo II è dedicato ai Controlli e alla Vigilanza, affidate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il Capo III è dedicato alla Tutela del *Made in Italy* ed è composto del solo articolo 68, secondo il quale l'Agenzia

delle dogane rende disponibili sul proprio sito internet le informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli. Il Titolo VII è dedicato al sistema sanzionatorio, mentre il Titolo VIII reca le norme transitorie e finali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Documento di economia e finanza 2016.

Doc. LVII, n. 4 e allegati.

(Alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, comunica che la Commissione inizia oggi l'esame delle parti di competenza del Documento di economia e finanza (DEF) che costituisce il principale documento del Governo in tema di programmazione della politica economica e di bilancio del Paese.

Rinviando per gli aspetti di dettaglio alla documentazione predisposta dagli uffici, si sofferma sugli aspetti principali delle diverse politiche di interesse della VIII Commissione prese in considerazione dal DEF, e segnatamente dal Programma nazionale di riforma (PNR) e dai relativi allegati.

Segnala inizialmente alcuni elementi di fondamentale rilevanza che emergono dall'analisi del quadro macroeconomico italiano relativo all'anno 2015 e dalle previsioni per l'anno in corso e per il periodo 2017-2019, che riflettono i segnali di graduale ripresa dell'economia, nonostante gli elementi di difficoltà e di fragilità che ancora caratterizzano le prospettive di crescita globali. Di particolare rilevanza il dato del 2015, che evidenzia come l'economia italiana sia tornata a crescere, dopo tre anni di contrazione del prodotto interno lordo, registrando un tasso dello 0,8 per cento in termini reali. Per quanto riguarda gli investimenti il recupero ha riguardato soprattutto i mezzi di trasporto (+19,7 per cento) e i macchinari e le

attrezzature (+1,1 per cento), mentre la componente delle costruzioni registra, ancora, nel 2015, per l'ottavo anno consecutivo, un valore negativo (-0,5 per cento) anche se il DEF sottolinea come anche tale comparto manifesti una ripresa a partire dalla seconda metà dell'anno. Nonostante le prospettive favorevoli del primo trimestre, in relazione alle sopraggiunte difficoltà del contesto internazionale ed europeo, il DEF fissa le stime tendenziali di crescita del PIL per il 2016 all'1,2 per cento, al ribasso rispetto alla crescita dell'1,6 per cento prevista in termini programmatici nella Nota di aggiornamento del mese di settembre 2015, crescita tendenziale del PIL che si mantiene intorno all'1,2 per cento fino al 2018, accelerando all'1,3 per cento nel 2019.

Nel passare a dar conto dei contenuti del Programma nazionale di riforma e degli allegati al DEF riguardanti le politiche di competenza e di interesse della Commissione, ricorda che la terza sezione del DEF 2016 reca il Programma Nazionale di riforma (PNR) che, in coerenza con il Programma di Stabilità, definisce gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità delineati dalla nuova Strategia « Europa 2020 ».

Per quanto riguarda le infrastrutture, le nuove strategie sono delineate nell'allegato al Documento di economia e finanza denominato « Strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica », che è diverso da quello che è stato presentato negli scorsi anni per l'aggiornamento del Programma delle infrastrutture strategiche. In considerazione dell'approvazione in via definitiva del nuovo Codice dei contratti pubblici, che prevede il superamento della « legge obiettivo » e la definizione di una nuova disciplina sulle infrastrutture prioritarie, lo stesso allegato precisa che, nelle more dell'adozione della nuova programmazione, non si prevede l'elaborazione di un nuovo Allegato infrastrutture al DEF e che, ferma restando la vigenza dell'Allegato infrastrutture approvato dal Consiglio dei Ministri nell'aprile 2015 », sul quale è

in corso la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), tale allegato « costituirà il Quadro generale per gli investimenti in materia di trasporti ». Fa presente che, in appendice all'allegato, è riportato l'elenco delle venticinque opere prioritarie del DEF 2015, i cui costi (70.937 milioni di euro) e disponibilità (48.001 milioni di euro) sono identici a quelli di tale allegato, con il relativo stato di avanzamento al 31 dicembre 2015 riguardante la quota contrattualizzata e lo stato di avanzamento lavori (SAL). Nell'allegato sono definite le « linee strategiche di indirizzo », che rappresentano il primo passo verso l'adozione del documento pluriennale di pianificazione (DPP) per il triennio 2017-2019, che è uno degli strumenti sui quali si baserà la nuova programmazione. Tali linee strategiche si prefiggono quattro obiettivi: la realizzazione di infrastrutture utili, snelle e condivise, attraverso una pianificazione nazionale unitaria, la programmazione e il monitoraggio degli interventi, nonché il miglioramento della qualità della progettazione; lo sviluppo urbano sostenibile; la valorizzazione del patrimonio esistente; l'integrazione modale e l'intermodalità. La nuova disciplina degli appalti pubblici e delle concessioni rappresenta l'intervento di maggiore impatto sulle politiche infrastrutturali in quanto è destinata a riformare in modo sostanziale e complessivo la normativa sui contratti pubblici, attraverso un miglioramento della qualità della progettazione e nuovi strumenti sui quali definire la politica delle infrastrutture, che sono il piano generale dei trasporti e della logistica e il citato documento pluriennale di pianificazione. Ai fini della prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, nell'ambito del primo DPP di cui si prevede l'adozione entro un anno dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice, il documento segnala che è in corso presso il Ministero delle infrastrutture una mappatura di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e di programmazione esistenti, al fine di procedere alla revisione del progetto (*project review*) e a una va-

lutazione delle nuove priorità. Nella prospettiva della nuova programmazione l'allegato al DEF segnala che sono in corso di predisposizione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le linee guida standardizzate per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche. Il PNR ricorda che un contributo importante agli investimenti infrastrutturali è previsto anche con riguardo alla realizzazione dei progetti finanziati nell'ambito del Piano per gli Investimenti per l'Europa, cosiddetto Piano Juncker, e del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) segnalando, per l'Italia, ventinove iniziative tra accordi di finanziamento e progetti infrastrutturali per un importo complessivo pari a circa 1,7 miliardi di euro, di cui circa 1,4 miliardi per i progetti in materia di infrastrutture e innovazione.

L'allegato al DEF 2016, recante le strategie per le infrastrutture di trasporto e la logistica, dedica una specifica sezione alle misure adottate in materia di politiche abitative, nell'ambito degli interventi destinati alle aree urbane, e riguardanti: il rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione negli anni 2014 e 2015, l'istituzione del Fondo inquilini morosi incolpevoli, finanziato fino al 2020, il Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili previsto dal decreto legge n. 47 del 2014, il recupero dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata per incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Nell'ambito degli interventi destinati alle aree urbane, il PNR include, tra le misure adottate nel 2015, quelle riguardanti il Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate (istituito dai commi 431-434 della legge di stabilità 2015) e, tra quelle in avanzamento da adottare entro il 2016, l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia» (istituito dai commi da 974 a 978 della legge di stabilità per il 2016). In base alla nuova imposta-

zione strategica evidenziata nell'allegato al DEF 2016, si prevede un forte rilancio del trasporto pubblico locale, con il seguente *target* per la mobilità sostenibile entro il 2030: ripartizione modale della mobilità urbana pari al 40 per cento di trasporto pubblico, al 10 per cento di mobilità ciclo-pedonale e ad un +20 per cento km di tram/metro per abitante. Relativamente alla rete stradale nazionale, il PNR ricorda il Piano pluriennale degli investimenti di Anas 2015-2019, che riporta interventi nel quinquennio indicato pari a circa 15 miliardi di euro, di cui 6,3 miliardi di euro per il completamento di itinerari, 7,3 miliardi di euro per la manutenzione straordinaria e 1,4 miliardi per le nuove opere. Tra le attività in corso, l'allegato segnala che nell'ultimo aggiornamento del contratto di programma ANAS, rispetto al 2015, è stato previsto un incremento di 1.100 milioni di euro per interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale esistente.

Per quanto riguarda le politiche in materia di ambiente, il PNR 2016 ricorda in primo luogo l'approvazione del collegato ambientale (legge n. 221 del 2015), e le relative misure in esso contenute riguardanti, tra l'altro, il settore idrico, nonché, in coerenza con gli indirizzi europei in materia di economia circolare, la revisione della strategia nazionale di sviluppo sostenibile, l'estensione a tutte le gare di appalto dei criteri ambientali minimi. Il documento segnala che la normativa di attuazione del collegato ambientale, nell'ambito della quale è compresa la remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali, è in fase di avanzamento e da concludere entro il 2016. Il cronoprogramma degli interventi in materia ambientale prevede, inoltre, che nel 2016 vengano adottate misure in materia di: bonifiche e danno ambientale, con interventi volti alla semplificazione delle bonifiche per i soggetti estranei alla contaminazione, e riforma dei SIN (siti di interesse nazionale); gestione dei rifiuti, recanti interventi sull'autorità di regolamentazione e progressivo passaggio dalla tassa alla tariffa, nonché riforma dei consorzi. Al novembre 2016 viene invece indicato il crono-

programma della riforma in materia di distretti idrografici. Secondo quanto indicato dal programma, inoltre, è in fase di definizione un provvedimento legislativo (cosiddetto *Green Act*), volto al completamento dell'azione per la sostenibilità ambientale, contenente misure finalizzate alla decarbonizzazione dell'economia, all'efficienza nell'utilizzo delle risorse, alla protezione e al ripristino degli ecosistemi naturali e alla finanza per lo sviluppo. In relazione al *Green Act*, di cui il precedente PNR prospettava l'adozione entro giugno 2015, il relativo cronoprogramma del DEF 2016 ne prevede la definizione entro il 2017. In proposito, segnala l'opportunità che tali misure trovino più opportunamente collocazione nell'ambito della prossima legge di stabilità, al fine di garantirne un'attuazione già a partire dagli inizi del prossimo anno. L'adozione di un autonomo disegno di legge nel 2017 potrebbe, infatti, non pervenire a una definitiva approvazione nella legislatura in corso.

Infine, il DEF fa riferimento nel Programma al disegno di legge contenente la riforma della *governance* dei Parchi e delle aree protette, attualmente in corso di esame al Senato.

In materia di fonti rinnovabili, il Programma rileva che nel 2014, a sei anni dalla scadenza stabilita dall'Europa, l'Italia ha raggiunto il *target*, facendo registrare il 17,1 per cento di consumi finali lordi coperti da tali fonti energetiche.

La strategia per il perseguimento del *target* nazionale è contenuta all'interno del Piano di Azione Nazionale (PAN), in cui vengono descritti gli obiettivi e le principali azioni intraprese per coprire con energia prodotta da fonti rinnovabili il 17 per cento dei consumi lordi nazionali.

Il Programma evidenzia come in Italia, negli ultimi anni, si è assistito a una rapida crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili, anche a seguito delle politiche di incentivazione. Dal 2013 al 2014 il numero di impianti alimentati da fonti rinnovabili è aumentato del 9,7 per cento, da ascrivere in particolare alla crescita degli impianti fotovoltaici, che rap-

presentano il 36 per cento della potenza complessiva degli impianti a fonti rinnovabili. Si registra, inoltre, in continuo aumento anche il contributo della fonte eolica.

L'Allegato sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sintetizza gli ultimi sviluppi del dibattito in materia di cambiamenti climatici nelle sedi internazionali ed europee dando conto, tra l'altro, dell'accordo adottato a Parigi nell'ambito della COP21 e che sarà aperto alla firma già a partire dal prossimo 22 aprile e delle conclusioni del Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 con i nuovi obiettivi per il periodo 2020-2030 tra i quali la riduzione, sul piano europeo, delle emissioni di gas serra del 40 per cento rispetto ai livelli raggiunti nell'anno 1990, un obiettivo vincolante a livello europeo pari ad almeno il 27 per cento dei consumi finali di energia da fonti rinnovabili ed un *target* indicativo di efficienza energetica. Ricordo inoltre che è stato definitivamente approvato il disegno di legge di ratifica dell'emendamento di Doha.

Rileva che il documento presenta i dati che attestano che gli obiettivi stabiliti dal Protocollo di Kyoto (primo periodo di impegno) sono stati raggiunti, con una limitata quantità in eccedenza, traslata al secondo periodo di riferimento, quantificata in circa 800 mila AAU (*assigned amount units*), poco più di 2 milioni di CER (*Certified Emissions Reductions* – riduzioni di emissioni certificate) e di 1 milione di ERU (*Emissions Reduction Units* – Unità di riduzione di emissioni).

Inoltre il Documento valuta, con orizzonte temporale tracciato al 2020, gli scenari delle emissioni idonei al raggiungimento dell'obiettivo fissato per i settori « non ETS » (ossia il settore agricolo, trasporti, residenziale e civile) dalla Decisione 406/2009 del 23 aprile 2009 (« *effort sharing* »), indicando le azioni da attuare prioritariamente per porre il Paese sul giusto percorso rispetto a tale obiettivo. La decisione *effort sharing* stabilisce per ogni Stato membro della UE un obiettivo obbligatorio di riduzione delle emissioni di

gas serra da raggiungere nel 2020 nei settori precedentemente indicati. Per l'Italia l'obiettivo di riduzione al 2020, in questi settori, è del 13 per cento rispetto ai livelli del 2005. Il documento all'esame della Commissione riporta, per i settori non ETS, una stima delle emissioni nazionali di gas-serra per gli anni 2013-2015 e 2020 (cosiddetto scenario di riferimento) che tiene conto degli effetti, in termini di riduzione delle emissioni, delle misure attuate e adottate fino al dicembre 2014 ed elencate in Allegato 2 che riguardano: terzo conto energia; incentivi a fonti rinnovabili, cogenerazione e risparmio energetico; certificati bianchi; *eco-design*; detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici; alta velocità e ferrovie metropolitane; efficientamento del parco autovetture circolanti; biocarburanti; raccolta differenziata. Nel documento viene sottolineato che « la piena attuazione degli impegni assunti in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili di cui alle Conclusioni del Consiglio Europeo dell'8-9 marzo 2007, permette al Paese di ottenere riduzioni di emissione superiori a quelle necessarie per adempiere agli obiettivi della Decisione *Effort Sharing* ». Nel documento viene, altresì, fornito un elenco di provvedimenti ed atti, completati e in corso di definizione, su efficienza energetica e fonti rinnovabili tra le quali segnala la destinazione di 350 milioni di euro per la concessione di prestiti a tasso agevolato per interventi di riqualificazione energetica degli edifici scolastici ed universitari (articolo 9 del decreto legge n. 91 del 2014), le misure in materia di efficienza energetica degli edifici e conto termico, nonché l'applicazione delle detrazioni fiscali al 65 per cento per gli interventi di riqualificazione degli edifici privati (cosiddetto *EcoBonus*) a tutto il 2016: si tratta di una questione sulla quale la Commissione da sempre pone un'attenzione strategica che si è tradotta sia nella presentazione di proposte emendative approvate nel corso dell'esame dei provvedimenti, sia nella discussione di atti di indirizzo specificamente volti a sollecitare il Governo all'adozione di iniziative e

provvedimenti nella direzione della conferma, del rafforzamento e della stabilizzazione degli EcoBonus.

Il documento, inoltre, fornisce le stime delle emissioni dei settori ETS e non ETS fino al 2030, basate sull'attuale scenario di riferimento.

Ulteriori interventi di interesse della Commissione riguardano le misure in materia di pubblica amministrazione e semplificazione con l'esame in corso dei decreti di attuazione della legge n. 124 del 2015 di riforma della pubblica amministrazione, tra i quali il testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale, le modifiche alla disciplina in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e conferenza dei servizi. Il cronoprogramma del Governo stima, inoltre, che gli interventi di attuazione dell'Agenda per la semplificazione proseguiranno fino a dicembre 2017 e saranno mirati al raggiungimento di quattro obiettivi specifici, legati all'attuazione della legge delega di riforma della pubblica amministrazione: taglio dei tempi della conferenza di servizi; ricognizione, semplificazione e standardizzazione dei procedimenti amministrativi; SCIA unica; semplificazione della modulistica.

Per quanto riguarda l'edilizia scolastica, il documento ricorda, tra l'altro, la redazione, per la prima volta, di un piano del fabbisogno nazionale 2015-2017.

Quanto alla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE), il PNR sottolinea, infine, la rilevanza della Strategia nazionale per le aree interne del Paese – sostenuta sia dai fondi europei (FESR, FSE e FEASR), per il cofinanziamento di progetti di sviluppo locale, sia da risorse nazionali (circa 280 milioni messi a disposizione dalle ultime tre leggi di stabilità per il 2014, 2015 e 2016) – che rappresenta una azione diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile. Segnala che il Governo intende infine sviluppare una serie di interventi su temi settoriali di diretto interesse dei cittadini delle zone montane, da cui discenda un percepibile aumento della loro qualità della vita. La scelta delle

priorità di investimento e la individuazione delle fonti finanziarie che verranno destinate a ciascuna di esse verrà definita attraverso la costruzione di una Strategia nazionale per le aree montane nella più vasta Strategia Nazionale per le Aree Interne.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere, che tenga conto degli elementi che emergeranno nel corso del dibattito in Commissione.

Tino IANNUZZI, *presidente*, dichiarando di condividere la nuova impostazione del DEF con cui si pone fine alla stagione della « legge obiettivo » che ha prodotto un incremento a dismisura di opere pubbliche e del relativo fabbisogno finanziario, fa notare come fino ad oggi siano state completate solo l'8 per cento delle opere programmate, peraltro localizzate prevalentemente al Centro-Nord, per una spesa pari a 23 miliardi di euro. Restano quindi da completare 485 opere per un ammontare di 165 miliardi. Ritiene quindi necessario un cambiamento e quindi una nuova impostazione nella gestione delle opere pubbliche, peraltro in linea con il nuovo codice degli appalti recentemente approvato dal Consiglio dei ministri. Fa notare come il Ministero delle infrastrutture sarà chiamato ad adottare linee guida per la valutazione delle opere pubbliche, indispensabili per una selezione omogenea sul territorio nazionale delle opere effettivamente necessarie, nel rispetto comunque della nuova normativa sul dibattito pubblico, finalizzata a rendere più condivisibili tali opere.

Dichiara di condividere l'impostazione del DEF nella parte in cui evidenzia l'esigenza di un potenziamento della mobilità, della riqualificazione delle aree degradate, del trasporto merci, della intermodalità organica, nonché dell'accessibilità delle diverse zone a fini turistici. Sottolinea come lo stesso DEF riconosca che la carenza di infrastrutture e di trasporto soprattutto nel Sud sia di ostacolo per lo stesso Sud e, quindi, per l'intero Paese. Nel dichiarare di condividere la *project review* della Salerno-Reggio Calabria, fa notare

come, in una logica unitaria e nazionale, in cui all'interno del Paese servono più infrastrutture materiali e immateriali veramente utili, va sottolineata la quota bassissima e inaccettabile di investimenti in infrastrutture nel Mezzogiorno, a cominciare dal dato drammatico delle reti ferroviarie, per le quali si calcolano investimenti pari all'88 per cento al Centro-Nord e solo al 12 per cento al Centro-Sud.

Chiede quindi al relatore di valutare l'opportunità di inserire nella proposta di parere una condizione finalizzata a prevedere nel DEF un incremento degli investimenti per le infrastrutture nel Mezzogiorno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.25.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4, Allegati e Annesso (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 169

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 aprile 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.

Documento di economia e finanza 2016.

Doc. LVII, n. 4, Allegati e Annesso.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Diego CRIVELLARI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare il Documento di economia e finanza 2016. Osserva che il Documento si articola in tre sezioni: il programma di stabilità, l'analisi e le tendenze della finanza pubblica e il programma nazionale di riforme. Sottolinea che la principale

novità per quest'anno è, in allegato, la predisposizione di un documento contenente le strategie per le infrastrutture di trasporto e di logistica che, alla luce dell'imminente approvazione definitiva dello schema di decreto legislativo recante il nuovo Codice degli appalti pubblici e delle concessioni, che riforma profondamente il sistema di programmazione delle opere pubbliche, rappresenta un documento di transizione verso il nuovo sistema programmatico. Lo stesso allegato precisa infatti che, nelle more dell'adozione della nuova programmazione, disciplinata dal nuovo codice dei contratti, non si prevede più l'elaborazione di un nuovo Allegato infrastrutture al DEF. Fa presente che il programma di stabilità delinea in primo luogo il quadro macroeconomico italiano: nel 2015 il PIL ha ripreso a crescere dopo tre anni di contrazione; la crescita è stata dello 0,8 per cento in termini reali, superiore rispetto a quanto previsto per il 2015 dal DEF, che stimava la crescita allo 0,7 per cento, ma inferiore rispetto a quanto indicato nella nota di aggiornamento al DEF 2015 che stimava la crescita allo 0,9 per cento. Per l'anno 2016 è prevista una crescita in termini reali dell'1,2 per cento (rispetto all'1,3 per cento per il 2016 previsto dal DEF 2015 e dalla nota di aggiornamento). Per quanto riguarda l'indebitamento netto delle pubbli-

che amministrazioni, il DEF 2016 dà conto del raggiungimento dell'obiettivo di indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche per il 2015, pari al 2,6 per cento del PIL. Per quanto riguarda il 2016, il Governo prevede un indebitamento netto intorno al 2,3 per cento del PIL, a fronte dell'obiettivo di 2,2 per cento formulato in settembre, poi elevato al 2,4 in connessione con gli interventi per la sicurezza e la cultura disposti in novembre dopo gli attentati in Francia. Il nuovo scenario programmatico per gli anni successivi prevede che l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche sia portato all'1,8 per cento del PIL nel 2017, allo 0,9 nel 2018, e in lieve *surplus* nel 2019 (0,1 per cento del PIL) spostando sostanzialmente in avanti di un anno le dinamiche previste dal precedente documento di economia e finanza (che rispettivamente prevedeva per il 2016 l'indebitamento dell'1,8, per il 2017 dello 0,8 e per il 2018 il pareggio di bilancio).

Per quanto riguarda il debito pubblico, dopo una lieve crescita nel 2015 (0,2 per cento), che ne ha portato il livello al 132,7 per cento del PIL, il DEF prevede che dal 2016 si avvii la fase di discesa, con una prima riduzione di 0,3 punti percentuali rispetto all'anno precedente (il debito si attesterebbe quindi al 132,4 per cento del PIL). Si prevede che la discesa prosegua nel 2017 e nel 2018, fino a raggiungere il livello del 123,8 per cento nel 2019, con una riduzione complessiva nel periodo medesimo di più di 9 punti percentuali. Tali dati tendenziali disegnano uno scenario meno favorevole sia di quello preconizzato dal DEF 2015 (che prevedeva per il 2016 una riduzione di 1,6 punti percentuali rispetto all'anno precedente fino a raggiungere il livello del 120 per cento nel 2019) che da quello delineato nella nota di aggiornamento (che prevedeva un valore pari al 131,4 per cento nel 2016 e quindi via via decrescente fino al 119,8 per cento nel 2019).

Per quanto concerne i profili di interesse della IX Commissione, come anticipato, oltre che al programma nazionale di riforma ritiene necessario anche far rife-

rimento a quanto previsto dall'allegato contenente le strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica. Infatti gli aspetti delineati (assai sinteticamente) nel programma nazionale sono poi sviluppati con un maggior livello di dettaglio nell'ambito dell'allegato appena ricordato, che detta le « linee strategiche di indirizzo », che rappresentano il primo passo verso l'adozione del documento pluriennale di pianificazione (DPP) per il triennio 2017-2019, uno degli strumenti sui quali si baserà la nuova programmazione.

Rileva che tali linee strategiche si prefiggono quattro obiettivi: la realizzazione di infrastrutture utili, snelle e condivise, attraverso una pianificazione nazionale unitaria, la programmazione e il monitoraggio degli interventi, nonché il miglioramento della qualità della progettazione; uno sviluppo urbano sostenibile, attraverso la cosiddetta « cura del ferro », l'accessibilità alle aree urbane e metropolitane, la qualità e l'efficienza del trasporto pubblico locale, la sostenibilità del trasporto urbano e le tecnologie per città intelligenti; la valorizzazione del patrimonio esistente, attraverso la programmazione degli interventi di manutenzione, il miglioramento del servizio e della sicurezza, l'efficientamento e il potenziamento tecnologico, l'incentivo allo sviluppo di sistemi intelligenti di trasporto (ITS) e l'efficienza del trasporto aereo; l'integrazione modale e l'intermodalità, attraverso l'accessibilità ai nodi e l'interconnessione delle reti, il riequilibrio della domanda verso mobilità sostenibili, la promozione dell'intermodalità. In relazione al primo obiettivo evidenzia che costituisce un punto cruciale l'imminente riforma del codice degli appalti che delinea un nuovo quadro programmatico con il superamento della legge obiettivo e del ritorno agli strumenti programmatori ordinari. Tale riforma risponde, tra l'altro, all'esigenza di superare i difetti di pianificazione, programmazione e valutazione che hanno connotato l'esperienza del regime progressivo.

Con specifico riferimento ai settori di interesse della Commissione giudica assai

rilevante il nuovo approccio infrastrutturale che sposta il *focus* dalla implementazione delle reti all'integrazione dei nodi (porti, aeroporti, interporti, piattaforme logistiche, ecc.) nell'ambito delle reti medesime e che si concentra soprattutto sul miglioramento della situazione trasportistica e infrastrutturale nelle città e nelle aree industriali. Il documento propone infatti, innovando rispetto ai precedenti DEF, di ripartire dall'obiettivo di garantire l'accessibilità ai principali poli del sistema nazionale (aree urbane e metropolitane, poli manifatturieri, centri turistici e culturali) per poi connettersi, tramite questi, ai corridoi europei. Le criticità, più che nella carenza di infrastrutture, vengono individuate nello squilibrio modale e nella scarsa capacità di intercettare la domanda, sia per problemi di accessibilità ai nodi (porti, aeroporti, interporti, piattaforme logistiche) che per la difficoltà dei collegamenti cosiddetti di ultimo miglio. Un secondo obiettivo viene individuato quindi nel riequilibrio modale a favore di modalità di trasporto sostenibili, ferroviarie e marittime, e la riduzione delle quote modali di mobilità su gomma, che verrà perseguito mediante l'incentivazione di misure *ad hoc* mirate all'incremento dell'offerta e della qualità dei servizi. Viene fissato altresì un target di accessibilità consistente in un +30 per cento di popolazione servita dall'alta velocità entro il 2030 ed in un massimo di due ore per accedere a porti ed aeroporti della rete *core*. La politica infrastrutturale avrà poi un terzo obiettivo di rilievo: puntare sulle aree urbane e sulla qualità della vita al fine di migliorare l'accessibilità e la mobilità interna, garantendo contestualmente adeguati collegamenti alle periferie ed alle aree marginali e attribuendo priorità ai sistemi di trasporto metropolitano.

Ritiene opportuno soffermarsi pertanto, in prima istanza, sul trasporto pubblico locale che rappresenta senz'altro uno dei settori di maggior interesse nella strategia sopra delineata. L'allegato infatti dà conto del forte ritardo, segnalato anche dalla Commissione, accumulato dall'Italia nello sviluppo delle reti di trasporto col-

lettivo, urbane e metropolitane, particolarmente nella dotazione di linee ferroviarie metropolitane, con una media nelle città italiane, di 20,3 km di rete metropolitana per milione di abitanti, rispetto ai 54,3 Km della media dei paesi europei. Anche per le linee di tram si registrano solo 42,2 km di rete per milione di abitanti in Italia, contro i 130,7 km/mln della media europea. La ripartizione modale attualmente in essere nell'ambito della mobilità urbana vede il 62 per cento degli utenti che utilizza il mezzo privato (contro il 43 per cento della media europea nelle città con oltre 250.000 abitanti); il trasporto pubblico locale, al contrario, in Italia, è utilizzato da solo il 22 per cento delle persone, mentre in Europa la media è del 32 per cento. Per ridimensionare tale *gap* si delinea un preciso target per la mobilità sostenibile da conseguire entro il 2030, anno entro il quale si mira a pervenire a un livello di utilizzo del trasporto pubblico locale del 40 per cento e di mobilità ciclo-pedonale del 10 per cento. Si prevede inoltre un aumento del 20 per cento di km di tram/metro per abitante. Ciò si intende ottenere non solo attraverso investimenti nella mobilità ciclistica (quale quello disposto nella legge di stabilità per il 2016), ma anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie *smart*.

Sottolinea che, in linea con gli indirizzi relativi all'implementazione della cosiddetta «cura del ferro», oltre al settore della mobilità urbana, il DEF 2016 si concentra sul trasporto ferroviario. Vengono citati, nel programma nazionale di riforma, gli investimenti previsti nei contratti di programma relativi alle ferrovie: 9 miliardi di euro destinati all'aggiornamento del Contratto di Programma con RFI ed altri 8 miliardi che vengono annunciati dal Governo per il 2016. Tali risorse saranno destinate a migliorare la sicurezza e le tecnologie di circolazione dei treni, a potenziare il trasporto passeggeri nelle aree metropolitane, regionali e lungo i corridoi europei. Osserva che rimangono prioritari gli obiettivi di sicurezza, qualità ed efficientamento delle infrastrutture assicurando continuità ai pro-

grammi manutentivi, per i quali si prevede la programmazione degli interventi di manutenzione delle infrastrutture esistenti, il miglioramento dei livelli di servizio e della sicurezza delle infrastrutture, il potenziamento tecnologico delle infrastrutture e incentivi per lo sviluppo di Sistemi di Trasporto Intelligenti. Nell'ambito dell'obiettivo dell'accessibilità ai nodi e dell'interconnessione tra le reti tra gli interventi in corso indicati nell'allegato, ribadisce, ricorda che nel Contratto di Programma RFI 2012-2016 sono previsti interventi di potenziamento delle connessioni su ferro con i porti su i corridoi TEN-T, con particolare riferimento ai porti di Trieste, Genova, Livorno, La Spezia, Ancona e Taranto, nonché con i *terminal* intermodali di Milano-smistamento, interporto di Guasticce (LI), Bari Lamasinata, Gronda Merci Sud Milano, scalo merci di Modena Marzaglia, il passante merci nel nodo di Novara, il potenziamento dell'itinerario merci Tarvisio-Villa Opicina, con la sistemazione del nodo di Udine. Nel Contratto di Programma RFI sono inoltre previsti interventi di *upgrading* per il superamento dei « colli di bottiglia » nelle aree metropolitane (con specifico riferimento ai Nodi di Milano, Venezia, Firenze e Roma), nonché per l'attuazione dei « Piani Stazioni » oltre agli interventi per lo sviluppo delle aree metropolitane.

Con riferimento al settore aeroportuale fa presente che si dà innanzi tutto conto dell'avvenuta approvazione del Piano nazionale degli aeroporti, che costituisce la cornice strategica nella quale si inquadrano gli obiettivi che si intendono conseguire in tale ambito. Sono delineate pertanto le direttrici, attuative del Piano nazionale sopra ricordato, su cui fondare le condizioni di uno sviluppo organico del settore, con l'obiettivo principale di favorire la specializzazione degli aeroporti e superare la conflittualità fra aeroporti vicini, incentivando la costituzione di sistemi e reti aeroportuali.

Con riferimento al settore marittimo, l'allegato segnala che è l'unico ambito, nel settore trasporti, per il quale la Commissione europea ha formulato un'apposita

raccomandazione (la n. 2) chiedendo l'approvazione del Piano nazionale della portualità e della logistica. A questo proposito ricorda che la sentenza della Corte costituzionale 17 novembre-11 dicembre 2015, n. 261 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, che disciplina la procedura di formazione del piano della portualità e della logistica, nella parte in cui non prevede che il detto piano sia adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In ragione di ciò segnala che il Piano è stato sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni che il 31 marzo 2016 ha deliberato l'intesa sul Piano. Nella stessa giornata la Conferenza Unificata ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo di riforma della legge n. 84 del 1994 che prevede la creazione, al posto delle vecchie Autorità portuali, di Autorità portuali di sistema in numero minore (15 al posto delle attuali 24) e dispone altresì una modifica significativa sotto il profilo della *governance* (istituzione del comitato di gestione portuale connotato da un minor numero di componenti rispetto al precedente comitato portuale e del tavolo di partenariato della risorsa mare con funzioni consultive e partecipative) e una semplificazione delle procedure. Sempre nel settore portuale l'allegato dà altresì conto dell'approvazione dello schema di decreto legislativo concernente l'istituzione dello Sportello unico dei controlli doganali e richiama gli ulteriori interventi posti in essere o proseguiti nel 2015 (implementazione dei *fast corridor* e sdoganamento in mare), volti a rafforzare la logistica nazionale favorendo l'intermodalità del trasporto. Infine, nell'ambito degli interventi adottati e in corso finalizzati all'obiettivo della valorizzazione del patrimonio esistente, l'allegato ricorda la disciplina riguardante i dragaggi contenuta nell'articolo 78 della legge 221 del 2015 (collegato ambientale) e segnala che sono in corso di predisposizione due decreti ministeriali attuativi, concernenti, da un lato, l'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte e, dall'al-

tro, il dragaggio nelle aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale.

Con riferimento, infine, all'attuazione dell'Agenda digitale che, come riportato nel Programma nazionale di riforma, ha un orizzonte quinquennale (2015-2020) definito, nel marzo 2015, dalla Strategia italiana per la banda ultralarga e dalla Strategia italiana per la crescita digitale, il DEF 2016 dà conto dei principali interventi programmati in tale ambito. Viene definita, a tale proposito, prioritaria l'approvazione del decreto legislativo contenente il nuovo codice dell'amministrazione digitale (in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 124 del 2015). Tra gli interventi già in essere e di cui è prevista l'implementazione si ricorda il decreto legislativo n. 33 del 2016, volto a semplificare le modalità di utilizzo delle infrastrutture fisiche per la realizzazione delle reti a banda ultralarga e a favorire la realizzazione del « catasto delle infrastrutture », individuato quale strumento essenziale per lo sviluppo della banda ultralarga nella citata Strategia. Quanto agli ulteriori interventi previsti, si tratta principalmente di sviluppi di iniziative concernenti le attività previste per l'implementazione dell'Agenda digitale già definiti negli anni precedenti (sviluppo del

sistema pubblico per l'identità digitale, proseguimento della migrazione dei dati ai fini della costituzione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, prosecuzione delle attività dirette alla diffusione del Fascicolo sanitario elettronico, creazione dell'infrastruttura tecnologica per l'assegnazione del codice unico nazionale dell'assistito).

Da ultimo segnala che in appendice all'allegato al DEF 2016 è riportato l'elenco delle venticinque opere prioritarie del DEF 2015, i cui costi (70.937 milioni di euro) e disponibilità (48.001 milioni di euro) sono identici a quelli di tale allegato, con il relativo stato di avanzamento al 31 dicembre 2015 riguardante la quota contrattualizzata e lo stato di avanzamento lavori, sulla base dei dati pubblicati sul sito Opencantieri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Con riferimento ai vari aspetti di interesse della Commissione, si riserva pertanto di formulare una proposta di parere sulla base degli elementi che emergeranno nel corso dell'esame.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4, Allegati e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	174
Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagoga. Testo unificato C. 2656 Iori e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	187

SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. C. 3337 Cancellieri (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3258</i>)	194
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 aprile 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.35.

Documento di economia e finanza 2016.

Doc. LVII, n. 4, Allegati e Annesso.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, in sostituzione del relatore, on. Luigi Taranto, illustra i contenuti del provvedimento in titolo. Il *Documento di economia e finanza* (DEF) costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio, che traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento

delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo e il conseguimento degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e solidale definiti nella Strategia Europa 2020. Il DEF enuncia, pertanto, le modalità e la tempistica attraverso le quali l'Italia intende conseguire il risanamento strutturale dei conti pubblici e perseguire gli obiettivi in materia di occupazione, innovazione, istruzione, integrazione sociale, energia e sostenibilità ambientale definiti nell'ambito dell'Unione europea.

Il DEF viene trasmesso alle Camere affinché si esprimano sugli obiettivi e sulle conseguenti strategie di politica economica contenute nel *Documento*. Dopo il passaggio parlamentare, il Programma di Stabilità e il Programma nazionale di riforma vanno inviati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile.

Quanto alla struttura, il DEF si compone di tre sezioni e di una serie di

allegati. La prima sezione espone lo schema del Programma di Stabilità, che deve contenere tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea e, in particolare, dal nuovo Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi di politica economica da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico.

Nella seconda sezione sono indicate le regole generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche, in linea con l'esigenza, evidenziata in sede europea, di individuare forme efficaci di controllo dell'andamento della spesa pubblica.

La terza sezione del DEF 2016 reca lo schema del Programma Nazionale di riforma (PNR) che, in coerenza con il Programma di Stabilità, definisce gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità delineati dalla nuova Strategia «Europa 2020». In conseguenza della decisione, risultante dal nuovo quadro programmatico di finanza pubblica del DEF in esame, di posporre di un anno, dal 2018 al 2019, il conseguimento dell'Obiettivo di Medio Periodo del pareggio di bilancio in termini strutturali (*Medium Term Objective*, MTO), unitamente al *Documento di economia e finanza 2016* è stata trasmessa alle Camere anche la Relazione prescritta dall'articolo 6, comma 5, della legge di attuazione del pareggio di bilancio n. 243 del 2012.

La Relazione in esame aggiorna il piano di rientro previsto nella precedente Relazione (Doc. LVII, n. 2-bis – Allegato III) presentata nello scorso mese di settembre unitamente alla Nota di aggiornamento del *Documento di economia e finanza 2015*, nella quale il raggiungimento del pareggio di bilancio in termini strutturali era stato previsto nel 2018, con un allungamento di un anno rispetto a quanto stabilito nel DEF 2015, ivi riferito all'anno 2017. Questa Relazione è stata approvata da ciascuna Camera (a maggioranza assoluta dei propri componenti, come prescrive l'articolo 6 della legge n. 243/2012) in data 8 ottobre 2015, rispettivamente con

risoluzione n. 6/00163 alla Camera e con risoluzione n. 6/00127 presso il Senato.

In allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentarsi alle Camere entro il mese di gennaio. Sulla base di quanto prevedono alcune norme della legge n. 196 del 2009 e ulteriori disposizioni che prescrivono la presentazione in allegato al DEF di alcuni specifici documenti, al DEF 2016 sono allegati:

il rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica, di cui all'articolo 3 della legge n. 196 del 2009 (Doc. LVII, n. 4 – Allegato I);

il documento sulle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome, di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 (Doc. LVII, n. 4 – Allegato II);

la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, di cui al comma 9 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 (Doc. LVII, n. 4 – Allegato III);

la relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della pubblica amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip, di cui all'articolo 2, comma 576, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Doc. LVII, n. 4 – Allegato IV);

la relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, di cui al comma 7 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e all'articolo 7 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Doc. LVII, n. 4 – Allegato V);

un documento concernente strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica (Doc. LVII, n. 4 – Allegato VI).

Con riferimento alla congiuntura internazionale il DEF 2016, nella prima sezione relativa al Programma di Stabilità, evidenzia come nel 2015 il ritmo di crescita dell'economia mondiale abbia mostrato un rallentamento rispetto al

2014, nonostante il sostegno fornito dal calo dei corsi petroliferi. Anche la crescita del commercio mondiale ha mostrato nel 2015 un andamento stagnante. La modesta crescita del PIL e del commercio globale è legata al deterioramento delle prospettive economiche globali, su cui ha pesato in particolare la flessione dei mercati, ed in taluni casi l'entrata in recessione di importanti paesi emergenti, che si è intensificata a seguito del perdurante declino dei prezzi delle materie prime e dell'inasprimento delle condizioni finanziarie. Secondo i dati forniti dalla Commissione europea a febbraio, riportati nel DEF 2016, la crescita del PIL mondiale si sarebbe realizzata ad un tasso del 3,0 per cento, rispetto al 3,3 dell'anno precedente, con il commercio mondiale in aumento del 2,6 per cento, in decelerazione rispetto al 3,4 per cento del 2014 e molto al di sotto della media di lungo periodo. In questo quadro, le prospettive di crescita dell'economia globale si mantengono moderate anche negli anni a venire, al 3,3 per cento nel 2016 e al 3,5 per cento nel 2017. Rispetto a tali andamenti riportati nel DEF – corrispondenti come detto alle ultime previsioni disponibili della Commissione europea di febbraio – le nuove proiezioni elaborate del Fondo monetario internazionale il 12 aprile scorso, nel nuovo *World Economic Outlook*, limitano ulteriormente le prospettive di crescita globale.

Per quanto concerne l'Area dell'euro, la ripresa economica sta proseguendo, anche se a ritmi inferiori a quelli attesi agli inizi dell'anno sulla scia dell'indebolimento del contesto esterno. La crescita del PIL dell'1,6 per cento nel 2015, in accelerazione rispetto all'anno precedente (0,9 per cento), è principalmente attribuibile alla ripresa dei consumi privati e degli investimenti fissi, i quali, tuttavia, restano nel complesso comunque su livelli inferiori rispetto a precedenti periodi di ripresa del ciclo. Il tasso di disoccupazione per l'area nel complesso, sebbene in diminuzione, si è mantenuto ancora su livelli elevati (10,3 per cento a

gennaio 2016). Secondo il DEF la domanda interna potrebbe essere sostenuta da una più rapida ripresa del settore delle costruzioni, che nel corso della crisi ha riassorbito gran parte degli squilibri che si erano accumulati in precedenza.

Con riferimento quadro macroeconomico, nella prima sezione relativa al Programma di Stabilità, è esposta l'analisi relativa all'anno 2015 e le previsioni per l'anno in corso e per il periodo 2017-2020, che riflettono i primi segnali di graduale ripresa dell'economia, nonostante gli elementi d'incertezza che ancora caratterizzano le prospettive di crescita globali. Per quanto concerne lo scenario macroeconomico nazionale il DEF evidenzia come l'economia italiana sia tornata a crescere, dopo tre anni di contrazione del prodotto interno lordo (- 2,8 punti percentuali nel 2012, -1,7 nel 2013 e -0,3 nel 2014), registrando un tasso dello 0,8 per cento in termini reali.

La crescita del prodotto è risultata di poco inferiore a quanto previsto a settembre 2015 nella Nota di aggiornamento del DEF 2015 (+0,9 per cento) e nel *Documento programmatico di bilancio*, presentato ad ottobre 2015, a causa del rallentamento dell'andamento del PIL nella seconda metà dell'anno, rispetto alla fase di crescita sostenuta registrata nel primo semestre, in connessione con l'inatteso indebolimento del contesto esterno, dovuto al rallentamento delle grandi economie emergenti e alle perduranti difficoltà dell'Eurozona.

Sul risultato positivo del 2015 ha inciso in maniera rilevante – si osserva nel DEF – il recupero della domanda interna, in continua espansione durante l'anno, il cui contributo positivo alla crescita del PIL è stato pari a 0,5 punti percentuali, ponendosi a fine anno su livelli di crescita tendenziale superiori all'1,5 per cento.

Un apporto negativo è invece disceso dalla domanda estera netta (-0,3 punti percentuali, che si sostituisce a un valore positivo cumulato di 4,8 punti nel quadriennio 2011-2014). In particolare, l'apporto negativo delle esportazioni nette deriva innanzitutto dall'intensa ripresa

delle importazioni e, in misura minore, da un parziale affievolimento della dinamica delle esportazioni, penalizzate dall'indebolimento del ciclo internazionale.

In sostanza – sottolinea il DEF – l'andamento positivo della domanda interna è stato, nel corso dell'anno, più che compensato dapprima da un calo dell'*export*, legato al rallentamento delle grandi economie emergenti, e successivamente, nel quarto trimestre, da un calo della produzione, da riconnettersi probabilmente anche all'impatto economico ed emotivo degli attacchi terroristici di Parigi e all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari in Cina, Russia e Brasile.

Per quanto concerne le previsioni, si ricorda che il DEF presenta due scenari di previsioni macroeconomiche, uno tendenziale e l'altro programmatico, che, fermo restando le assunzioni relative al quadro internazionale, coerenti con le più recenti previsioni delle principali istituzioni internazionali, differiscono per le assunzioni relative alle riforme economiche. In particolare, le previsioni del quadro tendenziale incorporano gli effetti sull'economia delle azioni di politica economica, delle riforme e della politica fiscale messe in atto precedentemente alla presentazione del *Documento* stesso. Il quadro programmatico, invece, include l'impatto sull'economia delle politiche economiche prospettate all'interno del Programma di Stabilità e del Piano Nazionale delle Riforme, che saranno concretamente definite nella Nota di aggiornamento che sarà presentata a settembre 2016 e adottate con la prossima legge di stabilità. Le due previsioni coincidono per l'anno in corso, mentre si differenziano gradualmente negli anni successivi (si veda più avanti la Tabella 10 – Il quadro macroeconomico tendenziale e programmatico).

Per quanto concerne il quadro macroeconomico tendenziale il DEF conferma per il 2016 la fase di moderata ripresa dell'economia italiana iniziata nel 2015, in previsione di una graduale stabilizzazione della domanda interna. Il documento mette in evidenza come il contributo alla ripresa dell'economia italiana

venga soprattutto dalla domanda interna. Si prevede, infatti, una ripresa graduale dei consumi, favorita dagli incrementi di reddito disponibile legati alla stabilità dei prezzi e ai guadagni dell'occupazione, e degli investimenti, in conseguenza delle migliorate condizioni finanziarie e del cambiamento di clima delineato dagli indicatori di fiducia. Il clima di incertezza che caratterizza l'economia mondiale dovrebbero invece riflettersi sull'andamento delle esportazioni, determinandone un rallentamento.

Gli andamenti congiunturali più recenti, sottolinea il DEF, segnalano tendenze positive per il quadro macroeconomico di inizio 2016, prospettando una accelerazione della crescita del prodotto interno lordo già nel primo trimestre 2016. Nonostante le prospettive favorevoli del primo trimestre, in relazione alle sopraggiunte difficoltà del contesto internazionale ed europeo, il DEF fissa le stime tendenziali di crescita del PIL per il 2016 all'1,2 per cento, al ribasso rispetto alla crescita dell'1,6 per cento prevista in termini programmatici a settembre 2015, nella *Nota di aggiornamento* del DEF. Per gli anni successivi, si prevede una crescita tendenziale del PIL che si mantiene stabile al medesimo livello di quest'anno intorno all'1,2 per cento fino al 2018, accelerando all'1,3 per cento nel 2019, ponendosi al di sotto delle previsioni programmatiche elaborate a settembre scorso nella Nota di aggiornamento del precedente DEF.

La revisione delle stime di crescita del PIL nel 2016 risente, principalmente, del profilo di crescita dell'economia italiana nel 2015 che nella seconda metà dell'anno è risultato più contenuto rispetto alle attese, nonché del peggioramento dello scenario internazionale, in particolare, il perdurante rallentamento dei paesi emergenti, *in primis* la Cina, e le turbolenze sui mercati finanziari, legate sia al crollo dei prezzi del petrolio sia alla percezione del maggior rischio sui titoli bancari europei.

Nello scenario programmatico gli effetti delle politiche di bilancio determinerebbero una crescita del PIL superiore a quello tendenziale dal 2017 in poi,

quando esso registrerebbe un incremento rispettivamente di 0,2 percentuali nel primo anno, di 0,3 punti percentuali nel secondo e di 0,1 punti percentuali nel 2019.

Gli effetti delle politiche di bilancio che influenzano l'evoluzione del quadro programmatico rispetto allo scenario tendenziale ricomprendono anche le stime dell'impatto macroeconomico delle riforme strutturali vengono riportate nel Programma Nazionale di Riforma, nel quale, pur precisandosi che le stesse dovrebbero produrre effetti già a partire dal 2016, se ne fornisce un quadro – articolato per ciascuna delle riforme – ad iniziare dal 2020, precisandosi che vengono incluse soltanto le nuove riforme già varate dall'attuale Governo ovvero in corso di approvazione. Le principali aree interessate sono la PA, la competitività, il mercato del lavoro, la giustizia, l'istruzione e la riduzione del cuneo fiscale.

Con riferimento al quadro di finanza pubblica il *Documento di economia e finanza* riporta l'analisi del conto economico delle amministrazioni pubbliche a legislazione vigente, integrato con le informazioni relative alla chiusura dell'esercizio 2015. I dati riferiti all'esercizio 2015 resi noti dall'ISTAT attestano un indebitamento netto della PA per il 2015 pari, in valore assoluto, a 42.388 milioni, corrispondente al 2,6 per cento del PIL. Il dato indica un miglioramento rispetto all'anno 2014: in tale esercizio l'indebitamento è infatti risultato pari a 48.936 milioni (3,0 per cento del PIL). Il dato di consuntivo riportato dal DEF risulta sostanzialmente in linea, in valore assoluto rispetto alle stime della Nota tecnico-illustrativa della legge di stabilità 2016 (NTI).

Rispetto all'anno 2014, nel 2015 le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche hanno registrato, in valore nominale, un incremento di 7,4 miliardi di euro (da 776,6 miliardi a 784,0 miliardi di euro). Tuttavia, poiché tale incremento risulta proporzionalmente inferiore a quello del PIL, l'andamento delle entrate rispetto al prodotto evidenzia una riduzione. Infatti, le entrate totali delle Am-

ministrazioni pubbliche in rapporto al PIL registrano una contrazione, attestandosi al 47,9 per cento del PIL (-0,3 per cento rispetto al 2014).

Le spese finali nel 2015 mostrano un incremento rispetto al precedente esercizio (+ 0,1 per cento), passando da 825.534 milioni a 826.429 milioni. Tale risultato si determina a fronte di un aumento della 10,7 per cento delle spese in conto capitale e di una riduzione della spesa per interessi (-7,9 per cento) mentre le spese correnti primarie rimangono sostanzialmente invariate.

Infine, la spesa in conto capitale registra un rialzo del 10,7 per cento nel 2015. L'incremento complessivo risulta determinato, secondo le informazioni del DEF, dall'incremento di tutte le componenti dell'aggregato di spesa: in particolare, gli investimenti fissi lordi crescono dell'1 per cento, i contributi agli investimenti del 19,1 per cento e gli altri trasferimenti in c/capitale del 34,7 per cento.

Rispetto alle stime contenute nella *Nota tecnico-illustrativa alla legge di stabilità* (NTI) 2016, riferite al triennio 2016-2018, il DEF presenta le nuove previsioni sulla base delle informazioni relative al 2015 diffuse dall'ISTAT, del nuovo quadro macroeconomico rappresentato nella Sezione I del DEF medesimo (che contiene il Programma di stabilità dell'Italia) e dell'impatto finanziario dei provvedimenti approvati fino al mese di marzo 2016. Sono inoltre presentate le previsioni relative all'esercizio 2019, non considerato nell'orizzonte previsionale della NTI.

Il conto economico esposto dal DEF evidenzia per il 2016 un indebitamento netto pari al 2,3 per cento del PIL (39,3 mld). Rispetto al 2015, nel 2016 si determina quindi una riduzione di tale saldo dello 0,3 per cento in termini di PIL, dovuta sia a un miglioramento del saldo primario (1,6 mld circa) sia a una minore spesa per interessi (- 1,5 mld). Concorre al miglioramento del rapporto indebitamento netto/PIL anche la crescita del PIL nominale, stimata per il 2016 al 2,2 per cento rispetto al 2015. Per gli anni successivi, si stima una riduzione

progressiva dell'indebitamento netto, sia in valore assoluto sia in rapporto al PIL, fino a raggiungere, nell'esercizio 2019, un saldo positivo (accreditamento netto). Il *Documento di economia e finanza 2016* stima per il periodo di previsione un andamento crescente, in valore assoluto, delle entrate finali, che passano da 789 miliardi nel 2016 a 856 miliardi nel 2019.

Il DEF 2016 stima per il periodo di previsione un andamento crescente, in valore assoluto, delle spese finali che passano da 828,7 milioni del 2016 a 848,9 milioni del 2019. In termini di PIL tuttavia l'incidenza delle spese si riduce da 49,6 per cento del 2016 al 48,4 del 2017 fino ad attestarsi al 46,7 per cento al termine del periodo di previsione.

Il *Documento di economia e finanza 2016* aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il quadriennio 2016-2019 e, in particolare, il piano di rientro verso l'Obiettivo di Medio Termine, già autorizzato con le risoluzioni delle Camere sulla Relazione al Parlamento 201528 adottate in data 8 ottobre 2015 e, ulteriormente aggiornato con la Comunicazione al Parlamento 2015, deliberata dal Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2015.

Il Governo, come anticipato in premessa, accompagna la presentazione del DEF con una Relazione al fine di chiedere un aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio periodo e rinviare il sostanziale pareggio di bilancio al 2019, dunque, entro l'ultimo anno dell'orizzonte di programmazione del DEF.

La terza sezione del DEF 2016 reca il Programma Nazionale di riforma (PNR) che, in coerenza con il Programma di Stabilità, definisce gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità delineati dalla nuova Strategia « Europa 2020 ». In tale ambito sono indicati:

le priorità del Paese, con le principali riforme da attuare, e i tempi previsti per la loro attuazione (parte I: *La strategia di riforma dell'Italia* e Appendice A: Cronoprogramma del Governo);

lo scenario macroeconomico e i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini macroeconomici e finanziari (parte II: *Scenario macroeconomico e impatto delle riforme* e Appendice B: Tavole di sintesi dell'impatto macroeconomico delle riforme);

l'azione del Governo, lo stato di avanzamento delle riforme avviate, in relazione alle raccomandazioni formulate dal Consiglio UE al termine del « semestre europeo » 2015, nonché il piano per il Mezzogiorno (parte III: *Le risposte di policy* alle principali sfide economiche e Appendice C: Sintesi delle misure in risposta alle raccomandazioni del Consiglio 2015);

le iniziative più rilevanti al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali previsti dalla Strategia Europa 2020 (parte IV: *Progressi nei target della strategia Europa 2020* e Appendice D: Sintesi delle misure per il raggiungimento dei target della strategia Europa 2020).

Completano la sezione due parti sui fondi strutturali nella programmazione 2014-2020 e sulle interlocuzioni istituzionali con regioni e province autonome e con le parti sociali (Parte V: *Fondi strutturali* e Parte VI: *Interlocuzioni istituzionali e coinvolgimento degli stakeholder*).

Il Consiglio dell'Unione europea del 14 luglio 2015 ha adottato, sulla base delle proposte della Commissione, una raccomandazione sul programma nazionale di riforma 2015 dell'Italia e formulato un parere sul programma di stabilità 2015 del nostro Paese. In particolare, raccomanda che l'Italia adotti provvedimenti nel 2015 e nel 2016 in sei ambiti di intervento: Sostenibilità finanze pubbliche; Infrastrutture e coesione; Pubblica amministrazione; Sistema finanziario; Mercato del lavoro; Semplificazione e concorrenza.

Di seguito dà conto delle parti di più stretta competenza della X Commissione relative alle politiche pubbliche nel Programma Nazionale di Riforma.

Le politiche di riforma indicate nel PNR 2016 – che, in generale, rivisita e amplia l'approccio e gli obiettivi del 2015, allineandoli con l'Analisi annuale della crescita della Commissione europea e le Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea sulla politica economica sia alla zona euro che all'Italia – partono dal presupposto che, per sostenere la produttività nel medio e lungo termine, è necessario, tra l'altro, continuare a sviluppare il capitale umano – che include il miglioramento dell'istruzione, lo sviluppo della ricerca tecnologica, la promozione della scienza e della cultura – facendone vera priorità della politica nazionale.

Per il settore della ricerca, la Relazione della Commissione europea evidenzia alcune delle debolezze strutturali che incidono sul sistema italiano della ricerca. In particolare, oltre alle perduranti carenze di finanziamento della R&S, soprattutto per le piccole imprese giovani e innovatrici che non dispongono di sufficienti risorse interne per finanziare i propri progetti, la Commissione sottolinea come negli ultimi anni molti ricercatori italiani abbiano lasciato il paese a causa della mancanza di prospettive di carriera e di retribuzioni concorrenziali. Stigmatizza, inoltre, la scarsa cooperazione tra università e imprese che caratterizza il sistema italiano di ricerca e innovazione, e osserva che ciò rallenta il trasferimento di conoscenze dalle università e da altri istituti pubblici di ricerca alle imprese e la ripartizione dei rischi connessi alle attività di R&S.

Nel 2012 la quota pubblica di R&S finanziata dalle imprese rappresentava solo lo 0,014 per cento del PIL, a fronte della media UE pari allo 0,051 per cento.

Per il settore della giustizia si segnala che, parallelamente alla riforma del processo civile, il Governo intende perseguire la riforma della disciplina delle crisi di impresa e dell'insolvenza, con l'obiettivo di aumentare le opportunità di risanamento delle crisi aziendali, limitandone i danni al tessuto economico circostante. Lo scorso 11 marzo è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 3671 recante un'ampia delega

proprio per la riforma della suddetta disciplina. Tale provvedimento, la cui approvazione, sulla base del cronoprogramma è prevista per il mese di ottobre, si inserisce nel quadro del più ampio processo di riforma inaugurato con il decreto legislativo n. 30 del 2015 in materia fallimentare, civile e processuale civile e di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria che introduceva importanti misure per accrescere la rapidità e l'efficienza delle procedure concorsuali e di esecuzione forzata. Con il nuovo disegno di legge delega l'Esecutivo si propone di delineare un intervento organico di riforma del diritto dell'insolvenza e delle relative procedure concorsuali, anche per allineare l'Italia alle moderne normative vigenti nella maggior parte dell'Unione europea. I principali elementi che caratterizzano la delega possono essere riassunti come segue:

previsione di una procedura di alerta e di composizione assistita della crisi, in linea con le indicazioni della Commissione europea, secondo cui il debitore deve avere accesso ad un quadro di ristrutturazione preventiva, che gli consenta di ristrutturare precocemente la propria impresa al fine di evitare l'insolvenza;

semplificazione delle regole processuali con la riduzione delle incertezze interpretative e applicative e creazione di un unico procedimento di accertamento giudiziale della crisi e dell'insolvenza;

individuazione del tribunale competente e valorizzazione della specializzazione dei magistrati addetti alla materia;

introduzione in luogo della procedura di fallimento, della liquidazione giudiziale, più rapida e snella;

previsione di norme per la revisione delle amministrazioni straordinarie e innalzamento delle soglie per l'accesso alla procedura; introduzione di una specifica regolamentazione delle situazioni di crisi ed insolvenza dei gruppi di imprese, in linea con quanto previsto dal Regolamento europeo sull'insolvenza transfrontaliera (Regolamento n. 848/15/UE).

In materia di Competitività, in linea con le osservazioni formulate a febbraio 2016 dalla Commissione UE nel *Country Report* relativo all'Italia, il Governo dichiara di importanza cruciale, per sostenere la crescita del prodotto, il miglioramento della competitività del Paese e l'accelerazione degli investimenti, la componente della domanda che maggiormente ha subito l'impatto della grande crisi. Il Governo osserva che le misure già intraprese per stimolare gli investimenti fissi lordi devono essere supportate da riforme che migliorino ulteriormente il « clima d'investimento » dell'Italia, con particolare riferimento alla propensione a investire in capitale di rischio.

Nel *Country Report* di febbraio 2016, la Commissione UE ha aggiornato l'esame approfondito condotto nell'ambito del monitoraggio degli squilibri macroeconomici a dicembre 2015 (Italia – « *Review of progress on policy measures relevant for the correction of macroeconomic imbalances* »), richiamando alcuni progressi compiuti dall'Italia nel perseguimento dell'obiettivo di aumentare la produttività e la competitività esterna del Paese, anche attraverso una riduzione del carico fiscale sui fattori produttivi e una rimozione degli ostacoli strutturali agli investimenti. La Commissione UE rileva, in sintesi, la necessità di contrastare il deterioramento della competitività del sistema industriale italiano ascrivibile ad una pluralità di fattori: la debole crescita della produttività, connessa tra l'altro alle caratteristiche del sistema produttivo nazionale, gli elevati oneri e adempimenti a carico delle imprese stesse, e gli effetti della crisi finanziaria, con la forte contrazione che hanno subito i crediti delle banche alle imprese.

Per ciò che attiene alla produttività, la Commissione evidenzia come essa ristagni dalla metà degli anni '90. In particolare, la produttività totale dei fattori è andata calando in Italia mentre è aumentata o è rimasta stabile negli altri grandi paesi della zona euro. Il divario di crescita della produttività interessa quasi tutti i settori

dell'economia, ma nei servizi è più ampio. Inoltre, poiché le piccole imprese tendono ad avere una produttività minore rispetto alle grandi, la produttività aggregata in Italia risente della presenza di un'alta percentuale delle prime. Comunque, secondo la Commissione, l'andamento della produttività – che continua a trascinarsi a causa del ristagno della produttività totale dei fattori – è stato aggravato dalla crisi e risente del fatto che gli investimenti non siano ancora ripartiti dopo il netto calo registrato durante la crisi.

Nel PNR 2016 vengono in dettaglio descritte le azioni intraprese a sostegno della competitività e della crescita, dando indicazione dell'impatto macroeconomico delle stesse misure nel medio lungo periodo. Nella valutazione dell'impatto sono incluse anche le riforme del Governo, varate o in corso di approvazione. In particolare, il DEF 2016 ascrive alle riforme per la competitività un impatto pari ad un incremento di 0,4 punti percentuali di PIL nel 2020 rispetto allo scenario base e di 0,7 punti nel 2025. Le stime includono gli effetti delle misure per la concorrenza e l'apertura dei mercati contenute nel disegno di legge annuale sulla concorrenza (S. 2085), concernenti il settore assicurativo e i fondi pensione, le comunicazioni e il settore energetico. Le stime includono altresì la legge delega per la riorganizzazione della PA (legge n. 124/2015) e le misure per le imprese del decreto-legge n. 91/2014 (cd. Competitività): credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, ampliamento di operatività dell'aiuto alla crescita economica (ACE), misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie, interventi finalizzati alla riduzione delle bollette elettriche e in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico, di riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non interconnesse, di gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

Il cronoprogramma delle riforme contenuto nel DEF 2016 prevede comunque

l'adozione di nuove *policy* a sostegno della competitività e della tenuta del sistema produttivo italiano sul mercato internazionale, annunciando, entro il 2016, l'adozione di un Piano per il rilancio del manifatturiero (cd. Piano manifattura Italia). Si tratta – afferma il DEF – di un pacchetto di provvedimenti per favorire la digitalizzazione delle imprese italiane, che include il rafforzamento del quadro normativo dedicato alla R&S, il sostegno all'integrazione e al consolidamento delle filiere industriali italiane, strumenti fiscali che favoriscono le fusioni e incorporazioni tra imprese e l'alta formazione. L'Esecutivo intende perseguire inoltre la sua strategia di rafforzamento delle forme "aggregative" delle imprese italiane. Le reti d'impresa rappresentano una modalità organizzativa che può aiutare a conseguire un vantaggio competitivo, consentendo di superare ai limiti connessi con le ridotte dimensioni del tessuto produttivo nazionale. Viene richiamato in proposito l'intervento contenuto nella legge di stabilità 2016 per agevolare la costituzione di reti d'impresa e le unioni in associazione temporanea di imprese (Ati) o in raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) che possono beneficiare dei fondi messi a disposizione dal MiSE (articolo 1, comma 641). Secondo i dati contenuti nel PNR, a marzo 2016 risultano stipulati 2.699 contratti di rete, che coinvolgono 13.518 imprese. I numeri – si afferma – confermano il trend di forte crescita dei mesi scorsi. È intenzione del Governo estendere le misure di agevolazione per le imprese in contratti di rete; introdurre incentivi per specifiche tipologie di reti (*green* e internazionali) e adottare strumenti di supporto ai « soggetti catalizzatori », anche con semplificazioni normative. Il cronoprogramma prevede l'adozione di questo pacchetto entro il 2016.

Posto poi che la competitività delle imprese italiane è oggi insidiata dalla concorrenza sleale d'impresе illegali sul piano internazionale, il Governo annuncia l'adozione di un Piano nazionale anticontraffazione, a tutela delle imprese che proteggono con marchi, brevetti e disegni i

propri *asset* intangibili. Tali misure, negli intendimenti del Governo, dovrebbero affiancare strumenti già attivati, quali il Piano straordinario per il *made in Italy* (decreto-legge n. 133/2014 e legge di stabilità 2015, articolo 1, comma 202) di sostegno all'*export* e all'attrazione degli investimenti esteri, operativo per il periodo 2015-2017, implementato con ulteriori risorse nella legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 370).

Complementare al pacchetto di riforme strutturali per la competitività è il pacchetto di riforme di finanzia per la crescita per migliorare la propensione all'investimento delle imprese private, alle quali il PNR ascrive effetti pari a 0,2 punti percentuali di PIL nel 2020.

Relativamente alle misure per l'innovazione, il Governo ricorda la costituzione della figura giuridica della PMI innovativa (decreto-legge n. 3/2015) con l'estensione di misure già previste a beneficio delle *start-up* innovative a una platea di imprese più ampia: le PMI innovative, vale a dire tutte le PMI che operano nel campo dell'innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione, dalla formulazione dell'oggetto sociale e dal livello di maturazione.

Per ciò che concerne la disciplina sulle *start-up* innovative (decreto-legge n. 83/2012) è stato adottato il decreto del MEF (DM 25 febbraio 2016) che estende al 2016 le agevolazioni fiscali per chi investe in tali imprese, innalzando la soglia d'investimenti ammissibili a 15 milioni per ciascuna *startup* nell'intero periodo di permanenza dell'impresa nella sezione speciale del Registro delle imprese. Il Governo ricorda inoltre l'entrata in operatività del credito d'imposta sulle spese in ricerca e sviluppo (decreto-legge n. 145/2014, come modificato dalla legge di stabilità 2015, e relativo DM attuativo 27 maggio 2015).

Sono poi richiamate le misure in materia di valorizzazione dei brevetti e delle altre opere dell'ingegno (cd. *patent box*).

Il Governo annuncia inoltre un nuovo pacchetto di misure « Finanza per la Cre-

scita 2.0»: una serie di interventi volti a favorire gli investimenti in capitale di rischio da parte sia di investitori *retail*, sia istituzionali, nonché volte a facilitare le procedure per la quotazione azionaria delle piccole e medie imprese.

Il cronoprogramma delle riforme (Allegato A del PNR) indica, entro il 2016, il rafforzamento delle misure agevolative per le *start-up* innovative e PMI innovative.

Relativamente agli incentivi agli investimenti produttivi, il Governo, come già fatto nel DEF 2015, richiama – oltre al già citato credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, operativo fino al giugno 2015 (decreto-legge n. 91/2014) – gli interventi di revisione della cd. «Nuova Sabatini», strumento già citato nel DEF 2015 e valutato positivamente dalla Commissione UE nel *Country Report* del precedente anno.

Le modifiche apportate a tale strumento di sostegno (articolo 8 del decreto-legge n. 3/2015) sono recentemente divenute operative (DM 25 gennaio 2016) e prevedono che i contributi statali a favore delle PMI che acquistano in beni strumentali possano essere concessi anche a fronte di finanziamenti erogati dalle banche e dalle società di *leasing*, a valere su una provvista diversa dall'apposito plafond (5 miliardi) della Cassa Depositi e Prestiti.

Il DEF 2016 fornisce alcuni dati circa l'operatività della cd. «Nuova Sabatini», che a febbraio 2016 ha registrato 9.547 domande, con la prenotazione di 2,88 miliardi di finanziamenti CDP e di circa 223 milioni di contributi Mise. Le domande agevolate deliberate ammontano a 2,5 miliardi e i contributi Mise concessi sono pari a 196,6 milioni.

Per quanto riguarda gli interventi in materia garanzie a sostegno degli investimenti delle imprese, il Governo evidenzia – sulla scorta di quanto rilevato dalla Commissione UE nel *Country Report* di febbraio 2016 – che il Fondo centrale di Garanzia per le PMI ha svolto un ruolo rilevante, prevedendone un rafforzamento con interventi correttivi, migliorativi. Il PNR richiama in proposito

gli interventi già adottati nel decreto-legge n. 3/2015 e con la legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 886) che è intervenuta per ampliare le garanzie che possono essere concesse a valere su di esso, destinando almeno il 20 per cento delle risorse disponibili del Fondo alle imprese e agli investimenti localizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Un significativo filone di interventi volti all'obiettivo dello stimolo della competitività del sistema imprenditoriale è rappresentato, nel DEF 2016, dalle politiche per la concorrenza.

L'Unione europea ha sottolineato l'importanza (Raccomandazione n. 6) di adottare misure finalizzate a favorire la concorrenza in tutti i settori contemplati dal diritto della concorrenza e intervenire in modo deciso sulla rimozione degli ostacoli che ancora permangono.

Già nel DEF 2015 il Governo sottolineava l'esigenza di dare nuovo impulso all'attuazione delle norme in materia di liberalizzazione delle attività economiche, indicando in particolare lo strumento della legge annuale sulla concorrenza quale strumento per porre in atto un'attività periodica di rimozione dei tanti ostacoli e freni, normativi e non, che restano nei mercati dei prodotti e dei servizi. Nel corso del 2015 il disegno di legge annuale per la concorrenza per il 2015 è stato approvato dalla Camera dei Deputati (C. 3012) ed è attualmente all'esame del Senato (S. 2085). Nel cronoprogramma il Governo fissava alla fine del 2015 l'implementazione delle predette misure.

La Commissione UE, nel *Documento sugli squilibri macroeconomici* di febbraio 2016, riconosce che lo strumento della legge annuale sulla concorrenza costituisce un significativo punto di partenza per mettere in moto un meccanismo positivo nell'ambito del quale gli ostacoli regolamentari alla concorrenza vengono periodicamente esaminati e rimossi. Evidenzia però che il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati e attualmente

all'esame del Senato, avrebbe potuto essere più ambizioso per quanto riguarda la liberalizzazione di alcune professioni quali quelle di notaio, avvocato e farmacista. Inoltre, il disegno di legge non copre molti settori rilevanti, che sono ancora eccessivamente protetti o regolamentati, tra cui, l'allocatione delle frequenze dello spettro radio, il settore sanitario, le centrali idroelettriche, i trasporti pubblici locali e i taxi, i porti e gli aeroporti.

Con riguardo al settore del commercio al dettaglio, la Commissione evidenzia che il settore mostra segni di inefficienza. Più in particolare i grandi punti vendita al dettaglio sono ancora soggetti a regole speciali, in particolare per le nuove aperture; gli operatori storici godono di un'eccessiva protezione rispetto ai nuovi arrivati; vengono ancora applicate restrizioni molto rigide a promozioni, sconti e vendite sottocosto.

Con riguardo al contesto imprenditoriale, segnala che le misure di apertura del mercato devono essere sostenute da un contesto più favorevole alle imprese. Infatti il paese resta caratterizzato da un sistema frammentato e stratificato di leggi e regolamenti che emanano da diversi livelli di governo. Un'ampia revisione della legislazione, prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 1/2012, in materia di liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese, non è mai stata attuata.

Con riguardo al disegno di legge annuale sulla concorrenza, il Governo segnala che il provvedimento, approvato dalla Camera dei deputati con numerose modifiche, verrà approvato entro giugno 2016. I settori interessati sono: assicurazioni, telecomunicazioni, servizi postali, energia, banche, servizi professionali (notai, avvocati, ingegneri), farmacie e trasporti. Il Governo intende proseguire il percorso avviato con la prima legge annuale per la concorrenza rendendola uno strumento d'intervento regolare per migliorare il funzionamento dei mercati. La seconda legge annuale sulla concorrenza sarà varata nel 2016 dopo la segnalazione

da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il provvedimento, attualmente allo studio, potrebbe intervenire sul settore delle comunicazioni, sanità, trasporti e servizi pubblici locali, in raccordo con la riforma della Pubblica Amministrazione.

Sul tema della Finanza per la crescita, la Commissione UE, nella più volte citata *Relazione*, rileva come in Italia i mercati dei capitali continuano ad essere meno sviluppati rispetto ad altre economie avanzate, il che riduce le alternative ai prestiti bancari per le imprese. Le imprese italiane sono infatti ancora in gran parte dipendenti dal canale di finanziamento bancario e gravate da oneri fiscali elevati. In questa sede, si rammentano i principali strumenti di natura finanziaria e fiscale a sostegno della crescita; si rinvia al paragrafo specificamente dedicato alla competitività per quanto invece concerne le altre misure, quali i Fondi di Garanzia, gli interventi di Cassa Depositi e Prestiti, i finanziamenti, la cd. «Nuova Sabatini», i contratti di rete, la tutela del *made in Italy* e gli interventi settoriali.

Per quanto riguarda gli incentivi ai canali di finanziamento alternativi a quello bancario, il *Documento di economia e finanza* enumera anzitutto le iniziative comprese nel pacchetto denominato «Finanza per la crescita», tra cui si ricordano, in particolare le seguenti misure di natura finanziaria:

i cd. *mini bond* (strumenti finanziari delle piccole e medie imprese, disciplinati dal decreto-legge n. 83 del 2012) e i *project bond* (modificati dal decreto-legge n. 133 del 2014);

la nuova disciplina delle SIIQ, ovvero le società di investimento immobiliare quotate (decreto-legge n. 133 del 2014);

le norme in tema di *equity crowdfunding*, ossia le disposizioni che consentono la raccolta di capitali mediante portali *online* (decreto-legge n. 179 del 2012, estese dal decreto-legge n. 3 del 2015 alle PMI innovative);

le semplificazioni per la quotazione delle PMI, l'introduzione nel Testo Unico Finanziario della disciplina della maggioranza del voto, la possibilità per fondi di credito, assicurazioni e società di cartolarizzazione di concedere finanziamenti alle imprese (decreto-legge n. 91 del 2014);

l'ACE – aiuto per la crescita economica e le misure che ne hanno esteso l'applicazione (decreti-legge n. 201 del 2011, n. 147 del 2013 e n. 91 del 2014), tutte già operative da tempo.

Per quanto riguarda le misure fiscali volte ad alleggerire il carico tributario sulle imprese, il DEF rammenta anzitutto le norme del decreto-legge n. 3 del 2015 che hanno istituito e disciplinato la categoria della PMI innovativa, alla quale si riconoscono una serie di semplificazioni e agevolazioni già previste per le *start-up* innovative, in particolare gli incentivi fiscali (in favore sia degli gli investitori che di coloro i quali intrattengono rapporti, anche di lavoro, con l'impresa) e le norme in materia di raccolta di capitale di rischio attraverso portali *online* (c.d. *crowdfunding*).

Con riferimento alle *start-up* innovative, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2016 estende al 2016 le agevolazioni fiscali per chi investe in queste imprese, innalzando la soglia d'investimenti ammissibili per ciascuna *start-up* innovativa. Anche per il 2016 alle persone fisiche è consentito detrarre da IRPEF il 19 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, fino ad un massimo di 500.000 euro. I soggetti passivi IRES possono dedurre un importo pari al 20 per cento della somma investita, per una cifra non superiore a 1,8 milioni. Le percentuali salgono rispettivamente al 25 per cento e al 27 per cento qualora le *start-up* siano a vocazione sociale o sviluppino e commercializzino prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

Il Governo rammenta inoltre l'intento di stimolare la competitività mediante l'incentivo alla spesa in ricerca e sviluppo

tramite il relativo credito d'imposta (introdotta originariamente dal decreto-legge n. 145 del 2013 e reso pienamente operativo dalla legge di stabilità 2015). L'agevolazione è fruibile da tutte le imprese ed è pari al 25 per cento delle spese incrementalmente sostenute nel periodo 2015-2019, innalzate al 50 per cento per le spese relative all'impiego di personale qualificato e a contratti di ricerca con università o altri enti equiparati e con *start-up* innovative.

Al fine di incentivare la valorizzazione dei brevetti e delle altre opere dell'ingegno è stato perfezionato il regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dai beni immateriali (*patent box*), introdotto dalla legge di stabilità 2015 e modificato dalla legge di stabilità 2016. Esso consiste nell'esclusione dal reddito del 50 per cento dei redditi derivanti dall'utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali (marchi e brevetti) nonché delle plusvalenze derivanti dalla loro cessione, se il 90 per cento del corrispettivo è reinvestito.

Il Governo riferisce che per l'anno di imposta 2015 sono state circa 4.500 le richieste di adesione al nuovo regime del *patent box* presentate dalle imprese, di cui circa 1.200 solo da imprese della Lombardia. La maggior parte delle domande proviene da aziende con fatturato compreso tra i 5 e i 50 milioni (circa 1.900 domande). Subito dopo si collocano le imprese con fatturato inferiore a 5 milioni (circa 1.400).

Al fine di agevolare gli investimenti, con la legge di stabilità 2016 è stato aumentato del 40 per cento l'ammortamento per l'acquisto di tutti i beni strumentali nuovi da parte di imprese e professionisti. Lo stesso provvedimento ha ridotto da dieci a cinque anni dei tempi di ammortamento fiscale dell'avviamento commerciale.

Il DEF elenca inoltre il complesso delle misure volte a incentivare l'internazionalizzazione delle imprese contenute, in particolare, nel decreto-legge n. 145 del 2013

e nel decreto-legge n. 91 del 2014. Tra queste viene citato l'articolo 8 del decreto-legge n. 269 del 2003, come novellato dal decreto-legge n. 145 del 2013 (cd. Destinazione Italia) sul tema del *ruling* di standard internazionale. In merito si segnala tuttavia che la disciplina del *ruling* è stata superata dalla nuova normativa sugli accordi tra imprese aventi attività estera ed amministrazione finanziaria, ad opera dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 147 del 2015, provvedimento che attua la delega fiscale (legge n. 23 del 2014) sotto il profilo dell'internazionalizzazione delle imprese. A tal fine, viene sostituita la previgente disciplina con una nuova procedura per la stipula di accordi preventivi con l'amministrazione finanziaria, ricondotta nell'alveo della disciplina generale dell'accertamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

La legge di stabilità per il 2016 ha introdotto inoltre uno specifico incentivo per il Mezzogiorno fino al 2019: alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni del Sud Italia è attribuito un credito d'imposta – per il quale sono stati stanziati 617 milioni l'anno – nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese.

Infine, per il settore delle politiche ambientali, Il Programma nazionale indica la previsione di una serie di misure per favorire la transizione verso un'economia più circolare volta a migliorare l'efficienza e la sostenibilità nell'uso delle risorse, con la finalità di rilanciare gli investimenti verdi anche in un'ottica occupazionale

Secondo quanto indicato dal programma, inoltre, è in fase di definizione un provvedimento legislativo (c.d. *Green Act*), volto al completamento dell'azione per la sostenibilità ambientale, contenente misure finalizzate alla decarbonizzazione dell'economia, all'efficienza nell'utilizzo delle risorse, alla protezione e al

ripristino degli ecosistemi naturali e alla finanza per lo sviluppo. Il cronoprogramma del DEF 2016 prevede la definizione del *Green Act* entro il 2017. Si rileva come il programma già allegato al DEF 2015 prospettasse l'adozione di un provvedimento legislativo, denominato *Green Act*, entro il mese di giugno 2015, volto a contenere misure in materia di efficienza energetica, fonti rinnovabili, mobilità sostenibile, con particolare riguardo alla rigenerazione urbana, nonché per l'uso efficiente del capitale naturale.

In materia di fonti rinnovabili, il Programma nazionale rileva che nel 2014, a sei anni dalla scadenza stabilita dall'Europa, l'Italia ha raggiunto il target, facendo registrare il 17,1 per cento di consumi finali lordi coperti da tali fonti energetiche. La strategia per il perseguimento del target nazionale è contenuta all'interno del Piano di Azione Nazionale (PAN), in cui vengono descritti gli obiettivi e le principali azioni intraprese per coprire con energia prodotta da fonti rinnovabili il 17 per cento dei consumi lordi nazionali.

Il Programma evidenzia come in Italia, negli ultimi anni, si è assistito a una rapida crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili, anche a seguito delle politiche di incentivazione, e si riportano ampiamente i dati di tale produzione energetica, che registra una crescita del 6,9 per cento rispetto al 2012 secondo i dati del Gestore Servizi Energetici (GSE). Dal 2013 al 2014 il numero di impianti alimentati da fonti rinnovabili è aumentato del 9,7 per cento, da ascrivere in particolare alla crescita degli impianti fotovoltaici, che rappresentano il 36 per cento della potenza complessiva degli impianti a fonti rinnovabili. Si registra, inoltre, in continuo aumento anche il contributo della fonte eolica, mentre gli impianti a bioenergie registrano una potenza installata di 4 GW circa per circa 2.500 unità. Si richiamano infine i livelli correnti in materia di efficienza energetica, pari a 7,57 (valori in Mtep/anno) a fronte di un obiettivo Italia.

Nel ricordare che la proposta di parere elaborata dal relatore sarà sottoposta alla Commissione per l'approvazione nella seduta già fissata per il prossimo giovedì 21 aprile, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista.

Testo unificato C. 2656 Iori e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Chiara SCUVERA (PD) *relatrice*, riferendo sui contenuti del provvedimento in esame evidenzia come il testo unificato intende disciplinare l'esercizio delle professioni di educatore socio-pedagogico e di pedagogista, nonché, per alcuni aspetti, la professione di educatore professionale socio-sanitario, nuova denominazione dell'attuale educatore professionale. A tal fine, stabilisce, in particolare, che l'esercizio delle rispettive attività è consentito solo a chi è in possesso delle relative qualifiche, attribuite all'esito del percorso di studi universitario specificamente indicato, abilitante per le sole figure di pedagogista e di educatore professionale socio-sanitario.

Attualmente, nell'ordinamento è riconosciuto solo il profilo dell'Educatore professionale.

In particolare, lo stesso è stato riconosciuto dal Ministero della Sanità attraverso il DM 8 ottobre 1998, n. 520 – regolamento emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 502/1992 – che, nell'individuare le figure professionali ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, ha stabilito che «l'educatore professionale è l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabili-

tativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà». Esso opera all'interno di strutture socio-sanitarie-riabilitative e socio-educative.

In base al medesimo DM, la formazione dell'educatore professionale avviene presso le strutture sanitarie del SSN e le strutture di assistenza socio-sanitaria degli enti pubblici individuate con protocolli d'intesa fra regioni e università. Le università provvedono alla formazione attraverso la facoltà di medicina e chirurgia, in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienza dell'educazione.

A sua volta, il decreto interministeriale 27 luglio 2000 ha stabilito che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa previgente al DM 520/1998 – tra i quali titoli conseguiti al termine di corsi regionali – sono equipollenti al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Con la determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie – avvenuta prima con DI 2 aprile 2001 (ex DM 509/1999) e, successivamente, con DI 19 febbraio 2009 (ex DM 270/2004) – il profilo di Educatore professionale afferisce alle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione (classe di laurea L/SNT/2, già classe 2). Il medesimo DI 19 febbraio 2009 ha richiamato esplicitamente il campo di attività previsto per l'educatore professionale dal DM 520/1998.

Da ultimo, il DPCM 26 luglio 2011 – recependo l'accordo in Conferenza Stato-regioni del 10 febbraio 2011, concernente i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria – effettuato ai soli fini dell'esercizio professionale, sia subordinato che autonomo – dei titoli del pregresso ordinamento (in attuazione dell'articolo 4, comma 2, legge 42/1999) – ha escluso esplicitamente, tra gli altri, i titoli

universitari rilasciati dalla facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione per educatore professionale, conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 42/1999.

Nel prosieguo del dossier si fa riferimento alla numerazione degli articoli come presente nel testo inviato alle Commissioni per il parere, nel quale sono stati soppressi, durante l'esame in sede referente, gli artt. 8 e 12 del testo iniziale (senza che questo abbia determinato una rinumerazione conseguenziale).

L'articolo 1 individua le professioni sulle quali il testo unificato interviene. In particolare, esplicita che per l'educatore professionale socio-sanitario continua ad applicarsi, per quanto non espressamente ora previsto, il DM 520/1998. Evidenzia, inoltre, che si intende valorizzare le professioni di educatore socio-pedagogico e di pedagogista, garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità, nel quadro degli indirizzi forniti dall'Unione europea in materia di educazione formale, non formale e informale.

Al riguardo, si ricorda, in particolare, che le Conclusioni 2009/C 119/02 del Consiglio europeo del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (« ET 2020 »), confermando quanto già evidenziato dalle Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 e dalle Conclusioni del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del giugno 2000 – hanno convenuto che « la cooperazione europea nei settori dell'istruzione e della formazione per il periodo fino al 2020 dovrebbe essere istituita nel contesto di un quadro strategico che abbracci i sistemi di istruzione e formazione nel loro complesso, in una prospettiva di apprendimento permanente », in un quadro, cioè, di « apprendimento in tutti i contesti, siano essi formali, non formali o informali, e a tutti i livelli ».

Nella legislazione nazionale, l'articolo 2 del decreto legislativo 13/2013, richiamato nel testo, definisce l'« apprendimento formale » (che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e

istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, o di una certificazione riconosciuta), l'« apprendimento non formale » (caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di apprendimento formali) e l'« apprendimento informale » (che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero).

L'articolo 2 avvia la definizione delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista – entrambe caratterizzate da autonomia scientifica e responsabilità deontologica –, in particolare specificando che il pedagogista è un professionista di livello apicale.

Entrambe le figure professionali operano nel campo dell'educazione formale e di quella non formale, in regime di lavoro autonomo, subordinato o, ove possibile, mediante forme di collaborazione, svolgendo interventi in vari contesti educativi e formativi, su individui e gruppi (di ogni età), nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.

In particolare, in base al combinato disposto dell'articolo 2, comma 4, e degli artt. 7 e 11, l'esercizio della professione è consentito solo a chi possiede le qualifiche di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista, attribuite all'esito del percorso di studi universitario specificamente indicato che, per il pedagogista, come già detto, è abilitante.

Lo stesso principio si applica, in base all'articolo 2, comma 4, anche per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-sanitario, subordinato al conseguimento dello specifico titolo di studio abilitante.

Gli articoli 3 e 4 individuano gli ambiti dell'attività professionale, nonché i contesti in cui la stessa è esercitata.

In particolare, l'articolo 3 specifica che:

l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo operano nei servizi e presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nonché nei servizi socio-sanitari, con riferimento agli aspetti socio-educativi;

l'educatore professionale socio-sanitario opera nei servizi e presidi sanitari, nonché nei servizi e presidi socio-sanitari (e non anche, come invece attualmente prevede il DM 520/1998, nelle strutture socio-educative).

Con riferimento agli ambiti prioritari di intervento dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogo, fa riferimento ai seguenti: educativo e formativo; scolastico; socio-sanitario e della salute, con riguardo agli aspetti socio-educativi; socio-assistenziale; della genitorialità e della famiglia; ambientale; culturale; sportivo e motorio; giudiziario; dell'integrazione e della cooperazione internazionale.

L'articolo 4, invece, elenca le diverse tipologie di servizi nei quali l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo, in particolare, operano, specificando che possono essere pubblici o privati.

Si tratta, fra l'altro, di: servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale; servizi educativi da 0 a 3 anni; servizi extrascolastici per l'infanzia, nonché per l'inclusione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica; servizi educativi nelle scuole; servizi per la genitorialità e la famiglia; servizi educativi per le pari opportunità; servizi di consulenza, in particolare in ambito familiare; servizi educativi di promozione del benessere e della salute; servizi educativi, ludici, artistico-espressivi e del tempo libero per soggetti di ogni età; servizi per anziani; servizi di educazione formale e non formale per adulti; servizi per l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati e per la formazione interculturale; servizi di educazione ambientale e sui beni culturali; servizi educativi nel campo dell'informazione e della comunicazione; servizi educativi nei contesti lavorativi e nei servizi di formazione, collocamento,

consulenza; servizi per la rieducazione e la risocializzazione di soggetti detenuti e servizi di assistenza ai minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario; servizi per l'aggiornamento e la formazione iniziale di educatori e di pedagogisti.

Gli articoli 6 e 10 – declinando quanto già stabilito agli articoli 2, 3 e 4 (ma con alcune differenze lessicali sulle quali è opportuna una riflessione) – precisano le attività professionali e le competenze, rispettivamente, dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogo.

In particolare, all'educatore professionale socio-pedagogico spetta, tra l'altro, programmare, progettare, attuare, gestire e valutare le azioni educative e formative dei servizi pubblici e privati di educazione e formazione, nonché concorrere alla progettazione dei suddetti servizi e di azioni educative rivolte ai singoli soggetti.

Il pedagogo si occupa – oltre che di azioni pedagogiche rivolte a singoli soggetti –, di progettare, programmare, organizzare e coordinare i servizi pubblici o privati di educazione e formazione, nonché di monitorarli e valutarli.

I due articoli elencano, inoltre, le specifiche attività attribuite alle due professioni.

Gli articoli 7 e 11 – cui si è già accennato – disciplinano la formazione universitaria necessaria, disponendo che:

la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a chi consegue un diploma di laurea nella classe di laurea L-19, Scienze dell'educazione e della formazione;

la qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a chi consegue un diploma di laurea abilitante nella classe di laurea L/SNT/2, Professioni sanitarie della riabilitazione.

Le università favoriscono l'attivazione di corsi di laurea interdipartimentali o interfacoltà fra strutture afferenti all'area medica e strutture afferenti all'area delle scienze dell'educazione e della formazione, per il conseguimento di un diploma di laurea nella classe L-19 o nella classe

L/SNT/2 e favoriscono il riconoscimento del maggior numero di crediti allo studente che, possedendo già uno dei due titoli, intenda conseguire l'altro;

la qualifica di pedagogo è attribuita a chi consegue un diploma di laurea magistrale abilitante nelle classi di laurea magistrale: LM-50, Programmazione e gestione dei servizi educativi; LM-57, Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; LM-85, Scienze pedagogiche; LM-93, Teorie e metodologie dell'*e-learning* e della *media education*.

Entrambi gli articoli specificano, inoltre, che la formazione universitaria del pedagogo e dell'educatore professionale socio-pedagogico deve essere funzionale al raggiungimento delle conoscenze, abilità e competenze necessarie per lo svolgimento delle attività professionali indicate, rispettivamente, negli artt. 6 e 10.

La medesima qualifica di pedagogo è attribuita a professori universitari, anche fuori ruolo e in quiescenza, e a dottori di ricerca in pedagogia, anche se in possesso di titoli di studio diversi da quelli indicati, che abbiano insegnato discipline pedagogiche per almeno 3 anni accademici, anche non consecutivi, nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori universitari a tempo indeterminato (figura che, si ricorda, ai sensi della legge 240/2010, è posta ad esaurimento) in discipline pedagogiche, anche se in possesso di titoli di studio diversi da quelli indicati. In materia, si ricorda che, sulla base dell'articolo 4, comma 2, del DM 270/2004, recante il vigente regolamento sull'autonomia didattica degli atenei, sono stati adottati, il 16 marzo 2007, un DM relativo alla determinazione delle classi delle lauree e un DM relativo alla determinazione delle classi di laurea magistrale.

In base al primo DM, gli sbocchi occupazionali dei laureati nella classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione (classe L-19) riguardano attività di educatore e animatore socio-edu-

cativo nelle strutture pubbliche e private che gestiscono o erogano servizi sociali e socio-sanitari (residenziali, domiciliari, territoriali) previsti dalla legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge 328/2000) e riguardanti famiglie, minori, anziani, soggetti detenuti nelle carceri, stranieri, nomadi, servizi culturali, ricreativi, sportivi, di educazione ambientale.

Gli stessi laureati possono, inoltre, svolgere attività professionale come formatore, istruttore o tutor nei servizi di formazione professionale e continua, pubblici, privati e del privato sociale, nelle imprese e nelle associazioni di categoria, come educatori nei nidi e nelle comunità infantili, nei servizi di sostegno alla genitorialità, nelle strutture prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche e nei servizi educativi per l'infanzia e per la preadolescenza. In base al DM relativo alle classi di laurea magistrale, i laureati nella classe LM-50 operano nell'area del coordinamento di servizi educativi e socio-assistenziali con il compito, fra gli altri, di progettare, supervisionare e valutare progetti educativi e riabilitativi. Gli sbocchi occupazionali sono principalmente nei servizi alla persona, erogati da enti pubblici o privati, in campo educativo, sociale, sanitario e assistenziale, oltre che, con funzioni di alta responsabilità, in scuole, agenzie di formazione professionale, strutture socio-culturali e socio-educative di enti locali, regioni e pubblica amministrazione, cooperative, associazioni di volontariato, aziende sanitarie e socio-sanitarie.

I laureati nella classe LM-57 operano nell'area degli interventi e dei servizi formativi rivolti agli adulti e ordinati ad azioni di formazione e aggiornamento, riqualificazione, orientamento e bilancio di competenze, inserimento lavorativo. Gli sbocchi occupazionali sono prevalentemente in istituzioni ed enti pubblici e privati che erogano azioni, interventi e servizi di formazione continua, in aziende private, agenzie ed enti di formazione professionale, servizi alle imprese, servizi

per l'impiego, servizi socio-educativi e culturali, organismi del terzo settore, servizi formativi della PA.

Per i laureati nella classe LM-85 gli sbocchi occupazionali sono in attività di ricerca educativa e di consulenza nella programmazione e gestione di interventi nelle scuole e nei servizi in campo educativo e formativo erogati da enti pubblici e privati e del terzo settore, e organismi di direzione, orientamento, supporto e controllo presso la PA.

I laureati nella classe LM-93 operano, con funzioni di elevata responsabilità, negli ambienti educativi formali, non formali e informali, nei settori dell'animazione culturale e del tempo libero, nelle organizzazioni socio-assistenziali che operano nell'area del disagio e della rieducazione o del reinserimento sociale, nei settori aziendali ed editoriali della produzione mediale e massmediale, nella formazione dei formatori sui temi media educational, nella formazione di insegnanti e dirigenti scolastici sui temi relativi alle tecnologie comunicative nei contesti scolastici, nelle attività di promozione dell'uso delle tecnologie comunicative. Nello stesso ambito, si ricorda, peraltro, che, con decreti del MIUR, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, è stata stabilita l'equiparazione, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, tra titoli del vecchio ordinamento (ante DM 509/1999) e titoli ex DM 509/1999 e ex DM 270/2004. In particolare, con decreto interministeriale 9 luglio 2009 è stata stabilita la corrispondenza tra la classe L-19 (ex DM 270/2004) e la classe 18 Scienze dell'educazione e della formazione (ex DM 509/1999). Con ulteriore decreto interministeriale 9 luglio 2009 è stata stabilita l'equiparazione delle classi LM-50, LM-57 e LM-85 (ex DM 270/2004), rispettivamente, alle classi 56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi, 65/S Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, 87/S Scienze pedagogiche (ex DM 509/1999).

In materia di formazione universitaria, interviene anche l'articolo 13 che dispone

che entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge i Ministri competenti apportano le necessarie modifiche ai già citati DM 16 marzo 2007 e al già citato DI 19 febbraio 2009.

Gli articoli 5 e 9 riconoscono all'educatore professionale socio-pedagogico e al pedagogista le conoscenze, competenze e abilità proprie, rispettivamente, delle aree di professionalità del 6° e 7° livello del Quadro europeo delle qualifiche. Sull'argomento, si ricorda che il 23 aprile 2008 è stata adottata la Raccomandazione europea del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF: *European Qualifications Framework*) con la quale gli Stati membri sono stati invitati a rapportare i sistemi nazionali delle qualifiche al Quadro europeo entro il 2010 e ad adottare misure affinché entro il 2012 i nuovi certificati di qualifica, i diplomi e i documenti Europass contenessero un chiaro riferimento all'appropriato livello del EQF. Quest'ultimo è strutturato secondo otto livelli di riferimento, declinati in conoscenze, abilità e competenze.

Per quanto concerne l'Italia, il 20 dicembre 2012, in sede di Conferenza Stato-Regioni, è stato sottoscritto un accordo – recepito con decreto interministeriale 13 febbraio 2013 – con il quale è stato adottato il «Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al EQF». In base a tale accordo, la laurea e il diploma accademico di I livello sono riferiti al livello 6 del EQF, mentre la laurea magistrale, il diploma accademico di secondo livello, il master universitario di primo livello, il diploma accademico di specializzazione e il diploma di perfezionamento o master sono riferiti al livello 7 del EQF. Al riguardo, si veda anche il comunicato stampa del MIUR del 1° febbraio 2013.

L'articolo 14 dispone, di particolare interesse per le competenze della Commissione Attività produttive, che le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista rientrano fra le professioni non organizzate in ordini o

collegi, di cui alla legge n. 4/2013. L'articolo 1, comma 2, della legge 4/2013 dispone che per « professione non organizzata in ordini o collegi » si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo. Individua, inoltre, esplicitamente alcune esclusioni: si tratta delle attività (intellettuali) riservate per legge agli iscritti in albi o elenchi, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. La legge dispone, altresì (articolo 2), che coloro che esercitano la professione possono costituire associazioni professionali di natura privatistica – caratterizzate dall'assenza di scopo di lucro (articolo 5, comma 1, lett. f) –, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. In sostanza, la legge 4/2013 ha previsto l'autoregolamentazione volontaria per la qualifica delle figure professionali, anche indipendentemente dall'adesione dei soggetti che esercitano le professioni ad una delle associazioni. In particolare, la qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI (d'ora in avanti: norme tecniche UNI), di cui alla direttiva 98/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998. Le associazioni professionali e le forme aggregative delle stesse associazioni – il cui elenco è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico – collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, e possono promuovere la costituzione di organismi accreditati di certificazione della conformità per i settori di competenza. Tali organismi – accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento per gli

organismi di certificazione ACCREDIA – possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista, anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alle norme tecniche UNI definite per la singola professione. Le associazioni professionali, invece, possono rilasciare ai propri iscritti un'attestazione relativa, tra l'altro, agli standard qualitativi e di qualificazione professionale necessari per il mantenimento dell'iscrizione all'associazione e all'eventuale possesso della certificazione di conformità alle norme tecniche UNI. Il possesso dell'attestazione non rappresenta requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale. Dispone, altresì, che le stesse professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogo sono inserite negli elenchi e nelle banche dati dei soggetti deputati alla classificazione e alla declaratoria delle professioni, nonché nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Al fine indicato, sono attivati specifici codici professionali – anche per l'educatore professionale socio-sanitario – ed è unificata la classificazione delle professioni di CNEL, ISFOL, ISTAT, Ministeri, regioni e altri organismi autorizzati. A tale classificazione devono attenersi anche gli organismi di accreditamento e certificazione della qualità, le associazioni professionali e i singoli professionisti. Al riguardo, si ricorda, anzitutto, che la Commissione europea, con raccomandazione 29 ottobre 2009 (2009/824/EC), ha adottato la nuova classificazione internazionale delle professioni, inducendo i paesi membri a elaborare dati statistici in materia di lavoro secondo la classificazione ISCO08 o secondo una classificazione nazionale da essa derivata. Per l'Italia, l'ISTAT ha conseguentemente aggiornato la precedente tassonomia (CP2001), adottando la nuova nomenclatura e classificazione delle professioni CP2011. L'obiettivo della CP2011 è fornire uno strumento per ricondurre le professioni esistenti all'interno di un numero limitato di raggruppamenti, da utilizzare per comunicare, diffondere e scambiare dati statistici e amministrativi sulle

professioni, comparabili a livello internazionale. Di conseguenza, come indicato anche nella premessa, la classificazione non può in alcun modo essere considerata uno strumento normativo per il riconoscimento istituzionale di talune professioni o per la determinazione di standard retributivi e delle condizioni di impiego. I livelli di competenza previsti dalla classificazione internazionale delle professioni ISCO08, ripresi sostanzialmente dalla CP2011, sono quattro e vengono definiti operativamente considerando la natura del lavoro che caratterizza la professione, il livello di istruzione formale (così come descritto dalla classificazione internazionale Isced97) e l'ammontare di formazione o di esperienza richieste per eseguire in modo adeguato i compiti previsti. Il principio della competenza delinea un sistema classificatorio articolato su 5 livelli di aggregazione gerarchici. In particolare, i nove grandi gruppi, che rappresentano il livello di classificazione più elevato, contengono 37 gruppi che, a loro volta, racchiudono 129 classi. Queste sono ulteriormente disaggregate in 511 categorie, all'interno delle quali sono comprese 800 unità professionali. Tra queste:

l'unità professionale 3.2.1.2.7 è relativa agli Educatori professionali;

l'unità professionale 3.4.5.2.0 è relativa ai Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale, e comprende le professioni di: Addetto all'infanzia con funzioni educative; Assistente di atelier creativo per bambini; Assistente per le comunità infantili; Educatore professionale sociale; Esperto assistenza anziani attivi; Esperto reimpiego pensionati; Esperto reinserimento ex carcerati; Mediatore interculturale; Tecnico della mediazione sociale; Tecnico per l'assistenza ai giovani disabili;

l'unità professionale 2.6.5.3.2 è relativa agli Esperti della progettazione formativa e curricolare, e comprende le professioni di: Coordinatore di settore nella formazione; Coordinatore progettista nella formazione; Esperto di processi formativi; Esperto nuove tecnologie per insegna-

mento; Formatore specialista di contenuti; Pedagogo; Progettista corsi di formazione; Responsabile sistemi *e-learning* (*distance learning manager*).

Segnala, inoltre, che ISFOL e ISTAT hanno realizzato il Sistema informativo sulle professioni, finalizzato a fornire informazioni sull'occupazione e sulle caratteristiche delle professioni presenti nel mercato del lavoro. Il repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali è previsto dal già citato decreto legislativo 13/2013. In particolare, al fine di uniformarsi alle direttive europee, favorire la mobilità, l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, nonché la spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo, l'articolo 8 ha istituito il repertorio citato, che costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali dei titoli di istruzione e formazione, compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali.

L'articolo 15 reca norme finali e transitorie. In particolare, dispone, anzitutto, che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita (direttamente) a chi, alla data di entrata in vigore della legge, è in possesso di un diploma o di un attestato che, entro 90 giorni dalla medesima data, è riconosciuto equipollente a un diploma di laurea della classe L-19. A tal fine, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. È, altresì, attribuita (direttamente) a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono assunti con contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali indicati nel testo, che abbiano almeno 50 anni di età o 25 anni di servizio. Prevede, infine, che, in via transitoria – evidentemente in casi diversi da quelli sopra indicati – la medesima qualifica è acquisita, previo superamento di un corso intensivo di formazione di almeno un

anno, da svolgersi presso le università, anche tramite la formazione a distanza, da chi sia inquadrato nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, con il profilo di educatore, a seguito di un pubblico concorso, ovvero da chi abbia svolto l'attività di educatore per almeno 3 anni, anche non continuativi. Per questa seconda fattispecie dispone che l'attività svolta è dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro, ovvero con autocertificazione.

Le modalità di accesso e di svolgimento del corso e della prova scritta finale devono essere definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 16, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea come il provvedimento in titolo sia molto atteso dagli operatori del settore.

Nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50

SEDE REFERENTE

Martedì 19 aprile 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.50.

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.

C. 3337 Cancellieri.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3258).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 aprile 2016

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che l'11 aprile 2016 è stata assegnata alla Commissione, la proposta di legge C. 3258 d'iniziativa del deputato Minardo recante: « Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata (home restaurant) ». Poiché la suddetta proposta di legge reca materia identica a quella della proposta di legge C. 3337 Cancellieri, ne dispone l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, illustra il contenuto della proposta di legge C. 3258 Minardo volta a disciplinare l'attività diretta all'erogazione del servizio di ristorazione all'interno di immobili destinati ad abitazione. La proposta di legge si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 reca la definizione dell'attività di home restaurant e individua quale scopo della legge la valorizzazione della cultura del cibo tradizionale e la cultura del prodotto tipico e del territorio.

L'articolo 2 stabilisce i requisiti lo svolgimento dell'attività di *home restaurant* sottolineando che i soggetti coinvolti si avvalgono della propria organizzazione familiare e utilizzano parte dell'immobile destinato ad abitazione che devono possedere i requisiti igienico-sanitari per l'uso abitativo previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Devono possedere l'attestato dell'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), in materia di igiene e sicurezza alimentare. L'*home restaurant* costituisce attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande cui si applica il comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

L'articolo 3 reca gli adempimenti necessari per l'avvio dell'attività di home restaurant tra i quali la segnalazione certificata di inizio attività.

L'articolo 4 dispone in materia di regime fiscale. All'attività di home restaurant si applica il regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente per le attività saltuarie. 2. Nel caso in cui l'attività di home restaurant da saltuaria sia trasformata in abituale ovvero al superamento di euro 10.000 di reddito an-

nuo si applica l'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e i soggetti esercenti l'attività di *home restaurant* devono presentare la dichiarazione dei redditi, devono essere muniti di partita dell'imposta sul valore aggiunto e devono iscriversi alla gestione per gli artigiani e i commercianti istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'articolo 5 stabilisce i requisiti di accesso e di esercizio dell'attività di *home restaurant*.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di regime previdenziale e fiscale. Al comma 1 si stabilisce che per l'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quattro anni successivi, per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti che svolgono attività di *home restaurant* che abbiano un reddito annuo non superiore a 30.000 euro, non si applicano il reddito minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, nonché il livello minimo contributivo previsto dall'ente gestore della forma di previdenza obbligatoria alla quale sono iscritti.

Con riferimento alle disposizioni recate dalla proposta di legge Cancellieri C. 3337, segnala le seguenti differenze di contenuto:

non è previsto per l'*home restaurant* un limite né di stanze né di coperti, sebbene si preveda che l'attività utilizza parte dell'abitazione;

l'attività non è considerata saltuaria al superamento di euro 10.000 di reddito annui e sono indicati gli obblighi da adempiere se si verifica il superamento di questa soglia (articolo 4);

si richiama esplicitamente l'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante requisiti professionali ed impossibilità di svolgere l'attività (articolo 5);

è previsto un regime previdenziale e fiscale di favore per quegli esercizi non rientranti per ragioni di reddito tra gli *home restaurant* saltuari, ma il cui reddito non supera i 30 mila euro (articolo 6).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4, e allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	196
Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista. Nuovo testo unificato C. 2656 e C. 3247 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	203
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	207
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Nuovo testo unificato C. 1504 e C. 2267 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	203
Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici. Nuovo testo C. 2721 (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	206
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	209

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 aprile 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 13.50.

Documento di economia e finanza 2016.

Doc. LVII, n. 4, e allegati.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del documento in titolo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto concordato nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 13 aprile scorso, l'espressione del parere di competenza alla V Commissione avrà luogo nella seduta convocata per giovedì 21 aprile.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatrice*, ricorda che il Documento di economia e finanza 2016 prevede all'individuazione degli obiettivi programmatici per il periodo 2016-2019, riferiti, da un lato, alla finanza pubblica e alla politica economica e, dall'altro, alle misure da adottare nell'ambito della strategia europea di riforme per una crescita sostenibile e inclusiva. Da un punto di vista complessivo, la programmazione si colloca in un contesto economico sicuramente migliorato rispetto agli anni precedenti: il Documento rileva, infatti, sin dalle sue premesse, che nel 2015 l'economia italiana è tornata a crescere, dopo tre anni consecutivi di contrazione. Alla ripresa della crescita economica fanno riscontro l'incremento dell'occupazione e il calo della disoccupazione. Le prospettive per il 2016 registrano, inoltre, una prosecuzione e un rafforzamento della crescita del prodotto interno lordo, pur in un contesto nel quale si manife-

stano segnali di rallentamento, già avvertiti nel secondo semestre dello scorso anno, dovuti essenzialmente al peggioramento del quadro internazionale. Come evidenziano tanto il Documento quanto la relazione presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, infatti, si è riscontrato, dapprima, il rallentamento della crescita, e, in taluni casi, l'entrata in recessione di importanti Paesi emergenti, e, in un secondo momento, sono emersi i danni economici e psicologici dei recenti atti di terrorismo nel continente europeo. Incidono negativamente, inoltre, l'accresciuta turbolenza dei mercati finanziari e i segnali di rallentamento dell'economia americana. Nel complesso, quindi, la ripresa nelle economie avanzate è ancora fragile e si accompagna a tassi di inflazione eccezionalmente bassi, dovuti anche all'ulteriore forte discesa del prezzo del petrolio ed alle difficoltà incontrate dal settore manifatturiero cinese, che sconta un notevole eccesso di capacità produttiva. Per quanto riguarda specificamente l'area dell'euro, nelle premesse del Documento si segnala il permanere di spinte deflazionistiche, dovute sia alla continua caduta delle quotazioni delle materie prime sia alla debolezza della domanda interna, che ostacolano la trasmissione all'economia reale delle misure espansive messe in campo dalla Banca centrale europea, con effetti negativi tanto sugli investimenti quanto sull'onere dei debiti pubblici e privati. Alla luce di tale contesto, il Documento segnala l'esigenza che nel 2016, a fronte dell'insoddisfacente crescita del commercio globale, la crescita del prodotto interno lordo sia sostenuta da ulteriori miglioramenti di competitività e da un'accelerazione degli investimenti.

Quanto alla politica economica e di bilancio, il Governo conferma l'intenzione di proseguire nella strategia perseguita sin dal 2014, che si fonda su una costante azione di riforma strutturale del Paese e di stimolo agli investimenti, su politiche di bilancio favorevoli alla crescita e volte ad assicurare un graduale ma robusto consolidamento delle finanze pubbliche, che porti a una riduzione crescente nel tempo del rapporto

tra debito pubblico e prodotto interno lordo, su una riduzione del carico fiscale e sul rafforzamento dell'efficienza della spesa, nonché sul potenziamento della competitività del nostro Paese. Con specifico riferimento alla politica di bilancio, il Documento sottolinea l'inopportunità di una intonazione più restrittiva, che potrebbe determinare ricadute negative in termini di rischi di deflazione e stagnazione, con effetti negativi anche sull'andamento del percorso di riduzione del rapporto tra debito e prodotto interno lordo. Per queste ragioni, nella relazione presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012 si prefigura un sentiero di riduzione dell'indebitamento netto più graduale rispetto a quello programmato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015 e nella legge di stabilità 2016.

Più specificamente, per quanto attiene al quadro economico, il Documento di economia e finanza 2016 stima per l'anno in corso una crescita del prodotto interno lordo reale dell'1,2 per cento, con una accelerazione rispetto alla crescita dello 0,8 per cento registrata nell'esercizio appena concluso. Il rallentamento della crescita registrato nella seconda parte del 2015, peraltro, ha portato a una lieve riduzione della crescita attesa per il medesimo anno, prevista in misura pari allo 0,9 per cento nel Documento programmatico di bilancio, e a un abbassamento dello 0,4 per cento delle stime per l'anno 2016. In termini nominali la crescita del prodotto interno lordo nel presente anno dovrebbe essere invece pari al 2,2 per cento. Su base tendenziale, negli anni successivi il prodotto interno lordo continuerebbe a crescere dell'1,2 per cento annuo negli anni 2017 e 2018, mentre nel 2019 l'incremento salirebbe all'1,3 per cento. In termini programmatici la crescita nel triennio 2017-2019 risulterebbe, invece, più elevata, tenendo conto degli effetti di una politica di bilancio che, pur essendo indirizzata al conseguimento del pareggio di bilancio nel medio periodo, intende promuovere la ripresa dell'attività economica e dell'occupazione. Il prodotto

interno lordo crescerebbe, quindi, dell'1,4 per cento nel 2017, dell'1,5 per cento nel 2018 e dell'1,4 per cento nel 2019.

Quanto, invece, agli obiettivi di finanza pubblica, il Documento individua un percorso più graduale di riduzione del *deficit* e del debito pubblico rispetto a quello previsto nei precedenti documenti di programmazione. In particolare, l'obiettivo di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni viene fissato per il 2016 al 2,3 per cento, in discesa rispetto al 2,6 per cento del 2015, mentre nella Nota di aggiornamento del settembre scorso l'obiettivo era fissato al 2,2 per cento, incrementato al 2,4 per cento, in connessione con gli interventi per la sicurezza e la cultura previsti nella legge di stabilità dopo gli attentati di Parigi. Per il 2017 l'obiettivo del rapporto tra indebitamento netto e prodotto interno lordo è fissato all'1,8 per cento, mentre nel 2018 esso dovrebbe calare fino allo 0,9 per cento, per raggiungere un sostanziale pareggio nel 2019, quando si dovrebbe realizzare un *surplus* dello 0,1 per cento. Mentre per il 2016 il dato programmatico coincide con quello tendenziale, nel periodo 2017-2019 l'indebitamento programmatico supera quello tendenziale rispettivamente dello 0,4, dello 0,6 e dello 0,3 per cento, a testimonianza di una politica di bilancio moderatamente espansiva. Analogo riposizionamento si riscontra rispetto al quadro indicato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015, che per l'intero periodo di previsione registrava valori inferiori del rapporto tra indebitamento netto e prodotto interno lordo. I valori riferiti all'indebitamento strutturale trovano poi riscontro negli obiettivi programmatici riferiti all'indebitamento netto strutturale, che nel 2016 salirebbe all'1,2 per cento, per poi scendere all'1,1 per cento nel 2017, allo 0,8 per cento nel 2018 e allo 0,2 per cento nel 2019, valore che assicurerebbe il sostanziale rispetto dell'obiettivo di medio-termine del pareggio di bilancio. Come evidenzia il Documento, le regole di rientro verso l'obiettivo di medio termine previste nell'ambito dell'ordinamento europeo richiederebbero un percorso più rapido di correzione, con un miglioramento al-

meno dello 0,5 per cento nell'anno 2017. Il Governo ritiene, infatti, che una più corposa riduzione del *deficit* strutturale nel 2017 e nel 2018 sarebbe controproducente per la crescita economica. In particolare, si segnala che il Governo intende sterilizzare le clausole di salvaguardia che diventerebbero operative nel 2017, che rappresentano circa lo 0,9 per cento del prodotto interno lordo, mettendo in campo un *mix* di interventi di revisione della spesa pubblica, ivi incluse le spese fiscali, e di strumenti che accrescano la fedeltà fiscale e riducano i margini di evasione e di elusione, ferma restando la prosecuzione, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, del processo di riduzione del carico fiscale sulle famiglie e sulle imprese. Nel 2018 e nel 2019 si amplierebbero le misure di *spending review* e proseguirebbe lo sforzo per il recupero del gettito fiscale, a parità di aliquote attraverso il contrasto all'evasione e il miglioramento della fedeltà fiscale.

Quanto, infine, al rapporto tra debito e prodotto interno lordo, deve segnalarsi che, esso, dopo la leggera crescita del 2015, quando è passato dal 132,5 al 132,7 per cento, nel 2016 tornerebbe finalmente a scendere, raggiungendo il 132,4 per cento, anche grazie a un contributo dello 0,5 per cento derivante da processi di privatizzazione e dismissione. Negli anni successivi, la riduzione si rafforza e il rapporto tra debito e prodotto interno lordo passa al 130,9 per cento nel 2017, al 128 per cento nel 2018 e al 123,8 per cento nel 2019.

Per quanto attiene, invece, ai comparti più direttamente riferibili agli ambiti di competenza della Commissione, assumono in primo luogo rilievo le indicazioni in materia di occupazione contenute nella sezione del Documento contenente il Programma di stabilità dell'Italia. Sul piano tendenziale, si prevede che il tasso di disoccupazione si riduca costantemente nel corso del periodo di riferimento, a un ritmo dello 0,5 per cento, che dovrebbe portare da un valore dell'11,9 per cento del 2015 al 9,9 per cento previsto nel 2019. Sul piano programmatico, la riduzione del tasso di disoccupazione dovrebbe procedere, tra il 2017 e il 2019, ad un ritmo leggermente più soste-

nuto, che dovrebbe portare a raggiungere un tasso del 10,8 per cento nel 2017, del 10,2 per cento nel 2018 e del 9,6 per cento nel 2019. Anche per quanto attiene al tasso di occupazione dei soggetti tra i 15 e i 64 anni il quadro tendenziale registra un costante miglioramento: dal 56,3 per cento del 2015 nel 2016 si dovrebbe passare al 57 per cento, mentre nel 2017 il tasso di disoccupazione dovrebbe essere pari al 57,4 per cento, per poi crescere fino al 57,8 per cento nel 2018 e al 58,1 per cento nel 2019. Nell'ambito del Programma nazionale di riforma, inoltre, si dà conto del processo di avvicinamento agli obiettivi della Strategia Europa 2020, tra i quali rileva in particolare l'obiettivo relativo al raggiungimento di un tasso di occupazione del 75 per cento per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni. Per l'Italia l'obiettivo al 2020 è pari al 67-69 per cento, mentre l'obiettivo di medio termine è fissato al 63 per cento. A livello europeo nel 2014 il tasso di occupazione è pari al 69,8 per cento e solo cinque Paesi hanno superato l'obiettivo fissato al 2020. Pur in un contesto difficile, che vede l'Italia nella parte finale della graduatoria, insieme a Spagna, Grecia e Croazia, nel 2015 si è registrata una crescita di 0,6 punti percentuali, che ha portato il tasso di occupazione al 60,5 per cento, valore ancora lontano però dal dato del 2008, anno di inizio della crisi, quando l'occupazione era pari al 62,9 per cento. Nonostante i progressi registrati nell'ultimo anno, particolarmente bassi permangono il tasso di occupazione delle donne, pari al 50,6 per cento e quello riscontrato nel Mezzogiorno, dove l'occupazione è pari al 46,1 per cento.

In uno specifico *focus* contenuto nel Programma di stabilità dell'Italia sono analizzate le recenti tendenze del mercato del lavoro, anche alla luce delle riforme ordinarie e degli sgravi fiscali e contributivi, evidenziandosi in particolare il deciso miglioramento delle opportunità di lavoro nel periodo 2013-2015 e la corrispondente riduzione del rischio di diventare disoccupato o inattivo. Il Documento segnala, inoltre, il rafforzamento della probabilità di passare da un contratto a termine a un rapporto di lavoro subordi-

nato e l'aumento delle opportunità di trovare un'occupazione per i soggetti disoccupati.

Sempre in tema di lavoro, nell'ambito delle indicazioni relative alla strategia di riforma contenute nella III sezione del Documento, recante il Programma nazionale di riforma, si sottolinea come si sia conclusa la fase di attuazione della delega di cui alla legge n. 183 del 2014 e che il percorso di riforma del cosiddetto *Jobs Act* si completerà nell'anno in corso con la piena operatività dell'ANPAL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro ispezioni del lavoro. Il Documento ricorda altresì che è stato presentato al Parlamento, nello scorso mese di febbraio, il disegno di legge sul *Jobs Act* per gli autonomi e il lavoro agile (Atto Senato n. 2233), articolato in due parti, intese, da un lato, a porre in essere un compiuto sistema di diritti e di tutele per i rapporti di lavoro autonomo e, dall'altro, a rendere disponibili modelli di organizzazione del lavoro subordinato rispondenti alle esigenze di flessibilità dei lavoratori e delle imprese, anche alla luce dei mutamenti tecnologici. Nel cronoprogramma per le riforme si indica come obiettivo per il completamento dell'*iter* del provvedimento il mese di settembre del 2016.

Con riguardo all'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, il Documento segnala che con il nuovo anno ha preso avvio la seconda fase del programma Garanzia giovani, nella quale si prevede una nuova misura, il *superbonus* per la trasformazione dei tirocini, previsto per i datori di lavoro che assumono con un contratto a tempo indeterminato un giovane tra i 16 e i 29 anni che abbia svolto, o stia svolgendo, un tirocinio extracurricolare nell'ambito del programma. La misura di tale beneficio – prevista da un minimo di 3.000 a un massimo di 12.000 euro, erogati in dodici quote mensili di pari importo – può risultare più elevata rispetto alla misura ordinaria massima dello sgravio contributivo per un contratto a tempo indeterminato stipulato nel 2016, pari ad un totale di 6.500 euro, riconosciuti nell'arco di 24 mesi.

Con riferimento alla contrattazione collettiva, il Documento, in primo luogo, ricorda il recente decreto ministeriale che ha attuato le norme della citata legge di stabilità per il 2016 concernenti il regime tributario sostitutivo, con aliquota IRPEF pari al 10 per cento, per i premi di produttività, nonché le norme dell'articolo 1, comma 190, della medesima legge di stabilità per il 2016 volte a sostenere il *welfare* aziendale. Particolare importanza riveste, inoltre, l'affermazione, contenuta nel Documento, secondo la quale nel 2016 il Governo si concentrerà su una riforma della contrattazione aziendale con l'obiettivo di rendere esigibili ed efficaci i contratti aziendali e di garantire la pace sindacale in costanza di contratto, sulla base di un criterio di prevalenza dei contratti aziendali su quelli nazionali in materie legate all'organizzazione del lavoro e della produzione. Nell'ambito del cronoprogramma delle riforme si indica come data di riferimento l'adozione degli interventi il termine dell'anno 2016. Al riguardo, ricorda che il DEF 2015 prevedeva la presentazione, entro il 2015, di un disegno di legge governativo « per consentire, attraverso la contrattazione aziendale (o territoriale), l'adozione di modelli di partecipazione dei lavoratori nella vita delle imprese e per favorire l'evoluzione nelle relazioni industriali, con il superamento della conflittualità attraverso la ricerca di obiettivi condivisi ».

In materia pensionistica il Documento, nella I sezione, dedicata al Programma di stabilità dell'Italia, reca, come di consueto un'analisi degli scenari di lungo periodo delle finanze pubbliche, dedicando specifica attenzione all'impatto dell'invecchiamento della popolazione sulla sostenibilità fiscale. In tale ambito assume particolare rilievo la spesa pensionistica, che rappresenta oltre il 50 per cento delle voci della spesa pubblica connesse all'invecchiamento (cosiddetta spesa *age-related*), e ad essa è dedicato uno specifico *focus* di approfondimento, che analizza l'impatto finanziario complessivo dei più recenti interventi di riforma del sistema pensionistico. In proposito, si evidenzia come

l'effetto del complessivo processo di riforma attuato a partire dal 2004 porterà l'età media del pensionamento a circa 64 anni nel 2020, a 67 anni nel 2040 e a 68 anni nel 2050, con una riduzione cumulata dell'incidenza della spesa previdenziale pari a circa 60 punti percentuali del prodotto interno lordo fino al 2050. Circa un terzo di questi risparmi deriverebbe dagli interventi previsti nel decreto-legge n. 201 del 2011, mentre i restanti due terzi sarebbero da attribuire a precedenti interventi legislativi. Si tratta di dati in linea con quelli riportati dalla Corte dei conti nel rapporto 2016 sul coordinamento della finanza pubblica, di recente pubblicazione. Nel rapporto la Corte ha evidenziato che calcolando la spesa per pensioni che si sarebbe avuta nel 2015 senza la riforma del 2007, e senza i molteplici interventi del biennio 2010-2011, essa sarebbe stata superiore di due punti percentuali di PIL rispetto a quella effettivamente realizzatasi, cioè oltre 30 miliardi di euro l'anno. In particolare, la riforma del 2007 avrebbe permesso una riduzione pari all'uno per cento del prodotto interno lordo e quelle del biennio 2010-2011 avrebbero garantito una ulteriore riduzione di pari ammontare.

Nell'ambito della seconda sezione del Documento è inoltre contenuta la consueta analisi sulle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico italiano. In particolare, si osserva che a partire dagli anni 2015 e 2016, in presenza di un andamento di crescita più favorevole e della prosecuzione graduale del processo di innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento, il rapporto fra spesa pensionistica e PIL decresce per un periodo di circa quindici anni, attestandosi al 14,9 per cento in prossimità del 2030. In particolare, le minori spese derivanti da graduale incremento dell'età media di accesso al pensionamento e dall'introduzione del sistema di calcolo contributivo supererebbero abbondantemente gli effetti negativi indotti dalla transizione demografica. Nei quindici anni successivi, il rafforzamento delle tendenze negative delle dinamiche demografiche e gli effetti sugli importi di pen-

sione conseguenti al posticipo del pensionamento degli anni precedenti determinano una crescita del rapporto fra spesa pensionistica e PIL che proseguirebbe fino al 2044, dove raggiungerebbe il 15,5 per cento. Nella parte finale del periodo di previsione, il rapporto decrescerebbe significativamente attestandosi al 13,7 per cento nel 2060, essenzialmente a causa del completamento del passaggio dal sistema di calcolo misto a quello contributivo, nonché alla progressiva eliminazione delle coorti dei pensionati nati negli anni del *baby boom*. Quanto all'incidenza di tali voci sul totale della spesa pubblica, non può del resto trascurarsi che i dati sono al lordo del carico fiscale, che per le pensioni ammonta a circa 43 miliardi di euro e, pertanto, il peso effettivo della spesa pensionistica è inferiore a quello rappresentato. Anche alla luce di tali dati, che dimostrano la sostanziale solidità del sistema pensionistico italiano, deve valutarsi l'impegno assunto dal Governo nella terza sezione del Documento a valutare, nell'ambito delle politiche previdenziali, la fattibilità di interventi volti a favorire una maggiore flessibilità nelle scelte individuali, salvaguardando la sostenibilità finanziaria e il corretto equilibrio nei rapporti tra generazioni, peraltro già garantiti dagli interventi di riforma che si sono susseguiti dal 1995 ad oggi.

Il Documento dedica inoltre specifica attenzione alle misure di contrasto della povertà, tra le quali viene in particolare richiamato il disegno di legge Atto Camera n. 3594, attualmente all'esame delle Commissioni riunite XI e XII della Camera. Nella sezione del Documento relativa al Programma nazionale di riforma, si sottolinea in particolare l'approccio organico del provvedimento, denominato *Social Act*, al quale è destinato un ingente ammontare di risorse che dovrebbe consentire di raggiungere più della metà delle famiglie povere con minori. Si sottolinea anche l'intento di rendere più eque ed omogenee tra loro le prestazioni di assistenza sociale e di creare una regia integrata dei servizi sociali. In tale ambito, tuttavia, segnala che – nell'esporre i contenuti del disegno di legge governativo, per il quale si prevede l'approva-

zione definitiva entro la fine del mese di luglio del 2016 – il Documento fa riferimento alla razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e di quelle di natura previdenziale, sulla base del principio dell'universalismo selettivo. Il Ministro Poletti ha già opportunamente chiarito che il riferimento deve attribuirsi a un errore tecnico, ma potrebbe essere comunque opportuno riaffermare in questa sede la necessità di una chiara distinzione tra la spesa di carattere previdenziale e quella destinata a finalità assistenziali. Assume interesse anche il riferimento, contenuto nel Documento, alla futura adozione di una delega legislativa per la redazione di un testo unico sulla famiglia, che collochi in un quadro unitario le misure attualmente esistenti e rafforzi il supporto dello Stato a favore dei nuclei familiari. Il cronoprogramma indica come termine per l'adozione delle misure il mese di dicembre del 2016.

Per quanto concerne il pubblico impiego, il Documento, nell'ambito del programma nazionale di riforma, richiama in primo luogo il processo di attuazione della legge delega di riforma della pubblica amministrazione, approvata definitivamente nell'agosto dello scorso anno, che dovrebbe portare maggiore efficienza e migliori servizi per i cittadini e le imprese. La legge n. 124 del 2015 prevede tredici deleghe e circa venti decreti legislativi, nel quadro di un processo di riforma complessiva delle amministrazioni pubbliche e delle loro procedure. Nel mese di gennaio 2016 sono stati adottati in via preliminare i primi undici decreti legislativi che dovrebbero essere approvati definitivamente entro il mese di agosto del corrente anno. Il completamento dell'attuazione della delega dovrebbe intervenire nel febbraio del 2017 con l'adozione dei decreti legislativi per il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Con specifico riferimento alla spesa per redditi da lavoro dipendente delle Pubbliche amministrazioni, il Documento, nel paragrafo della prima sezione dedicato alla revisione della spesa, evidenzia come nel periodo tra il 2009 e il 2015 si sia registrata una riduzione complessiva di

circa 10 miliardi di euro, alla quale fa riscontro una riduzione di 110.000 unità di lavoro. Tale andamento trova sostanziale conferma anche nel quadro tendenziale per il periodo tra il 2015 e il 2019, nel quale la spesa per il personale, nonostante le risorse aggiuntive destinate all'attuazione della legge sulla «Buona scuola», rimane sostanzialmente stabile. Nell'ambito dell'analisi dei principali settori di spesa contenuta nella seconda sezione si sottolinea come la spesa nel 2015 abbia registrato una riduzione dell'1,1 per cento, che fa seguito a quelle riscontrate nel 2013 e nel 2014, quando la riduzione fu, rispettivamente, dello 0,8 e dello 0,7 per cento. Nel complesso, quindi, dopo un lungo periodo di crescita, tra il 1998 e il 2010, l'incidenza della spesa per redditi da lavoro dipendente sul prodotto interno lordo è scesa dal 10,9 per cento del 2009 al 9,9 per cento dello scorso anno.

Nel quadro a legislazione vigente la spesa per redditi da lavoro dipendente delle Amministrazioni pubbliche è stimata in aumento dell'1,4 per cento circa per il 2016, mentre si prospettano un calo dello 0,8 per cento nel 2017 e dello 0,2 per cento nel 2018, e un lieve aumento, dello 0,2 per cento, nel 2019. Nelle previsioni a politiche invariate, si ipotizza invece una crescita dello 0,6 per cento della spesa nel 2019, «tenendo conto di un'ipotesi meramente tecnica di rinnovo del triennio contrattuale 2019-2021».

L'incremento atteso nel 2016 è dovuto principalmente agli effetti di spesa derivanti dall'attuazione del piano «La buona scuola», allo stanziamento delle risorse per il rinnovo contrattuale del personale del pubblico impiego per il triennio 2016-2018, ed all'attribuzione al personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco del contributo straordinario previsto dalla legge di stabilità 2016. Per gli anni successivi rilevano, invece, il rafforzamento delle limitazioni al *turn over* disposto dall'ultima legge di stabilità e, nel 2019, il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) da calcolare con riferimento al triennio 2019-2021, come anticipazione

degli importi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. Nel complesso, nel corso del periodo di programmazione l'incidenza sul prodotto interno lordo dei redditi da lavoro dipendente è destinata ad un'ulteriore contrazione e dovrebbe collocarsi, nel 2019, all'8,9 per cento, con una riduzione di un punto percentuale rispetto ai dati dello scorso anno.

Con riferimento alle riforme nei settori di competenza della nostra Commissione, assume rilievo inoltre il paragrafo della terza sezione dedicato all'impatto macroeconomico delle riforme strutturali che possono essere considerate rilevanti dalla Commissione europea ai fini dell'applicazione della clausola di flessibilità prevista per l'applicazione delle regole europee in materia di bilancio. Nel complesso le riforme considerate dovrebbero produrre effetti economici positivi in termini di incremento del prodotto interno lordo quantificati in 2,2 punti percentuali nel 2020, in 3,4 punti percentuali nel 2025 e in 8,2 punti nel lungo periodo. In tale ambito, almeno nel medio periodo, una parte rilevante degli effetti positivi attesi è considerata riconducibile a misure che incidono sulle competenze della Commissione.

In particolare, segnala che sono confermate le stime contenute nel precedente Documento di economia e finanza, le quali ascrivono alla riforma della pubblica amministrazione effetti positivi in termini di crescita del prodotto interno lordo pari allo 0,4 per cento nel 2020, allo 0,7 per cento nel 2025 e all'1,2 per cento nel lungo periodo. Ricorda, peraltro, che una quota significativa di questi effetti è considerata riferibile a misure di semplificazione e di digitalizzazione delle procedure, già adottate o in corso di perfezionamento. Alla riforma del mercato del lavoro si attribuisce, invece un effetto di incremento del prodotto interno lordo di 0,6 punti percentuali nel 2020, di 0,9 punti percentuali nel 2025 e di 1,3 punti nel lungo periodo. Da ultimo, rileva che il Documento stima che gli interventi in materia di riduzione del cuneo fiscale, con particolare riferimento alla stabilizzazione del *bonus* di 80 euro per i lavoratori dipendenti con redditi più bassi e alla deducibi-

lità integrale dall'IRAP della componente relativa al costo del lavoro, comporterebbero una crescita del prodotto interno lordo di 0,4 punti percentuali nel 2020, che si manterrebbe costante anche nel 2025 e nel lungo periodo.

Conclusivamente, nel segnalare il particolare rilievo del Documento per le materie di competenza della Commissione, si riserva di formulare una proposta di parere dopo aver acquisito ulteriori elementi di valutazione nel corso della discussione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, considerati i tempi a disposizione per l'esame degli altri punti all'ordine del giorno, rinvia il seguito dell'esame del Documento alla seduta convocata nella giornata di domani.

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista.

Nuovo testo unificato C. 2656 e C. 3247.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 aprile 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, come deciso dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 13 aprile, il parere di competenza sarà espresso nella seduta odierna.

Chiede quindi alla relatrice, onorevole Gribaudo, di illustrare la sua proposta di parere.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatrice*, dopo avere sottolineato l'importanza del provvedimento, che finalmente si muove verso la definizione di un'unica figura di educatore nel settore socio educativo, auspica che questo fornisca l'occasione al legislatore di concentrare l'attenzione sulla necessità di garantire agli operatori del set-

tore una retribuzione adeguata sia alla loro preparazione sia al grado di responsabilità e, nel contempo, di limitare al massimo la possibilità di ricorrere a contratti di collaborazione che, in tale ambito, spesso mascherano un vero e proprio sfruttamento degli operatori. Alla luce di tali premesse, ritiene che vi siano le condizioni per esprimere un giudizio ampiamente positivo sul provvedimento, formulando, nella propria proposta di parere favorevole, talune osservazioni, che attengono, in particolare, all'opportunità di definire in modo più puntuale la disciplina transitoria.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.

Nuovo testo unificato C. 1504 e C. 2267.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, come deciso nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 13 aprile, l'espressione del parere di competenza alla VII Commissione sul nuovo testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 1504 e n. 2267, recante disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura, avrà luogo nella seduta di domani, mercoledì 20 aprile.

Floriana CASELLATO (PD), *relatrice*, sottolinea preliminarmente che il provvedimento, composto di dodici articoli, è finalizzato, come esposto dall'articolo 1, al sostegno e alla promozione della lettura, quale mezzo per la conoscenza e la cultura, e alla promozione del libro, in tutte le sue manifestazioni e su qualsiasi sup-

porto, quale strumento insostituibile per l'autonomia di giudizio e la capacità di pensiero critico. Rileva che l'articolo 2 disciplina l'adozione con cadenza triennale del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura, nella cui procedura di adozione è prevista la consultazione delle categorie professionali interessate. Tra le finalità da perseguire, segnala, per quanto di competenza della Commissione, soprattutto la promozione della formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni coinvolte nella realizzazione del Piano. Passa all'articolo 3, che disciplina i Patti locali per la lettura, gli strumenti con i quali le regioni e gli enti territoriali danno attuazione al Piano di azione nazionale. Tali patti prevedono anche la partecipazione di altri soggetti pubblici, in particolare le scuole, e privati operanti sul territorio e interessati alla promozione della lettura. A suo avviso, in questo ambito dovrebbero in particolare valorizzarsi le esperienze di educazione permanente degli adulti. La norma, inoltre, disciplina il rilascio alle amministrazioni locali della qualifica di « Città del libro » da parte del Centro per il libro e la lettura, d'intesa con l'ANCI.

L'articolo 4 disciplina le attribuzioni delle biblioteche pubbliche, che hanno il compito di garantire il diritto allo studio, alla ricerca, alla documentazione, all'apprendimento permanente, allo svago, all'informazione e alla conoscenza registrata, nonché l'accesso ai libri, indipendentemente dalla natura dei supporti e dai formati, la conservazione della produzione editoriale nazionale e l'attuazione degli interventi di promozione della lettura. In particolare, osserva che, sulla base del comma 2, le biblioteche sono affidate alla responsabilità e alla gestione di bibliotecari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 della legge 22 luglio 2014, n. 110, in materia di professionisti dei beni culturali. Segnala che tale disposizione, che introduce l'articolo 9-bis nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevede che, fatte salve le competenze degli operatori delle profes-

sioni di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale. Alla luce di questa previsione, dovrebbe valutarsi l'effettiva portata innovativa del comma 2 dell'articolo 4. Il medesimo articolo 4, inoltre, rinvia ad un successivo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo la individuazione delle caratteristiche e degli *standard* ai quali le biblioteche pubbliche adeguano l'erogazione dei propri servizi, tra i quali segnala, in ragione delle competenze di questa Commissione e delle ricadute che le previsioni possono avere sull'assetto organizzativo del personale, la necessità di articolare l'orario in relazione alle esigenze e ai ritmi di vita del pubblico.

Osserva che l'articolo 5 prevede l'organizzazione delle biblioteche pubbliche in reti, che costituiscono i sistemi bibliotecari e cooperano per il raggiungimento di finalità e obiettivi di servizio comuni condividendo ove possibile strutture e risorse e coordinando attività e servizi. Segnala che, sulla base dell'articolo 6, le biblioteche, gli archivi, i musei, le scuole statali di ogni ordine e grado, gli istituti per la conservazione e la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro, la Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. e ogni società del medesimo gruppo favoriscono la digitalizzazione del loro patrimonio, utilizzando *standard* aperti e idonei alla piena interoperabilità dei formati dei file e dei metadati nel contesto del *web* semantico. L'accesso a tale patrimonio, aperto, libero e gratuito, è assicurato dal Servizio bibliotecario nazionale.

Passa, quindi, ad illustrare l'articolo 7, che prevede la costituzione, attraverso ac-

cordi di rete ai sensi dell'articolo 1, comma 70, della legge n. 107 del 2015, di Reti di biblioteche scolastiche e l'individuazione, a tal fine, di una scuola capofila, in cui operi personale in possesso di idonee qualifiche professionali nella gestione di servizi di biblioteca, documentazione, competenze informative e promozione della lettura, con il compito di garantire il funzionamento del servizio bibliotecario a livello di rete e di coordinare l'attività dei docenti referenti per la lettura in ciascuna delle scuole associate, in conformità agli obiettivi educativi e didattici elaborati nell'esercizio dell'autonomia riconosciuta dalla legge. Inoltre, la norma prevede l'adozione di un apposito regolamento recante disposizioni per l'istituzione e l'organizzazione delle biblioteche nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che stabilisce altresì *standard* minimi relativi alla sede, al personale, alle raccolte, all'accessibilità, alle prestazioni e alle attività delle biblioteche scolastiche. Ricorda, infine, che la norma dispone che la partecipazione ai programmi di alfabetizzazione alla ricerca dell'informazione e alla fruizione delle risorse digitali promossi dalle biblioteche scolastiche sia valida ai fini della formazione in servizio dei docenti.

Osserva che l'articolo 8 prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, di una carta elettronica per le librerie, dell'importo nominale di 200 euro annui, da utilizzare per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, esclusi i libri di testo. Tale carta, nel limite di spesa di 50 milioni di euro annui, è assegnata ai contribuenti individuati secondo le soglie di reddito stabilite con decreto del Ministro dei beni e le attività culturali e del turismo, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Viene contestualmente disposta l'abrogazione dell'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che, nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali europei, ha introdotto un cre-

dito di imposta sui redditi degli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio e sconti del 19 per cento per gli studenti di scuole secondarie di secondo grado per l'acquisto di libri di lettura presso gli esercizi commerciali che decidono di avvalersi del credito di imposta, nell'ambito di un limite di spesa di 50 milioni di euro.

Segnala, infine, che il comma 4 prevede la promozione di accordi tra il Centro per il libro e la lettura e le associazioni degli editori e dei librai al fine di consentire il rilascio di buoni acquisto di libri in favore di persone in cerca di occupazione, secondo le modalità e i requisiti stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A suo avviso, si tratta di una misura particolarmente interessante della quale andrebbero, tuttavia, precisati i contenuti: non è chiaro, infatti, se i buoni sarebbero attribuiti nell'ambito del finanziamento di cui al comma 2 ovvero a valere su ulteriori risorse. Dovrebbe, inoltre, valutarsi l'opportunità di definire in modo più preciso già nella norma primaria la platea dei beneficiari della misura.

Da ultimo, fa presente che il comma 5 inserisce la finalità del finanziamento dell'attività di promozione dei libri e della lettura tra le destinazioni del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, mentre il comma 6 estende il credito di imposta sulle erogazioni liberali (il cosiddetto *art bonus*) alle attività di promozione della lettura promosse da amministrazioni pubbliche o enti privati non a scopo di lucro.

L'articolo 9 dispone l'istituzione del Fondo per la promozione del libro e della lettura, con una dotazione annua di un milione di euro, finalizzato all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura e dei Patti locali, la cui gestione è affidata al Centro per il libro e la lettura. Osservato che l'articolo 10 introduce misure per il sostegno delle librerie indipendenti, segnala che l'articolo

11 reca la copertura finanziaria del provvedimento, il cui onere è determinato in 7 milioni di euro nel 2016 e in 65 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. La copertura finanziaria, in particolare, è realizzata l'abrogazione e la rimodulazione delle esenzioni e agevolazioni fiscali di cui all'allegato C-bis annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Posto che occorrerebbe fare riferimento all'elenco aggiornato delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali, contenuto nell'allegato A alla Nota integrativa dello Stato di previsione delle entrate della legge 28 dicembre 2015, n. 209 (bilancio 2016-2018), sembra in ogni caso opportuno precisare la portata della soppressione, operata dalla lettera a) del comma 2, dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473. La disposizione richiamata non reca, infatti, una vera e propria esenzione fiscale; ma indica le modalità di applicazione delle detrazioni IRPEF introdotte dal medesimo articolo 3, che riguardano anche redditi di lavoro dipendente, autonomo o da pensione. Da quanto riportato nella tabella di cui all'allegato C-bis sembra si intenda fare riferimento alla detrazione su interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di immobili da adibire ad abitazione diversa da quella principale spettante per mutui contratti entro il 31 dicembre 2012.

L'articolo 12, infine, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che modifichi l'organizzazione del Centro per il libro e la lettura, al fine di consentirgli di svolgere i compiti istituzionali in materia di promozione del libro e della lettura.

Conclusivamente, alla luce di quanto rappresentato, ritiene che si possa esprimere una valutazione ampiamente positiva

del contenuto del provvedimento, che intende sviluppare interventi volti a promuovere la diffusione della lettura e del libro in tutte le fasce della popolazione, prestando comunque una attenzione particolare al mondo scolastico. Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere che tenga conto delle osservazioni formulate e di eventuali ulteriori osservazioni che dovessero emergere nel corso dell'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici.

Nuovo testo C. 2721.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 aprile 2016.

Cesare DAMIANO (PD), *presidente*, avverte che, come stabilito nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 13 aprile, l'espressione del parere avrà luogo nella seduta odierna.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), *relatore*, illustra la sua proposta di parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogo (Nuovo testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti).**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 2656 e n. 3247, recante la disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogo;

considerato che, allo stato, l'ordinamento riconosce unicamente il profilo dell'educatore professionale in ambito socio-sanitario, disciplinato dal decreto del Ministero della sanità n. 520 del 1998, mancando, di conseguenza, un quadro regolamentare di riferimento per la disciplina degli educatori in ambito socio-pedagogico;

apprezzate le finalità dell'intervento legislativo, che intende disciplinare l'esercizio delle professioni di educatore socio-pedagogico e di pedagogo, valorizzandole e garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità, nel quadro degli indirizzi forniti dall'Unione europea in materia di educazione formale, non formale e informale;

ritenuto che il provvedimento costituisca un primo importante passo nella direzione dell'individuazione di una figura professionale unica di educatore, nell'ambito della quale prevedere specializzazioni in ambito socio-pedagogico o sanitario;

rilevato che sia l'articolo 2, comma 1, sia l'articolo 4, comma 1, prevedono che l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo operino in regime di

lavoro autonomo, subordinato o, laddove possibile, mediante forme di collaborazione;

considerato che il successivo articolo 3, delineando gli ambiti dell'attività professionale dell'educatore socio-pedagogico, dell'educatore socio-sanitario e del pedagogo, stabilisce che l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali nonché nei servizi e presidi socio-sanitari, con riguardo agli aspetti socio-educativi, mentre l'educatore professionale socio-sanitario opera nei servizi e nei presidi sanitari nonché nei servizi e presidi socio-sanitari;

rilevato che il provvedimento disciplina in modo dettagliato le modalità di acquisizione delle competenze richieste ai fini dell'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogo, in modo da garantire un'elevata preparazione e la professionalità nello svolgimento dell'attività lavorativa da parte degli operatori;

evidenziata l'opportunità, ai fini dell'individuazione delle conoscenze e delle competenze richieste all'educatore professionale socio-pedagogico e al pedagogo, di fare riferimento a quelle relative, rispettivamente, alle qualifiche di cui all'articolo 7 e all'articolo 11;

osservato che l'articolo 15 reca disposizioni di carattere transitorio per il riconoscimento della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico a soggetti titolari di specifici titoli di studio, a

educatori che superino un corso intensivo di formazione di almeno un anno, da svolgersi presso le università, nonché a lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali disciplinati dal provvedimento che abbiano almeno 50 anni di età o 25 anni di servizio;

ritenuto che la definizione di un quadro normativo di riferimento per la disciplina delle figure operanti in campo pedagogico, assicurandone la qualificazione e la professionalità, possa contribuire in modo determinante ad un miglioramento delle condizioni generali di lavoro di tali operatori, anche con riferimento alle retribuzioni;

auspicato che, anche grazie alla più precisa definizione dei profili professionali dell'educatore socio-pedagogico e del pedagogo, vengano individuate adeguate dotazioni di tali figure nell'ambito degli organici delle pubbliche amministrazioni e sia corrispondentemente limitato a fattispecie meramente residuali il ricorso a contratti di collaborazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di migliorare il coordinamento tra le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 4, comma 1, alinea, le quali, entrambe, prevedono che l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo operino in regime di

lavoro autonomo, subordinato o, laddove possibile, mediante forme di collaborazione;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire l'alinea del comma 2 dell'articolo 6 con il seguente: «L'educatore professionale socio-pedagogico è in possesso delle conoscenze e delle competenze relative alla qualifica di cui all'articolo 7 e svolge le seguenti attività educative e formative:», nonché di sostituire l'alinea del comma 2 dell'articolo 10 con il seguente: «Il pedagogo è in possesso delle conoscenze e delle competenze relative alla qualifica di cui all'articolo 11 e svolge le seguenti attività pedagogiche:»;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire in modo più puntuale la disciplina transitoria di cui all'articolo 15, al fine di:

1) precisare che negli ambiti professionali di cui all'articolo 3 e nei servizi, nelle organizzazioni e negli istituti di cui all'articolo 4, l'entrata in vigore del provvedimento non possa costituire motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in essere, né per la loro modifica in senso sfavorevole al lavoratore;

2) precisare i termini per lo svolgimento dei corsi intensivi di formazione di cui al comma 2 e i requisiti previsti dal comma 3, per l'acquisizione diretta della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, anche riducendo a venti il numero di anni di servizio con contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali di riferimento, richiesti per l'acquisizione della qualifica.

ALLEGATO 2

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici (Nuovo testo C. 2721).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 2721, recante modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici;

apprezzato l'intento del provvedimento, che mira a modernizzare il sistema di regole in materia di responsabilità civile dei piloti dei porti, contenuto nel codice della navigazione e nel suo regolamento di esecuzione, che appare modellato su assetti organizzativi e livelli tecnologici non più adeguati;

rilevato che l'articolo 1, da un lato, estende la responsabilità dei piloti, prima limitata ai danni arrecati alle navi, anche ai danni cagionati a persone o a cose, prevedendo un limite di responsabilità pari a un milione di euro per ciascun evento, salvi i casi di dolo o di colpa grave, e, dall'altro, introduce l'obbligo per i piloti dei porti di stipulare un contratto di assicurazione, con un massimale pari al limite fissato per la responsabilità civile, a

copertura dei danni eventualmente cagionati nell'esercizio dell'attività di pilotaggio;

ritenuto che la nuova disciplina individui una soluzione equilibrata che, riducendo le aree di irresponsabilità, mantiene tuttavia a carico del danneggiato l'onere di provare che l'evento dannoso deriva da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni fornite dal pilota per la determinazione della rotta e introduce un obbligo di copertura assicurativa a carico del pilota, al fine di garantire la certezza del risarcimento e un'opportuna ripartizione del rischio tra i diversi soggetti coinvolti;

considerato che l'articolo 2-bis rimette alla responsabilità del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'autorità marittima, d'intesa con l'autorità portuale, ove istituita, sentite le associazioni di categoria nazionali interessate, la disciplina dell'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici, attualmente di competenza dell'autorità marittima,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1432 Murer, C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3596 Calabrò, C. 3586 Fucci, C. 3599 Brignone, C. 3584 Nizzi e C. 3630 Iori: « Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari ».

Audizione di esperti della materia (*Svolgimento e conclusione*) 210

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Esame e rinvio*) 211

RISOLUZIONI:

7-00705 Silvia Giordano e 7-00953 Miotto: Trasparenza degli accordi stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche (*Seguito della discussione e rinvio*) 217

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 19 aprile 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI, indi del vicepresidente Marco RONDINI.

La seduta comincia alle 10.35.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1432 Murer, C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3596 Calabrò, C. 3586 Fucci, C. 3599 Brignone, C. 3584 Nizzi e C. 3630 Iori: « Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari ».

Audizione di esperti della materia.

(*Svolgimento e conclusione*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Patrizia BORSELLINO, *ordinario di filosofia del diritto e di bioetica presso il Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca*, e Amedeo SANTOSUOSSO, *presidente del Centro di Ricerca Interdipartimentale European Centre for Law, Science and New Technologies (ECLT) dell'Università di Pavia*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Donata LENZI

(PD), Matteo MANTERO (M5S), Raffaele CALABRÒ (AP), Maria AMATO (PD) e Mario MARAZZITI, *presidente*.

Patrizia BORSELLINO, *ordinario di filosofia del diritto e di bioetica presso il Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca*, e Amedeo SANTOSUOSSO, *presidente del Centro di Ricerca Interdipartimentale European Centre for Law, Science and New Technologies (ECLT) dell'Università di Pavia*, intervengono in replica.

Gilberto CORBELLINI, *ordinario di storia della medicina e docente di bioetica presso l'Università La Sapienza di Roma*, Giuseppe GRISTINA, *medico chirurgo specialista in anestesiologia e rianimazione*, Maria Grazia DE MARINIS, *presidente del corso di laurea in infermieristica presso l'Università Campus Bio-Medico di Roma* e Paolo Maria ROSSINI, *ordinario di neurologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma*.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, Maria AMATO (PD), Paola BINETTI (AP), Matteo MANTERO (M5S) e Mario MARAZZITI, *presidente*.

Giuseppe GRISTINA, *medico chirurgo specialista in anestesiologia e rianimazione*, e Gilberto CORBELLINI, *ordinario di storia della medicina e docente di bioetica presso l'Università La Sapienza di Roma*, intervengono in replica.

Raffaele CALABRÒ (AP) interviene per formulare un ulteriore quesito.

Paolo Maria ROSSINI, *ordinario di neurologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma*, e Maria Grazia DE MARINIS, *presidente del corso di laurea in infermieristica presso l'Università Campus Bio-Medico di Roma*, intervengono in replica.

Vittorio ANGIOLINI, *ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, Paola BINETTI (AP) e Donata LENZI (PD).

Vittorio ANGIOLINI, *ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano*, interviene in replica.

Giuseppe GRISTINA, *medico chirurgo specialista in anestesiologia e rianimazione*, fornisce un'ulteriore precisazione.

Marco RONDINI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 aprile 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 13.50.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, in seconda lettura, del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale (C. 2617-B), approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 9 aprile 2015. Il Senato ne ha concluso l'iter il 30 marzo scorso. Nel corso dell'esame presso la Commissione Affari costituzionali del Senato e, successivamente, in Assemblea, sono state introdotte diverse modifiche al testo, sulle quali intendo soffermarmi in questa sede.

Rileva preliminarmente che il provvedimento risulta composto da 12 articoli – uno in più rispetto al testo licenziato dalla Camera – essendo stato inserito l'articolo 10, concernente la Fondazione Italia sociale. L'impianto complessivo dell'articolo risulta per il resto inalterato.

Partendo, quindi, dall'articolo 1, recante la definizione di Terzo settore, rileva che tale definizione è stata ampliata: alle finalità civiche e solidaristiche, già previste, sono state aggiunte quelle di utilità sociale. Il criterio dell'utilità sociale, come vedremo, è stato inserito più volte nel testo. Un chiarimento è fornito dalla previsione per cui le attività di interesse generale, proprie del Terzo settore, possono essere realizzate mediante forme di azione volontaria e gratuita (volontariato) o di mutualità (associazionismo) o di produzione e scambio di beni e servizi (cooperative/impresa sociale). Alla precisazione, già presente nel testo approvato dalla Camera, per cui non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali di categorie economiche, è stata aggiunto dal Senato che le fondazioni bancarie, pur perseguendo le finalità degli altri enti del Terzo settore, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni in esame e da quelle contenute nei decreti attuativi da queste discendenti (articolo 1, comma 1). Al riguardo, ricorda che nel confronto svoltosi alla Camera sul punto, l'esclusione delle fondazioni bancarie dal Terzo settore era data per scontata.

Nell'ambito della procedura di emanazione dei decreti legislativi attuativi, poi, è venuta meno la previsione della decadenza dall'esercizio della delega nel caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione alle Camere da parte del Governo degli schemi dei decreti legislativi delegati per l'espressione del parere parlamentare (articolo 1, comma 5).

Inoltre, la correttezza della copertura del disegno di legge di riforma in esame e dei decreti da questa discendenti è stata garantita attraverso il meccanismo della compensazione interna (articolo 1, comma 6).

Per quanto riguarda l'articolo 2, recante i principi e i criteri direttivi generali cui devono uniformarsi i decreti legislativi, osserva che non si registrano novità sostanziali.

Fa presente che per, quanto all'articolo 3, che contiene la revisione del titolo II del libro primo del codice civile, dettando quindi i principi e i criteri direttivi relativi alla personalità giuridica degli enti del Terzo settore, sono state apportate, in particolare, le seguenti modifiche: la pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente deve essere realizzata anche attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'ente medesimo e deve inoltre essere prevista una disciplina per la conservazione del patrimonio degli enti (articolo 3, comma 1, lettera *a*)); con riferimento al principio di responsabilità limitata degli enti persone giuridiche e quella degli amministratori, il Senato ha precisato che il rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento costituisce uno dei parametri cui collegare il regime di responsabilità (nel testo della Camera, tale rapporto costituiva l'unico elemento di riferimento) (articolo 3, comma 1, lettera *b*)); è stata introdotta la lettera *e*), che prevede la disciplina del procedimento delle trasformazioni omogenee, ossia della possibilità per gli enti non lucrativi di modificare la loro struttura giuridico-organizzativa pur rimanendo nell'ambito delle figure giuridiche contemplate dal libro I del codice civile. In particolare, la procedura per ottenere la trasformazione

diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni dovrà avvenire nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al decreto legislativo n. 6 del 2003.

Nel corso dell'esame al Senato, l'articolo 4, che disciplina i principi e i criteri direttivi ai quali dovranno uniformarsi i decreti cui sarà affidato il riordino e la revisione della disciplina del Terzo settore mediante la redazione di un codice, è stato modificato in più parti. Tra le novità di maggior rilievo, segnala, in particolare, le seguenti: è previsto che l'aggiornamento periodico delle attività di interesse generale sia effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti (articolo 4, comma 1, lettera *b*)); le attività di interesse generale sono inoltre collegate alla definizione di Terzo settore contenuta nell'articolo 1 e fanno riferimento comunque alle attività già ora elencate nel decreto legislativo n. 460 del 1997 e nella legge n. 155 del 2006; importante e condivisibile risulta anche la nuova lettera *c*), che permette di differenziare i settori nei quali potranno agire le diverse tipologie di enti del Terzo settore: in pratica, non tutti possono fare di tutto; è prevista l'introduzione di criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti degli enti del Terzo settore, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale (articolo 4, comma 1, lettera *f*)), punto questo che merita un approfondimento in sede di discussione, in quanto il riferimento sembrerebbe prope-
deutico a modifiche del regime fiscale che, come è noto, diversifica ad oggi le attività istituzionali da quelle accessorie e non prevalenti (decreto legislativo n. 460 del 1997); è operato il rafforzamento della lotta al *dumping* contrattuale a danno del settore attraverso l'introduzione del principio per cui occorre garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti

collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (articolo 4, comma 1, lettera *h*)); al fine di garantire l'assenza degli scopi lucrativi, deve essere promosso un principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici dei dipendenti e devono essere disciplinati, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati (articolo 4, comma 1, lettera *l*)); viene richiamata la normativa europea per quanto attiene all'affidamento dei servizi di interesse generale e alla verifica dei risultati in termini di qualità ed efficacia delle prestazioni (articolo 4, comma 1, lettera *o*)); viene rafforzato il riconoscimento delle aggregazioni di Terzo settore attraverso la valorizzazione delle reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali (articolo 4, comma 1, lettera *p*)).

Fa presente che l'articolo 5, poi, contiene i principi e i criteri direttivi cui devono attenersi i decreti legislativi con i quali si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso. Tra le maggiori novità segnalo: al comma 1, lettera *a*), una accentuazione del riconoscimento della specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 e di quelle della protezione civile.

Questa specificazione crea a suo parere qualche problema: non si comprende infatti perché analoga attenzione non venga rivolta alle associazioni di promozione sociale né perché il solo settore della protezione civile, che pure certo presenta aspetti peculiari, meriti una particolare salvaguardia mentre nulla si dice ad esempio delle associazioni operanti nel campo dell'emergenza-urgenza sanitaria o, sem-

pre per fare degli esempi, delle « banche del tempo »; l'introduzione di criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività dei volontari, preservandone il carattere di gratuità ed estraneità alla prestazione lavorativa (articolo 5, comma 1, lettera *b*)); la revisione dei centri di servizio per il volontariato (lettere *e*) ed *f*). Nella nuova formulazione della lettera *e*), in particolare: i centri di servizio per il volontariato possono essere promossi e gestiti da tutte le realtà del Terzo settore, con esclusione degli enti gestiti in forma societaria; la costituzione dei centri di servizio per il volontariato è finalizzata a fornire supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore; deve provvedersi all'accreditamento dei predetti centri e al loro finanziamento stabile attraverso un programma triennale, con le risorse provenienti dalle fondazioni, come previsto dall'articolo 15 della legge n. 266 del 1991; deve essere consentito il libero ingresso nella base sociale e devono essere previsti criteri democratici per il funzionamento dell'organo assembleare, con l'attribuzione, nell'assemblea, della maggioranza assoluta dei voti alle organizzazioni di volontariato; si prevedono, poi, l'introduzione di forme di incompatibilità per i soggetti titolari di ruoli di direzione o di rappresentanza esterna e il divieto per i suddetti centri di procedere ad erogazioni dirette in denaro o a cessioni a titolo gratuito di beni mobili o immobili a beneficio degli enti del Terzo settore.

La lettera *f*), relativa al controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio per il volontariato, nel corso dell'esame al Senato è stata ampliata prevedendo, accanto al controllo delle attività e della gestione, la revisione dell'attività di programmazione dei centri, svolta mediante organismi regionali o sovraregionali, coordinati tra loro sul piano nazionale.

Nel testo licenziato dal Senato è altresì prevista l'istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, un organismo di consultazione a livello nazionale degli enti

del Terzo settore, la cui composizione dovrà fra l'altro valorizzare le reti associative di secondo livello e al quale non sono indirizzate risorse umane e finanziarie dedicate (articolo 5, comma 1, lettera *g*). Viene superato conseguentemente, rispetto al testo approvato dalla Camera, il riferimento agli Osservatori nazionali e regionali.

Per quanto riguarda le modifiche introdotte all'articolo 6, nel testo in esame sono state modificate la definizione di impresa sociale e la lettera *d*), sul riparto degli utili: le due modifiche vanno viste insieme.

Impresa sociale diventa quindi: « organizzazione privata che svolge attività di impresa per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti di cui alla lettera *d*) » (...) « e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore ».

Rispetto alla definizione precedente, sparisce il riferimento all'impatto sociale e viene con più nettezza affermato l'inserimento nel Terzo settore. Al comma 1, lettera *d*), l'analogia con « le cooperative a mutualità prevalente viene sostituita da « comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente ». La previsione del divieto di riparto degli utili per gli enti del libro I del codice civile è invece una miglior specificazione della precedente dizione « differenziabili anche in base alla forma giuridica adottata dall'impresa ».

In sostanza, l'inserimento « *ope legis* » dell'impresa sociale nel Terzo settore è compensata da una definizione più stringente e da maggiori vincoli nell'utilizzo degli utili.

Inoltre, l'impresa deve adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti e deve favorire il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività.

Si dispone altresì l'allargamento dei settori di attività per le imprese sociali (articolo 6, comma 1, lettera *b*)) anche se

in realtà la disposizione va coordinata con quella di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b)).

Fa presente, poi, che la lettera e), inserita al Senato, stabilisce l'obbligo per l'organizzazione che esercita l'impresa sociale di redigere il bilancio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili (si tratta delle disposizioni sul bilancio delle società per azioni). La lettera g) prevede la ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati sulla base delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione; il Senato ha aggiunto la previsione relativa alla graduazione dei benefici finalizzata a favorire le categorie maggiormente svantaggiate: ne traggono vantaggio soprattutto le persone con disabilità.

L'articolo 7 imputa le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sul Terzo settore (incluse le imprese sociali) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, salvo il coordinamento del Presidente del Consiglio, e con il coinvolgimento del suddetto Consiglio nazionale del Terzo settore (nel testo approvato dalla Camera era previsto il coinvolgimento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato e dell'Osservatorio nazionale per l'associazionismo di promozione sociale) nonché, come previsto al Senato, per quanto concerne gli aspetti inerenti alla disciplina delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi delegati, per definire i termini e le modalità per il concreto esercizio della vigilanza, del monitoraggio e controllo sugli enti del Terzo settore.

Per quanto concerne l'articolo 8, avente per oggetto la delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina del Servizio civile universale, faccio presente

che nel corso dell'esame al Senato è stato reintrodotta il concetto di difesa non armata della patria, contenuto nel testo originario nel disegno di legge delega e poi soppresso alla Camera ed è invece scomparso il richiamo esplicito alla realizzazione di esperienze di solidarietà sociale ed inclusione, attraverso la realizzazione di esperienze di cittadinanza attiva (articolo 8, comma 1, lettera a)). Nel corso dell'esame al Senato, inoltre, il Servizio civile universale è stato aperto anche agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (articolo 8, comma 1, lettera b)) e sono state precisate le funzioni dei diversi livelli di governo (articolo 8, comma 1, lettera d)). Si prevede altresì il riordino e la revisione della Consulta nazionale per il Servizio civile, quale organismo di consultazione, riferimento e confronto per l'amministrazione, sulla base del principio di rappresentatività di tutti gli enti accreditati, anche con riferimento alla territorialità e alla rilevanza per ciascun settore di intervento (articolo 8, comma 1, lettera i)).

Per quanto concerne le principali novità relative all'articolo 9, recante i principi e i criteri direttivi cui deve uniformarsi il legislatore delegato al fine di introdurre misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e di riordino e armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, segnala innanzitutto che al comma 1, lettera a), viene prevista la revisione complessiva della definizione di ente non commerciale. Ricorda che gli enti del terzo settore rientrano in gran parte nella categoria fiscale dell'ente non commerciale. Gli enti non commerciali sono quelli (pubblici o privati) diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. La qualifica dell'ente va verificata in relazione all'attività essenziale che viene svolta per il raggiungimento degli scopi dell'ente, facendo riferimento sia all'oggetto determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o alla statuto, sia, in mancanza di questi, all'attività effettivamente esercitata. La delega alla revisione è quindi assai ampia e

di non facile applicazione, e va collegata all'articolo 4, lettera f), del disegno di legge in oggetto.

Rileva, poi, che viene istituito un Fondo destinato alle attività di interesse generale promosse dalle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni (Fondo progetti a favore delle associazioni) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 17,3 milioni di euro nel 2016 e di 20 milioni a decorrere dal 2017 (articolo 9, comma 1, lettera g)). Viene stabilito, inoltre, che le misure agevolative per l'economia sociale tengano conto delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (articolo 9, comma 2).

L'articolo 10, inserito al Senato, istituisce la Fondazione Italia Sociale, una fondazione di diritto privato con finalità pubbliche che, mediante l'apporto di risorse finanziarie e competenze gestionali, avrà il compito di sostenere, attrarre e organizzare iniziative filantropiche e gli strumenti innovativi di finanza sociale. Per il 2016, per lo svolgimento delle attività istituzionali, alla Fondazione è stata assegnata una dotazione iniziale di un milione di euro, al cui finanziamento si è provveduto con corrispondente riduzione delle risorse che la legge di stabilità per il 2015 ha destinato alla riforma del Terzo settore (comma 7). Per quanto riguarda l'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, la Fondazione dovrà rispettare il principio di prevalenza, svolgendo una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico (comma 1). La Fondazione, soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, non ha obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale (comma 6).

Gli interventi innovativi, che la Fondazione è chiamata a sostenere, sono definiti dal comma 1, come interventi caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con

un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti più svantaggiati.

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà instaurare rapporti con omologhi enti o organismi in Italia e all'estero (comma 2).

Lo statuto della Fondazione, disciplinato dai commi 3 e 4, dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema di decreto dovrà essere trasmesso alle Camere perché su di esso siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia (comma 4).

Sono previste, inoltre, disposizioni relative all'organizzazione, al funzionamento e alla gestione della Fondazione (comma 5) e all'obbligo di trasmissione alle Camere di una relazione annuale sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali, sui risultati conseguiti, sull'entità e articolazione del patrimonio, nonché sull'utilizzo della dotazione iniziale di un milione di euro (comma 8).

L'articolo 11, dopo aver posto la clausola di invarianza finanziaria, autorizza, al comma 2, l'impiego delle risorse necessarie per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del provvedimento in esame, concernente, come evidenziato, l'istituzione Fondo destinato alle attività di interesse generale promosse dalle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni.

Segnala, infine, che l'articolo 12, concernente l'obbligo per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di trasmettere annualmente alle Camere una relazione sull'attività di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del Terzo settore, è l'unico non modificato.

Come considerazione finale, rileva che era sua intenzione proporre alla Commissione di procedere a una rapida approvazione del testo pervenuto dal Senato, anche per riuscire, entro la fine della legi-

slatura, ad avere i decreti legislativi applicativi ed esprimere su di essi un motivato parere.

Ritiene, infine, che la mole di modifiche apportate è tale da richiedere una attenta analisi prima di poter proporre alla Commissione un orientamento, che intende formulare alla fine della fase della discussione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che, essendo il seguito dell'esame del provvedimento già previsto per giovedì 21 aprile, il dibattito potrebbe essere avviato in quella seduta, per proseguire poi la settimana successiva. Chiede in ogni caso al rappresentante del Governo se intende intervenire.

Il sottosegretario Luigi BOBBA si riserva di intervenire al termine della discussione preliminare.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

RISOLUZIONI

Martedì 19 aprile 2016. – Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00705 Silvia Giordano e 7-00953 Miotto: Trasparenza degli accordi stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, da la parola al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sulle due risoluzioni.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sulla risoluzione Miotto 7-00953, che ritiene compatibile con le strategie del Governo, a condizione che l'impegno sia riformulato nei seguenti termini: « ad avviare ogni utile iniziativa finalizzata a garantire che, nel futuro, non si ricorra ad accordi con clausole di riservatezza per l'acquisto di medicinali, ad eccezione di casi straordinari – sia per la rilevanza terapeutica innovativa che per le dimensioni dell'impatto finanziario – valutando comunque, in tali specifiche circostanze, di conformarsi ai consolidati orientamenti comunitari e, ove esistenti, alle indicazioni fornite dall'EMA, nonché a sottoporre le clausole di riservatezza alla vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione ».

Esprime quindi parere contrario sulla risoluzione Silvia Giordano 7-00705, ricordando che la riservatezza dei contratti assicura un contenimento dei costi.

Mario MARAZZITI, *presidente*, chiede all'onorevole Miotto se intende riformulare la propria risoluzione nei termini indicati dal Governo.

Anna Margherita MIOTTO (PD) si riserva di valutare la riformulazione proposta, rilevando, in ogni caso, l'opportunità di inserire un riferimento al rispetto delle competenze regionali in relazione l'equilibrio del loro bilanci. Ricorda, infatti, che le regioni vengono a conoscenza solo successivamente delle spese connesse all'erogazione nelle strutture ospedaliere dei farmaci innovativi ad alto costo e che ciò rende impossibile effettuare una programmazione efficace, con conseguente rischio di disavanzo anche per regioni virtuose.

Giulia GRILLO (M5S) manifesta una fortissima delusione per la totale chiusura verso le proposte avanzate dal Movimento 5 Stelle con il fine di contribuire a mi-

gliorare l'assetto della *governance* farmaceutica. Osserva che la risoluzione, già di per sé « sfumata » rispetto a quella del suo gruppo, presentata dalla collega Miotto viene totalmente depotenziata dalla proposta di riformulazione avanzata dal Governo, vanificando di fatto il ruolo del Parlamento, in quanto ci si limita a fotografare la situazione esistente.

Sottolinea che la maggior parte dei soggetti auditi ha riconosciuto che la trasparenza appare il modo più certo per garantire prezzi dei farmaci più contenuti. Ricorda che le uniche voci in dissenso sono state quelle dei rappresentanti delle case farmaceutiche e del direttore dell'AIFA, evidenziando in proposito la singolarità di una piena coincidenza di vedute tra venditori e acquirente. Ricorda che l'impegno contenuto nella risoluzione Miotto prevede la possibilità di una secrezione non superiore a 30 giorni, osservando che ciò avrebbe potuto rappresentare una ragionevole soluzione di compromesso, ma che tale ipotesi viene ignorata dalla proposta di riformulazione.

Si interroga sulle intenzioni del Governo in relazione alla prossima scadenza del contratto per i farmaci anti-epatite, rilevando che sarebbe necessario effettuare un'attenta vigilanza per evitare un aumento dei costi. Segnala, inoltre, l'esigenza di garantire la piena applicazione della direttiva 89/105/CEE, chiedendo chiarimenti sui soggetti competenti ad effettuare le relative verifiche. Nel rimarcare la pressoché totale mancanza di partecipazione della Ministra Lorenzin ai lavori della Commissione, ribadisce che il Governo ha adottato un atteggiamento « ottuso » rifiutando gli strumenti innovativi suggeriti dal suo gruppo, anche nella versione più blanda contenuta nella risoluzione Miotto, e si interroga sul senso della partecipazione del suo gruppo ai lavori della Commissione.

Donata LENZI (PD), ricordando che la calendarizzazione di un provvedimento dell'opposizione non può implicare automaticamente una piena adesione ai suoi contenuti, sottolinea l'utilità del lavoro

svolto che ha permesso di approfondire il complesso tema, sinora trascurato, delle politiche farmaceutiche, partendo dal caso dei farmaci per l'epatite C per allargare poi la visione. In questo senso ringrazia i colleghi del Movimento 5 Stelle per la loro iniziativa. Evidenzia, inoltre, che la risoluzione Miotto, anche riformulata, presenta indubbi aspetti innovativi, soprattutto in termini di vigilanza, e che in ogni caso la riservatezza è prevista solo a determinate condizioni.

Nel condividere le preoccupazioni della collega Miotto circa la tenuta dei bilanci regionali, pone in evidenza i danni provocati dai provvedimenti di *spending review* adottati nella scorsa legislatura, che hanno posto obiettivi irrealistici per la riduzione della spesa farmaceutica ospedaliera. Segnala che alcuni temi legati all'utilizzo dei farmaci innovativi appaiono irrisolti e dovranno pertanto essere oggetto di future attenzioni da parte della Commissione, a partire dalla questione etica delle priorità nella loro utilizzazione e dalle modalità di copertura dei costi, rispetto alle quali, a titolo personale, privilegia l'ipotesi di un fondo dedicato a livello nazionale.

Silvia GIORDANO (M5S) sottolinea, in dissenso dalla deputata Lenzi, che la risoluzione a sua prima firma affronta in maniera complessiva il tema del prezzo dei farmaci mentre il testo proposto dal Governo, che appare in questa occasione come « commissariato » dall'AIFA, è di fatto concentrato sugli aspetti legati al contrasto all'epatite C, senza peraltro alcuna intenzione di risolvere le problematiche segnalate. Ribadisce l'inutilità del lavoro svolto dalla Commissione se, ignorando quanto emerso nel corso del ciclo di audizioni svolto, viene modificato il testo della risoluzione Miotto eliminando i limiti temporali alla segretezza dei contratti e facendo così cadere qualsiasi ipotesi di raggiungere un punto di incontro. Lamenta, inoltre, la mancanza di misure concrete per garantire il rispetto della richiamata normativa europea.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO ricorda che sinora non è stata aperta alcuna

procedura di infrazione in relazione all'applicazione nel nostro Paese della direttiva 89/105/CEE.

Mario MARAZZITI, *presidente*, propone di rinviare la votazione sulle risoluzioni in

titolo, per approfondire i temi sollevati dalle deputate del Movimento 5 Stelle. In assenza di obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	220
------------------	-----

Martedì 19 aprile 2016.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.

C. 3672 Governo, approvata dal Senato, ed abb.

*Documento di economia e finanza 2016.
Doc. LVII, n. 4.*

SEDE REFERENTE

*Interventi per il settore ittico.
Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso,
C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.*

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. C. 3672 Governo e abb., approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	221
Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII n. 4 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	223
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	226
<i>ERRATA CORRIGE</i>	229

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 aprile 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.

C. 3672 Governo e abb., approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, rileva che il disegno di legge in esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla II Commissione Giustizia – è finalizzato ad una complessiva riforma della magistratura onoraria e si compone di tre parti: gli

articoli da 1 a 3 contengono una dettagliata delega al Governo; gli articoli da 4 a 7 contengono disposizioni immediatamente applicabili; gli articoli 8 e 9 contengono le clausole finali, relative al rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e all'invarianza finanziaria.

Rammenta preliminarmente che con l'espressione « magistratura onoraria » si ricomprendono diverse categorie di magistrati non professionali (cosiddetti magistrati laici, per distinguerli dai magistrati togati, o professionali), che si differenziano tra loro non solo per le materie che sono chiamati a trattare ma anche per la diversa qualificazione giuridica e il diverso rapporto collaborativo che li lega alle funzioni esercitate.

Il fondamento costituzionale della presenza nell'ordinamento giudiziario dei giudici onorari è nell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, a norma del quale « l'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attri-

buite a giudici singoli». In attuazione di tale disposizione costituzionale, l'articolo 4 dell'ordinamento giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) stabilisce che, accanto ai magistrati ordinari, appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale e della sezione di corte d'appello per i minorenni e i giudici popolari della corte d'assise. A tali categorie si aggiungono gli « esperti » dei tribunali di sorveglianza (articolo 70, legge 354/1975, ordinamento penitenziario), i giudici ausiliari presso le corti d'appello (decreto-legge 69/2013) e gli esperti componenti delle sezioni specializzate agrarie (articoli 2-4 legge 320/1963).

L'apporto della magistratura onoraria a una corretta amministrazione della giustizia è andato nel tempo sempre più accrescendosi e affinandosi e ciò tanto più in relazione alle principali categorie di magistrati onorari: i giudici di pace, ai quali è stata affidata la gestione del contenzioso minore in campo civile e penale; i giudici onorari di tribunale (GOT) ed i vice procuratori onorari (VPO). Tali figure di magistrati non professionali, inizialmente considerati meri strumenti di deflazione del contenzioso, hanno assunto negli anni un rilievo sempre maggiore, sia per i carichi di lavoro giudiziario smaltiti, sia per le competenze gradualmente acquisite.

L'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (sull'istituzione del giudice unico di primo grado) aveva previsto che le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che consentono l'utilizzo di giudici onorari di tribunale (GOT) e di vice procuratori onorari (VPO) si applicassero fino all'attuazione di un complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.

Allo stesso modo, l'articolo 7 della legge 374/1991 (istitutiva del giudice di pace) aveva stabilito la permanenza temporanea nella carica (per tre quadrienni) del magistrato onorario « in attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace ».

Come noto, il ritardo nell'attuazione della riforma della magistratura onoraria ha comportato che il regime delle proroghe legislative comportasse la permanenza in carica di giudici di pace, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari ben oltre i limiti temporali previsti dalla legge; l'ultimo intervento del legislatore è stato disposto con l'articolo 1, comma 610, della legge di stabilità 2016, che ha prorogato nelle funzioni fino al 31 maggio 2016 i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori e i giudici di pace con il mandato in scadenza, per i quali la legge non avrebbe consentito un'ulteriore conferma.

L'articolo 1 definisce il contenuto della delega, da esercitare entro un anno, prevedendo un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario, e la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica. I decreti legislativi dovranno disciplinare le modalità di accesso, il procedimento di nomina, il tirocinio, le modalità di impiego, il procedimento di conferma, la durata massima dell'incarico, la responsabilità disciplinare e la formazione professionale di tali figure.

L'articolo 2 detta i principi e criteri direttivi, prevedendo tra l'altro il superamento della distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, tutti ridenominati « giudici onorari di pace » e inseriti in un unico ufficio del giudice di pace. Analoga operazione è prevista per la magistratura requirente onoraria, inserita in un'articolazione denominata « ufficio dei vice procuratori onorari ».

L'articolo prevede inoltre la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, nell'ambito di strutture organizzative corrispondenti al cosiddetto ufficio del processo, al fine di coadiuvare i giudici professionali nello svolgimento delle funzioni e con possibilità di essere delegati all'adozione di provvedimenti decisori di minore complessità. Sono precisati i requisiti e i titoli preferenziali per la nomina e i casi tassativi in cui è consentito al presidente del tribunale di procedere al-

l'applicazione non stabile dei giudici onorari di pace che abbiano maturato il primo quadriennio.

L'articolo 3 riguarda la procedura per l'esercizio della delega.

L'articolo 4 definisce il regime delle incompatibilità.

L'articolo 5 attribuisce al presidente del tribunale il coordinamento dell'ufficio del giudice di pace.

L'articolo 6 detta una disciplina transitoria, valida per due anni, volta a consentire l'applicazione dei giudici di pace presso altri uffici del giudice di pace del medesimo distretto di corte d'appello, anche se privi di scoperture d'organico.

L'articolo 7 prevede specifici obblighi di formazione per i magistrati onorari, tenuti a partecipare a riunioni trimestrali e a corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura.

L'articolo 8, detta specifiche disposizioni per le Regioni a statuto speciale e le province autonome.

L'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

I principali profili di novità introdotti dal disegno di legge rispetto all'ordinamento vigente appaiono i seguenti:

l'introduzione di uno statuto unico della magistratura onoraria in ordine alle modalità di accesso, alla formazione e al tirocinio, alla durata e decadenza dell'incarico, alla revoca e alla dispensa dal servizio, alle incompatibilità, ai trasferimenti, alla responsabilità disciplinare, alla disciplina delle indennità;

la riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace, posto sotto il coordinamento del presidente del tribunale;

l'unificazione della magistratura giudicante onoraria mediante il superamento della distinzione tra giudice di pace e giudici onorari di tribunale (GOT) e l'istituzione del giudice onorario di pace (GOP);

l'istituzione di una specifica struttura organizzativa dei vice procuratori onorari (VPO) presso le procure.

Alla luce dei contenuti del provvedimento, che non reca profili rilevanti in ordine alle competenze della XIV Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Documento di economia e finanza 2016.

Doc. LVII n. 4.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, rileva che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea avvia l'esame, in sede consultiva, del Documento di economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4) che costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio.

Il Documento, che si articola in tre sezioni – Programma di stabilità, Analisi e Tendenze della Finanza pubblica, Programma Nazionale di riforma –, traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo e per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo, occupazione, riduzione del rapporto debito-PIL nonché per gli altri obiettivi programmatici prefigurati dal Governo per l'anno in corso e per il triennio successivo. Il Documento si inquadra al centro del processo di coordinamento ex ante delle politiche economiche degli Stati membri dell'UE – il Semestre europeo – e viene presentato al Parlamento, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, entro il 10 aprile di ciascun anno, al fine di consentire alle Camere di esprimersi sugli obiettivi programmatici di politica econo-

mica in tempo utile per l'invio al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, entro il successivo 30 aprile, del Programma di Stabilità e del Programma Nazionale di Riforma (PNR).

A tal fine il Documento di Economia e Finanza 2016 espone per il periodo 2016-2019 le modalità e la tempistica attraverso le quali l'Italia intende proseguire nel risanamento dei conti pubblici e, nel contempo, illustra le politiche mediante cui perseguire gli obiettivi di crescita e di sviluppo, anche sulla base degli indirizzi formulati dall'Unione Europea.

Sotto il profilo macroeconomico, il DEF 2016 espone i positivi risultati economici registrati nel 2015 e le previsioni per l'anno in corso e per il periodo 2017-2019, che riflettono i segnali di graduale ripresa dell'economia, nonostante gli elementi di difficoltà e di fragilità che ancora caratterizzano le prospettive di crescita globali.

Con riferimento al 2015, il DEF evidenzia come l'economia italiana sia tornata a crescere, registrando un incremento del PIL dello 0,8 per cento dopo tre anni di contrazione del prodotto interno lordo nei quali, rammenta, il PIL è diminuito di 2,8 punti percentuali nel 2012, 1,7 punti nel 2013 e 0,3 punti nel 2014. Si tratta di una crescita sostanzialmente in linea con quanto previsto a settembre scorso nella Nota di aggiornamento del DEF 2015, in cui la crescita era stata indicata nello 0,9 per cento. La lievissima riduzione, pari a 0,1 punti percentuali, rispetto al dato 2015, deve esser imputata all'andamento dell'economia nella seconda metà dell'anno, in connessione con l'inatteso indebolimento del contesto esterno, dovuto al rallentamento delle grandi economie emergenti e alle perduranti difficoltà dell'Eurozona. È risultato positivo anche l'andamento dell'occupazione, in aumento dello 0,8 per cento, il cui miglioramento dell'occupazione si è riflesso sul tasso di disoccupazione, sceso dal 12,7 del 2014 all'11,9 per cento.

Per quanto riguarda il 2016, le stime contenute nel DEF – che sulla base delle regole europee sono state sottoposte alla validazione dell'Ufficio Parlamentare del

Bilancio (UPB) – prevedono una crescita dell'1,2 per cento, in ribasso rispetto alla stima dell'1,6 contenuta nella Nota di aggiornamento dello scorso settembre. La stima di minor crescita deriva dalle sopraggiunte difficoltà del contesto internazionale ed europeo, in coerenza con un analogo abbassamento delle ipotesi di crescita effettuate anche da altri previsori internazionali. Per gli anni successivi si prevede una crescita tendenziale del PIL che si mantiene stabile al medesimo livello di quest'anno, vale a dire intorno all'1,2 per cento fino al 2018, salendo poi all'1,3 per cento nell'ultimo anno del periodo di previsione, nel 2019, ponendosi per tutto il periodo al di sotto delle previsioni programmatiche elaborate a settembre scorso nella Nota di aggiornamento del precedente DEF. Nello scenario economico programmatico, quello cioè che si determinerebbe a seguito dell'attuazione degli obiettivi programmatici del Governo, la crescita del PIL sopravanzerebbe quella esposta nello scenario tendenziale che si è ora illustrata di circa 0,2 punti percentuali nel 2017, 0,3 punti nel 2018 e 0,1 punti nel 2019, risultando quindi pari, rispettivamente, all'1,4, 1,5 ed 1,4 per cento.

Per quanto concerne, il quadro di finanza pubblica, analogamente a quanto verificatosi sul versante economico, il 2015 si chiude con risultati positivi, con un deficit di bilancio (indebitamento netto) che scende dal 3 per cento del 2014 al 2,6 per cento, in linea con le previsioni. Il miglioramento è previsto proseguire anche nel 2016, nel quale l'indebitamento è previsto scendere al 2,3 per cento, nonché negli anni successivi, per opera di vari fattori, tra cui un lieve miglioramento dell'avanzo primario ed una consistente diminuzione della spesa per interessi sul debito pubblico, da tempo in progressiva discesa. Nel triennio 2017-2018 deficit si attesterebbe pertanto, nel quadro tendenziale, rispettivamente ad 1,4 e 0,3 punti percentuali di PIL, passando poi in territorio positivo (risultando quindi un accreditamento netto, anziché un indebitamento) nel 2019, per 0,4 punti di PIL.

Come già avvenuto nel 2015, tale percorso, che deriva anche dagli interventi di consolidamento della finanza pubblica adottati negli anni precedenti, viene rallentato nel quadro programmatico dei conti pubblici, in quanto il Governo intende destinare parte delle risorse derivanti dai risultati di bilancio al sostegno della crescita: ciò sia per i concreti rischi di deflazione e stagnazione riconducibili al contesto internazionale, sia per gli effetti negativi di manovre eccessivamente restrittive, che possono finire per peggiorare, anziché migliorare, il rapporto debito-PIL.

Viene pertanto mantenuto il percorso di riduzione del deficit di bilancio, ma con un profilo discendente attenuato rispetto a quello tendenziale, rispetto al quale l'indebitamento netto risulta superiore di 0,4 punti percentuali di PIL nel 2017 e di 0,6 punti nel 2018 (attestandosi rispettivamente a 1,8 e 0,9 punti percentuali). Nel 2019 si mantiene l'obiettivo del passaggio ad un saldo positivo, ma dello 0,1 per cento di PIL, anziché dello 0,4 per cento tendenziale. L'aumento del deficit comporta il prodursi di una corrispondente azione espansiva di pari valore, allo scopo di sostenere una ripresa meno brillante del previsto.

Tale scelta comporta tuttavia la necessità di posporre il conseguimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio in termini strutturali (*Medium Term Objective*, MTO) di un anno, dal 2018 al 2019, anno in cui il deficit strutturale si attesta allo 0,2 per cento, quindi in sostanziale pareggio. Pertanto unitamente al Documento di Economia e Finanza 2016 è stata trasmessa alle Camere anche la Relazione prescritta dall'articolo 6 della legge di attuazione del pareggio di bilancio n. 243 del 2012, che aggiorna il piano di rientro previsto nella precedente Relazione riferita alla Nota di aggiornamento del DEF 2015, nella quale il raggiungimento del pareggio di bilancio in termini strutturali era stato previsto nel 2018.

Quanto infine al debito, dopo una ulteriore crescita nel 2015 che ne ha portato il livello al 132,7 per cento del

PIL, dal 2016 si prevede avviarsi la fase di discesa, con una prima riduzione di 0,3 punti percentuali. La discesa prosegue nel 2017 e nel 2018, rispettivamente per circa 2,1 e 3 punti percentuali di PIL, fino a raggiungere il livello del 123,5 per cento nel 2019, con una riduzione complessiva nel periodo medesimo di 9,2 punti percentuali. Il percorso di riduzione del debito è delineato secondo un profilo analogo nel quadro programmatico, ove però, in virtù del prolungamento al 2019 del raggiungimento dell'obiettivo di medio termine, che come sopra detto consente un percorso di consolidamento finanziario più graduale rispetto agli andamenti tendenziali, il debito si attesta in tale ultimo anno ad un livello lievemente superiore, di 0,3 punti percentuali, posizionandosi al 123,8 per cento del PIL.

Infine, il Programma Nazionale di Riforma (PNR) è illustrato nella terza sezione del DEF, definendo, nel quadro del programma di stabilità ed in linea con il consolidamento e la sostenibilità delle finanze pubbliche, gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi programmatici del governo in materia di crescita, sviluppo ed occupazione, anche in coerenza con i target delineati dalla Strategia Europa 2020.

Il PNR 2016 rivisita gli obiettivi del precedente anno, facendo ora riferimento anche alle Raccomandazioni del luglio 2015 del Consiglio dell'Unione Europea, tenendo altresì conto sia dell'Analisi annuale della crescita 2016, sia della Relazione per paese relativa all'Italia 2016, documento di lavoro dei servizi della Commissione nell'ambito delle procedure sugli squilibri macroeconomici. Come precisato espressamente nel PNR, la strategia di riforme strutturali deve essere accompagnata e sostenuta da una politica di responsabilità fiscale che, attraverso la riduzione del carico delle imposte, permetta di sostenere la spesa di imprese e famiglie, rafforzare la crescita in una fase di notevole incertezza economica a livello internazionale e continuare nello sforzo di consolidamento della finanza pubblica e di riduzione del debito.

In tale quadro gli ambiti principali riscontrabili nel PNR concernono in particolare: la competitività e gli investimenti, in quanto priorità per la crescita; le riforme istituzionali, con la riforma elettorale per la Camera già approvata lo scorso anno e la recente approvazione anche di quella costituzionale; la pubblica amministrazione, che lo scorso agosto ha registrato l'approvazione della legge delega di riforma, di cui sono in corso i primi decreti attuativi, e le semplificazioni, con il progressivo raggiungimento delle scadenze previste dall'agenda per le semplificazioni 2015-2017; la giustizia, su cui sono in corso il disegno di legge delega per la riforma del processo civile, la riforma della magistratura onoraria ed altre; la finanza per la crescita, su cui sono in atto strumenti per il sostegno del finanziamento alle piccole e medie imprese e per incentivare la crescita dimensionale delle aziende del paese; la concorrenza, con la legge annuale per la concorrenza 2015 ormai in vista dell'approvazione definitiva e con il Piano di riforma delle professioni presentato dal Governo; il lavoro, in cui, conclusa la fase attuativa del *Jobs Act*, è in avvio la seconda fase del programma Garanzia giovani e sono recentemente intervenute norme di incentivazione della contrattazione di secondo livello; l'istruzione e la ricerca, con l'avvenuta entrata in vigore lo scorso anno della riforma del sistema scolastico, la cui operatività in sede attuativa necessita ancora dell'emanazione di diversi decreti delegati; la riduzione degli squilibri territoriali, con la continuazione della politica di coesione nel nuovo settennio di programmazione, la recente introduzione di incentivi fiscali per gli investimenti nel Mezzogiorno ed il Masterplan per tale area; la lotta alla povertà, con la recente presentazione da parte del Governo del *Social Act*; l'imposizione fiscale, con le numerose riforme introdotte sulla base della delega fiscale che hanno innovato numerosi aspetti del rapporto tra fisco e contribuente, con la progressiva estensione della obbligatorietà della fatturazione elettronica e con l'attenzione alla revisione dei valori catastali; le infrastrut-

ture, con la riforma del codice degli appalti prossima all'entrata in vigore, con il piano nazionale dei porti e con il piano banda ultralarga; gli interventi sul piano della finanza pubblica, tra i quali l'ottimizzazione dell'attività di revisione della spesa, la riforma del bilancio dello Stato sulla base della legge n. 243 del 2012 di attuazione del principio costituzionale del pareggio di bilancio e la continuazione del programma di privatizzazione di società partecipate e di dismissione delle proprietà immobiliari.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.

Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in oggetto.

Gea SCHIRÒ (PD), *relatrice*, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che il testo unificato in esame – che la XIV Commissione esamina in sede consultiva, ai fini del parere da rendere alla VII Commissione Cultura – si compone di 12 articoli e reca interventi finalizzati a:

favorire la diffusione della lettura, quale mezzo per la conoscenza e la cultura;

promuovere i libri, quali strumenti insostituibili per l'autonomia di giudizio e la capacità di pensiero critico;

sostenere e incentivare la produzione, la conservazione, la fruizione e la circolazione dei libri, attraverso il concorso dello Stato e degli enti locali, secondo il principio di leale collaborazione (articolo 1).

Intende ricordare in proposito che l'ultima pubblicazione ISTAT relativa alla produzione e alla lettura di libri in Italia

(del 30 dicembre 2013), evidenzia che i lettori di libri (di 6 anni e più) sono passati dal 46 per cento del 2012 al 43 per cento del 2013 e che il numero di libri letti è modesto: tra i lettori, il 46,6 per cento ha letto al massimo tre libri in 12 mesi, e i « lettori forti », cioè le persone che leggono in media almeno un libro al mese, sono il 13,9 per cento. Una famiglia su dieci (10,3 per cento) non possiede nemmeno un libro in casa; il 64 per cento ne ha al massimo 100.

In base alla medesima pubblicazione, i principali fattori di ostacolo alla lettura dei libri secondo gli editori sono: la mancanza di efficaci politiche scolastiche di educazione alla lettura (44,5 per cento); il basso livello culturale della popolazione (36,6 per cento); politiche pubbliche di incentivazione all'acquisto dei libri inadeguate (35,3 per cento); scarsa promozione dei libri e della lettura da parte dei media (23,4 per cento).

A tale proposito, per garantire la continuità delle politiche di promozione della lettura, l'articolo 2 del provvedimento dispone che sia adottato ogni tre anni – con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dei beni culturali, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari – il Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura, garantendo gli stanziamenti necessari per la sua realizzazione sulla base di criteri di equità, omogeneità territoriale ed efficacia.

Obiettivi del Piano sono la diffusione dell'abitudine alla lettura, la garanzia di un accesso ampio e privo di discriminazioni alla produzione editoriale (con particolare riguardo alla rimozione degli squilibri territoriali), la promozione della frequentazione di biblioteche e librerie, la promozione della conoscenza della produzione libraria italiana, la valorizzazione di buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, la formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni coinvolte nella realizzazione del Piano d'azione

nazionale, nonché la promozione nelle istituzioni scolastiche la dimensione interculturale e plurilingue della lettura.

Il Piano d'azione nazionale deve inoltre prevedere interventi mirati su specifiche fasce di lettori, anche al fine di prevenire o contrastare fenomeni di esclusione sociale.

Ai sensi dell'articolo 3, le Regioni e gli altri enti territoriali danno attuazione al Piano d'azione nazionale attraverso la stipula di Patti locali per la lettura – per l'attuazione dei quali sono previsti specifici finanziamenti – prevedendo anche la partecipazione di altri soggetti pubblici, in particolar modo le scuole pubbliche, e privati, operanti sul territorio e interessati alla promozione della lettura.

Inoltre, il Centro per il libro e la lettura (di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171), d'intesa con l'Associazione nazionale comuni d'Italia, rilascia la qualifica di « Città del libro » alle amministrazioni locali in possesso di specifici requisiti, tra i quali la presenza di biblioteche, l'attivazione di un Patto locale per la lettura che preveda la collaborazione continuativa di enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati, l'adozione di provvedimenti a sostegno delle librerie indipendenti, il sostegno a programmi per l'avviamento alla lettura in età prescolare e a programmi per la promozione dell'accesso alla lettura da parte di persone a rischio di esclusione sociale, la presenza di un festival letterario di rilievo nazionale.

L'articolo 4 definisce le caratteristiche e gli standard ai quali le biblioteche pubbliche adeguano l'erogazione dei propri servizi. Esse debbono garantire tutti il diritto allo studio, alla ricerca, alla documentazione, all'apprendimento permanente, allo svago, all'informazione e alla conoscenza registrata, nonché l'accesso ai libri, indipendentemente dalla natura dei supporti e dai formati, la conservazione della produzione editoriale nazionale e l'attuazione degli interventi di promozione

della lettura di cui agli articoli 2 e 3 per mezzo di un complesso di servizi, attività e programmi organizzati allo scopo.

Si stabilisce altresì che le biblioteche pubbliche sono affidate alla responsabilità e alla gestione di bibliotecari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 della legge 22 luglio 2014, n. 110, in materia di professionisti dei beni culturali.

Con l'articolo 5, si prevede che le biblioteche pubbliche si organizzino in Reti di biblioteche, che costituiscono i sistemi bibliotecari, e cooperano per il raggiungimento di finalità e obiettivi di servizio comuni condividendo ove possibile strutture e risorse e coordinando attività e servizi.

Vengono quindi definiti i progetti di cooperazione bibliotecaria di area vasta, anche non coincidenti con gli ambiti territoriali individuati dalle Regioni di appartenenza, o progetti di cooperazione con biblioteche di differente tipologia, finalizzati a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere la pratica della lettura.

Le Regioni disciplinano, d'intesa con l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), gli ambiti territoriali della cooperazione bibliotecaria e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari nonché le modalità di adesione al sistema bibliotecario regionale delle biblioteche di interesse locale appartenenti ai privati.

L'articolo 6 interviene in materia di digitalizzazione, prevedendo che le biblioteche, gli archivi, i musei, le scuole statali di ogni ordine e grado, gli istituti per la conservazione e la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro e la Rai Radio-televisione Italiana S.p.A. favoriscano la digitalizzazione del loro patrimonio, per assicurarne la conservazione a lungo termine, promuoverne la conoscenza e garantirne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica.

Il Servizio bibliotecario nazionale deve assicurare l'accesso aperto, libero e gratuito alle opere presenti anche in formato digitale, nelle raccolte degli istituti e dei soggetti citati e il loro riuso per qualsiasi

finalità, purché a ciò non ostino ragioni di sicurezza pubblica o diritti di terzi. I soggetti pubblici possono anche, a specifiche condizioni, stipulare contratti o convenzioni che attribuiscono a terzi il diritto di utilizzazione esclusiva delle riproduzioni digitali delle opere in loro possesso e di cui possono liberamente disporre la comunicazione al pubblico.

Per il finanziamento delle iniziative di digitalizzazione è istituito un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dei beni culturali.

L'articolo 7 è dedicato alla promozione della lettura a scuola. In particolare, le istituzioni scolastiche promuovono l'istituzione di Reti di biblioteche, individuando una scuola capofila con il compito di garantire il funzionamento del servizio bibliotecario a livello di rete e di coordinare l'attività dei docenti referenti per la lettura in ciascuna delle scuole associate, in collaborazione con i sistemi bibliotecari territoriali e nazionale.

Si stabilisce altresì il principio che le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, promuovono la lettura come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti; è a tal fine istituita la Settimana della lettura a scuola, individuata ogni anno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto di analoghe iniziative a livello europeo.

Al fine di promuovere l'acquisto dei libri da parte dei cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea, residenti nel territorio nazionale, l'articolo 8 prevede l'assegnazione di una carta elettronica per le librerie a partire dal 1° gennaio 2017. La carta, dell'importo nominale di 200 euro annui, può essere utilizzata per l'acquisto di libri, anche digitali, esclusi i libri di testo. La carta – nel rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro annui – è assegnata ai contribuenti individuati secondo soglie di reddito stabilite con decreto del Ministro dei beni culturali.

Inoltre, il Centro per il libro e la lettura promuove accordi con le associazioni degli

editori e dei librai al fine di consentire il rilascio di buoni acquisto di libri in favore di persone in cerca di occupazione, secondo le modalità e i requisiti stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro dei beni culturali, di concerto con il Ministro del lavoro.

L'articolo 9 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali, il Fondo per la promozione del libro e della lettura, cui è destinato un milione di euro annui, finalizzato all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura e dei Patti locali di cui ai precedenti articoli. La gestione del Fondo è affidata al Centro per il libro e la lettura, sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano d'azione nazionale, e accedono alle relative risorse le biblioteche di cui all'articolo 4, i sistemi bibliotecari di cui all'articolo 5, le istituzioni scolastiche, le librerie, nonché altre organizzazioni pubbliche o private senza fini di lucro che concorrono all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura o dei Patti locali.

L'articolo 10 detta invece misure per il sostegno delle librerie indipendenti, definite imprese commerciali, non controllate da gruppi di società della distribuzione, che esercitano in maniera prevalente la vendita al dettaglio di libri, in locali accessibili al pubblico o in rete.

Dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge e per i successivi quattro anni, il reddito imponibile derivante al proprietario da contratti di locazione stipulati a favore delle librerie indipendenti è ridotto del 30 per cento. Inoltre, con medesima decorrenza e durata, alle librerie indipendenti i cui ricavi annui non superino

250.000 euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute per la locazione degli spazi dove si svolge l'attività, fino a un importo massimo di 20.000 euro.

I criteri per l'accesso a tali agevolazioni sono definiti con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dei beni culturali.

Alle librerie indipendenti che assicurano un servizio di qualità caratterizzato da un'offerta ampiamente diversificata di libri, che impiegano personale qualificato e che realizzano nel territorio iniziative di promozione culturale, può inoltre essere riconosciuta la qualifica di « libreria di qualità ».

L'articolo 11 reca le norme di copertura finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 12 le disposizioni finali.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.35.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 624 del 12 aprile 2016, a pagina 162, seconda colonna, dopo la venticinquesima riga, inserire il seguente capoverso: « Segnalo altresì che la II Commissione ha revocato l'approvazione dei propri emendamenti 1.2, 14.1 e 14.2, che non saranno pertanto posti in votazione. ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	230
Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.	
Audizione di rappresentanti della Società Cooperativa Sociale ONLUS « La Grande Casa » e dell'associazione nazionale « Figli per sempre » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	230

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 19 aprile 2016. — Presidenza della vicepresidente Sandra ZAMPA, indi della vicepresidente Rosetta Enza BLUNDO.

La seduta comincia alle 13.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione di rappresentanti della Società Cooperativa Sociale ONLUS « La Grande Casa » e dell'associazione nazionale « Figli per sempre ».

(Svolgimento e conclusione).

Liviana MARELLI, *Direttore generale della Società Cooperativa Sociale ONLUS « La Grande Casa »*, svolge una relazione

sulla materia oggetto dell'indagine e consegna copia integrale del suo intervento.

Vittorio Carlo VEZZETTI, *Presidente dell'Associazione nazionale « Figli per sempre »*, svolge un intervento sui temi all'ordine del giorno.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, interviene, a più riprese, per porre domande e formulare osservazioni.

Liviana MARELLI, *Direttore generale della Società Cooperativa Sociale ONLUS « La Grande Casa »*, e Vittorio Carlo VEZZETTI, *Presidente dell'Associazione nazionale « Figli per sempre »*, replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata dagli auditi sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	3
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2016, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2016, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti della Corte dei Conti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2016, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti del CNEL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2016, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti dell'ISTAT (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	5
Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2016, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato: Audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	5

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità e i criteri di utilizzo del Fondo finalizzato a incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti. Atto n. 290 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	6
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)

SEDE REFERENTE:

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Ulteriore nuovo testo base C. 2039 Governo e abb. (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	11
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati dalle Commissioni</i>)	16

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale	
--	--

europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti <i>online</i> nel mercato interno (COM(2015)627 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l’Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita <i>online</i> e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final)	17
Audizione di rappresentanti della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), nell’ambito dell’esame congiunto, in sede di atti dell’Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti <i>online</i> nel mercato interno (COM(2015)627 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l’Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita <i>online</i> e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final)	18
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Atto n. 267 (<i>Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	19
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	26
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo movimento 5 stelle</i>)	30
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni di attuazione dell’articolo 49 della Costituzione. C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D’Alia, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3733 D’Attorre e C. 3732 Toninelli (<i>Seguito dell’esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 2839, 3006, 3172, 3663, 3693, 3694, 3731 e 3733</i>)	23
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. Emendamenti C. 2212-A Mariani (Parere all’Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	24
Modifica all’articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima. Emendamenti C. 2892-A (Parere all’Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	24
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. Emendamenti C. 3540-A Governo (Parere all’Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	25
AVVERTENZA	25
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	35

SEDE REFERENTE:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 40

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 48

SEDE REFERENTE:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 48

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4 e Allegati (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 61

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione in Kosovo in occasione della cerimonia di insediamento del Presidente della Repubblica del Kosovo, Hashim Thaçi, svolta l'8 aprile 2016 65

ALLEGATO 1 (*Comunicazioni*) 66

Sugli esiti della missione a Torino in occasione dell'*Italian-German High Level Dialogue*, svolta il 13 aprile 2016 65

ALLEGATO 2 (*Comunicazioni*) 68

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8. Atto n. 277 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 71

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del Relatore*) 79

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4 e Allegati (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 75

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212-A (Parere all'Assemblea) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti*) 83

ALLEGATO (*Relazione tecnica*) 94

AVVERTENZA 92

ERRATA CORRIGE 93

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, Claudio Clemente, sulle tematiche relative ai servizi di *money transfer* 104

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo. C. 3530 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 104

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4, Allegati e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	115
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 e C. 2267 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	132
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	142
Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici. Nuovo testo C. 2721 Tullo (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	141
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	146

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. C. 3672 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	147
Documento di economia e finanza 2016 e Allegati. Doc. LVII, n. 4 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	148

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 286 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	152
---	-----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure. C. 2572 Carocci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	152
Sui lavori della Commissione	153

RISOLUZIONI:

7-00933 Luigi Gallo e 7-00957 Ghizzoni: Sull'immissione in ruolo di talune categorie di docenti precari (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>).	
7-00970 Santerini: Sull'immissione in ruolo di talune categorie di docenti precari (discussione) (<i>Discussione e rinvio – Abbinamento alle risoluzioni 7-00933 Luigi Gallo e 7-00957 Ghizzoni</i>)	153
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal Sottosegretario Gabriele Toccafondi</i>)	155

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMITATO DEI NOVE:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. C. 2212-A Mariani ..	158
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa (Alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	158
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliveri (Alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	160
Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4 e allegati (Alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	163

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4, Allegati e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	169
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4, Allegati e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	174
Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogo. Testo unificato C. 2656 Iori e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	187

SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. C. 3337 Cancellieri (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3258</i>)	194
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4, e allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	196
Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogo. Nuovo testo unificato C. 2656 e C. 3247 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	203
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	207
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Nuovo testo unificato C. 1504 e C. 2267 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	203
Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici. Nuovo testo C. 2721 (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	206
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	209

XII Affari sociali

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1432 Murer, C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3596 Calabrò, C. 3586 Fucci, C. 3599 Brignone, C. 3584 Nizzi e C. 3630 Iori: « Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari ».	
Audizione di esperti della materia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	210

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	211
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00705 Silvia Giordano e 7-00953 Miotto: Trasparenza degli accordi stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	217
---	-----

XIII Agricoltura

AVVERTENZA	220
------------------	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. C. 3672 Governo e abb., approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	221
--	-----

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII n. 4 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	223
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	226
<i>ERRATA CORRIGE</i>	229

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	230
Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.	
Audizione di rappresentanti della Società Cooperativa Sociale ONLUS « La Grande Casa » e dell'associazione nazionale « Figli per sempre » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	230

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



17SMC0006410